



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

85^a seduta pubblica

martedì 29 gennaio 2019

Presidenza del vice presidente Calderoli,

indi del vice presidente La Russa

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	149
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	389

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione:

PRESIDENTE.....6

PESCO (M5S).....6

SULLA SITUAZIONE UMANITARIA DEI MIGRANTI IMBARCATI SULLA NAVE SEAWATCH 3

PRESIDENTE.....10

*VERDUCCI (PD).....6

DE PETRIS (Misto-LeU).....8

AIMI (FI-BP).....9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989:

PRESIDENTE.....10, 11, 12

DE PETRIS (Misto-LeU).....10

PIROVANO, relatrice.....11

GALLI, vice ministro dello sviluppo economico.....11

MARCUCCI (PD).....14

ERRANI (Misto-LeU).....16

VITALI (FI-BP).....16

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az).....17

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....17

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989:

PRESIDENTE...18, 19, 21, 23, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 50

MALLEGNI (FI-BP).....18

PIROVANO, relatrice.....19, 21, 22, 23, 35, 39, 46

SACCONE (FI-BP).....20, 36

DE BERTOLDI (Fdl).....21

GALLI, vice ministro dello sviluppo economico...22, 23, 39, 46

RUSPANDINI (Fdl).....23, 37

FERRARI (PD).....24

PESCO (M5S).....24

TARICCO (PD).....30

VALLARDI (L-SP-PSd'Az).....31

GASPARRI (FI-BP).....32

MARTI (L-SP-PSd'Az).....34

D'ARIENZO (PD).....34

DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)).....35

SBROLLINI (PD).....36

CUCCA (PD).....39

VITALI (FI-BP).....40

BUCCARELLA (Misto).....41

MODENA (FI-BP).....42

BAGNAI (L-SP-PSd'Az).....44

CALIENDO (FI-BP).....44

CASTALDI (M5S).....45

MALAN (FI-BP).....49, 50

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....51

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989:

PRESIDENTE...51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 76, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 111, 113, 114, 120, 121, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 148

MARGIOTTA (PD).....51, 95, 116, 138

CONZATTI (FI-BP).....53, 88, 100, 101

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....53, 100, 133

MALAN (FI-BP).....54

PIROVANO, relatrice...55, 67, 73, 88, 100, 102, 104, 111, 121, 123, 130

GALLI, vice ministro dello sviluppo economico...56, 67, 74, 88, 100, 102, 104, 124

VITALI (FI-BP).....56, 58, 65, 89, 91, 106, 125

MIRABELLI (PD).....57

FERRAZZI (PD).....58, 62

SANTILLO (M5S).....60, 145

GALLONE (FI-BP).....60, 64, 132

MARTELLI (Misto).....61, 94, 122

ZAFFINI (Fdl).....63, 79

LOREFICE (M5S).....67

COLLINA (PD).....68

ROMEO (L-SP-PSd'Az).....74, 91, 93, 110

MARCUCCI (PD).....75, 84, 120

ERRANI (Misto-LeU).....76, 86

MALLEGNI (FI-BP).....77, 96, 118, 128, 131, 142

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)).....78

PATUANELLI (M5S).....78, 91

ZANDA (PD).....80

BAGNAI (L-SP-PSd'Az).....81

BOLDRINI (PD).....82

CANTÙ (<i>L-SP-PSd'Az</i>).....	86	Emendamenti e ordini del giorno	260
LAUS (<i>PD</i>)	87	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.....	269
STABILE (<i>FI-BP</i>)	87, 113	Articolo 7 del decreto-legge.....	278
LONARDO (<i>FI-BP</i>).....	90	Ordini del giorno	279
MAIORINO (<i>M5S</i>)	91	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 e ordine del giorno.....	281
BINETTI (<i>FI-BP</i>)	92, 132	Articolo 8 del decreto-legge.....	282
DI NICOLA (<i>M5S</i>)	94	Emendamenti.....	283
SACCONE (<i>FI-BP</i>)	98	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.....	289
D'ARIENZO (<i>PD</i>)	100	Articolo 9 del decreto-legge.....	298
TESTOR (<i>FI-BP</i>)	102	Emendamenti e ordini del giorno	299
DE PETRIS (<i>Misto-LeU</i>).....	102, 117, 123, 124, 135	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 e ordini del giorno.....	306
FAGGI (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	103, 140	Articolo 10 del decreto-legge.....	311
DAMIANI (<i>FI-BP</i>)	106	Emendamenti e ordine del giorno.....	312
RICHETTI (<i>PD</i>)	107	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 e ordine del giorno.....	319
AUGUSSORI (<i>L-SP-PSd'Az</i>).....	108	Articolo 11 del decreto-legge.....	333
GASPARRI (<i>FI-BP</i>)	110	Emendamenti e ordini del giorno	333
CANGINI (<i>FI-BP</i>)	112	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.....	346
CASTALDI (<i>M5S</i>)	119	Articolo 12 del decreto-legge.....	387
LEZZI, <i>ministro per il Sud</i>	121	<i>ALLEGATO B</i>	
COLTORTI, <i>relatore</i>	121	PARERI	
D'ALFONSO (<i>PD</i>).....	125	Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 989	389
TARICCO (<i>PD</i>)	126	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	393
BRESSA (<i>Aut (SVP-PATT, UV)</i>)	127	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	525
PESCO (<i>M5S</i>)	129	CONGEDI E MISSIONI	526
MODENA (<i>FI-BP</i>)	129, 130	DISEGNI DI LEGGE	
PARRINI (<i>PD</i>)	131	Annunzio di presentazione.....	526
RUSPANDINI (<i>FdI</i>)	137	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019	148	Interrogazioni, apposizione di nuove firme.....	528
<i>ALLEGATO A</i>		Mozioni.....	528
DISEGNO DI LEGGE N. 989		Interrogazioni.....	531
Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	149	Interrogazioni, da svolgere in Commissione	545
Articolo 1 del decreto-legge	149		
Emendamenti e ordini del giorno.....	151		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	167		
Articolo 2 del decreto-legge	177		
Emendamento e ordini del giorno.....	177		
Articolo 3 del decreto-legge	181		
Emendamenti e ordini del giorno.....	181		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordine del giorno	205		
Articolo 4 del decreto-legge	230		
Emendamenti.....	231		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	234		
Articolo 5 del decreto-legge	239		
Emendamenti e ordini del giorno.....	240		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	253		
Articolo 6 del decreto-legge	259		

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Grazia Deledda-San Giovanni Bosco» di Ginosa, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Relazione orale) (ore 09,41)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, re-

cante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 989.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Chiedo al presidente Pesco quale sia lo stato dei lavori della Commissione bilancio.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, i lavori della Commissione bilancio sono quasi conclusi. Stiamo concludendo i pareri; saranno necessari poi i tempi tecnici per redigere il fascicolo in modo corretto, trasmetterlo e lasciare il tempo a voi di esaminarlo.

Abbiamo una richiesta di tempo almeno fino alle ore 11.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio è autorizzata fin da ora a riunirsi per completare i lavori e riferire in Assemblea per le ore 11.

Sulla situazione umanitaria dei migranti imbarcati sulla nave Sea-Watch 3

*VERDUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD*). Signor Presidente, le ho chiesto la parola in apertura di seduta per portare anche nell'Aula del Senato un tema che in queste ore mobilita le coscienze e l'impegno di centinaia di migliaia di italiani.

Il tema è quello riguardante la sorte di persone inermi, costrette su una nave, la Sea-Watch 3, a poche decine di metri dal porto di Siracusa nel mare italiano e in territorio italiano. È una sorte che porta la gran parte degli italiani ad un'indignazione per l'insopportabilità di vedere impedito dalle autorità del Governo italiano lo sbarco e l'attracco della Sea-Watch, a bordo della quale da qualche giorno ci sono 47 persone - 13 sono minori, di cui 8 non accompagnati - che sono state salvate da morte certa nel mar Mediterraneo proprio dagli operatori umanitari della Sea-Watch, che noi qui a voce alta vogliamo ringraziare per il lavoro che stanno facendo e che rende onore a tutta l'Europa: salvare in mare la vita di chi fugge da guerre e da maltrattamenti indicibili. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, noi parlamentari del Partito Democratico ieri eravamo nel porto di Siracusa. Tra quei parlamentari c'erano i senatori del Partito Democratico - oltre al sottoscritto, il senatore Davide Faraone e la senatrice Valeria Sudano - per chiedere che quelle persone vengano subito fatte scendere e che quelle vite vengano subito messe in sicurezza.

Signor Presidente, signori del Governo, noi riteniamo che in queste ore ancora una volta, come nel caso della nave Diciotti, il Governo stia infangando il nome dell'Italia e la dignità del nostro Paese che in questi anni ha salvato migliaia di vite nel Mediterraneo, riscattando anche la coscienza europea e costringendo l'Europa ad essere all'altezza dei suoi valori, per cui prima ci sono i diritti. L'Italia ha costretto l'Europa anche a rendersi conto del fatto che, se si colpiscono i diritti dei più deboli - dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, di coloro che fuggono dall'esilio e dalle guerre, com'è stato anche per gli italiani in passato - si colpiscono i diritti di tutti, a cominciare da un arretramento dei diritti di tutti gli italiani.

Siamo stati lì per chiedere che quelle persone sbarcassero immediatamente e, facendo valere le nostre prerogative di parlamentari, abbiamo chiesto di visitare anche la nave per verificare le condizioni dei migranti.

Sono saliti a bordo di quella nave i due capi della nostra delegazione, il presidente del Partito democratico Matteo Orfini e il deputato Maurizio Martina. Hanno potuto verificare le condizioni insostenibili, non sono delle 47 persone, soprattutto dei minori, ma anche dei 22 membri dell'equipaggio; insostenibili per motivi igienici, sanitari ed anche psicologici. Una volta tornati a bordo, sia l'onorevole Orfini sia l'onorevole Martina hanno saputo di essere indagati. Ecco noi, Presidente, siamo molto colpiti da questo, ma non siamo turbati. Noi abbiamo fatto e faremo valere le prerogative dei parlamentari (*Applausi dal Gruppo PD*), che hanno non solo il diritto, ma il dovere di intervenire a nome di tutto il popolo italiano in questi casi e sempre. Non siamo turbati anche, signor Presidente, perché la visita a bordo della Sea-Watch 3 che abbiamo effettuato ha seguito un incontro che, come delegazione dei parlamentari del PD, noi, signor Presidente, abbiamo avuto con il prefetto e alla presenza del prefetto con il comandante della Capitaneria del Porto di Siracusa, che è la massima autorità marittima. Abbiamo concordato alla presenza del prefetto, con la massima autorità marittima, di visitare la nave, affittando un natante privato *in loco* dal porto di Santa Panagia.

Abbiamo svolto la nostra visita con estrema correttezza e il rispetto di tutte le regole. Per questo, Presidente, non siamo turbati, ma siamo assolutamente indignati invece per l'atteggiamento del Governo italiano. Riteniamo che questo atteggiamento stia violando e calpestando le leggi dello Stato italiano (*Applausi dal Gruppo PD*), che dicono che di fronte a dei minori non accompagnati non ci può essere alcun respingimento. Nessun minore può essere tenuto al largo al rischio della propria vita. Non siamo turbati e per questo, Presidente, depositeremo in questi minuti un esposto alla procura di Siracusa contro il Governo italiano per violazione delle leggi italiane (*Applausi dal Gruppo PD*) e del nostro Stato di diritto.

Presidente, colleghi, non c'è alcuna sicurezza per gli italiani lasciando morire in mare persone inermi. Non risolveremo alcuno dei nostri problemi lasciando al largo persone che hanno il diritto di sbarcare e soprattutto non cambieremo l'Europa isolandoci. Vogliamo cambiare l'Europa; vogliamo che l'Europa si occupi ed abbia una politica unica sull'immigrazione. Lo abbiamo voluto e fatto durante i nostri Governi. Vogliamo che avvenga anche con questi Governi. Per questo noi eravamo a Siracusa ieri e saremo a Siracusa oggi. I parlamentari del PD continueranno ad essere a Siracusa fin-

ché non scenderanno tutte le 47 persone a bordo, finché non scenderanno quei minori, affinché non accada più la vergogna che sta accadendo in queste ore, per riscattare l'Europa e l'Italia che sono grandi potenze economiche perché, signor Presidente, sono innanzitutto grandi potenze morali. Questo fa grande la nostra politica, la nostra economia e il nostro *made in Italy*: la possibilità per il popolo italiano di potersi riconoscere in un Governo che dà tutto per salvare vite umane e che non strumentalizza (*Applausi dal Gruppo PD*) questi casi per la propaganda e per un voto in più.

Questo non appartiene a noi del Partito Democratico, ma, signor Presidente, non deve appartenere a nessuno in quest'Aula, perché non appartiene a nessuno nel popolo e tra i cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nella giornata di domenica, dopo l'iniziativa dei tre parlamentari (il mio segretario e i deputati Maggi e Prestigiacomo), abbiamo assistito - ancora una volta - a una cosa paradossale.

I tre parlamentari - desidero ricordarlo qui, perché si tratta di una questione che riguarda quest'Assemblea e ogni senatore e deputato - hanno esercitato le prerogative che la Costituzione riconosce loro. Essi, nell'ambito di queste prerogative, si sono recati a bordo della Sea-Watch per capire esattamente la situazione. Come testé ricordato dal senatore Verducci, la situazione è drammatica: 47 persone, tra cui minori, sono ancora una volta fuggite e hanno impressi sui loro corpi e nelle loro menti i segni delle torture.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione incredibile, un copione che ormai si ripete continuamente. Mi riferisco al fatto che, da parte del Governo italiano, non c'è alcun tipo non dico di umanità, ma di rispetto - questo sì - della legalità internazionale.

Il senatore Salvini (fra un po' ce ne occuperemo infatti come senatore), in qualità di Ministro dell'interno, già nella giornata di domenica ha di fatto cominciato a minacciare, dicendo che i parlamentari in questione stavano compiendo un atto illegale e si è poi ripetuto negli stessi termini con riferimento alla delegazione del Partito Democratico. Peraltro, da quale pulpito viene la predica, visto che il senatore Salvini è indagato per la vicenda della Diciotti.

In quest'Aula non vogliamo solo protestare e difendere le prerogative dei parlamentari. Un'analoga vicenda è accaduta anche a Castelnuovo di Porto, con la deputata Moroni che ha cercato di avere informazioni minime su dove venivano portati gli immigrati ospitati nel CARA. Ciò che ci preme di più è che questa situazione venga sbloccata. Noi chiediamo nuovamente, in questa sede, che finalmente, dopo tutti questi giorni, si dia la possibilità a questi 47 immigrati e rifugiati di sbarcare sul suolo italiano

«In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge. Ma che razza di uomini è questa? Quale patria permette un costume così barbaro, che ci nega perfino l'ospitalità della sabbia; che ci dichiara guerra e ci vieta di po-

sarci sulla vicina terra. Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli Dei, memori del giusto e dell'ingiusto». Queste parole non sono chiaramente le mie, ma di Virgilio, tratte dal Libro I dell'Eneide.

Invito tutti a riflettere sull'espressione «che razze di uomini è mai questa?». Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno in Dio, memore del giusto e dell'ingiusto. (*Brusio*).

Presidente, colleghi, nella distrazione generale, tengo a dire che non possiamo continuare ad assistere a queste vicende, dimenticando non solo - genericamente - lo spirito di solidarietà, ma anche le norme del diritto internazionale. È ora che finalmente si faccia chiarezza sulla vicenda dei porti chiusi, perché, a quanto ci risulta, non esistono disposizioni scritte in questo senso. Non si comprende quale sia l'autorità del Ministro dell'interno nel decidere la chiusura dei porti e cosa abbia mai deciso e scritto il ministro Toninelli al riguardo.

Quindi, vi sono una serie di questioni, queste sì di legalità, collegate alle leggi italiane e alle leggi internazionali. Intorno a questo non basta una solidarietà generica, ma è necessario ricordare che il nostro primo dovere è soccorrere le persone che sono in uno stato di difficoltà. E questo noi continueremo a fare, con atti come quello che ha compiuto il segretario del mio partito Fratoianni, insieme ad altri parlamentari, non per fare testimonianza, ma per denunciare e svolgere fino in fondo le nostre prerogative di parlamentari, perché noi innanzitutto non dimentichiamo di essere umani. (*Applausi del senatore Grasso e del Gruppo PD*).

AIMI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, anche noi abbiamo un cuore e non pensate che non ci sia sofferenza nel vedere queste situazioni drammatiche che si verificano ai confini della nostra nazione (figuriamoci). Siamo un partito che ha fatto della libertà e dell'umanità una bandiera sempre innalzata.

Ma oggi dobbiamo fare i conti con un problema diverso: il problema della realtà nella quale oggi vive l'Italia. Un'Italia che ha visto altri Paesi chiudere i propri confini e che ha visto l'assenza dell'Europa nell'aiuto che avremmo invece dovuto avere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi abbiamo sempre avuto, signor Presidente, una posizione di grande equilibrio e abbiamo al contempo un'idea forte che ci conduce, quella di mantenere la sicurezza all'interno del nostro Paese. Abbiamo fatto grandi sacrifici come popolo italiano e ci dispiace quando sentiamo qualcuno che ci definisce razzisti o che dice addirittura che non stiamo facendo il nostro dovere come popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Lo stiamo facendo con le nostre tasse e con il nostro aiuto; abbiamo avuto un approccio di accoglienza che nessun altro Paese europeo ha avuto.

Ed è per questo che io credo che noi dobbiamo a questo punto valutare politicamente quanto si è verificato. Abbiamo chiesto aiuto all'Europa e

l'Europa cosa ci ha risposto? Ha chiuso i confini. Lo hanno fatto l'Austria e la Francia (ce li rimandano addirittura indietro); e potrei continuare. Dov'è questa solidarietà che l'Europa sbandiera e che poi ci nega, che nega a un Paese importante come l'Italia? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Noi stiamo gestendo da anni questo dramma e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Voglio ricordare e ringraziare soprattutto il nostro presidente Tajani per le politiche che ha applicato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il Presidente del Parlamento europeo ha votato - lo voglio ribadire e sottolineare - la modifica al Trattato di Dublino. Ma dov'era il Consiglio d'Europa? Dov'era la Commissione europea? Perché non è stato fatto un passo analogo a quello fatto dal presidente Tajani? Sono queste le ragioni per le quali io credo che noi dobbiamo affrontare il problema dell'immigrazione con grande senso di responsabilità, perché, se siamo innamorati di quel Continente (l'ho ricordato tante volte, anche ad amici che sono qui in Aula), noi dobbiamo portare amore in Africa e dobbiamo andare con un piano Marshall per aiutare quelle popolazioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non possiamo permetterci di dare l'idea che partendo si può risolvere qualsiasi problema.

Per questo, con l'auspicio di guardare alla politica senza sentimentalismi sciocchi, ma tenendo conto di quanto sta avvenendo, credo che dobbiamo attuare una politica certamente di apertura per quanto abbiamo fatto qui in Italia, ma soprattutto di grande consapevolezza di quella che è la realtà. Un segnale di apertura in quelle terre porterebbe ancora a nuove partenze; e nuove partenze significherebbero nuovi morti. Noi, quindi, alla politica delle porte chiuse dell'Europa non possiamo rispondere con la politica delle porte aperte dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi, sospendo la seduta fino alle ore 11, in attesa del parere della 5ª Commissione. Invito i relatori a prepararsi sui pareri, in modo che vengano espressi in maniera rapida e precisa.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 11,03).

Colleghi, comunico che i lavori della Commissione bilancio si sono conclusi, però è necessario trascrivere i pareri e annotarli sui fascicoli.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 12,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989 (ore 12,43)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Comunico altresì che la Presidenza dichiara ammissibili gli emendamenti nn. 1.650, 1.651 e 1.653, che devono considerarsi proponibili e pertanto verranno posti in votazione.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi fa piacere tale ri-ammissione: dunque si è compreso che l'IRES non è l'iris, quindi la proposta emendativa era perfettamente attinente e non parlava di un giaggiolo.

Premetto fin d'ora che porrò una serie di altre questioni, perché, essendo state dichiarate alcune inammissibilità, evidentemente avevamo bisogno di un decalogo. Affinché rimanga agli atti, vorrei spiegare con molta semplicità che quando presento emendamenti sull'articolo 38 dello sblocca-Italia mi riferisco all'articolo di quel decreto-legge, legato strettamente alla questione delle trivelle: non è l'articolo 38 della Costituzione. Quando poi parlo del piano delle aree, non mi riferisco a quello sotto casa sua, signor Presidente, ma al contenuto del primo comma dell'emendamento sulle trivelle approvato dalla Commissione. Inoltre, sempre con riferimento all'inammissibilità dichiarata su emendamenti strettamente connessi al testo, quando parlo di franchigia, mi riferisco a quella intrinsecamente collegata alle *royalty* e non ad una mia amica che, con un diminutivo, chiamiamo «Franchigia» (motivo per il quale la proposta emendativa avrebbe potuto essere inammissibile), e potrei continuare.

Invece, guarda caso, è stata dichiarata l'ammissibilità di un subemendamento all'emendamento sugli NCC relativo all'Autostrada del Brennero: lei mi risponderà che le auto passano sull'autostrada, ed evidentemente questo era l'unico elemento di connessione e omogeneità.

Quindi, bene intervenire sull'ammissibilità delle proposte emendative, ma bisogna sempre farlo con criterio, altrimenti anche questa vicenda, se non fosse tragica e molto grave per il procedere dei nostri lavori anche per quanto riguarda questo decreto-legge, diventerebbe ridicola (come già sta accadendo, dato che stiamo sfiorando il ridicolo).

PRESIDENTE. Ripeto, per i relatori, che sono stati dichiarati ammissibili gli emendamenti 1.650, 1.651 e 1.653.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.44 (testo 3), 1.34 (testo 3) e 1.0.500 (testo 2): trattasi di riformulazioni che recepiscono le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

Sui restanti emendamenti esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Ruspandini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Ruspandini, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44 (testo 3)/300, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.94 e 3.95.

Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «*medesimo fondo*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «*n. 4*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «delle rate».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.18 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.22, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.23, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore D'Arienzo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.29 (testo corretto) a 1.37 sono improponibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34 (testo 3).

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, alla fine di dicembre, dopo la confusione - chiamiamola così, per stendere un velo pietoso - generata dal modo con il quale la maggioranza e il Governo hanno voluto approvare una scandalosa legge di bilancio, all'interno di quel testo trovammo un emendamento pericoloso, con una parte che procurava alle casse dello Stato 120 milioni di euro: era la parte che raddoppiava le tasse a tutto il mondo del vo-

lontariato. Proprio così, appare incredibile: le agevolazioni per il mondo del volontariato esistevano dal 1953.

Cos'è il mondo del volontariato per l'Italia? Parliamo di milioni e milioni di persone - l'ISTAT dice oltre 5,5 milioni - che dedicano il loro tempo agli altri, a fare del bene: forse è il più grande patrimonio del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il Governo però con la legge di bilancio ha deciso di umiliare non solo questa componente importante della nostra popolazione, ma la cultura e il significato politico che da sempre il volontariato ha avuto nel nostro Paese.

C'è qualcosa di buono che resiste al passaggio e al trasformarsi della società ed è proprio il forte radicamento di questa passione per gli altri: il Governo, però, con una parte della legge di bilancio ha deciso, in maniera inconsulta evidentemente, di penalizzarlo con violenza e di umiliarlo di fronte all'opinione pubblica, raddoppiando le imposte a tutto il mondo *no profit*. Non si può dire che non lo sapevano e che non si stavano rendendo conto di quello che facevano, perché abbiamo avuto modo di denunciare questo scempio sia in Commissione sia nel breve - purtroppo eccessivamente breve - dibattito parlamentare che abbiamo avuto occasione di svolgere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dopodiché è arrivato l'appello sacrosanto del Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno (per il quale noi lo ringraziamo), che ha fatto un richiamo alla dignità del nostro Paese, segnalando, non solo come inopportuno, ma come vergognoso, il raddoppio della tassa sulla bontà. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Queste sono le parole che ha usato il Presidente della Repubblica: la tassa sulla bontà. Il Governo del MoVimento 5 Stelle e della Lega ha deciso di raddoppiare le tasse sulla bontà, quasi che la bontà fosse un lusso, una cosa pericolosa, pernicioso per il futuro del nostro Paese. Queste sono le scelte che avete fatto. Poi, finalmente, è tornato il buonsenso, forse per la reprimenda del Quirinale, forse per la rivoluzione che si è creata nel Paese sulla vicenda; forse per lo scandalo che il Partito Democratico ha voluto denunciare con forza nelle settimane successive all'approvazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sono disponibile a riconoscere ai Presidenti dei Gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega di aver collaborato in questa fase di esame del provvedimento e di aver fatto in modo di trovare i fondi per sanare quella ferita gravissima che avete inferto al nostro Paese; quella ferita vergognosa che, in occasione della legge di bilancio, la legge più importante di politica finanziaria varata nel nostro Paese, avete voluto infliggere.

L'emendamento 1.34 (testo 3), inizialmente a prima firma del sottoscritto, alla quale si sono aggiunte le firme di tutte le parti politiche rappresentate al Senato - anche perché su questo sono confluiti altri emendamenti intervenuti per sanare la vicenda - è una proposta sacrosanta, forse la parte nobile di tutto questo provvedimento vergognoso e affazonato che ci permette di guardare in faccia i nostri concittadini d'Italia. Con l'approvazione di questo emendamento battiamo un colpo di dignità del Parlamento contro la volontà negativa che il Governo ha dimostrato nella legge di bilancio.

Signor Presidente, colleghi tutti, vi ringrazio per la disponibilità rispetto al voto favorevole a questo emendamento. Credo che finalmente il

Parlamento abbia riacquisito un minimo di prospettiva, quel respiro che ci permette di lavorare in maniera indipendente nell'interesse del nostro Paese. Questo errore fatto dalla maggioranza e dal Governo ci serva; si riacquisti finalmente la dignità del Senato della Repubblica, la dignità del Parlamento tutto, e si riprenda a lavorare nell'interesse della nostra comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.34 (testo 3), nel quale confluiscono le volontà di tutto il Parlamento. Anche noi, infatti, avevamo presentato emendamenti che sono stati gentilmente riammessi, ma il commento al riguardo lo ha già fatto la capogruppo De Petris e, quindi, non mi dilungo.

Vorrei semplicemente fare un'osservazione. Il merito è chiaro: si recupera un gravissimo errore che forse dovrebbe aiutarci a non commetterne più dello stesso tipo. Se si è trattato di superficialità, bisogna evitare la superficialità, soprattutto quando si parla di questioni così fondamentali. Se invece - lo dico per ciò che potrà succedere il prossimo anno - ci fosse la volontà di mettere in discussione questa agevolazione per il volontariato, allora è bene che il ripensamento positivo serva per non commettere nuovi errori il prossimo anno *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, sia il terzo settore che il mondo della disabilità sono argomenti che stanno particolarmente a cuore a Forza Italia. Lo abbiamo dimostrato nella discussione - se così si può chiamare - nel corso dell'esame della legge di bilancio, durante la quale i nostri emendamenti sono stati puntualmente respinti.

Su questo tema vi è stata una convergenza nelle Commissioni riunite a seguito della presentazione di identici emendamenti da parte di tutti i Gruppi; ragion per cui non abbiamo avuto alcun problema ad accogliere le richieste dei relatori che avevano promesso di riformulare le proposte in un emendamento unitario, tenendo conto delle istanze di tutti i Gruppi.

Quindi, questa è la vittoria del Senato, del Parlamento e delle istituzioni. Non credo che nessuno si possa o debba assumere un particolare merito, in quanto si tratta di una sensibilità che appartiene a tutti gli esponenti parlamentari, Forza Italia compresa.

Pertanto, annuncio con convinzione il voto favorevole all'emendamento 1.34 (testo 3). *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per fare due precisazioni.

Sottolineo anzitutto che ciò che andiamo a modificare verrà inserito nel pacchetto arrivato dall'accordo di Bruxelles. In sede di esame del disegno di legge di bilancio chi intervenne in dichiarazione di voto sulla fiducia in rappresentanza del nostro Gruppo dichiarò che si sarebbe provveduto a un correttivo. Ribadisco, in ogni caso, che l'emendamento - giusto per ricordarlo - prevedeva l'aumento dell'aliquota solo sulla parte commerciale e non avrebbe quindi interessato l'intero *no profit*. Detto questo, abbiamo ritenuto - e mi sembra sia volontà dell'intera Assemblea - di intervenire con un correttivo e oggi lo facciamo. Quello che va cambiato si cambia ed è un bene.

Siamo tutti consapevoli che il mondo del volontariato compie un'azione diffusa, territoriale e quotidiana che lo Stato non potrebbe svolgere in sua assenza. Per questi motivi, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti della senatrice Bellanova*).

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo per esprimere la nostra soddisfazione di fronte al fatto che l'errore commesso in sede di esame del disegno di legge di bilancio, e che ci ha resi perplessi, venga adesso superato.

Come abbiamo già detto in altre occasioni, il mondo del volontariato e quello terziario sono non solo un volano per l'economia di questo Paese, ma anche volano di solidarietà, che va agevolato e non punito. E con il provvedimento in esame riusciamo a dare atto di ciò. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti del Liceo scientifico «Raffaele Piria» di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, e gli studenti e i docenti del Liceo classico «Gabriele D'Annunzio» di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989 (ore 13,04)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.650, 1.651 e 1.653.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Signor Presidente, c'è stato un errore nel funzionamento del mio dispositivo di voto. Desidero comunicare che il mio voto intendeva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 1.38 (testo 2) e 1.39 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 1.40, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Nastri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Nastri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.660, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.660, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «predetto decreto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.43.

PRESIDENTE. Chiedo di esprimere i pareri sugli ordini del giorno.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G1.100, G1.11, G1.13 e G1.29.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.100?

BOTTICI (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.100 è accolto come raccomandazione.

Senatore Santillo, insiste per la votazione degli ordini del giorno G1.11 e G1.13?

SANTILLO (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G1.11 e G1.13 sono accolti come raccomandazione.

Senatrice Vono, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.29?

VONO (*M5S*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.29 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5 sono improponibili.

L'emendamento 1.0.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.7, presentato dalla senatrice Papatheu, fino alle parole «vigente normativa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.9, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.0.10 a 1.0.13 sono improponibili.

L'emendamento 1.0.15 è stato ritirato.

Gli emendamenti 1.0.600, 1.0.601 e 1.0.16 sono improponibili.

L'emendamento 1.0.17 (testo 2)/600 è decaduto.

L'emendamento 1.0.17 (testo 2) è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.20, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.500 (testo 3)/1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.500 (testo 3)/2, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.500 (testo 3)/3, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.500 (testo 3)/4, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.500 (testo 3)/6 (testo 2) è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.506.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.506.

SACCONI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.506 riguarda le aziende che operano nel settore edile.

Abbiamo presentato questo ordine del giorno perché siamo in scadenza delle SOA, e cioè delle certificazioni che permettono alle varie aziende di partecipare alle gare d'appalto. Il problema qual è? Pur mantenendo tutti i requisiti previsti dalle SOA, abbiamo chiesto un periodo di transizione, concordato per un massimo di dodici mesi, per garantire a quelle aziende

di poter partecipare alle gare d'appalto. Tengo a sottolineare il fatto che, negli ultimi cinque anni, non si è costruita un'autostrada e non si è costruito un ponte; quindi decadono, con il paradosso che potranno lavorare solo le aziende che operano all'estero. Chi opera all'estero e ha costruito in Qatar, in Kuwait e quant'altro ha l'abilitazione, mentre per chi lavora in Italia la SOA decade. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.506.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G1.506.

PRESIDENTE. Senatore Saccone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.506?

SACCONI (FI-BP). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.506 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.500 (testo 3).

DE BERTOLDI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (Fdi). Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente e anche con soddisfazione su questo emendamento. Mi rivolgo alla maggioranza prendendo atto che finalmente, dopo mesi di grida da parte dell'imprenditoria, di quelle piccole e medie imprese che non sono riuscite ad aderire alla rottamazione *bis* e, di conseguenza, non potevano accedere alla rottamazione *ter*, si è dato ascolto a questa istanza.

Fratelli d'Italia rivendica con forza e anche con consapevolezza di essere stata vicina alle forze produttive, di aver fatto una battaglia già in occasione dell'esame del decreto-legge fiscale e di averla riproposta con la legge di bilancio e abbiamo qui i numeri. Peccato che questa maggioranza abbia negato le nostre proposte dichiarandole inammissibili. Abbiamo riproposto la nostra battaglia finanche nel decreto-legge semplificazioni e con l'emendamento 1.0.21, dichiarato ammissibile. Apprendiamo poi che la maggioranza lo accoglie e lo copia con un proprio emendamento; ne prendiamo atto con piacere, ma Fratelli d'Italia rivendica l'attenzione alle piccole e medie imprese che, se fosse stata presa in considerazione nei mesi precedenti, avrebbe dato un pensiero di meno ai nostri imprenditori e avrebbe fatto beneficiare prima le casse dello Stato degli introiti che sarebbero potuti derivarne.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.500 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.0.21 è improponibile.

L'emendamento 1.0.22 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 1.0.23 a 1.0.25 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 1.0.26, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 1.0.27 e 1.0.29 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e parere contrario sugli ordini del giorno G2.100 e G2.101. L'ordine del giorno G2.102 è accolto come raccomandazione.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Siclari, accetta la proposta del Governo di accogliere l'ordine del giorno G2.102 come raccomandazione?

SICLARI (*FI-BP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Fazzolari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dai senatori Fazzolari e Ruspandini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.102 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 2.0.3/300 e 2.0.3/301 sono decaduti.

Gli emendamenti da 2.0.3 a 2.0.6 (testo 2) sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.23 con la seguente riformulazione. Dopo il comma 1 chiediamo di aggiungere il seguente comma: «2. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"». Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.47 (testo 2), 3.500 e 3.0.1 (testo 4).

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno G3.100, G3.104, G3.106 e G3.108. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli ordini del giorno G3.101, G3.102, G3.103, G3.105 e G3.107. L'ordine del giorno G3.79 è accolto come raccomandazione, a condizione che si riformuli espungendo il punto 5.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1 (testo 4), 3.0.8 e 3.0.136 (testo 2).

Chiedo, a nome della Commissione, di trasformare l'emendamento 3.0.81 (testo 3) in un ordine del giorno di analogo contenuto. Formulo la medesima richiesta per l'emendamento 3.0.146, qualora, da un ulteriore esame, non risultasse improponibile.

Sull'emendamento 3.0.700 il parere è favorevole ove accolta la riformulazione.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

RUSPANDINI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (*FdI*). Signor Presidente, siccome sono settimane che cerchiamo di dare il nostro contributo rispetto alla valanga di emendamenti non consecutivi sul fascicolo, per permettere anche a noi di lavorare le chiederei - se è possibile - di enunciare con chiarezza prima il numero della pagina del fascicolo e poi il numero dell'emendamento, altrimenti non riusciamo a lavorare.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 (testo 2) è improponibile.

Gli emendamenti da 3.2(testo 3)/302 a 3.2(testo 3)/305 sono decaduti.

Gli emendamenti da 3.2(testo 3) a 3.4 sono improponibili.

L'emendamento 3.5/300 è decaduto.

Gli emendamenti da 3.5 a 3.11 sono improponibili.

Gli emendamenti 3.12 e 3.25 sono stati ritirati.

Senatore Augussori, accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento 3.23?

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Sì, la accolgo.

FERRARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, non ho capito qual è la riformulazione.

PRESIDENTE. L'ha riletta la relatrice. In ogni caso, mi sembra sia essenzialmente una riformulazione di *drafting* e che sostanzialmente non cambi niente, perché la proroga è di sei mesi.

FERRARI (*PD*). Il parere della Commissione bilancio rimane tale?

PRESIDENTE. Invito il senatore Pesco a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, non impatta sulla finanza pubblica.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23 (testo 2), presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.15 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pisani Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 3.18 e 3.19 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.24 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.27 a 3.30 sono improponibili.

L'emendamento 3.31 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.32, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo sulla prima parte dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Collina, fino alle parole: «non si applicano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.33.

Gli emendamenti da 3.124 a 3.40 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Pichetto Fratin.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.43 a 3.46 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.47 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.50 e 3.51 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.52, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.53 a 3.58 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.600, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «territorio nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.59 e 3.60.

Gli emendamenti 3.56, 3.57 e 3.61 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.65, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.66, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.67, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.94 è assorbito dall'emendamento 1.44 (testo 3).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.119, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.120, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.68, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, fino alle parole «latte crudo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.69.

L'emendamento 3.70 è improponibile.

L'emendamento 3.71 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.73, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.72 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 3.75, identico agli emendamenti 3.76 e 3.77, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.75, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.76, presentato dal senatore Mollame e da altri senatori, e 3.77, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 3.78 a 3.83 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.84, sostanzialmente identico all'emendamento 3.85, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.85, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 3.870 a 3.92 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 3.95 è stato assorbito dall'emendamento 1.44 (testo 3).

Gli emendamenti 3.98 e 3.99 sono improponibili.

L'emendamento 3.100 è stato ritirato.

L'emendamento 3.101 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.103 (testo 2)/300 a 3.103 (testo 2)/302 sono decaduti.

L'emendamento 3.103 (testo 2) è improponibile.

Gli emendamenti da 3.104/300 a 3.104/302 sono decaduti.

Gli emendamenti da 3.104 a 3.106 sono improponibili.

L'emendamento 3.107 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.108, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.109 a 3.116 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.117, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.117, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, fino alle parole «2014, n. 116».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.118.

Gli emendamenti 3.121 (testo 2)/301 e 3.121 (testo 2)/300 sono decaduti.

Gli emendamenti da 3.121 (testo 2) a 3.36 sono improponibili.

L'emendamento 3.79 è stato trasformato nell'ordine del giorno G3.79.

L'emendamento 3.14 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500/1, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500/700, presentato dal senatore Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500/701, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.550, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.550, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.501, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.501, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100, presentato dalla senatrice Parente.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.102, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno G3.104 come raccomandazione. Chiedo al senatore Anastasi se insiste per la votazione.

ANASTASI *(M5S)*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.104 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.105, presentato dal senatore Puglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno G3.106 come raccomandazione. Chiedo al senatore Steger se insiste per la votazione.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.106 è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.107, presentato dalla senatrice Bottici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno G3.108 come raccomandazione. Chiedo al senatore Lomuti se insiste per la votazione.

LOMUTI *(M5S)*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.108 è accolto come raccomandazione.

Il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno G3.79 come raccomandazione, se riformulato. Chiedo al senatore Quarto se insiste per la votazione.

QUARTO *(M5S)*. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.79 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1 (testo 4), presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.2 a 3.0.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.7, presentato dai senatori Steger e Unterberger.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.8, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.9 e 3.0.11 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.10 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.12, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.13 e 3.0.14 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.15 (testo 2)/700 è decaduto.

Gli emendamenti 3.0.15 (testo 2), 3.0.16 (testo 3) e 3.0.17 (testo 2) sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.18, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.19, presentato dal senatore La Pietra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.700.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, su questo emendamento esprimeremo voto favorevole, perché si pone in continuità con le scelte che abbiamo portato avanti nella passata e nell'attuale legislatura per garantire trasparenza, tracciabilità e certezza ai consumatori circa il contenuto dei prodotti che vengono messi loro dinanzi. Voteremo favorevolmente perché il decreto che dovrà essere emanato sarà sottoposto al vaglio delle Commissioni di merito. Ovviamente, ci sarebbe piaciuto arrivare a questo risultato non attraverso un emendamento inserito in un secondo momento all'interno del testo del decreto semplificazioni perché, se fosse almeno stato presente nel testo iniziale, ci avrebbe permesso di fare un approfondimento diverso in Commissione. Voteremo comunque favorevolmente perché ne condividiamo i contenuti.

Approfitto di questa dichiarazione di voto anche per esprimere soddisfazione per il fatto che sia stato ritirato l'emendamento 3.0.500, che rimetteva in discussione il bando SIAN, perché ci ha evitato di fare una scelta che avrebbe potuto comportare conseguenze molto pesanti al settore agricolo, sia per i rischi di illegittimità che comportava quel tipo di provvedimenti.

to, sia per tutti gli interessi che andava a rimettere in gioco. Non sto qui a soffermarmi su tutto quanto hanno espresso nei giorni scorsi i giornali specializzati in materia. Credo che revocare una gara da oltre 300 milioni di euro, dichiarando, nella relazione che c'era stata data al Senato, che la verifica non era conclusa, quando a ottobre del 2018 la Consip, incaricata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), confermava il soggetto vincitore, che, avendo vinto, aveva verificato i requisiti sia di competenza che finanziari e li trovava a posto, sia stata una forzatura e una disinformazione, fatta a questa Assemblea, che, a parte coloro che si sono occupati specificatamente della materia, sarebbe sfuggita. Credo che, anche da parte degli Uffici del Senato, simili scivolate non dovrebbero più succedere. Abbiamo rischiato di invalidare un bando di gara sulla base di errate informazioni, che non ci hanno messo nelle condizioni di votare consapevolmente. Poi, per fortuna, ieri è intervenuto il ritiro di quell'emendamento e abbiamo scampato il pericolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.0.700, perché è a coronamento di almeno una decina di anni di lavoro e di tentativi. Ricordo nel 2010 un disegno di legge della Lega sull'etichettatura e poi, dopo ben cinque Governi targati PD, oggi il Governo è riuscito finalmente a portare a casa il provvedimento sull'etichettatura.

Ringrazio il senatore Taricco per la sua dichiarazione di voto a favore: finalmente troviamo una condivisione su un provvedimento, che va a favore dei cittadini e di tutti quanti noi. Dopo dieci anni, finalmente, avremo un po' di trasparenza sulle tavole di tutti i cittadini del Paese e avremo dato un po' di verità sulle etichette dei nostri prodotti agroalimentari. Non comprenderemo più il pomodoro cinese camuffato con la scritta «prodotto in Italia», ma finalmente il consumatore, nel momento in cui si troverà davanti agli scaffali del supermercato, potrà decidere se comprare il pomodoro cinese, con su scritto «prodotto in Cina», o comprare il pomodoro italiano, con su scritto «prodotto in Italia». Finalmente un buon provvedimento, di buon senso, che va a favore di tutti i cittadini e soprattutto va anche a favore del reddito dei nostri agricoltori. Finalmente daremo un po' di dignità economica anche al nostro *made in Italy*. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.700 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.0.20 è improponibile.

Gli emendamenti da 3.0.500 a 3.0.500/3 sono decaduti.

L'emendamento 3.0.500 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.21, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.23 (testo 2) a 3.0.25 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 3.0.26 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.27 (testo 2), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.28 a 3.0.33 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.34, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.35, presentato dal senatore La Pietra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.36, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.37 a 3.0.41 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.42, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.42, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.43 a 3.0.51 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 3.0.52 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 3.0.53 a 3.0.607 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.57 (testo 2)/500 è decaduto.

Gli emendamenti da 3.0.57 (testo 2) a 3.0.61 (testo 2) sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.609.

GASPARRI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, desidero intervenire su quest'emendamento - e, dato che quella di oggi sembra un po' una caccia al

tesoro, sono fortunato per aver beccato il momento giusto - che concerne le imprese balneari e, in particolare, la questione dei canoni pertinenziali, che ne riguardano una parte. Invito l'Assemblea a votarlo, perché si tratta di un atto di giustizia verso una parte di questo mondo.

Colgo l'occasione per dire al Senato che, approvando quest'emendamento, si pone parzialmente riparo a una delle tante ingiustizie che sono state compiute. Quale? Durante l'esame della legge di bilancio, abbiamo discusso della direttiva Bolkestein in riferimento al settore balneare e a quello del commercio ambulante. Dopo una battaglia tenace, che Forza Italia ha portato avanti in quest'Aula in tutta l'attuale legislatura e che è stata condivisa anche da altri Gruppi, fu approvato un emendamento alla legge di bilancio, che era stato riformulato, con il quale i Gruppi Forza Italia, Lega e altri sostenevano la tesi del superamento della direttiva Bolkestein. La conseguenza è stata che il testo finale della legge di bilancio, mentre ha determinato l'esclusione dalla direttiva Bolkestein del commercio ambulante - e ne siamo lieti, perché, anche se non abbiamo votato la fiducia al Governo su quella legge per evidenti ragioni politiche che non ho bisogno di ricordare, abbiamo contribuito alla fase emendativa e quindi rivendichiamo il merito di quell'azione - non siamo riusciti a ottenere l'esclusione delle imprese balneari dalla stessa direttiva. Queste hanno avuto un regime di proroga di 15 anni delle concessioni, che ovviamente è meglio di nulla, ma non è quello che volevamo, tant'è vero che attualmente sono in corso riunioni tra Governo e Regioni per capire come si dovrà realizzare tale regime di proroga.

La battaglia di Forza Italia per la totale esclusione delle imprese balneari dalla direttiva Bolkestein prosegue e stiamo presentando emendamenti sul punto in tutti i provvedimenti in cui ciò è possibile.

Ora, con l'emendamento in esame, a prima firma del senatore Mallegni, ma sostenuto con convinzione da tutto il Gruppo, interveniamo su un aspetto specifico. Invito i colleghi a considerare che non si tratta quindi di un'esclusione dalla direttiva Bolkestein *in toto*, ma di un segnale ulteriore a una parte delle imprese balneari che subiscono discriminazioni e vessazioni, anche perché prima o poi si dovrà arrivare a una risposta più chiara e definitiva. Se giustamente è stata deliberata l'esclusione del commercio ambulante dalla direttiva Bolkestein, perché non farlo anche per le imprese balneari, che sono un pezzo dell'economia produttiva, del turismo, della vivibilità e della qualità del nostro territorio, ferme restando corrette regole di utilizzazione delle spiagge? Riteniamo che la vicenda non sia finita e che si debba arrivare alla loro totale esclusione.

Nel frattempo, con l'emendamento in esame, sopravvissuto alla selezione sul campo a differenza di altri, chiediamo un segnale a favore di tale settore, per il quale continua l'impegno di Forza Italia per giungere alla sua esclusione totale dalla direttiva Bolkestein, così come si è verificato per il commercio ambulante. Siamo lieti per loro, ma non vogliamo che sia penalizzato un altro settore produttivo importante.

Quest'emendamento è un segnale sul tema: chi vuole difendere il mondo balneare, lo approvi; chi è contro, lo bocci. Non si sfugge. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

MARTI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero solo ribadire un concetto. Nella legge di bilancio, insieme al Governo e a questa maggioranza, abbiamo già affrontato il problema delle imprese balneari in generale e, in risposta a Forza Italia, abbiamo da dire che l'abbiamo fatto in maniera sicuramente attenta, spostando al 2020 un problema molto rilevante - che riguarda i balneari, i pertinenziali e tante altre tematiche che hanno a che fare con questo mondo del turismo - per ributtare la palla più avanti e tentare d'inglobarlo.

Con un emendamento a mia prima firma presentato a questo decreto-legge, insieme al Gruppo della Lega, avevamo portato alla luce diversi altri temi. Uno su tutti è quello relativo ai pertinenziali, che va chiarito meglio insieme a questa maggioranza. Abbiamo ritirato tale proposta emendativa proprio per evitare di frazionare il tema, nell'intento di unificarlo in un unico decreto che avrà modo di essere approfondito nelle varie Commissioni.

Mi rivolgo quindi al senatore Gasparri nel dire che questa maggioranza ha dimostrato, nell'ultimo mese, attenzione assoluta nei confronti di questo tema e lo sta continuando a fare. Dobbiamo però soffermarci e cercare di comprendere meglio le regole per tenere dentro tutti, ma per farlo nella maniera migliore ce ne occuperemo nei prossimi giorni, magari con un decreto *ad hoc*. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.609, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.0.62 a 3.0.67 sono improponibili.

Gli emendamenti da 3.0.74 a 3.0.76 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 3.0.77 e 3.0.78 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.79 è stato ritirato.

L'emendamento 3.0.80 (testo 2) è improponibile.

L'emendamento 3.0.81 (testo 3)/300 è decaduto.

L'emendamento 3.0.81 (testo 3) è stato trasformato nell'ordine del giorno G3.0.81.

D'ARIENZO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (*PD*). Signor Presidente, sebbene si tratti di un ordine del giorno (quindi per fortuna l'emendamento è stato declassato), è bene fare luce su quello che prevedeva l'emendamento 3.0.81. A me non risulta che da parte delle categorie economiche ci sia stata la richiesta di allungare i termi-

ni per evitare un reato penale, portandoli da tre mesi, successivi all'accertamento per chi non versa i contributi, fino a 24 mesi. Poiché non risulta questa richiesta da parte delle associazioni di categoria, intervengo per dire che voteremo contro e che riteniamo questa una sgradevole norma *ad personam*. Non essendo pervenuta alcuna richiesta, infatti, è molto probabile che qualche imprenditore abbia avvicinato qualcuno per chiedere di spostare in avanti un termine per evitare di essere denunciato e quindi condannato.

Ritengo che sia una proposta sgradevole e per questo il Gruppo del PD voterà contro. (*Applausi della senatrice Ginetti*)

PRESIDENTE. Se si voterà, senatore D'Arienzo. Chiedo ai relatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G3.0.81.

PIROVANO, *relatrice*. Avendo chiesto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, esprimo parere favorevole al suo accoglimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.81 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.0.82 è improponibile.

L'emendamento 3.0.83 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 3.0.84 a 3.0.86 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.614, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.614, presentato dal senatore Stefano.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.0.87 a 3.0.90 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 3.0.91 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 3.0.92 a 3.0.95 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.617, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 3.0.96 a 3.0.104 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.618 (testo 2).

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, cari colleghi, mi permetto di rinnovare il mio appello, già avanzato in Commis-

sione, per l'accoglimento dell'emendamento 3.0.618 (testo 2), la cui finalità è quella di consentire alle associazioni senza scopo di lucro, esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, prestazioni di lavoro occasionale per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali. La medesima disciplina è già prevista per le società sportive che possono far uso dei *voucher* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Allora, perché - mi chiedo e ci chiediamo come Gruppo per le Autonomie - non estendere tale disciplina anche agli enti *no profit* che perseguono le stesse finalità? La materia del lavoro in generale e la materia del lavoro occasionale, in particolare, non è il dominio di un partito o in particolare di un movimento politico. Perché, quindi, non valutare proposte che, come questa, sono di buon senso?

Faccio l'esempio più noto, al quale se ne potrebbero aggiungere molti altri: nel 2020 ci saranno le Olimpiadi invernali e alcune di queste gare - le gare di biathlon - si svolgeranno ad Anterselva. L'organizzazione delle gare ad Anterselva è in capo al biathlon Anterselva, vale a dire un'associazione *no profit* che non è in grado di organizzare l'evento senza il ricorso allo strumento dei *voucher*: in cinque giorni saranno chiamati a darci aiuto 1.100 volontari.

Per queste ragioni rivolgo un appello a tutti i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, a votare a favore di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

SBROLLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (PD). Signor Presidente, chiediamo di poter sottoscrivere questo emendamento proprio perché, come ha detto il collega, la proposta ha una finalità molto importante, quella cioè di aiutare tutte le associazioni sportive *no profit*, quindi non a scopo di lucro, ad organizzare meglio eventi e manifestazioni sportive di una certa rilevanza, potendo usufruire, per periodi anche brevi, di strumenti come i *voucher* per far fronte alle esigenze di personale legate ad un mondo vastissimo qual è quello dello sport. In alcuni momenti, il ricorso a certi strumenti potrebbe essere utile per consentire di organizzare al meglio attività di questo tipo.

È con questo spirito che, ripeto, chiediamo di poter sottoscrivere l'emendamento, sul quale il nostro voto sarà favorevole.

SACCONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo chiede di poter sottoscrivere l'emendamento, che condividiamo.

L'approvazione di questo emendamento cancella una sperequazione di trattamento lampante, visto che, mentre si consente alle grandi aziende e

società sportive a scopo di lucro di usare i *voucher*, lo si impedisce invece alle associazioni sportive senza scopo di lucro per iniziative della medesima natura. È una contraddizione di principi che è totalmente destituita di fondamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

RUSPANDINI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI *(Fdl)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia non può che essere a favore di questo emendamento.

Oggi la nostra Nazione pullula e vive di sagre, che non sono più quelle di una volta, ma sono veri e propri grandi eventi, che addirittura assurgono a importante occasione di incremento del nostro PIL nazionale. È quello che le nostre Regioni e i nostri Comuni fanno in occasione dei loro eventi, anche a livello sportivo. Su questo non può gravare una norma che va in una direzione opposta alla semplificazione.

Voteremo pertanto a favore di questo emendamento, nella speranza che non venga inserito un balzello ulteriore alle nostre iniziative. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.618 (testo 2), presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi ironici dal Gruppo FI-BP)*.

Gli emendamenti 3.0.619 e 3.0.620 sono stati ritirati.

L'emendamento 3.0.105 è improponibile.

Gli emendamenti da 3.0.106 a 3.0.110 sono stati ritirati.

Gli emendamenti da 3.0.111 a 3.0.121 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.145, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.0.146/300 è decaduto.

Confermo alla relatrice, senatrice Pirovano, che l'emendamento 3.0.146 è improponibile.

Gli emendamenti da 3.0.122 a 3.0.126 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3.0.144, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.144, presentato dalla senatrice Ferrero e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.129, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.0.130 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 3.0.131, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.131, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 3.0.132 a 3.0.135 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136/300 (testo 3), presentato dai senatori Margiotta e Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136/301 (testo 3), presentato dai senatori Margiotta e Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136 (testo 3)/500, presentato dai senatori Urso e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136 (testo 3)/501, presentato dai senatori Urso e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136 (testo 3)/502, presentato dai senatori Urso e Ciriani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.136 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.0.143 (testo 2) è improponibile.

L'emendamento 3.0.137 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 3.0.600/2 a 3.0.600/700 sono decaduti.

Gli emendamenti da 3.0.600 a 3.0.6010 (testo 2) sono improponibili.

Gli emendamenti da 3.0.139/302 a 3.0.139/300 sono decaduti.

Gli emendamenti da 3.0.139 a 3.0.142 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.141 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.3 (testo 3) e 4.0.1000. Su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato

Passiamo all'emendamento 4.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3 (testo 3)/300.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, il subemendamento in questione pone rimedio a una lacuna palese che c'è nell'emendamento di riferimento, attraverso il quale si modifica l'articolo 560 del codice di procedura civile in tema di modi della custodia.

Al settimo comma dell'emendamento si dice che «Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione».

Vorremmo conoscere dalla relatrice, ed eventualmente anche dal Governo, il motivo per il quale, dopo che di fatto una serie di adempimenti vengono posti a carico sia del debitore che del custode dell'immobile, il divieto di dare in locazione l'immobile stesso è lasciato solo per il debitore, ovvero si prescrive che il debitore possa concedere in locazione solo se autorizzato dal giudice.

Vorremmo sapere il motivo per cui, in una materia tanto delicata come quella delle esecuzioni, questo divieto e, quindi, la necessità della richiesta dell'autorizzazione del giudice anche da parte del custode dell'immobile non sia previsto.

Il subemendamento che ci apprestiamo a votare prescrive soltanto che l'autorizzazione debba essere data anche al custode che intenda dare in locazione l'immobile. Perché sottrarre l'attività del custode al controllo del giudice in una materia tanto delicata come quella delle esecuzioni immobiliari? Chiedo una risposta a questa domanda. Il subemendamento in oggetto ha il solo obiettivo di prevedere che in un ambito così delicato - e chi ha dimestichezza con le aule giudiziarie sa che avvengono tante cose "anomale" in questa materia - il controllo del giudice sia totale anche sull'attività di colui che è nominato custode del bene.

Francamente, il parere contrario alla proposta emendativa non ha motivo di essere, in quanto si prevede semplicemente un maggior controllo. Pertanto, il voto del Partito Democratico all'emendamento 4.3 (testo 3)/300 sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, parliamo di semplificazione. Credo che l'osservazione fatta dal collega Cucca sia di buon senso e ragionevole.

L'approvazione del subemendamento 4.3 (testo 3)/300 risolverebbe effettivamente una lacuna presente nell'emendamento 4.3 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite, in quanto sembrerebbero esservi due posizioni diverse fra il debitore e il custode, in quanto il debitore deve chiedere l'autorizzazione al giudice per poter locare il suo appartamento, sia pure pignorato, mentre il custode potrebbe farlo senza alcun controllo.

Non vi è necessità di copertura, la proposta emendativa è ragionevole e stiamo parlando di semplificazioni. Credo che il subemendamento in esame potrebbe essere accolto, in quanto consentirebbe di evitare contrasti e problematiche successive.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3 (testo 3)/300, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6, sostanzialmente identico all'emendamento 4.7.

BUCCARELLA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*Misto*). Signor Presidente, nel prendere atto del parere contrario dei relatori e del Governo sull'emendamento 4.6, identico all'emendamento 4.7, auspico che questa valutazione possa essere riconsiderata in futuro.

Con gli emendamenti in esame si interviene su un articolo del codice di procedura civile per cercare di evitare che continui ad accadere quanto sta avvenendo in molti tribunali italiani dal 2015. Con l'ultima modifica del codice di procedura civile in tema di esecuzioni immobiliari, il giudice, dopo la quarta asta andata deserta e dopo aver già ribassato il prezzo di vendita di un quarto, volta per volta, rispetto al prezzo di stima originario, si può spingere fino a dimezzarlo ulteriormente. In conseguenza di ciò, sta accadendo in tutta Italia che patrimoni immobiliari - abitazioni e opifici di cittadini e imprese - siano assegnati e venduti a somme inferiori addirittura del 20 per cento rispetto al prezzo di stima. Ciò ha ovvie conseguenze negative per il debitore esecutato, che anche dopo la vendita rimane debitore del suo creditore originario, e per il creditore, sia esso una banca o no (non è un discorso che attiene necessariamente alle banche), che rimane con il credito insoddisfatto, perché spesso le somme, così ridotte a prezzo vile, servono a coprire i costi della procedura e incidono poco sul soddisfacimento del credito. Chi se ne avvantaggia, evidentemente, sono le manovre speculative, mediante le quali società o privati, in condizioni fisiologiche, si impossessano di beni immobili a un prezzo vile. Quando poi ci sono situazioni anche di tipo patologico (parlo di vicinanze a poteri criminali o di disfunzioni, a voler essere generoso, di alcuni uffici giudiziari, delle sezioni fallimentari e delle esecuzioni immobiliari), questo ha un effetto ancor più dannoso e assolutamente ingiustificabile.

Concludo dicendo che la tematica è di particolare importanza, al di là dei casi specifici, perché si inserisce nel contesto complessivo della gestione dei crediti non esigibili, con la notoria pressione degli istituti europei verso il sistema bancario italiano affinché questo si disfaccia dei cosiddetti NPL. Quello che sta avvenendo, anche mediante il sistema delle cartolarizzazioni, è il riversarsi sul mercato immobiliare italiano, tramite le aste fallimentari, di patrimoni per miliardi di euro, che stanno accedendo al mercato, con un crollo dei prezzi e con tutte le conseguenze negative del caso. Prendo atto del parere contrario; forse non c'è stata la possibilità e la capacità, da parte mia e di chi sostiene l'emendamento, di spiegare bene la giustezza della misura. Comunque, la dichiarazione di voto è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.7, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.600, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, questo emendamento, come ho spiegato anche in Commissione, rappresenta una sorta di "provocazione" con riferimento a queste norme. Il voler intervenire con una norma così specifica nell'ambito delle procedure esecutive non risolve il problema che probabilmente si voleva andare a risolvere o c'era l'intenzione di risolvere. Mi spiego: questa normativa andrà in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma i problemi che riguardano i debitori nelle aule dove si pignorano gli immobili sono sostanzialmente legati all'oggi. Vanno pertanto risolte le questioni che oggi sono presenti. La conversione del pignoramento (non so da quale testa sia stata partorita, sicuramente non da chi bazzica questo tipo di mondo) è uno degli istituti meno utilizzati in assoluto, perché un debitore non ha alcun interesse a mettere sul piatto tutti i costi della procedura (la casa, le spese, i creditori intervenuti), quando può farsi ricomprare l'appartamento da un prestanome ai tassi di asta di cui parlava il collega prima.

Invito quindi, caldamente, a rivedere la materia. Questo decreto semplificazioni ha voluto toccare anche alcuni aspetti legati alla procedura civile; non solo secondo me non era questa la sede, ma lo fa anche in modo assolutamente astratto. Mi avvio a concludere, signor Presidente, perché abbiamo parecchie cose di cui parlare. Per favore, attenzione, perché stiamo approvando una norma che non ha molto senso nella realtà concreta dei tribunali, perché la conversione del pignoramento è talmente onerosa che non la fa nessuno: metterla a un sesto e fra un po' non serve a niente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.10 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Dal Mas e Modena.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Dal Mas.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.13 a 4.0.2 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato.

Gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5 (testo 2) sono improponibili.

Gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7 sono stati ritirati.

L'emendamento 4.0.8/300 è decaduto.

Gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.700 sono improponibili.

Gli emendamenti da 4.0.9/301 a 4.0.9/700a sono decaduti.

L'emendamento 4.0.9 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.10, presentato dalla senatrice Papatheu, fino alle parole «presente legge».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.0.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.12, presentato dalla senatrice Papatheu.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.0.13 a 4.0.16 (testo 3) sono improponibili.

Gli emendamenti 4.0.17 (testo 2) e 4.0.18 sono stati ritirati.

Gli emendamenti da 4.0.19 a 4.0.21 (testo 2) sono improponibili.

Gli emendamenti 4.0.22 e 4.0.23 sono stati ritirati.

L'emendamento 4.0.24 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.25 (testo 2), presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.26 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.0.27, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.27, presentato dal senatore Vitali.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei intanto esprimere il cordoglio e il ricordo per le vittime della tragedia di Rigopiano. Al dolore dei familiari ci siamo associati qualche giorno fa, insieme con colleghi parlamentari, in occasione del secondo anniversario. Si tratta di una vicenda che si verificò in circostanze eccezionali. A quel tempo ero in Abruzzo, nel mio precedente lavoro. Ricordo le scosse e ricordo soprattutto l'eccezionalità delle precipitazioni nevose. Va anche detto però che a tali circostanze eccezionali e a questi eventi naturali, cui l'uomo non può, nella sua fragilità, opporsi, si aggiunsero forse episodi di gestione criticabili, censurabili, che non voglio evocare qui oggi e sui quali sono tuttora in corso delle indagini.

Aggiungo anche un ricordo personale. A quell'epoca mai avrei immaginato di potermi esprimere in questa sede. Ricordo che pochi giorni prima ricevetti una telefonata dell'attuale ministro dell'interno Matteo Salvini, che mi chiese quale fosse la situazione e se fosse il caso di intervenire, di manifestare una presenza e una vicinanza. Poi lui intervenne e ricordo che nel giorno immediatamente precedente alla tragedia Matteo Salvini e il collega Arrigoni erano lì, a Penne. Ricordo che ci furono anche delle polemiche per quel suo intervento, ma non voglio ricordare le parole con le quali venne apostrofato.

Sono molto contento di poter dire che con questo emendamento l'attuale Governo fa capire di avere un interesse reale e concreto per quelle vittime, di sentire il bisogno di riparare alla parte umana di quella tragedia, perché a quella naturale purtroppo non ci si può opporre. Sono fiducioso nel fatto che questo emendamento avrà un ampio accoglimento da parte di tutta l'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

CALIENDO (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, all'emendamento 4.0.1000, quinto comma, vorrei segnalare un errore. Viene escluso dalla possibilità delle elargizioni il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza «anche non definitiva» di scioglimento. Vi rendete conto dei problemi che si verranno a creare dal punto di vista delle successioni? Se per ipotesi, non essendoci la sentenza definitiva, una persona viene esclusa dall'elargizione

e, nel frattempo, muore il coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza non definitiva - ed essendo morto, quindi, non ci sarà mai l'esclusione per sentenza non definitiva, ma sarà certamente subentrato nell'elargizione - i figli dovranno fare la ripartizione a seconda che subentrino o meno al genitore superstite. Chiederei che la specifica della sentenza non definitiva venga eliminata. Lo faccio presente al relatore; non abbiamo presentato subemendamenti, perché evidentemente è un errore che leggo solo ora e che credo non possiamo lasciare all'ipotesi di interpretazione. In questo caso non c'entra l'interpretazione: chi ha avuto la sentenza non definitiva, nel frattempo, può decedere o può accadere qualunque altra cosa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi associo alle parole del collega, amico, Bagnai per quanto riguarda la tragedia di Rigopiano. L'emendamento 4.0.1000 assorbe un emendamento antecedente, a mia prima firma, il 4.0.28. Nasce dall'intenzione, espressa già in legge di bilancio e nel decreto fiscale, di dare una mano e un sostegno economico per affrontare le enormi spese giudiziarie di queste famiglie. Certamente questo non risolve il loro dolore, ancora vivo. C'è un'inchiesta in corso a carico del prefetto di Pescara e di sei componenti della prefettura. Sicuramente, però, il Governo del cambiamento ha inteso intervenire, quantomeno per lenire il dolore di queste famiglie per la tragedia che, soprattutto noi abruzzesi, abbiamo vissuto da vicino. Invito tutta l'Assemblea a sostenere questo emendamento, che il Governo ha inteso recepire. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

L'emendamento 4.0.28 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento 4.0.500, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.500, presentato dai senatori Romagnoli e Lannutti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Anche sull'ordine del giorno G5.100 (testo corretto) il parere è contrario. L'ordine del giorno G5.101 viene accolto come raccomandazione.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.1 a 5.20 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.23 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.26 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.28 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.31, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.32, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.33 e 5.34 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 5.35, identico all'emendamento 5.36, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dal senatore Errani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.36, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.6 e 5.37 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.39, presentato dalla senatrice Rauti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.40 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.41, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.45 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.43 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.44, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.46, presentato dal senatore Nencini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 5.11 a 5.10 sono stati ritirati.

L'emendamento 5.27 (testo 2)/600 è decaduto.

L'emendamento 5.27 (testo 2) è improponibile.

Gli emendamenti 5.12 e 5.49 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dal senatore Nencini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.51 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.52, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.53 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dal senatore Nencini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.57, presentato dal senatore Nencini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.58, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.59 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.60, presentato dal senatore Laniece e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.61/300 è decaduto.

L'emendamento 5.61 è improponibile.

L'emendamento 5.62 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.63, presentato dal senatore Laniece e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.64, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.65.

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, è stato espresso parere contrario a questo emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge. La legge, cioè il codice degli appalti - che non è stato cambiato - prevede i

tempi nei quali bisogna dare avvio ai bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o di prossima scadenza.

Vedo che da parte di questo Governo, invece, va benissimo, dopo aver fatto proclami sulle concessioni autostradali, lasciare ai concessionari la gestione di parecchie tratte autostradali oltre la scadenza, con tariffe che non scendono, visto che è scaduta la concessione autostradale, pur essendo ormai state pagate tutte le rate, diciamo così, per chi l'ha costruita. Addirittura non si vuole applicare la legge. Addirittura c'è un parere contrario all'ordine del giorno che impegna il Governo a farlo e la legge che lo stabilisce è il codice degli appalti.

Volete cambiare il codice degli appalti? Tra l'altro è presente anche il Ministro competente, sia pure non nei banchi del Governo. Vogliamo proseguire? Si fanno i proclami contro le concessioni autostradali ma non bisogna essere né contro, né a favore, bisogna fare ciò che è giusto. Devono incassare il giusto e non troppo, e quando è scaduta la concessione - anzi, la legge dice due anni prima che scada la concessione - bisogna indire una gara, a meno che non si pensi che la competizione sia dannosa; tuttavia, da lunghi esperimenti, sembra che invece sia positiva. Si potrebbero far scendere le tariffe - lo ha detto lo stesso Ministro - ma questo accade se si fanno le gare perché se non si fanno e si mantengono le tariffe al livello cui sono oggi, il concessionario non si impegnerà - perché giustamente la concessione è scaduta - a fare dei lavori.

Tra l'altro, nell'emendamento 5.65 è anche scritto che, ove il Governo intenda scegliere vie diverse dalla gara, che sono anche previste dalla normativa, ad esempio la concessione *in house* alla quale pare si stia lavorando per alcune tratte, deve renderlo noto. Invece no. Il parere è contrario anche sull'ordine del giorno e nel frattempo centinaia di milioni al mese vengono incassati da privati quando le strutture sono di proprietà dello Stato. Poi si vorranno fare 20 o 30 milioni di risparmio per dare in pasto qualche presunto privilegio ai *media*, però centinaia di milioni si lasciano correre molto bene. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.65, presentato dal senatore Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 5.500/1 a 5.500/2 sono decaduti.

L'emendamento 5.500 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.66.

MALAN (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). Signor Presidente, da quando è stata istituita una sezione apposita - assorbita poi all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - che un tempo aveva addirittura un'amministrazione autonoma

ma e ora non più, viene ogni anno compilata la relazione sull'andamento delle concessioni autostradali. Ricordo, infatti, che le autostrade - tutte le autostrade - del nostro Paese sono di proprietà dello Stato, sia quelle gestite dall'ANAS, per intendersi quelle senza pedaggio, sia quelle con pedaggio. Il proprietario è lo Stato per cui sono un patrimonio dello Stato.

Fino all'anno scorso, fino alla gestione precedente, era sempre stata pubblicata questa relazione, che è importantissima perché si parla di un giro di cinque o sei miliardi all'anno. Era sempre stata pubblicata al massimo a settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiva. Poi è arrivato il Governo del cambiamento, della trasparenza e questo elementare, doveroso momento di trasparenza non c'è. Ad oggi, siamo ormai a gennaio, siamo a quattro mesi di ritardo rispetto alla peggiore data di pubblicazione precedente di questa normale relazione su come vengono spesi, come vengono impiegati, come vengono incassati questi sei miliardi all'anno che escono dalle tasche degli automobilisti italiani. Gli si chiede di pubblicarlo almeno entro febbraio, cioè con soli sette mesi di ritardo rispetto agli esecrati Governi precedenti e la proposta viene accolta come raccomandazione. Anticipo - così mi risparmio di intervenire dopo - che non accetto sia accolto come raccomandazione. È una cosa che è sempre stata fatta, si faceva per settembre, voi che siete il Governo del cambiamento, vi prendete sei mesi di più, ma si tratta semplicemente di mettere insieme dati raccolti da altri, non dovete assumere decisioni politiche, per cui non dovete fare la solita spartizione (questo tocca a noi, questo tocca a quell'altro partito). Basta pubblicare i dati: la trasparenza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.66, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.67 e 5.68 sono improponibili.

L'emendamento 5.18 (testo 2) è stato ritirato.

Suggerirei all'Assemblea di concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 per poi sospendere brevemente la seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Renato Elia» di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 989 (ore 14,32)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.69.

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento 5.69 ed anche sul successivo 5.71, condensando la dichiarazione di voto per far risparmiare tempo. Si tratta di due emendamenti molto importanti. Abbiamo condiviso in Commissione l'idea di eliminare tutti gli emendamenti che incidessero direttamente sul codice degli appalti. Abbiamo fatto bene a ritirarli, altrimenti avrebbero contribuito anch'essi a snaturare questo decreto, come c'è stato ricordato ieri, con tutta una serie di dichiarazioni di improponibilità. Abbiamo pensato che la riforma del codice degli appalti dovesse essere fatta con un provvedimento *ad hoc* studiato, riflettuto, analizzato e ponderato. La riteniamo una buona legge, una nostra legge, ma come tutte le leggi ha bisogno di un *check-up* e anche di possibili modifiche. Per fare un esempio, siamo incorsi in una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea sul subappalto e quella è una materia, fra le altre, su cui mettere mano. Esattamente per questo motivo abbiamo ritirato tutti gli emendamenti e abbiamo votato contro tutti gli emendamenti, anche sensati, che incidessero direttamente sul codice. Per lo stesso motivo, però, abbiamo tenuto in piedi due emendamenti, appunto il 5.69 e il 5.71, che correggono delle modifiche fatte nel corso della legge di bilancio al codice, due correzioni *spot* e assolutamente, dal nostro punto di vista, errate.

Il primo emendamento, il 5.69, è relativo alla centrale di progettazione, uno strano *moloch* - non si capisce per quale motivo voluto da questo Governo - che avrà effetti inutili, nonché dannosi, tanto sulle libere professioni, quanto sulla qualità della progettazione e sui tempi di redazione dei progetti medesimi. L'emendamento 5.71, identico all'emendamento 5.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, come è stato ricordato ieri dal senatore Mirabelli, si riferisce ad una correzione ancora più grave, che chiede di ripristinare a 40.000 euro la soglia al di sotto della quale sia possibile affidare appalti di forniture, servizi e lavori senza gare. «Un aiuto ai funzionari disonesti. La criminalità organizzata potrebbe approfittarne. Basti ricordare che tutto il sistema di Mafia Capitale si reggeva sugli affdamenti diretti». Ho riportato parole non mie, ma di Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione (ANAC), ribadite peraltro un attimo fa in un'intervista rilasciata a Sky TG24. Gridavate «Onestà», chiamate «spazza corrotti» una legge peraltro pessima e poi fate favori alla malavita? Ci chiediamo perché. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.69, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.70, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 5.71, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 5.17 e 5.72 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.550, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.501, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CONZATTI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, desidero intervenire sul tema delle concessioni autostradali, perché è sempre bene distinguere ciò che è diverso e l'Autostrada del Brennero sicuramente lo è. Sin dai tempi della sua nascita, nel pensiero degli enti territoriali che l'hanno realizzata, essa è stata diversa, perché l'IRI e l'ANAC sessanta anni fa non la ritenevano un'opera strategica. Gli enti territoriali hanno così deciso di pensarla, progettarela e gestirla al meglio ed è tra le più efficienti e meglio mantenute d'Italia.

È dunque in corso una trattativa molto importante tra gli enti territoriali, che sono naturalmente le Regioni, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la provincia di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Modena e Reggio Emilia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). In questo momento, dal nostro punto di vista, c'è bisogno di maggior tempo, perché questa unicità - tale autostrada è stata *in house* da sempre, da quando è stata pensata, ancora prima di esistere - in questo momento necessita di essere capita. La strada che si è deciso di percorrere, infatti, è ancora quella dell'*in house*, quindi di una procedura alternativa alla gara, secondo la direttiva e secondo le norme pubbliche.

Da questo punto di vista, l'emendamento in esame mira a chiedere maggior tempo, perché questa trattativa difficile, ma che sta per diventare molto costruttiva con il Governo, possa arrivare a conclusione.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo per confermare l'impostazione che ha dato la collega Conzatti. Ritengo che si tratti di un emendamento importante: abbiamo bisogno di qualche tempo e spero che l'Assemblea possa condividere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.501, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.100 (testo corretto).

MALAN *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-BP)*. Signor Presidente, in questo caso viene ribadito il parere contrario a rispettare la legge e vengono ignorati dei dati. I dati che citerò provengono infatti dalla relazione sull'andamento delle concessioni autostradali relativa all'anno 2016, perché quella del 2017, ad oggi - nel 2019 - non è ancora stata pubblicata dal nuovo Governo, mentre prima ci si metteva cinque mesi in meno. Tuttavia, anche su quei dati, che sono sicuramente più bassi di quelli di oggi, risulta che ad oggi sono già stati incassati dai concessionari 600 milioni di euro, solo nei mesi del nuovo Governo del cambiamento - lasciamo stare quelli prima - che legittimamente sarebbero dovuti entrare nelle casse dello Stato, visto che la concessione è arrivata alla fine. C'è però contrarietà ad indire nuove gare.

L'emendamento appena votato è stato respinto dalla Commissione bilancio, immagino nel presupposto che, dando un anno di più di tempo, per poter dirimere le problematiche relative all'Autostrada del Brennero, che la senatrice Conzatti ha illustrato, si faccia perdere tempo e dunque denaro allo Stato. Dunque viene certificato che, ritardando le gare o un affidamento di tipo diverso - *in house*, come è stato auspicato dalla senatrice Conzatti - si perdano soldi.

Dunque qui state votando per far perdere soldi allo Stato. Dandoli in beneficenza? No, dandoli a persone che, a quanto pare, non sono proprio tra i più bisognosi del Paese. Si tratta infatti dei detentori delle concessioni dello Stato, proprietà dei cittadini italiani, che, per fortuna e a merito loro, hanno delle aziende importantissime, che investono e hanno tanti soldi, anche all'estero. Dunque, quali soldi investono all'estero? Essi investono all'estero anche i soldi che si fa loro incassano oltre il dovuto, oltre quello che dice la legge, grazie all'inerzia del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo corretto), presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Iannone, identico all'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore D'Arienzo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 5.0.3 a 5.0.6 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.600, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 5.0.7 a 5.0.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.601, presentato dal senatore Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 5.0.11 a 5.0.13 sono stati ritirati.

Gli emendamenti da 5.0.15 a 5.0.21 sono improponibili.

Gli emendamenti da 5.0.22 (testo 2)/300 a 5.0.22 (testo 2)/303 sono decaduti.

L'emendamento 5.0.22 (testo 2) è improponibile.

L'emendamento 5.0.23 è stato ritirato.

L'emendamento 5.0.24 (testo 2)/300 è decaduto.

Gli emendamenti da 5.0.24 (testo 2) a 5.0.27 sono improponibili.

L'emendamento 5.0.28 è stato ritirato.

Prima di passare agli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, come concordato, sospendiamo i nostri lavori fino alle ore 15,15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,42, è ripresa alle ore 15,18).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.3 (testo 3). Chiedo invece il ritiro dei restanti emendamenti; diversamente, il parere sarà contrario.

Esprimo inoltre parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G6.100, espunte le premesse.

Esprimo altresì parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G6.500, anche se sullo stesso tema l'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi quando passeremo all'esame dell'articolo 11, visto che l'emendamento 11.0.500 ha il medesimo contenuto di questa raccomandazione.

Invito invece i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G6.27; diversamente il parere sarà contrario.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2.

VITALI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 - del quale ci stiamo occupando - si prefigge l'obiettivo di eliminare il Sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (Sistri) e, nell'attesa che venga ideato un sistema elettronico alternativo, di ripristinare la tracciabilità del rifiuto cartaceo sulle regole previste dalla normativa esistente prima del 2010, anno in cui il decreto legislativo n. 205 ha apportato numerose e rilevanti modifiche al testo unico ambientale relativamente agli articoli 188, 189, 190 e 193. Tuttavia, i predetti articoli sono stati oggetto anche di modifiche apportate successivamente al 2010 proprio nello spirito di semplificare la normativa ambientale. Alcune di queste disposizioni sono ancora vigenti, poiché non abrogate, e attuali. Rischiano tuttavia di divenire inefficaci, atteso il fatto che nella nuova tracciabilità del rifiuto occorrerebbe applicare il testo previgente alle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010.

Con la proposta in questione si vuole, dunque, dare piena efficacia ad alcune semplificazioni introdotte dopo il 2010 e che, pur non avendo nulla a che vedere con il Sistri, con l'attuale formulazione dell'articolo in esame rischierebbero di venire disattese.

Si tratta pertanto di un contributo alla semplificazione; ci viene dal mondo che opera intorno a questo settore. Chiediamo pertanto un ripensamento sul parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3 (testo 3), presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, presentando e sostenendo questo emendamento vogliamo ribadire un concetto che abbiamo già espresso in discussione generale.

Il Sistri è sicuramente uno strumento imperfetto; tuttavia, lo si abolisce senza lasciare nessun altro strumento di tracciabilità dei rifiuti e del ciclo dei rifiuti, in un momento in cui tutte le procure ci dicono che proprio sul traffico dei rifiuti la mafia si sta allargando e la cronaca ci racconta di molti episodi di incendi di depositi legali di rifiuti ma soprattutto di depositi illegali (capannoni o altro). Per tale ragione, eliminare uno strumento di registrazione e tracciabilità come il Sistri - per quanto imperfetto sia - senza mettere in campo un'altra soluzione è a nostro avviso grave e lascia spazio a chi vuole approfittarsene. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidente, questo emendamento, purtroppo, non è nelle condizioni di proporre un'alternativa al Sistri applicabile subito; quello che si può fare, però, è chiedere che a brevissimo - quindi, entro giugno - il Governo provveda a introdurre un altro strumento di tracciabilità e di registrazione dei percorsi dei rifiuti per evitare che - ripeto - nell'assoluta mancanza di qualunque tipo di tracciabilità, di trasparenza e di verifica, possa succedere che le mafie, che già di questo aspetto si occupano molto, vadano avanti in questa attività e continuino a proliferare.

Non ditemi - come mi è stato detto ieri - che siamo malfidenti e che in realtà le persone perbene sono la maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*. È vero, le persone perbene sono la maggioranza, ma il traffico dei rifiuti - lo attestano le inchieste - è un problema molto serio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.14 e 6.8 (testo 2) sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9 (testo 2), presentato dal senatore Lanzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'articolo 6 del provvedimento prevede la soppressione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) a decorrere dal 1º gennaio 2019. In virtù di tale abrogazione, i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono ulteriori abrogazioni e alcune prescrizioni transitorie che intervengono anche sul cosiddetto codice dell'ambiente.

Non è però previsto alcun intervento per recepire il parere S1062 del 29 luglio 2009 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui quest'ultima non aveva giustificato, sotto il profilo concorrenziale, il rifiuto da parte delle sezioni provinciali e regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali di iscrivere nell'albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.

Con l'emendamento in esame si raccoglie questo parere e si pone una regola al sistema. Anche in questo caso, non vi è necessità di coperture finanziarie. Chiediamo pertanto ai relatori e al rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Pichetto Fratin.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.12 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

FERRAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, stiamo parlando della gestione dei rifiuti speciali, che rappresenta un tema di estrema urgenza per il nostro Paese.

In questi giorni moltissime associazioni ambientaliste, ma anche il mondo dell'economia (compresa quella circolare, quindi il mondo più innovativo) si sono fatti sentire affinché il Parlamento possa cogliere l'allarme, che è del tutto giustificato.

È noto a tutti che gli impianti per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti speciali nel nostro Paese sono assolutamente carenti. La mancanza di questi impianti crea delle diseconomie ed ha soprattutto impatti gravi sulla sicurezza, sull'ambiente e sulla sanità pubblica. Dunque, è del tutto evidente la necessità che il trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non (pensate ad esempio a quelli sanitari), venga garantito, così come prevede la legge, all'interno di impianti abilitati e dunque certificati.

Signor Presidente, il problema è che nel nostro Paese sono pochissime le Regioni in grado di gestire autonomamente e adeguatamente il ciclo dei rifiuti speciali. Inoltre, molte di queste Regioni hanno preso l'abitudine di mandare questi rifiuti in altri Paesi europei e spesso anche extraeuropei. Il problema vero è che da qualche mese molti Paesi, soprattutto del Sud-Est asiatico (pensiamo alla Cina), hanno stretto il cordone e non accettano più l'invio da parte dell'Italia di rifiuti di questo tipo. Stiamo parlando di rifiuti che hanno un impatto notevole dal punto di vista sia qualitativo, che quantitativo.

Nel nostro Paese si producono 135 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 125 milioni di tonnellate sono definiti rifiuti pericolosi, mentre gli altri sono non pericolosi. Il 70 per cento del totale dei rifiuti vengono recuperati come materie prime e seconde, mentre il restante 30 per cento - si tratta di 40 milioni di tonnellate all'anno - viene avviato allo smaltimento e, dunque, in alcuni casi in discariche autorizzate, oppure in impianti di termovalorizzazione.

Che cosa si propone con l'emendamento in oggetto? Vista la carenza strutturale di impianti per la gestione di questi rifiuti nel nostro Paese, propone di lavorare in analogia con quanto previsto per gli impianti dei rifiuti urbani, ossia consentendo che vi sia la possibilità di operare a pieno carico termico fintantoché l'impiantistica nazionale non venga portata a regime e adeguatamente modificata e certificata.

Questo emendamento però dice di più: l'impatto ambientale di questo pieno carico termico deve essere a zero. Esso quindi stabilisce una serie di normative, in particolare la certificazione EMAS e la certificazione OHSAS, relative sia alla certificazione ambientale che alla sicurezza del luogo di lavoro, affinché ciò possa avvenire.

Da ultimo, signor Presidente, vogliamo far presente, in particolare alla maggioranza, che nelle Commissioni ha espresso, per noi ingiustificatamente, un parere negativo su questo emendamento, che è lo stesso codice dell'ambiente a stabilire che è assolutamente virtuoso il recupero energetico attraverso la termovalorizzazione di tutti i rifiuti, che siano rifiuti speciali o non speciali. Dunque chiediamo alla maggioranza un ripensamento. Sappiate - immaginiamo che tutti ne siano consapevoli - che la mancata assunzione di provvedimenti in questa direzione comporterà un impatto ambientale gravissimo per la sicurezza dei nostri cittadini, con roghi e discariche di rifiuti, in questo caso, particolarmente pericolosi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2)?

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Pergreffi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.500?

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G6.100 (testo 2) e G6.500 sono accolti come raccomandazione.

SANTILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G6.27.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.1 è improponibile.

Gli emendamenti da 6.0.2 a 6.0.600 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.601, identico all'emendamento 6.602.

GALLONE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, ritorniamo un'altra volta sull'annosa questione dell'*end of waste* che, lo ricordo, in italiano vuol dire «cessazione della qualifica di rifiuto», con cui ci si riferisce al processo di recupero eseguito su un rifiuto per farlo tornare ad essere un prodotto. In questo momento - io lo sto ripetendo dal 6 marzo, insieme al Gruppo Forza Italia - le aziende di un comparto ambientale così importante rischiano la paralisi per via di uno stallo legislativo a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che modifica le competenze rispetto all'ente che deve rilasciare le autorizzazioni (quindi anche in riferimento all'emanazione delle linee guida, perché ci sono delle direttive europee). Per l'ennesima volta, un emendamento a firma di tutto il Gruppo Forza Italia sul tema *end of waste*

viene respinto, come era già successo all'interno del provvedimento sul riordino dei Ministeri, all'interno del milleproroghe e della legge di bilancio.

Oggi, nell'ambito dell'esame del decreto semplificazioni, pensavamo di non essere più soli e di non essere più l'unica voce che si leva. Al nostro emendamento, infatti, si era aggiunto quello della Lega, un emendamento del PD e persino un emendamento del MoVimento 5 Stelle, segno che la questione ormai è evidente e che il problema dei rifiuti che ci troveremo per strada, o in mano alla malavita organizzata o negli inceneritori tanto vituperati finalmente fosse stato compreso. Purtroppo, anche questa volta l'emendamento della Lega così come quello dei 5 Stelle sono stati prontamente ritirati, in nome del mantenimento di un'alleanza di Governo sempre più sottomessa ai compromessi in tema ambientale ed economico. Quindi ora è una pura scelta del Governo, anzi della parte gialla di questo Governo, che ha deciso di mettersi persino contro il proprio alleato, contro ogni evidenza. Non ne comprendiamo i criteri e quindi riteniamo che sia solo una precisa scelta e volontà politica quella di prendere tempo. Invece di tempo non ce n'è, perché le aziende rischiano la chiusura a causa del blocco degli impianti, i posti di lavoro diventano a rischio e la salute ambientale potrebbe essere compromessa per l'accumulo di rifiuti.

Forza Italia rivendica il merito di aver sollevato la questione e di averla portata all'attenzione del Governo e del ministro Costa a più riprese, a partire dalle audizioni in Commissione. Continueremo a farlo in ogni provvedimento fino a che non sarà troppo tardi. Possiamo augurarci che questa insistenza serva quantomeno a sensibilizzare e a velocizzare l'azione del Governo. Non smetteremo di essere sentinelle. Non si può più perdere tempo, un tempo vitale per le aziende, per i lavoratori, per la salute pubblica. Un Paese povero di materie prime come il nostro non può permettersi di buttare in discarica o semplicemente bruciare i rifiuti e i prodotti a fine vita. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

MARTELLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, che poi è uguale al successivo, e ne approfitto anche per parlare di quelli che sono stati ritirati (ma l'intenzione di presentarli c'era comunque). Capisco la logica che sta dietro alla presentazione di questo emendamento, ma io vorrei pronunciare solo la seguente parola: CSS, ossia combustibile solido secondario. Nel momento in cui si scrive che una cosa cessa di avere la qualifica di rifiuto; nel momento in cui esiste un mercato per questa roba riqualificata ed è utilizzata per uno scopo specifico, allora il CSS, destinato alla co-combustione sia negli impianti di incenerimento che nei cementifici, ha un suo mercato e ha una sua classificazione merceologica.

La buona intenzione va quindi temperata dall'idea di evitare che con una certa norma si possano fare delle cose che potrebbero non essere volute. Che la co-combustione in un cementificio sia una cosa che non presenta rischi per la salute purtroppo è smentito: i livelli di tollerabilità delle sostanze

inquinanti nelle emissioni di un cementificio sono centinaia di volte superiori agli analoghi livelli assentiti per quanto riguarda gli inceneritori, i termovalorizzatori o come li vogliamo chiamare quando ci riferiamo agli impianti di distruzione termica della materia.

Se lo scopo è quello di rendere utile un oggetto per un suo riutilizzo e possibilmente non un suo subciclaggio o una sua distruzione termica, allora questo tipo di proposta va fundamentalmente cambiato. Quindi, bene che la maggioranza l'abbia ritirato; male che l'avessero presentato. E attenzione a voi, perché nella senatrice Gallone ho intravisto un'intenzione che purtroppo nella scrittura del testo rischia di essere controproducente.

Il Gruppo Misto-LeU voterà no a questo emendamento.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, è davvero inconcepibile, e per noi veramente incredibile, che la maggioranza non riesca a trovare un accordo su una questione così importante. Lo stesso ministro Costa aveva più volte ribadito l'urgenza di intervenire in questa materia e dunque di modificare le normative. Voglio ricordare che il Consiglio di Stato ha bloccato il rinnovo e le nuove autorizzazioni proprio a causa dell'assenza di un'adeguata normativa nazionale. È lo stesso Ministro che più volte ha invitato il Parlamento a trovare una soluzione. Non è possibile che l'incapacità da parte dei 5 Stelle e della Lega di trovare un accordo in tema ambientale stia non solo paralizzando questo Parlamento ma mettendo a repentaglio la sicurezza dell'ambiente e della salute pubblica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché questo è. Sono mesi che fate un balletto; sono mesi che presentate e poi ritirate emendamenti; sono mesi che fate delle baruffe chiozzotte pubbliche, spesso all'interno delle Commissioni o tra di voi, su un tema così importante.

Non è più possibile attendere. I rifiuti speciali di cui parlavo prima non possono attendere, altrimenti entrano nel ciclo della mafia, dei roghi e degli incendi. *L'end of waste* non può più attendere per gli stessi motivi, e - aggiungiamo - perché c'è tutta un'economia circolare prevista dalla direttiva europea che attende di essere lanciata e che vuol dire conversione, posti di lavoro, qualità della vita, crescita della qualità dei nostri territori e quant'altro. Il ministro Costa a dicembre aveva detto che sarebbe stata trovata immediatamente una soluzione. Ma siamo a fine gennaio e stiamo ancora rimandando *sine die* qualsiasi possibilità di soluzione della questione.

Signor Presidente, questo nostro emendamento, che peraltro è del tutto simile all'emendamento appena presentato dal collega, è a tutto tondo. Non è vero - e mi rivolgo al senatore che è appena intervenuto - che l'unica condizione richiesta è che ci sia una domanda o un mercato; questa, come conferma anche la direttiva europea, è una delle tante caratteristiche che il rifiuto, per diventare prodotto e dunque risorsa deve avere. Le altre sono: «la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici»; «la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici

e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti»; da ultimo, «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana». Questo prevede la normativa europea, che noi recepiamo con questo emendamento in un'armonica normativa nazionale. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

ZAFFINI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, su questa vicenda credo si debba fare un ragionamento logico. Oggi i cementifici, per arrivare a 1.200 gradi, non utilizzano saponette ma roba molto più inquinante del combustibile solido secondario (CSS): carbone, oli combustibili, scarti di raffineria, scarti di cartiera (palper). Oltretutto, per la chiusura del ciclo, l'alternativa è il ritorno in discarica. Stiamo parlando di qualcosa di assoluta evidenza. Su questo tema è scontato dover sostituire il Governo e interpretare correttamente il nostro ruolo. Sulla tecnologia siamo indietro di anni: in tutta Europa il prodotto derivante dalla chiusura del ciclo dei rifiuti, ossia la lavorazione della parte secca, dopo la differenziata, dopo l'utilizzo dell'umido come ammendante in agricoltura, viene utilizzato come combustibile solido secondario; non a caso la direttiva europea parla chiaro.

Credo che debba essere colmato un vuoto assolutamente grave. Ripeto, l'alternativa è tornare in discarica (e in tutta Europa le discariche si chiudono, mentre in Italia si prorogano e si ampliano, in larghezza e in altezza) oppure continuare con le imposizioni sugli impianti; non solo sui cementifici, ma anche sulle centrali, su quelle dell'Enel, che producono energia elettrica bruciando, nella migliore delle ipotesi, carbone, che è molto più inquinante (nei trasporti, negli stoccaggi e nelle emissioni). L'alternativa non c'è. Questo emendamento deve essere approvato rapidamente per colmare il vuoto che abbiamo lasciato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.601, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.602, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dalla senatrice Rauti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6.0.5 (testo 2) e 6.0.7 sono improponibili.

L'emendamento 6.0.8 è stato ritirato.

Gli emendamenti 6.0.9 e 6.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 6.0.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GALLONE (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi, aspettate un attimo a votare contro, perché questo, invece, è un bell'emendamento, che non ha oneri per lo Stato e dovrebbe essere condiviso anche da chi dei temi ambientali fa una bandiera. Esso nasce con la finalità di potenziare la vigilanza e le conseguenti azioni di bonifica dei siti di discarica abusiva sul territorio dello Stato, allargando l'azione del commissario straordinario nominato nel 2017 anche oltre gli ottanta siti assegnati perché colpiti da sanzione europea.

Il risanamento dei territori avviene ora in maniera virtuosa secondo uno specifico schema organizzato e articolato, con una metodologia collaudata con un'apposita *task force* che l'Arma dei carabinieri ha affiancato al commissario per tali compiti. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile, efficace ed efficiente che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di sanzione di 28 discariche abusive, concretizzando un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia pari a complessivi 11,2 milioni di euro (pensiamoci, parliamone). Tale attività è stata possibile anche attraverso la stipula di specifici protocolli con la Regione, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con l'ANAC, eccetera.

Pertanto, in considerazione delle argomentazioni che vi sto illustrando, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche ad gli altri siti di discarica da risanare non colpiti da sanzioni dell'Unione europea (quindi operiamo in prevenzione non soltanto in emergenza) e localizzati in diverse regioni nazionali, e comunque non per questo meno bisognosi di interventi di regolarizzazione, perché altrimenti anche in questi casi potrebbero intervenire le mafie, la camorra, eccetera.

Come ho ricordato prima, dal presente emendamento non derivano costi a carico dello Stato, perché le risorse da mettere a disposizione dell'Arma dei carabinieri non gravano sul bilancio dello Stato, ma verrebbero garantite attraverso un'autorizzazione a disporre di una percentuale non superiore allo 0,5 per cento annuo dello stanziamento complessivo di 110 milioni di euro già messo a disposizione per il commissario dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Invito pertanto l'Assemblea a mettersi una mano sul cuore, perché secondo me l'emendamento 6.0.11 merita l'approvazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.11, presentato dalla senatrice Gallone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 6.0.13 e 6.0.44 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 6.0.14, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.14, presentato dal senatore Taricco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.15, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.16, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.16, presentato dal senatore Maffoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.17 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.500, presentato dal senatore Lannutti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.18.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'emendamento interviene in materia di fonti rinnovabili al fine di introdurre una disciplina che, in linea con i principi contenuti nella nuova direttiva sulla promozione dell'uso delle energie rinnovabili, assicuri certezza e perentorietà dei termini e degli *iter* autorizzativi per i relativi impianti, così da accelerare lo sviluppo degli investimenti necessari al raggiungimento dei *target* al 2030.

Infatti, la presentazione della nuova strategia energia e clima da parte del Governo prevede che l'Italia si impegni a raggiungere una produzione da fonti rinnovabili su consumi finali pari a circa il 30 per cento. Nei prossimi anni tale obiettivo determinerà un impegno economico-finanziario stimabile in oltre 60 miliardi di nuovi investimenti in impianti da fonti rinnovabili nel solo settore elettrico. Questo importante ciclo di nuovi investimenti negli impianti esistenti necessita quindi di tempi certi per i procedimenti autorizzativi. Si propone dunque di prevedere che l'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile debba essere rilasciata en-

tro due anni dalla presentazione della relativa istanza e che debba includere anche la valutazione d'impatto ambientale.

Inoltre, per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore a 150 chilowatt e per gli interventi di *repowering*, la durata del processo per il rilascio dell'autorizzazione non può eccedere un anno, salva l'estensione di un ulteriore anno in presenza di circostanze straordinarie.

Signor Presidente, nel decreto-legge in discussione il tema energetico è stato affrontato in maniera confusionaria e disordinata da parte della maggioranza: è stato presentato "a spiovere" un emendamento che, secondo il vostro punto di vista, blocca le trivelle; sono stati approvati emendamenti che riducono le agevolazioni per le fonti rinnovabili, ma d'altro canto le volete incrementare e incentivare. Invito quindi la maggioranza a mettersi d'accordo, a fare chiarezza al proprio interno, e poi a presentarci la linea di questo Governo e di questa maggioranza. Noi vi diamo un contributo, un suggerimento, e vi invitiamo a votare a favore dell'emendamento 6.0.18. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.18, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6.0.19 e 6.0.20 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.21, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 6.0.45 a 6.0.46 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.29, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 6.0.30 e 6.0.31 (testo 2) sono improponibili.

L'emendamento 6.0.32 è stato ritirato.

Gli emendamenti 6.0.33 e 6.0.34 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.35, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 6.0.37 a 6.0.43 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 7.0.500.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G7.100, il parere è favorevole previa la seguente riformulazione del dispositivo: dopo le parole «attraverso strumenti e clausole che comprendano...» aggiungere la parola «eventualmente».

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice, anche per quanto riguarda la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti 7.2 (testo 2) e 7.3 sono improponibili.

Senatore Fazzolari, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 proposta dalla relatrice?

FAZZOLARI (*FdI*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti da 7.0.1 a 7.0.7 sono improponibili.

L'emendamento 7.0.6/300 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.500.

LOREFICE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G7.0.500.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G7.0.500 come raccomandazione.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G7.0.500 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G7.0.500 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti da 7.0.8 (testo 2) a 7.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.100, 8.0.3 e 8.0.500.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/2, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/3, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.500/4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.500/5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/5, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.500.

COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, intervengo a nome del mio Gruppo su questo emendamento in un momento nel quale il contratto di Governo assume un grande valore, perché quello che c'è scritto diventa vincolante, ha quasi valore di legge a sentire le ultime dichiarazioni di queste ore. Il contratto di Governo è però una sorta di partita a carte, in cui ciascuno dei componenti (Lega e MoVimento 5 Stelle) ha in mano quattro assi di un colore solo e ciascuno deve fare la propria presa. Questo emendamento, come l'articolo 8, è la presa dei 5 Stelle: in questa partita a carte la mano è dei 5 Stelle, perché si va a metter mano ad un sistema importante, che ha mantenuto una certa significativa terzietà, ovvero l'agenda digitale. L'Agenzia per l'Italia digitale viene messa direttamente sotto la Presidenza del Consiglio. I fondi vengono ridotti perché servono anche per fare una nuova società completamente pubblica. Questo è un decreto semplificazione e semplifichiamo aggiungendo una società in più, che ovviamente è a tutto favore della trasparenza. Riteniamo che questa sia una questione da sottolineare perché in questo Paese stanno succedendo delle cose e tutte le cose che succedono e che riguardano la democrazia in questo Paese noi le andiamo a sottolineare: prendiamo l'evidenziatore e cerchiamo di far vedere, con un colore, che cosa sta succedendo. Per la prima volta abbiamo nel panorama politico una forza politica che dipende da una società di comunicazione che sta sviluppando una serie di attività in un momento nel quale la comunicazione, e la comunicazione digitale in particolare, assume un'importanza sempre maggiore, con tante implicazioni delle quali nessuno parla. In questi giorni, quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti a livello geopolitico mondiale: i Paesi stanno affrontando il tema della Huawei, ci sono lotte e battaglie, io direi quasi delle guerre sul tema della tecnologia, sul tema dell'accesso alle informazioni e di quanto a ciò collegato nella vita di tutti i giorni. Noi non sappiamo il Governo che tipo di atteggiamento ha nei confronti di queste tematiche nel momento in cui stanno per partire il 5G e le nuove tecnologie, cose assolutamente importanti. Quello di cui ci si preoccupa in questo momento, però, è di mettere sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio un'agenzia. La Lega ovviamente non se ne interessa perché questa è la presa dei 5 Stelle. Noi, di fronte a questa opacità, a questa mancanza di dichiarazioni, di prospettiva e di chiarimenti sulla politica che vuole attuare questo Governo, diciamo: «attenzione»; vogliamo capire meglio, che ci dicitate cosa volete fare.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16)

(Segue COLLINA). Queste cose vanno affrontate nel modo giusto, specialmente quando il lavoro fatto negli anni precedenti, dai nostri Governi, ha dato dei risultati positivi, e ciò è implicitamente riconosciuto dall'articolo 8 di questo decreto-legge perché, sostanzialmente, il lavoro fatto da questa Agenzia viene ritenuto positivo e viene assunto ma viene portato sotto un controllo diverso.

Tutto ciò per noi è opaco e va chiarito e a questo noi ci opporremo.
(*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dalle Commissioni riunite.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dalle Commissioni riunite, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 8.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Perosino.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 8.11 è improponibile.

L'emendamento 8.12 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 8.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Quagliariello.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole «infrastrutture interne».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.13 (testo 2)/300 a 8.13 (testo 2)/304 sono decaduti.

Gli emendamenti da 8.13 (testo 2) a 8.16 sono improponibili.

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.3, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/2, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/3, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/4, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/5, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/6, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/7, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, identico all'emendamento 8.0.500/8, presentato dal senatore Mallegni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/9, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/10, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/11, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/12, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/13, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/14, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/15, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/16, presentato dal senatore Mallegni, identico all'emendamento 8.0.500 (testo corretto)/17, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.0.4 a 8.0.7 sono preclusi dalla precedente votazione.

Gli emendamenti da 8.0.8 a 8.0.10 sono improponibili.

Gli emendamenti 8.0.11, 8.0.12 e 8.0.15 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto).

Gli emendamenti 8.0.13, 8.0.14 e 8.17 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.18, presentato dal senatore Ruspandini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.0.19 a 8.0.33 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto), ad eccezione degli emendamenti 8.0.34 (testo 2), che è improponibile, 8.0.27, che è stato ritirato e 8.0.16 (testo 2), che è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 8.0.500 (testo corretto)

Gli emendamenti da 8.0.35 a 8.0.37 sono improponibili.

Gli emendamenti da 8.0.39 (testo 2)/300 a 8.0.39/700 sono decaduti.

Gli emendamenti da 8.0.39 (testo 2) a 8.0.44 sono improponibili, ad eccezione degli emendamenti 8.0.40 e 8.0.41, che sono stati ritirati.

Anche l'emendamento 8.0.45 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il presidente Coltorti ed io chiediamo cortesemente dieci minuti d'interruzione, prima di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Acconsento molto volentieri, anche perché in questi giorni non abbiamo mai interrotto la seduta.

Sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,11, è ripresa alle ore 16,27).

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.0.41 (testo 2), d'accordo con il presidente Coltorti, a nome delle Commissioni riunite, chiediamo di trasformarlo in ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.0.500 (testo 2).

In merito agli ordini del giorno, proponiamo che il G9.100 venga accolto previa riformulazione, ovvero che dopo le parole «i cittadini;», alla fine del secondo impegno, venga aggiunta la locuzione «valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G9.40, propongo che venga accolto come raccomandazione.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 9.0.41 (testo 2), che i relatori chiedono di trasformare in ordine del giorno, è stato votato dalle Commissioni riunite e ha avuto anche il parere favorevole della 5ª Commissione, salvo poi l'insorgenza di problemi legati alla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Ancora una volta la Ragioneria fa resistenza su questo tema.

STEFANO (*PD*). Non fa resistenza.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). La questione è legata ai fabbisogni del personale sanitario delle Regioni e il tema è stato affrontato più volte in sede di Conferenza Stato-Regioni. Più volte è stato richiesto di superare il famoso vincolo della spesa legato diversi anni fa a più 1,4 per cento: tutte alchimie che non consentono alle Regioni che hanno le risorse di poter prendere i medici per curare i nostri cittadini.

Mi rivolgo a tutta l'Assemblea perché qui c'è non solo la maggioranza ma anche la minoranza, che un domani probabilmente sarà maggioranza, non lo so. Come abbiamo visto negli ultimi anni, l'alternanza vale per tutti: c'è chi governa oggi e chi governerà domani. Se la politica si vuole riappropriare della propria forza e del proprio potere di indirizzo che le attribuiscono la Costituzione e le leggi, dobbiamo far capire ai dirigenti che siamo noi che decidiamo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*).

Un buon dirigente, di fronte a un indirizzo politico, deve indicare al politico la strada migliore per raggiungere l'obiettivo, e non la strada per dire: no, non si può fare; altrimenti che dirigente è? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e della senatrice Ronzulli*).

Sono mesi che stiamo affrontando questo tema, su cui - al pari di tanti altri - non c'è effettivamente un problema di copertura o una ragione

tecnica, ma c'è solo una resistenza di principio, che noi non accettiamo più. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e della senatrice Papatheu).*

Si intende impegnare il Governo a trovare una soluzione, ma tutti sappiamo benissimo che l'unica soluzione si può trovare attraverso una norma di legge. Le Commissioni 1ª e 8ª riunite proseguiranno il loro lavoro e presenteranno un provvedimento - noi valuteremo anche con le forze di minoranza - che guarderà a tutte quelle forme di semplificazione che abbiamo esaminato e abbiamo dovuto accantonare. Dobbiamo andare avanti con il provvedimento. Ciò vale per questo emendamento e per tanti altri. La politica deve decidere e portare a casa i risultati, anche quando questi non piacciono a qualche dirigente o direttore. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e della senatrice Ronzulli).* L'impegno sarà questo.

Ora votiamo l'ordine del giorno, ma la Ragioneria deve sapere che fra qualche mese o qualche quindicina di giorni ci ritroveremo punto e a capo e prima o poi - questo è un impegno che prendiamo come Parlamento - la risposta deve essere sì: superiamo questo vincolo che sta mettendo il Paese in grosse difficoltà e che vale per tutte le Regioni, da Nord a Sud. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Romeo, il suo è un intervento più per la Ragioneria che per l'Assemblea. È una dichiarazione politica.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, lei ha detto correttamente che quella del presidente Romeo è una dichiarazione politica e noi vorremmo capirne la portata.

Il presidente Romeo vuole forse dire all'Assemblea che deve venire in questa sede il ministro Tria a riferire su chi sta lavorando e come? *(Applausi dal Gruppo PD).* Da quello che comprendo dal collega, Presidente di Gruppo, sembra che ci sia parte del Governo - fino a prova contraria, la Ragioneria non dipende dal Parlamento - che lavora contro la maggioranza parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ho difficoltà a comprendere. Credo che, a questo punto, sia assolutamente necessario che il Ministro venga a riferire, in Commissione o in Aula, su questo specifico aspetto. Tra l'altro, se ricordo bene, sull'emendamento in oggetto il Partito Democratico aveva espresso una volontà di voto favorevole. Le coperture ci sono, oppure non ci sono. Ci sono delle procedure e delle norme che, presidente Romeo, vanno necessariamente rispettate. Se qualcosa non funziona, non si usa l'Assemblea parlamentare per fare delle minacce ai dirigenti dello Stato che fanno il loro lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Io prego il presidente Romeo di ascoltare bene quello che ha detto, annunciando certe future decisioni e certe future attenzioni da parte della maggioranza.

Quindi, la mia richiesta a questo punto, rispetto all'istanza molto chiara del presidente Romeo, è che venga il ministro Tria a riferire su cosa sta accadendo, perché le dichiarazioni del presidente Romeo sono assolutamente gravi e molto pericolose per il funzionamento di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Allora io chiedo che venga il ministro Tria e chiedo che il Presidente metta ai voti tale richiesta, perché a questo punto le dichiarazioni e le parole sono pietre e hanno un loro peso specifico. Chi ha parlato non è un parlamentare qualsiasi, ma è il Presidente del Gruppo di maggioranza determinante su questi passaggi parlamentari. Quindi, non possiamo semplicemente ascoltare e fare finta di niente; vorremmo anche sapere cosa pensa il presidente Patuanelli di questa vicenda. Quindi, la richiesta del Partito Democratico, solo in conseguenza dell'intervento della presidente Romeo, è di chiamare il ministro Tria a riferire immediatamente, prima di procedere con il voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Riferirò al presidente Alberti Casellati la sua richiesta, senatore Marcucci.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, la prima considerazione che vorrei fare, che ho avuto modo di esprimere anche in Commissione, è la seguente: non condivido e ritengo un elemento molto negativo e ambiguo l'attacco alla Ragioneria generale. Non lo condivido. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo)*.

Detto questo, vorrei dire al senatore Romeo che c'è un modo lineare per risolvere il problema. È vero che il Governo, la maggioranza e il Parlamento si devono assumere una responsabilità. E sa qual è questo modo? Facciamo un emendamento che tolga il vincolo dell'1,4 per cento in relazione al tema delle assunzioni. Sono anni che discutiamo di questo vincolo, che è sbagliato. Il nostro Gruppo ha proposto di togliere questo vincolo anche in occasione della discussione della legge di bilancio; su questo non c'è alcun problema di copertura, come è noto, essendo un vincolo esclusivamente organizzativo. E, considerando il fatto che vi sono altri due sbarramenti (il fondo e il rispetto del fondo), allora non serve fare delle minacce. Il Governo ci proponga un atto.

Senatore Romeo, come fanno i colleghi della Commissione bilancio, io consideravo questo emendamento non risolutivo, pasticciato e confuso in relazione alle competenze, perché la competenza organizzativa del personale è esclusiva delle Regioni. E l'ho sostenuto in 5ª Commissione. Ma il modo scientifico per risolvere questo problema, che non riguarderebbe la Ragioneria generale, è cancellare l'1,4 per cento.

Adesso facciamo il nostro mestiere: presentiamo un subemendamento e superiamo il vincolo dell'1,4 per cento. Se la maggioranza non dovesse accogliere tale proposta, chiedo che nell'ordine del giorno ci sia scritto quel-

lo che deve esserci scritto: cancelliamo il vincolo dell'1,4 per cento, impegnando il Governo a presentare al più presto un provvedimento di questo tipo. Il problema, senatore Romeo, non è relativo solo alle Regioni che hanno le risorse. Il problema è di tutte le Regioni, perché quelle in maggiore difficoltà e che hanno bloccato il personale in quei termini sono all'emergenza, prima di tutto al Sud. E questo è un problema che ci riguarda pesantemente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Signor Presidente, oggi accolgo veramente con entusiasmo l'intervento del capogruppo Romeo, perché per due settimane io e il collega Vitali ci siamo agitati in Commissione esattamente per la stessa, identica cosa. Ogni volta abbiamo visto respinti i nostri emendamenti su questioni riguardanti la Ragioneria ma inesistenti - come, ad esempio, in materia di bilanci degli enti locali e della loro capacità autonoma di poter gestire quel tipo di provvedimento che si sarebbe approvato - e si trattava di tutta una serie di emendamenti che avrebbero influito sulla buona organizzazione delle Regioni e degli enti locali attraverso responsabilità dirette dei dirigenti. Ma ogni volta che abbiamo toccato l'argomento «dirigenti», è come se avessimo messo le mani dentro la presa della corrente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ogni volta che abbiamo parlato della questione dirigenziale, per affidare delle maggiori responsabilità, qualcuno mi ha detto che tutto ciò era impossibile. Oggi scopro che il senatore Romeo ed io abbiamo la stessa opinione. *(Applausi della senatrice Lonardo)*.

È un fatto estremamente importante, che evidenzia esclusivamente una confusione generale all'interno della maggioranza: la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra; o meglio, le due mani di sinistra non sanno cosa fanno l'una rispetto all'altra, perché questa è la condizione in cui oggi versa la maggioranza. La questione è molto importante, perché bisogna capire fino in fondo se l'esercizio di maggioranza deve essere espletato fino alla fine.

Nella mia esperienza da amministratore ho fatto approvare dalla mia giunta e dal mio consiglio comunale una sequenza enorme di provvedimenti col parere contrario degli uffici, perché avevo ben chiaro che l'obiettivo politico dell'interesse della mia comunità sarebbe stato esattamente il contrario di quello che gli uffici in quel momento mi stavano dicendo. Quindi, se la maggioranza ha gli attributi per essere dichiarata tale, l'emendamento in questione, anziché votarlo come ordine del giorno, che vuol dire aria fresca, lo si approva così com'è e ci si assume la responsabilità fino in fondo del rapporto con gli uffici.

Se un consiglio comunale dipende da vari altri organismi superiori, il Senato e il Parlamento sono sovrani rispetto a tutti gli organi dello Stato, e di conseguenza un provvedimento approvato in quest'Aula e poi dall'altra Camera del Parlamento è un atto che supera il punto di vista di qualsiasi dirigente, il quale si dovrà per forza adeguare.

Siate quindi conseguenti e non ipocriti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ho la sensazione che di un'affermazione del senatore Romeo fatta in precedenza - e che mi ha colpito - dovremo continuare a discutere, e ne discuteremo in prossime occasioni molto importanti in questo Senato. *Intelligenti pauca*: mi sto riferendo al tema del primato della politica. Questa espressione mi trova profondamente interessato, perché sono convinto che negli ultimi anni è andato avanti un processo degenerativo che è continuato e si è dilatato, all'interno del quale la politica è stata lateralizzata. Il primato della politica si è perso, perché altri poteri dello Stato hanno svolto attività sostitutiva o di supplenza del tutto impropria.

Qui mi fermo, senatore Romeo. Un conto è questa affermazione; un conto è il ruolo che in una democrazia liberale svolgono le autorità indipendenti, le *Authority* a tutti i livelli, e anche la Ragioneria generale dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani*).

A mio parere, non si deve confondere, senatore Mallegni, questo ruolo - secondo me è politicamente insindacabile - da quello da lei citato. Lei ha detto che, come sindaco, ha deciso, rispetto al parere dei suoi uffici - ed è già completamente un'altra cosa - di andare avanti e il consiglio comunale ha votato. Lei non si è deresponsabilizzato, ma si è assunto la responsabilità politica e non ha scaricato le contraddizioni sui suoi uffici amministrativi.

MALLEGNI (*FI-BP*). Certo. Bravo!

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). In questo caso, invece, si sta facendo proprio questo, con una sorta di chiamata in correità del tutto impropria della Ragioneria. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cesaro*).

Allora, o questa maggioranza è in grado di decidere e quindi l'autorità politica - e cioè il Ministro dell'economia - viene, ci mette la faccia, si assume la responsabilità e non scarica sugli organi tecnici l'incapacità di assumere proprie decisioni, che sono sul terreno politico (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo*), oppure noi non possiamo utilizzare il Parlamento, senatore Romeo, per mandare messaggi obliqui alla Ragioneria generale dello Stato. Questo non fa onore a lei e neanche al Parlamento. Non è il ruolo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Diverso è il discorso, teorico, di principio, di cui - lo condivido - dovremmo parlare. Penso che avremo occasione per farlo e allora vorrò vedere se la maggioranza applaudirà, come ha fatto oggi quando si è parlato di primazia e di primato della politica. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo*).

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, il ragionamento che il presidente Casini ha iniziato a sviluppare in Assemblea ha sicuramente dignità di proseguire, brevemente adesso, ma probabilmente in modo più approfondito in altre sedi e in altri momenti. Forse dovremo dedicarvi del tempo.

Affermare il primato della politica rispetto ad altri poteri è giusto, ma molto spesso la politica ha esercitato questo suo ruolo più come una supremazia che come un primato, a prescindere dal mandato elettorale ricevuto. Credo che i conflitti che noi oggi valutiamo tra la politica e i dirigenti - chiamiamoli così - cioè la parte tecnica che è di supporto alla politica, nascano, storicamente, nel momento in cui si è ritenuto che la classe politica fosse inadeguata ad assumere certe decisioni e dopo una stagione, quella di Tangentopoli, che ha portato alla legge Bassanini, che ha dato molto potere a quella classe dirigente che oggi non ci consente di esercitare fino in fondo quel primato che noi, invece, vogliamo interpretare nella sua finalità principale (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), che è quella di dare risposte ai cittadini che hanno fatto una scelta votando delle forze politiche.

Mi ricollego a quanto diceva il presidente Romeo: in fondo il tema è questo. Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini e vogliamo portarli avanti. Vale per questo emendamento, ma vale, in generale, per le elezioni politiche che questa maggioranza e questo Governo stanno cercando di portare avanti. A prescindere dal parere di un tecnico, quindi, se c'è la volontà politica di portare un'azione politica in una direzione, il Parlamento deve essere in condizioni di farlo. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

MALLEGNI (*FI-BP*). Fatelo, allora!

PATUANELLI (*M5S*). Credo che su questo occorra una riflessione comune, e la faremo in altri momenti perché necessaria. Per ora, però, mi allineo alle parole del presidente Romeo quando dice che questo emendamento diventa un ordine del giorno, ma non è un ordine del giorno scritto - come si usa dire - su carta da riciclare. È un ordine del giorno che abbiamo tutte le intenzioni di portare avanti nei prossimi giorni, e non nei prossimi mesi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

ZAFFINI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, non mi iscrivo all'elenco degli interventi da *lectio magistralis*, perché sono una persona pratica che spesso si intrattiene sui problemi della sanità, però la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno non arriva allo scopo, senatore Romeo, se non ci si scrive ciò che ha detto il senatore Errani: se non scriviamo che dobbiamo togliere il tetto dell'1,4 per cento, sono chiacchiere inutili e anche abbastanza incomprensibili.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Se la Ragioneria dice che va bene, va bene.

ZAFFINI (*FdI*). Se si tratta di un ordine del giorno, non serve la Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Se volete fare una chiacchierata tra di voi, la potete fare anche fuori dall'Aula. (*Applausi della senatrice Malpezzi*).

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, stavo dicendo che non serve il parere della Ragioneria generale dello Stato per scrivere mezza riga in un ordine del giorno. Se veramente c'è la volontà politica di fare, bisogna scrivere la parolina che ha suggerito il senatore Errani e che io condivido. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo svolgendo interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo. Il Regolamento prevede che possa intervenire un senatore per Gruppo, a meno che uno dei sottoscrittori non parli per meno di dieci minuti. Diamo un'interpretazione ampia in questo senso, quindi ha facoltà di parlare, senatore Zanda.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, ringraziandola molto per avermi dato la parola, vorrei dire che il senatore Romeo ha posto a quest'Assemblea un tema d'importanza assoluta, perché le democrazie si reggono anche sul principio sacrosanto del primato della politica e io penso che su questo tema dovremo discutere e dibattere a lungo. Infatti ha ragione chi poco fa ha detto che negli ultimi decenni la politica ha ceduto una parte delle proprie prerogative e lo ha fatto non soltanto nel nostro Paese, ma in tutte le democrazie occidentali.

Vorrei però fare un'osservazione sulle dichiarazioni del senatore Romeo, che mi sembra riguardi anche l'intervento del senatore Patuanelli, perché anche la politica, pur esercitando il suo primato, deve conoscere i limiti della sua azione. Il senatore Romeo ha fatto riferimento agli organismi tecnici che sovrintendono al bilancio dello Stato. Vorrei solo ricordare, perché il Parlamento ne abbia memoria, che c'è stata una fase della vita del nostro Paese in cui la politica ha esercitato il proprio primato e lo ha fatto in contrasto con le indicazioni tecniche degli organi dello Stato e in tale fase il Paese ha fatto 2.300 miliardi di euro di debito pubblico. Ritengo pertanto che nelle nostre decisioni dobbiamo sempre aver presenti le indicazioni dell'articolo 81 della Costituzione, nella sua nuova formulazione ma anche in quella originaria dei nostri Padri costituenti. La politica ha quindi il dovere di esercitare il suo primato, ma deve sapere che lo deve fare all'interno di quella regola, che indica che per ogni euro che destiniamo a qualche obiettivo che riteniamo meritevole deve esserci un euro che entra, perché il bilancio dello Stato ha bisogno di un equilibrio non diverso dal bilancio delle nostre famiglie e da quello delle persone.

Per questo invito il Senato a continuare questo dibattito, certamente non in questa sede perché non possiamo interrompere l'esame di un provvedimento importante, ma dobbiamo trovare l'occasione per riprenderlo, perché credo che se riuscissimo a fissare gli ambiti nei quali la politica deve avere il suo primato, potremmo farle recuperare molta dell'autorità e soprattutto dell'autorevolezza e del prestigio che negli ultimi anni abbiamo perso. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Bonis).*

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Visto che i presentatori sono tutti componenti delle Commissioni riunite, senza che questo costituisca un precedente, ha facoltà di parlare anche il senatore Bagnai, che è il secondo del suo Gruppo che interviene. A questo punto, non sarà più possibile intervenire su questo argomento.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il dibattito che si è aperto è molto interessante e concordo con il collega Zanda sul fatto che meriterebbe tempi più distesi che non possono essere questi. Se mi permettete, però, di fare un momento il professorino, vorrei aggiungere due precisazioni che credo ci aiutino a focalizzare il problema. Intanto, mi è sembrato di sentire assimilare la Ragioneria generale dello Stato ad un'autorità indipendente. Non credo che sia esattamente così. Non tutto quello che è tecnico è indipendente, anche perché la tecnica ha perso credibilità, come l'ha persa politica, in quanto purtroppo, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere la prosecuzione della politica con altri mezzi, con mezzi insindacabili dai Parlamenti. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP).*

È questo il vero tema su cui dobbiamo confrontarci e sul quale dobbiamo concentrarci, perché è anche strettamente legato al modo in cui si interpreta la partecipazione all'Unione europea.

In secondo luogo, la storia che lo Stato sia come una famiglia, secondo me, dovrebbe essere un pochino riconsiderata. Gli individui nascono, muoiono e lasciano un'eredità. Lo Stato - diciamo così - non muore ed è il luogo dove si esplica la solidarietà anche intergenerazionale: l'idea che per un euro che entra debba uscire un euro o che per un euro che esce debba entrare un euro è molto statica, molto povera. Sono sicuro che il collega Zanda abbia un bagaglio culturale che gli consente di avere una visione un pochino più ampia del processo macroeconomico. Basti osservare una cosa, cioè che l'esplosione del debito pubblico italiano è chiaramente ascrivibile al cambiamento di politica monetaria internazionale e nazionale avvenuto all'inizio degli anni Ottanta. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

È successo quando il tasso di interesse reale è passato da -3 a +3 per cento. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Vi prego di lasciare intervenire il senatore. Mi pare che nessuno abbia contestato interventi anche importanti.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Vorrei far notare che l'Italia ha un passato di avanzi primari importanti. Il motivo per il quale il debito è esploso è un pochino più complesso del non aver esercitato la diligenza del buon padre di famiglia che, a quanto mi consta e a quanto consta dai numeri, in realtà, i Governi italiani, nonostante la loro pessima fama, mediamente hanno esercitato. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ciriani.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 9.2/300 a 9.2/302 sono decaduti.

L'emendamento 9.2 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

BOLDRINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, intanto devo ancora metabolizzare quello che è stato detto e sono ancora esterrefatta per il fatto che un emendamento importantissimo per la sanità diventi un ordine del giorno, anche perché abbiamo passato giorni e giorni nelle Commissioni riunite per capire che cosa portare a casa per il comparto sanità e credo che questa notizia davvero sia ferale.

Ritengo si debba intervenire il più presto possibile attraverso un emendamento, come detto dai colleghi, per sanare una situazione che ormai è insanabile, anche perché su questo provvedimento, il decreto semplificazioni, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Devo ringraziare il Presidente del Senato che ha fatto ritirare emendamenti che andavano a toccare la vita delle persone come anche la libertà individuale: ricordo a tutti che abbiamo rischiato di complicare ulteriormente le dichiarazioni anticipate di trattamento, che avevamo portato a termine nella precedente legislatura, perché una mano, nella notte, voleva approvato un emendamento per complicarle ulteriormente. Grazie a Dio l'emendamento è stato ritirato, ma era un altro rischio per la libertà fondamentale delle persone e noi avevamo presentato, per questo, un emendamento.

Vengo però al nostro emendamento, che tratta di un'altra questione, che riguarda tutti noi: i medici di medicina generale. Abbiamo un'altra urgenza importante, è vero che il provvedimento tocca questo tema, ma lo tocca semplificando, a mio parere, ed ecco perché questo emendamento. Fino al 2021, è possibile dare incarichi a chi sta facendo formazione, ancorché non abbia terminato la sua formazione completa, dandogli la possibilità di accedere ad un bando di concorso per medici in formazione. Il fine di questo emendamento, è di avere un decreto che stabilisca un'omogeneità di formazione in

tutto il Paese, ovviamente in accordo con le Regioni, perché la formazione per i medici di medicina generale è a carico delle Regioni. Dico questo perché noi abbiamo bisogno che tutti i medici di medicina generale, come in tutte le specializzazioni, abbiano un *unicum*, un *core business*, un *curriculum*, in modo tale che tutti abbiano lo stesso tipo di formazione. Questa è una cosa importante che non è stata considerata. È stato approvato un mio ordine del giorno in Commissione sanità, perché tutti eravamo d'accordo sul punto, ma su questo emendamento, bellamente, è stato dato parere contrario.

Anche quello della medicina di emergenza-urgenza è un tema importantissimo, che tocca tutti noi in quest'Aula: senza medici in pronto soccorso noi non possiamo essere sicuri in nessun luogo, neanche qui dentro. È un allarme che arriverà sicuramente da questo comparto e, come è stato detto circa la trasformazione in ordine del giorno di un emendamento che ribadiva la necessità di concorsi, credo che davvero sia un allarme che dobbiamo sentire, tutti, molto alto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Boldrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Boldrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.7, identico all'emendamento 9.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Errani e da altri senatori, identico all'emendamento 9.8, presentato dalle senatrici Binetti e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Endrizzi se accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.100.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Il Governo sarebbe disposto ad accogliere l'ordine del giorno G9.40 come raccomandazione. Chiedo alla senatrice Guidolin se insiste per la votazione.

GUIDOLIN (*M5S*). No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.40 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti da 9.0.1 a 9.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.0.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.5, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 9.0.6 a 9.0.10 sono improponibili.

L'emendamento 9.0.600/1 è decaduto.

L'emendamento 9.0.600/2 è stato ritirato.

L'emendamento 9.0.600/400 è decaduto.

Gli emendamenti da 9.0.600 a 9.0.18 sono improponibili.

Gli emendamenti 9.0.19/600, 9.0.19/400 e 9.0.19/401 sono decaduti.

Gli emendamenti da 9.0.19 a 9.0.28 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.0.41.

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, mi domando se il senatore Romeo ha visto l'ordine del giorno che è stato presentato. Mi domando se l'ha visto! Quello che ho davanti è l'ordine del giorno in esame: ho chiesto il testo e non mi sembra che affronti i temi che ha annunciato poc'anzi in Aula. Credo che il tema sollevato sia rilevante e ricordo ai Capigruppo di maggioranza - ad entrambi i Capigruppo di maggioranza - e al Governo tutto che la nomina del Ragioniere capo dello Stato è una nomina di responsabilità collettiva: su proposta del Ministro competente, il Ragioniere capo viene nominato dal Consiglio dei ministri, che vota e, nel momento in cui ciò avviene,

il Governo nella sua completezza e nella sua collegialità e, di conseguenza, la maggioranza parlamentare che lo sostiene, si assumono delle responsabilità e si fanno carico delle responsabilità che questa persona - che tra l'altro considero autorevole - andrà a svolgere.

Allora mi domando quale sia il significato dell'attacco che ha fatto il presidente Romeo rispetto alla Ragioneria generale dello Stato: è un atto di sfiducia da parte della maggioranza parlamentare nei confronti di chi dirige la Ragioneria generale dello Stato? La mia è una domanda e aspetto risposta. È un atto di sfiducia nei confronti del Ministro, che ha proposto questa nomina al Consiglio dei ministri? È un atto nei confronti del Governo nella sua globalità? Ce lo deve spiegare, presidente Romeo, perché noi, rappresentanti del popolo in quest'Aula, abbiamo il diritto di capire cosa ci ha detto, perché i messaggi obliqui - mi permetta - non sono consoni a quest'Aula. Qui abbiamo diritto alla trasparenza e alla comprensione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Comprendendo noi, comprenderanno tutti i cittadini cosa sta dicendo. Si sta riferendo a manine del passato, che qualcuno ha trovato in alcuni provvedimenti, oppure ad altri atteggiamenti? Eppure, per alcuni provvedimenti importanti, alcuni dei quali non condivido affatto, nei contenuti e nelle conseguenze pericolose per il nostro Paese, come il reddito di cittadinanza (*Proteste dal Gruppo M5S*), quando politicamente si è voluto trovare i fondi necessari, la maggioranza è stata in grado di farlo, con questa Ragioneria dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PD*). Allora forse in questo caso si faceva finta! Forse, in realtà, non si volevano trovare le coperture per questi investimenti, non si cercavano fino in fondo le coperture, affinché si dessero risposte precise ai cittadini, che hanno diritto ad avere una sanità migliore.

Signor Presidente, quello in esame è un ordine del giorno scritto male, dovuto non so se ad un momento di isteria o ad una presa di posizione politica rilevante. È inaccettabile che ci si comporti in questo modo ed è inaccettabile che il Senato venga trattato così.

MALLEGGNI (*FI-BP*). Leggilo!

MARCUCCI (*PD*). Chiedo ai relatori se sanno cosa hanno scritto in questo ordine del giorno.

Dopodiché, siccome nel merito siamo d'accordo sull'emendamento originario, nel merito eravamo d'accordo in Commissione e lo siamo anche in questa sede, chiediamo al Governo - noi sì - di rispettare la volontà del Parlamento: di trovare i fondi e di andarli a prendere, magari da quelle misure pericolose che avete voluto approvare e finanziarie e che mettono a rischio il nostro Paese per il futuro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Diamo delle risposte concrete e serie alle esigenze dei cittadini italiani! Andiamo a lavorare sulla loro salute e non usiamo il Parlamento per dare messaggi obliqui e per fare delle minacce, perché non è questa la sede. Le minacce, presidente Romeo, le deve fare altrove, le deve fare nelle riunioni di maggioranza, non le deve fare utilizzando il Senato per fare la resa dei conti tra voi e il Movimento 5 Stelle e tra voi e il Ministro. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è questo il modo e non è questa la sede.

Voteremo a favore di questo emendamento nel merito della questione. (*Applausi ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). E chiediamo che la maggioranza ci chiarisca il significato delle parole del presidente Romeo e la loro portata, se è o non è un atto di sfiducia della maggioranza parlamentare nei confronti del Ragioniere capo e nei confronti del Ministro, la cui presenza reputo ancora ora necessaria in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Le ricordo che si tratta di un ordine del giorno e non di un emendamento, ma il suo era sicuramente un *lapsus*.

ERRANI (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Bagnai che la Ragioneria Generale dello Stato non è un ente terzo, tuttavia ha funzioni assicurate dalla legge, che vanno tutelate e garantite, perché sono un elemento di equilibrio e la democrazia è sempre un tema di equilibri.

Detto questo, chiedo ai relatori - se vogliamo davvero affrontare la questione - di cambiare l'ordine del giorno in esame. Questo ordine del giorno non risolve il problema, cambiamolo, scriviamo: «si impegna il Governo, in un prossimo provvedimento, ad eliminare il vincolo dell'1,4». Questo è l'ordine del giorno che potrebbe servire.

Vorrei ribadire infatti che il problema non è relativo alla copertura: per quel che riguarda il personale, non c'è un problema di tale tenore, perché il fondo sanitario nazionale non ha il vincolo sul personale; i vincoli stanno nei piani di rientro, ma quello è un altro discorso. Non ci sono quindi né un problema di coperture, né il tema del timbro, sotto questo profilo, se si pongono le questioni in modo corretto, senza scaricare le responsabilità sugli altri.

Chiedo quindi, veramente, ai relatori di riflettere: se ci mettessimo un attimo da parte, potremmo scrivere tre righe che potrebbero finalmente risolvere il problema. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, quale prima firmataria dell'emendamento, a suo tempo, voglio precisare non solo che ci pare molto ben correttamente formulato e quindi in linea con la necessità di traguardare il suo perfezionamento, ma anche che solo in una logica del rispetto e dell'approfondimento, che è stato evocato dall'intervento del nostro Capogruppo, riteniamo doveroso e opportuno generare le condizioni affinché si perfezionino i contenuti dell'ordine del giorno che è stato presentato dai relatori. Nel rispetto dei ruoli e quindi con grandissima attenzione ai tecnici, che sono stati puntualmente evocati, ognuno per quanto riguarda le proprie

competenze, è necessario infatti traguardare un cambio di paradigma che sia autenticamente vocato ad una responsabilizzazione, ma anche ad una semplificazione dei processi sia di riqualificazione della spesa sanitaria, che di recupero delle condizioni per un autentico investimento nel capitale umano che oggi è fondamentale per traguardare lo sviluppo sostenibile dei servizi sanitari regionali. Questo con modalità differenziate, a seconda che le Regioni si trovino in equilibrio di bilancio, salvaguardino l'applicazione dei LEA e siano in linea con i paradigmi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, o che invece, dovendo sottostare ad un piano di rientro, debbano ridefinire i propri obiettivi in ordine ai costi di personale. In tal modo, si creeranno le condizioni perché tutti i sistemi sanitari regionali possano finalmente superare i lacci e i laccioli di un vincolo che affonda le proprie radici ad oltre quindici anni fa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.0.41, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

LAUS *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare di aver votato erroneamente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.500 (testo 2)/3, presentato dai senatori Vitali e Stabile.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.500 (testo 2).

STABILE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE *(FI-BP)*. Signor Presidente, anzitutto desidero esprimere un apprezzamento sull'emendamento 9.0.500 (testo 2) che permette di sbloccare finalmente i contratti dei medici.

Sappiamo che i medici che lavorano nel servizio sanitario pubblico, quindi in generale non solo chi lavora negli ospedali ma anche chi assicura l'assistenza sul territorio, da dieci anni non avevano il contratto di lavoro rinnovato per vari blocchi e varie difficoltà. Ovviamente, questo sta causan-

do l'impovertimento di medici nel Sistema sanitario nazionale, che cercano migliori occasioni nel privato e spesso emigrano all'estero, impoverendo il Sistema sanitario nazionale anche in senso qualitativo.

Il comma 687 della legge di bilancio aveva introdotto un meccanismo - che non sto a illustrare tecnicamente - che avrebbe rischiato di far slittare di molti mesi il contratto dei medici. La nuova previsione, quindi, costituisce un aspetto positivo.

Il subemendamento proposto, il 9.0.500 (testo 2)/3, invece, riguardava un altro aspetto: lo stesso comma 687 della legge di bilancio porta, nella area contrattuale dei medici e dei dirigenti propriamente sanitari, altri dirigenti, altre figure, quali ad esempio ingegneri, giuristi e avvocati che lavorano nel Sistema sanitario nazionale ma hanno diverso stato giuridico: non hanno i problemi delle guardie, né dei turni, non hanno il vantaggio dell'esclusività di rapporto. Questo, da un lato, rischia di incrementare addirittura le spese, perché farebbe accedere a determinati benefici categorie che non avrebbero motivo di averne; dall'altro lato, però, inserisce queste figure - 5.000 fra avvocati, ingegneri e personale tecnico competente e fondamentale per il buon funzionamento del Servizio sanitario nazionale - in una platea di 150.000 dirigenti, impedendo a queste persone di avere rappresentanti che, a livello nazionale, vadano a contrattare il loro contratto di lavoro, entrando nel contratto di dirigenti con altre caratteristiche.

Il subemendamento - che, purtroppo, è stato respinto - era volto a richiedere un'area contrattuale specificamente dedicata a questi dirigenti, fondamentali anch'essi per il buon funzionamento del servizio sanitario pubblico.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.500 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.0.29 a 9.0.37 sono improponibili.

Gli emendamenti da 9.0.38/400 a 9.0.38/303 sono decaduti.

Gli emendamenti da 9.0.38 a 9.0.42 (testo 2) sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 10.0.1000 e 10.0.1000/600. Il parere è altresì favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G10.100. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

CONZATTI *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, desidero condividere un ragionamento condotto in Commissione, che si sostanzia nella proposta di ritirare l'emendamento 10.0.1000/28 e di trasformarlo in un ordine del giorno. Credo che ne discuteremo dopo e mi riservo sin da ora di intervenire per un brevissimo intervento, ma volevo anticiparle la richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori La Pietra e Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Vitali e Berardi, identico all'emendamento 10.3, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 10.500 (testo 2)/600 a 10.500 (testo 2)/19 sono decaduti.

L'emendamento 10.500 (testo 2) è improponibile.

Passiamo all'emendamento 10.4, identico all'emendamento 10.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VITALI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, la norma in oggetto intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011, e dei presidi incaricati al nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico, per sanare il contenzioso in corso, giunto già dinanzi alla Corte costituzionale, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e delle successive assunzioni disposte.

Non vi sono oneri finanziari. Si tratta di sanare una disparità di trattamento tra due categorie messe a concorso. Vi è un contenzioso lungo, che si protrae da anni e sta per arrivare dinanzi alla Corte costituzionale. Durante le audizioni svolte nelle Commissioni riunite abbiamo ascoltato tutti i rappresentanti delle categorie interessate e da tutti è pervenuta, in maniera unanime, questa richiesta. Quindi, non si capisce per quale motivo non si voglia accogliere, quanto meno per un principio di giustizia e uguaglianza, l'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 10.11, presentato dai senatori Iannone e Marsilio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.6 a 10.9 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 10.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LONARDO *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, in riferimento a questo emendamento vorrei chiedere attenzione a quest'Aula. Si tratta della vicenda dei contenziosi relativi ai concorsi per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico. È intervenuta in questo senso la legge n. 107 del 2015, la quale, ai commi da 87 a 90, ha previsto la possibilità, per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali del 2004, del 2006 e del 2010, di partecipare a una procedura riservata (decreto direttoriale n. 499 del 2015), operando una grave disparità di trattamento verso i ricorrenti del 2011 aventi gli stessi requisiti (sottolineo il fatto che tali ricorrenti hanno gli stessi requisiti), con una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, nel contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015. Ciò non ha consentito loro la partecipazione alla procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici riservata.

Ricordo a quest'Aula che vi sono 2.000 sedi vacanti per dirigenti scolastici e che ogni anno si ricorre alle reggenze provvisorie, con grave nocimento per gli stessi dirigenti scolastici, costretti a dividersi tra più scuole, anche distanti tra loro. Tutto questo appello è volto a mettere fine a una disparità di trattamento. Rivolgo quindi un ulteriore appello, affinché questa Assemblea possa venire incontro a questi ricorrenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Lonardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.13 a 10.20, sono improponibili.

Gli emendamenti da 10.600 /700 a 10.600/400 sono decaduti.

Gli emendamenti da 10.600 a 10.28 sono improponibili.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.29.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.30, presentato dal senatore Iannone, identico all'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.34 è improponibile.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 10.850 e lo ritiro.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.33 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti da 10.35 a 10.37 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.38, identico all'emendamento 10.39.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 10.39. La norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel Fondo di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° marzo 2002, a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016. Per il triennio 2015-2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno.

Chiediamo un ripensamento sul parere dato a questo emendamento con una disposizione favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.38, presentato dal senatore Iannone, identico all'emendamento 10.39, presentato dal senatore Vitali.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Nastri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Granato, accetta la proposta del Governo di accogliere l'ordine del giorno G10.100 come raccomandazione?

GRANATO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G10.100 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti da 10.0.1 a 10.0.7 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.9.

PITTONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.10 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.11 (testo 3).

BINETTI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'emendamento 10.0.11 (testo 3) mette a fuoco semplicemente il fatto che da tempo l'Anvur considera un elemento importante per la valutazione delle università la cosiddetta terza missione. Tutti sappiamo che le università hanno due missioni molto precise: la ricerca e la docenza. Però da molto tempo l'Anvur considera particolarmente importante il dialogo tra le università, la società, il mondo del la-

voro, le imprese; lo considera e lo valuta in termini di brevetti, di consulenze, di un'azione discendente nel senso di professori universitari che fanno formazione sul campo nelle aziende; e viceversa, ossia imprenditori, medici, professionisti che entrano nelle università, e a loro volta portano l'esperienza della società civile all'interno dell'università.

Questa complessa rete di attività che va sotto il nome di terza missione è esattamente quella rappresentata in questo emendamento che di fatto è già una prassi perché l'Anvur, quando valuta le università, le valuta anche sotto questo profilo. Aver proposto questo emendamento, che mi piace anche sottoscrivere, significa aver posto in chiave normativa quello che, di fatto, sta diventando prassi.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

BINETTI (*FI-BP*). Io credo che bocciare questo emendamento significa in realtà mandare un messaggio del tutto negativo non solo alle università, ma anche a quell'organismo sovracostituito, che è l'Anvur, previsto esattamente come strumento di valutazione dell'università e della ricerca.

Mi risulta praticamente ridicolo che un emendamento a costo zero - perché non esiste nessun costo su questo, ma semplicemente una formalizzazione di processi e procedure - sia stato bocciato. Francamente non lo capisco, se non nella prospettiva che si ripete da anni, da legislature, per cui l'università non è più al centro del dibattito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Da molto tempo, da quando non c'è più un Ministro dell'università e della ricerca, l'università è veramente la Cenerentola. Lo dimostra il fatto che sono stati bocciati tutti gli emendamenti che vanno in direzione del miglioramento della vita universitaria, ivi compreso - e mi permetta di dirlo - un emendamento altrettanto a costo zero che, essendo stato bocciato, corre il rischio di mortificare profondamente e di complicare la vita delle facoltà di medicina. Infatti, essendo stato approvato, finalmente, dopo tanti anni, l'esame abilitante di medicina, l'emendamento chiedeva che non entrasse in vigore a luglio, ma semplicemente nel 2020. Non è stato approvato e non se ne capisce il motivo, visto che è effettivamente un emendamento di semplificazione. Evidentemente o non si capiscono le esigenze dell'università o non le si vuole capire o intenzionalmente le si vuole mortificare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiariamo: ritiriamo questo emendamento, come abbiamo ritirato gli altri, non perché nel merito non siamo d'accordo. Il ritiro di tutti questi emendamenti, molti dei quali sono stati anche affrontati in Commissione (così ci capiamo), è funzionale al messaggio che il Presidente del Senato ci ha dato nella giornata di ieri. Ci

sono tantissimi interventi urgenti, tante questioni che riguardano la semplificazione, che abbiamo dovuto mettere da parte e che finiranno in un disegno di legge *ad hoc*, proprio per esaudire quel richiamo. Altrimenti discutiamo del nulla. Siamo d'accordo su questo emendamento e lo voteremo, ma l'esigenza è quella di raccogliere il minor numero possibile di commi, perché il provvedimento non deve essere un *omnibus*. Sia chiaro che questo è il motivo, non ci sono altre questioni. Nel merito saremmo anche d'accordo, come abbiamo fatto per tanti altri emendamenti. Lo ritiriamo, ma è importante capire che il tema sarà inserito, poi, in un disegno di legge.

BINETTI (*FI-BP*). Chiedo di poter fare mio l'emendamento 10.0.11 (testo 3) e porlo in votazione.

MARTELLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 10.0.11 (testo 3). In particolare, il punto 3 è molto interessante, perché per la prima volta si pone l'accento sul fatto che in Italia non ci sono abbastanza borse di studio per dottorati di ricerca. L'unico modo per evitare che la gente con un po' di testa scappi è proporle qualcosa che la faccia restare. Per quanto siano ridicole le borse di studio di dottorato in Italia, qualcosa è meglio di zero. Ben volentieri lo sottoscrivo e chiedo di porlo in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato fatto proprio dalla senatrice Binetti; se vuole, può aggiungere la firma.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.11 (testo 3), presentato dal senatore Pittoni e da altri senatori, ritirato e successivamente fatto proprio dalla senatrice Binetti.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 10.0.12 a 10.0.17 e da 10.0.20 a 10.0.29 sono improponibili.

L'emendamento 10.0.19 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.0.30 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.30 (testo 2), presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 10.0.31 (testo 3)/500 è decaduto.

Gli emendamenti 10.0.31 (testo 3) e 10.0.32 sono improponibili.

DI NICOLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei segnalare che il sistema di voto della mia postazione ha funzionato male nella precedente votazione e, invece del voto contrario, ha registrato voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/1 presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1000/2.

MARGIOTTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 10.0.1000/2 che cerca di attenuare o di correggere alcune conseguenze molto negative dell'emendamento del Governo, che rappresenta peraltro un classico esempio di cattivo legiferare, che nel corso dell'esame del provvedimento in esame abbiamo visto più volte.

Francamente mi ha stupito il fatto che tale emendamento non sia stato ritenuto improponibile perché alla fine di dicembre, nel corso delle contestazioni che a giorni alterni vedevano contrapposti tassisti o NCC, il Governo ha deciso di espungere dal testo della legge di bilancio una norma che riguardava gli NCC, promettendo di varare un provvedimento *ad hoc* da inviare al Parlamento in modo che ci fosse tutto il tempo di discuterlo e di approfondirlo. Così è stato, infatti il Governo ha approvato un decreto-legge, lo ha inviato alla Camera, che ha iniziato a svolgere le audizioni, ha sentito le parti e poi improvvisamente, inopinatamente, quel provvedimento è stato riversato integralmente come emendamento all'interno di questo decreto-legge semplificazione che, come stiamo vedendo, di semplificazione ha sempre meno.

Francamente, nelle Commissioni riunite ho chiesto al Governo di spiegarci perché un provvedimento incardinato in un ramo del Parlamento, su cui già l'*iter* era stato avviato (comprese le audizioni), fosse stato inviato in Senato senza che si potesse approfondire. Non ho avuto alcuna risposta in quella sede né ho speranze di averne in Assemblea, ma reitero comunque la mia domanda.

Nel merito la verità è che per pagare pegno ai tassisti (credo in particolar modo a quelli romani), con questa vostra proposta annullate ogni principio di libera concorrenza, di mercato, colpite un settore che non è fatto solo da Uber o dalle grandi società, ma da padroncini, da lavoratori autonomi da gente disperata che ha speso soldi per acquistare un mezzo di locomozione e un mezzo di lavoro (*Applausi dal Gruppo PD*); peraltro uno strumento

in genere molto meglio tenuto di altri veicoli utilizzati dal pubblico. Queste persone oggi sono disperate perché si vedono private della possibilità di produrre reddito per sé e per la propria famiglia, mettendo a rischio il futuro dei loro figli. Ieri erano stesi qui davanti al Senato - devo dire anche caricati eccessivamente dalle Forze dell'ordine, che hanno sempre il mio grande rispetto, ma ieri a mio parere hanno esagerato - solo per dirci che questo provvedimento li distrugge, li mette nelle condizioni di non lavorare più. Questa è una responsabilità fortissima che il Governo si sta assumendo, per cui il Partito Democratico voterà assolutamente contro. Per questo mi piacerebbe vi fosse un ripensamento da parte delle forze di maggioranza e per adesso lascio agli atti il mio intervento e la volontà del Partito Democratico di fare fino in fondo la propria parte (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/2, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/3, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/4, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1000/5 (testo 2).

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'argomento trattato nell'emendamento 10.0.1000/5 (testo 2) è un campo minato perché a seconda delle posizioni bisogna capire da che parte del Palazzo uscire. Infatti, a seconda degli argomenti, si esce dall'ingresso principale o da San Luigi dei Francesi piuttosto che da altre uscite del Senato. Su questa vicenda si è instaurato un modo di fare che francamente ci piace poco. Secondo me, infatti, dobbiamo tutti avere il nostro punto di vista, che deve essere rispettato anche se altri hanno opinioni diverse. Forse abbiamo la responsabilità - parlo della politica - di aver messo contro due categorie di lavoratori che sono e debbono essere necessariamente rispettate entrambe. È questo il nodo del discorso, a nostro parere, perché l'Italia è un grande Paese e ha necessariamente sfaccettature diverse perché il centro di Roma è sicuramente diverso dal centro del Comune di Pietrasanta, mi sembra evidente. A Roma ci sono migliaia di licenze taxi e qualche centinaio di licenze NCC. Nel mio Comune sono state rila-

sciate diverse decine di licenze NCC e qualche licenza taxi perché il servizio è diverso, la funzionalità è diversa e non si fanno assolutamente la guerra gli uni con gli altri.

L'Italia non è solo Roma. L'Italia non è soltanto le Città metropolitane. L'Italia è composta di tanti Paesi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi non possiamo fare una lotta tra tifoserie a causa delle dieci Città metropolitane perché non rendiamo un servizio alla gente che lavora. Entrambe le categorie hanno il diritto di lavorare e di guadagnare.

Noi ci siamo permessi di presentare un emendamento che salva capra e cavoli ma non in termini da Ponzio Pilato, bensì nei termini costruttivi di chi sa amministrare la cosa pubblica, evidenziando che esistono Città metropolitane e che esistono paesi e città in cui la problematica del rapporto taxi - NCC non c'è. Noi dobbiamo sapere cosa serve al turista, cosa serve al cittadino, cosa serve al commercio, non se abbiamo amici che hanno la licenza NCC o se hanno il taxi, a seconda dei voti che danno all'uno o all'altro. Ma la facciamo finita? Ma che servizio rendiamo a questo Paese? *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Errani)*.

Dobbiamo sapere che abbiamo 320.000 alberghi, 30.000 imprese balneari, centinaia di migliaia di negozi che hanno bisogno che le persone vengano accompagnate e dobbiamo farlo nel miglior modo possibile.

AIROLA *(M5S)*. Con equità!

MALLEGNI *(FI-BP)*. Con equità, sono d'accordo.

Quindi, Presidente, abbiamo presentato questo emendamento e se la maggioranza del Parlamento volesse apporre la propria firma saremmo ben lieti di accoglierla perché sarebbe veramente un bel gesto nei confronti delle imprese che lavorano. In questo emendamento identifichiamo le problematiche delle Città metropolitane e garantiamo i taxi, diciamo che c'è un'altra Italia e garantiamo tutti. Questo è l'obiettivo, questo è ciò che noi abbiamo inteso fare ed è per questo che sull'emendamento in esame chiediamo il voto favorevole di tutti i componenti di quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/5 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/6, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/8, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1000/9.

SACCONI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI-BP)*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire in merito alle dichiarazioni poc'anzi fatte dal collega del Gruppo Partito Democratico sulla manifestazione di ieri dinanzi al Senato. Pur comprendendo lo stato d'animo di chi ha manifestato, tutto il Gruppo Forza Italia vuole ribadire che noi siamo sempre dalla parte delle Forze dell'ordine, che ieri hanno avuto l'intelligenza e la lungimiranza di non portare feriti gravi, nonostante siano state lanciate delle bombe carta. Ringraziamo le Forze dell'ordine per la saggezza e la lungimiranza con cui hanno gestito ieri l'ordine pubblico davanti al Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Mi associo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/9, presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/600, presentato dal senatore Dessì.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/10 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/11 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/12, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/13, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/14, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/15, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/16, presentato dai senatori Durnwalder e Laniece.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/17 (testo 2), presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/18, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/19, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/20, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/22, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/23, presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/24, presentato dai senatori Mallegni e Barboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1000/25, identico agli emendamenti 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento 10.0.1000/25 in un ordine del giorno, chiedendo alla relatrice e al rappresentante del Governo il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Chiedo se anche i presentatori degli identici emendamenti 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27 intendono trasformarli in ordini del giorno.

CONZATTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, concordo eventualmente con la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

D'ARIENZO *(PD)*. Signor Presidente, concordo anch'io con la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento in questione, di cui si propone la trasformazione in ordine del giorno, riguarda il rinnovo della concessione alla A22. Ritengo sia in atto una guerra da parte del ministro Toninelli nei confronti del territorio, che va da Modena al Brennero, perché la società in questione ha fatto "i compiti a casa", come aveva stabilito nel gennaio del 2016 e ancora oggi sono ferme opere per 4 miliardi di euro, di cui circa 600 milioni di euro per il *tunnel* del Brennero. La smetta quindi Toninelli di fare il bambino, provveda al rinnovo della concessione, perché quel territorio ha bisogno di quelle ingenti risorse. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

PRESIDENTE. Invito dunque i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla possibilità di un ordine del giorno.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, mantengo la contrarietà anche sull'ordine del giorno.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo solo per descrivere all'Assemblea la situazione sulla A22, da Modena al Brenne-

ro. Non si tratta di una questione che riguarda solo il Südtirol o il Trentino, ma riguarda anche il Veneto e l'Emilia Romagna. Penso che la A22 negli anni passati abbia dimostrato di essere gestita bene. Solo per rendere un'idea, essa ha speso qualcosa come 120.000 al chilometro per la manutenzione mentre altrove, dove purtroppo succedono cose che tutti vogliamo si evitino, spendono non 100.000 euro, non 30.000 euro, ma 25.000 euro al chilometro. Quindi è gestita bene, ha un programma di investimenti trentennale di 4,1 miliardi di euro nei prossimi trent'anni, di cui 800 milioni di euro che vanno a migliorare la viabilità di Modena, di Reggio Emilia, di Verona, di Trento e di Bolzano. Si tratta di una società pubblica, oggi all'84 per cento e domani al 100 per cento, perché sarà trasformata in una società *in house* e che vuole mantenere le promesse fatte al territorio, dal Brennero a Modena, di investire e di gestire bene l'impianto autostradale.

Del resto c'è anche una questione di legittimità: riteniamo che non sia legittimo chiedere i profitti dal 2014 ad oggi, per trasferirli altrove, ma penso si debbano mantenere in questo territorio, per gli investimenti sulle strade nonché per altri investimenti ambientali.

Nell'Autostrada del Brennero sono stati fatti investimenti anche contro il rumore e per altri aspetti. Non comprendo dunque questa posizione del Governo - e mi rivolgo soprattutto ai colleghi leghisti - né come si possa essere contrari a garantire anche in futuro a questa società d'investire a favore della popolazione che vive in quei luoghi, dei turisti e di tutti gli italiani.

Spero vivamente in un ripensamento da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. Mi pare non solo che il ripensamento non ci sia, ma anche che sia stato dato parere negativo su un ordine del giorno. Chiedo pertanto allo stesso senatore Steger, alla senatrice Conzatti e al senatore D'Arienzo, in maniera estremamente sintetica, se preferiscono mantenere la votazione dei tre emendamenti identici.

CONZATTI (*FI-BP*). D'accordo, signor Presidente.

D'ARIENZO (*PD*). Acconsento, signor Presidente.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Va bene anche per me, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000/25, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.0.1000/26, presentato dalla senatrice Conzatti, e 10.0.1000/27, presentato dal senatore D'Arienzo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

CONZATTI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, nel ringraziare i relatori, secondo gli accordi presi in Commissione, chiedo la trasformazione dell'emendamento 10.0.1000/28 in ordine del giorno.

Si trattava di un emendamento molto importante, che forse avrebbe meritato un voto favorevole, dato che ne abbiamo discusso moltissimo in Commissione e l'apprezzamento di un ordine del giorno sostitutivo ha lasciato intendere che il merito è condiviso, cosa di cui abbiamo parlato anche con alcuni Ministri competenti.

L'emendamento scioglierebbe moltissimi nodi che sono stati esposti in sintesi all'Assemblea e che oggi si trovano sul tavolo della trattativa MIT-CIPE-enti territoriali (e mi riferisco appunto alla concessione sull'autostrada A22).

Con la trasformazione in ordine del giorno si chiede il recepimento della Direttiva 2014/23/UE, con particolare riferimento alla disciplina dei soci privati, che appartengono alle compagini sociali delle società *in house*.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole ad accoglierlo come raccomandazione.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché non si insiste per la votazione, l'ordine del giorno G10.0.1000/28 è accolto come raccomandazione.

TESTOR (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTOR (*FI-BP*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere il suddetto ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1000.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ritengo di intervenire perché le votazioni che abbiamo svolto poc'anzi confermano le questioni che avevo posto per altro sul problema dell'ammissibilità: l'aver reso ammissibili subemendamenti sull'autostrada del Brennero e sugli NCC, infatti, credo si commenti da sé.

Esprimeremo voto contrario a quest'emendamento, perché vorrei far riflettere tutti ancora una volta: come vedete, questo è esattamente il provvedimento che sta alla Camera. Mi meraviglio molto che sia stato reso ammissibile; mi meraviglio molto - e lo sottolineo due volte - perché tra l'altro è un'operazione anche molto pesante nei confronti dell'altro ramo del Parlamento. Al di là del merito stesso, questo non è il modo per risolvere e governare i problemi che si sono creati; è solo un modo per continuare a contrapporre due categorie.

Quando al milleproroghe - il relatore Collina se lo ricorderà perfettamente - fu presentato un emendamento, anche in quel caso «di corsa», senza una discussione, io, così come lo sono oggi, ero assolutamente contraria perché non si può intervenire in questo modo per risolvere problemi come questi, che durano ormai da almeno dieci anni poiché non si vogliono affrontare.

Sarebbe stato giusto proseguire l'*iter* iniziato alla Camera, perché questo avrebbe comportato la possibilità di costruire un dialogo e di riuscire a trovare soluzioni equilibrate; in questi settori infatti credo sia necessario anzitutto dar vita a soluzioni equilibrate e non mettere una categoria contro l'altra - di fatto questo si sta facendo - con risultati che non saranno certamente nell'interesse generale né nell'interesse degli utenti.

Conosco ovviamente la mia città: ormai ci troviamo di fronte a mercati completamente diversi e separati tra NCC e tassisti. Per questo bisognava intervenire per trovare un equilibrio e non forzare come si sta facendo.

Per tutti questi motivi, voteremo contro come senatori di LeU e Gruppo Misto. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiarire la situazione che coinvolge gli NCC perché, messa così, si dà la sensazione che non abbiamo fatto niente in questi mesi.

Ha fatto bene la senatrice De Petris a ricordare che negli ultimi dieci anni non si è fatto niente (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), e infatti la questione è approdata qui, sul tavolo, in tutta la sua violenza. Io l'ho portata all'attenzione delle Commissioni riunite e ne ho parlato molto chiaramente.

Ho avuto il piacere di poter ricevere, per la prima volta, le categorie sia dei taxisti che degli NCC. Sono consapevole nel dettaglio di quali sono effettivamente le divergenze contrattuali che dividono, non solo i punti che uniscono, perché ci sono le divisioni.

Con l'emendamento in titolo sicuramente quello che abbiamo potuto fare è alleggerire una posizione che era controversa da anni. Oggi gli NCC non devono più rientrare alla base; possono prendere le chiamate telefonicamente.

Fare un intervento un po' più complesso e completo significa mettere mano a un compendio normativo e sarà nostra premura farlo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 11.17 (testo 4) come riformulato dalla 5ª Commissione, 11.0.600 (testo 2), 11.0.43 (testo 4) e 11.0.95 (testo 4) come riformulati dalla 5ª Commissione, 11.0.95 (testo 4)/600, 11.0.1000, 11.0.500 (testo 4) come riformulato dalla Commissione bilancio con l'eccezione però del comma 18 che viene mantenuto nella formulazione originaria, e 11.0.172 (testo 3).

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G11.100, a condizione che, nel dispositivo, le parole «a porre in essere una norma» vengano sostituite con le seguenti: «a valutare l'opportunità di approvare una norma».

Il parere è altresì favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G11.101, a condizione che nel dispositivo le parole «a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa» vengano sostituite con le seguenti: «a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative indispensabili per la risoluzione della problematica esposta in premessa». Il parere è favorevole all'accoglimento come raccomandazione anche degli ordini del giorno G11.102 e G11.9.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.2 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 11.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.5, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori, fino alle parole «per il personale del SSN».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.6 e 11.7.

Passiamo all'emendamento 11.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «alle risorse».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.9 a 11.11.

Passiamo all'emendamento 11.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Iannone, fino alle parole «1 marzo 2002.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.13 e 11.14.

L'emendamento 11.15 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 11.16, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.16, presentato dalle senatrici Fedeli e Malpezzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.17 (testo 4).

DAMIANI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 11.17 (testo 4), *in primis* per rivolgere un appello ai proponenti e soprattutto alla forza politica che sta spingendo su questo emendamento, chiedendone il ritiro. Rivolgo questo appello a nome della mia forza politica. Questo è oggi un tema di grande attualità a livello nazionale, soprattutto e in particolar modo sotto l'aspetto mediatico. C'è un concorso per allievi della Polizia di Stato che è stato bandito nel 2017; in questo momento sono circa 10.000-12.000 gli idonei a questo concorso, che stanno aspettando di effettuare le prove fisiche, perché i quiz si sono tenuti già nel 2017 (quindi c'è stata già una scrematura nel concorso). Con questo emendamento si vanno a cambiare le regole in corso d'opera; questo non è giusto. La partita oramai è aperta e noi riteniamo che questi giovani abbiano tutto il diritto di partecipare al concorso con le regole stabilite nel 2017, che non possiamo andare a modificare oggi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

E poi soprattutto, in tema di sicurezza, siamo tutti qui partecipi alla tematica che riguarda la sicurezza nazionale e quindi l'assunzione nelle Forze di polizia. Noi in questo momento alteriamo e andiamo a modificare le condizioni di un concorso, come dicevamo, già bandito. Quale esempio darebbe la politica oggi a questi giovani che, con preparazione, con ardore, con i valori, vogliono vestire la divisa della Polizia di Stato? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non è giusto e non è corretto; sarebbe un cattivo esempio.

Mi appello pertanto a quella forza politica affinché possa ritirare questo emendamento e quindi i giovani oggi possano aspirare a un valoroso posto di lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

VITALI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, nella discussione generale da più parti è venuta un'istanza pressante, nei confronti della maggioranza e del Governo, di rivedere questa posizione. Un'istanza pressante che deriva dalla mobilitazione di migliaia di ragazzi che con questo emendamento verrebbero eliminati dal raggiungimento di un obiettivo del quale hanno fatto il punto di riferimento della loro vita.

Signor Presidente, non è tanto o solo importante il fatto di togliere la speranza e la possibilità a questi ragazzi che hanno fatto un concorso, e che nel momento in cui lo hanno fatto avevano i titoli richiesti dal bando di concorso; non è soltanto il problema di spegnere un sogno: il problema è di varare una norma con effetto retroattivo che è assolutamente incostituzionale e che urta contro tutti i principi di legittimità (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), indipendentemente se si tratta del concorso di Polizia o di qualunque altro concorso.

Uno Stato serio non può chiedere il rispetto di determinati requisiti e, dopo aver espletato il concorso, eliminare una parte di questi requisiti. Si tratta allora di giustizia per questi ragazzi, ma si tratta di buon senso da parte della maggioranza e del Governo. Noi ci auguriamo che ci sia un ripensamento, ma in ogni caso chiediamo che sul punto qualcuno ci dia una risposta. Ci dica il perché di questo emendamento. O si ha il coraggio e il senso di responsabilità di ritirarlo, oppure si abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità in Parlamento e dire quali sono le ragioni, anche recondite, che portano alla presentazione e al voto di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

RICHETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICHETTI (*PD*). Signor Presidente, colleghi, questo emendamento ieri era dentro l'elenco di quelli considerati improponibili. Solo dopo qualche minuto la Presidente, la cui espressione è insindacabile, ha detto che la presenza dell'emendamento 11.17 (testo 4) all'interno di questo elenco era da considerarsi un errore.

Signor Presidente, sono abbastanza convinto del fatto che è un emendamento che darà vita alla seguente situazione. Colleghi, scusate se torno sul tema già ieri posto in discussione generale, ma sono convinto che la vostra indifferenza non sarà la risposta a questa votazione. Nella medesima graduatoria di un concorso del 2017 noi avremo un ragazzo che allora aveva ventitré anni, e che oggi ne ha venticinque, che con un punteggio verrà chiamato e un altro ragazzo, allora venticinquenne e che oggi ne ha ventisette, che con lo stesso conteggio verrà espulso. Noi non possiamo macchiarci di questa responsabilità. Non esiste, non lo possiamo.

Ha ragione il nostro collega Paragone: ci siamo detti che siamo più attenti alle sofferenze delle banche e non delle persone. E questa mattina c'erano dei ragazzi di ventisette anni qui che piangevano: non hanno tirato pe-tardi o fatto rumore, ma piangevano. Hanno fatto un patto con lo Stato; hanno compilato una modulistica che prevedeva dei requisiti, un'età, un titolo di studio e una prova superata.

Voglio sapere come facciamo ad approvare un emendamento che cambia oggi questi requisiti. Non lo possiamo fare. Conosco la sensibilità dei relatori e di pezzi significativi della maggioranza, con cui ho parlato. Non è accettabile la risposta: «Non ci possiamo fare nulla».

Voi sapete che stiamo assumendo un atto illegittimo. È evidente che non è questione di diritto; non si possono cambiare i requisiti in corsa. Aggiungo - se qualcuno della maggioranza avesse la disponibilità a interloquire - che non vale obiettare che i requisiti sono stati cambiati nella scorsa legislatura, a luglio 2018. Infatti, a novembre 2018, ossia dopo la modifica della normativa, da questa stessa graduatoria sono stati chiamati i ragazzi con i vecchi requisiti: a novembre abbiamo assunto 500 ragazzi con il limite di età a trent'anni e con il titolo di studio di scuola media e non superiore. Non bastasse questo, il 9 novembre abbiamo pubblicato un bando che prevede come titolo di studio la terza media. Pertanto, dopo la modifica cui si fa riferimento, ancora si utilizzano i vecchi criteri.

Oggi, per la prima volta, introduciamo il criterio dell'attingere in maniera selettiva alla medesima graduatoria. Credo non si possa fare e chiedo ai relatori del provvedimento in esame di considerare l'illegittimità di ciò che stiamo facendo e di non calpestare non solo i diritti, ma anche i sogni di questi ragazzi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole sull'emendamento 11.17 (testo 4), che è complesso e articolato e comprende varie semplificazioni da apportare nell'ambito di interesse dell'attività del Ministero dell'interno. Concentro questa mia breve dichiarazione sull'inserimento del comma 2-*bis*, quello su cui, come abbiamo appena visto, si è maggiormente concentrata l'attenzione politica e mediatica.

Vi è innanzitutto la necessità di provvedere a reintegrare, nel minor tempo possibile, un consistente numero di agenti di Polizia di Stato per far fronte al mancato *turnover*, conseguenza del vostro blocco delle assunzioni *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, e per ripristinare con numeri adeguati la composizione del Corpo, affinché si ritorni a garantire i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto all'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale.

Non agire tempestivamente e con coraggio, avrebbe voluto dire accodarsi alle azioni del Governo precedente, che ha via, via smantellato l'organico *(Commenti dal Gruppo PD)*, con la conseguenza di portare alla soppressione dei piccoli commissariati e alla progressiva chiusura di reparti, quali quelli della Polizia ferroviaria, della Polizia postale e della Polizia stradale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

MALPEZZI *(PD)*. Ma cosa stai dicendo?

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Chiusure, queste, per ora scongiurate, grazie all'azione del ministro Salvini. (*Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente*).

Io ho ascoltato voi; vi chiedo la cortesia, ora, di ascoltare me, per quelle poche volte che parlo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

MIRABELLI (*PD*). Diciamo che è una ricostruzione.

PRESIDENTE. Proseguo senza interrompersi, senatore. Il disturbo non si avverte.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Con altri provvedimenti, *in primis* la manovra di bilancio, abbiamo individuato le risorse economiche...

MALPEZZI (*PD*). Ve l'abbiamo lasciate noi!

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). ...utili a superare questo *vulnus* e ora forniamo al Governo lo strumento per procedere, in tempi molto brevi, ad assumere 1.851 allievi agenti di Polizia.

Ritirare questo emendamento vorrebbe dire perdere almeno un anno, perché prevede l'assunzione... (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, lei che è così gentile interviene in maniera così sgarbata? Prego, collega.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Anziché procedere alla lunga e costosa indizione di un nuovo concorso, si prevede di utilizzare gli esiti parziali di quello recentemente svolto nel 2017, attingendo dall'elenco dei candidati che, seppur non ottenendo l'idoneità finale, hanno superato positivamente la prova scritta, adottando quindi criteri decisamente meritocratici.

Tale nuova procedura semplificata e sostitutiva di un nuovo concorso e dei relativi costi (e non è la prosecuzione di quel concorso) trova però a scontrarsi, come detto, con quanto previsto dal decreto di riordino delle carriere, approvato nella scorsa legislatura dalla precedente maggioranza. I requisiti più rigorosi relativi al titolo di studio e all'età massima non vengono, quindi, stabiliti dalla nostra azione emendativa, ma sono l'eredità di scelte precedenti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

Non adottare questi requisiti avrebbe significato far venir meno il principio di equiordinazione con le altre Forze, che nel corso di questo stesso anno avvieranno concorsi con i nuovi requisiti. La scelta di tale percorso avrebbe quindi reso illegittimo e vano lo scorrimento totale della graduatoria, a discapito di tutte le categorie di partecipanti e della sicurezza pubblica.

Come Gruppo Lega abbiamo quindi presentato e sosteniamo convintamente questo emendamento, perché siamo certi di non ledere alcun diritto acquisito. Tali, purtroppo per gli interessati (cui va tutta la nostra comprensione), non sono le aspettative non tutelate dall'ordinamento di chi sarebbe comunque impossibilitato a partecipare ad un nuovo concorso a causa delle scelte del precedente Governo.

Voteremo a favore perché riteniamo prioritario procedere celermente a garantire più sicurezza ai territori e ai cittadini (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

GASPARRI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Forza Italia non solo è a favore delle assunzioni dei 1.800 poliziotti, ma anzi ritiene che dovremmo fare molto di più perché gli organici sono assolutamente sottodimensionati (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), perché un Governo della scorsa legislatura con il ministro Madia, colleghi del PD, dispose anche una riduzione definitiva e stabile delle piante organiche delle forze di polizia, facendo un grave errore, perché le adeguò alla ristrettezza di personale, invece avrebbe dovuto fare assunzioni perché servono più poliziotti, più carabinieri e tutto ciò che agisca per la sicurezza dei cittadini.

Proprio poc'anzi ho incontrato i sindacati di tutte le forze di polizia e ne ho raccolto il grido d'allarme, perché anche nella Polizia penitenziaria si dice che si assumono 1.300 unità, ma in realtà 500 vanno in pensione, quindi togliendole sono 800 in più, mentre mancano 5.000 agenti in quella forza di polizia; nella Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri ci sono problemi analoghi e in tutte le forze di polizia. Noi siamo quindi estremamente favorevoli all'incremento; anzi, come abbiamo detto discutendo il decreto sicurezza e la legge di bilancio, ci siamo molto rattristati per la mancata approvazione degli emendamenti di Forza Italia per dare più soldi per le assunzioni nelle Forze di polizia (*Applausi dal Gruppo FI-BP*): meglio creare posti di lavoro nella sicurezza che finti redditi di cittadinanza o altre cose da cui siamo sommersi (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Noi siamo contro l'emendamento 11.17 (testo 4), perché c'è una discriminazione per ragioni di età e siamo solidali con quei ragazzi che vengono esclusi dalla possibilità di partecipare a questi concorsi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo modo di procedere è ingiusto. Noi vorremmo più possibilità nei numeri e meno discriminazioni per età e altri titoli. Per questo il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo non ha già parlato su questo?

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi chiedo semplicemente per quale motivo per il Gruppo Forza Italia possono intervenire in due. Questo me lo deve spiegare.

PRESIDENTE. Non riesco a capirla.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Non riesco a capirla io, perché su questo tema è intervenuto prima il collega e poi è stata fatta la replica. Adesso chiediamo anche noi di intervenire in replica sul tema dell'emendamento perché su tale questione non è possibile sentirci tutte le volte - lo dico soprattutto ai colleghi di Forza Italia - rimproverare per il fatto che bisogna fare assunzioni nelle Forze dell'ordine a tutti i costi perché bisogna mettere nelle nostre città più poliziotti per garantire più sicurezza e poi, quando arriviamo all'esame dell'emendamento che fa sì che queste persone vengano prese in tempi rapidi proprio per metterle a disposizione dei nostri sindaci (*Commenti del senatore Richetti*) e - perdonatemi - con un intento da Azzecagarbugli, dire che siete contrari. Cercate quindi di essere più coerenti con quello che dite quando sostenete queste tesi. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Mi sembra che questo tema abbia suscitato interventi di quasi tutti i Gruppi. Chiedo pertanto alla relatrice se intende chiedere l'accantonamento di questo emendamento.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, sta parlando dell'emendamento 11.17 (testo 4), quello che permette l'assunzione di 1.851 agenti? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sì, intendo quello.

PIROVANO, *relatrice*. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Non capisco a quale emendamento potessi riferirmi. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.17 (testo 4), presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Passiamo all'emendamento 11.19, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.19, presentato dalla senatrice Boldrini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.20, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.20, presentato dal senatore Mallegni.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 11.21, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.21, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «25 maggio 2017, n. 75,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.23 a 11.28.

L'emendamento 11.22 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 11.29 a 11.40 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.500.

MANTOVANI *(M5S)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Mantovani.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G11.100 (testo 2), G11.101 (testo 2), G11.102 e G11.9 sono accolti come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.600 (testo 2).

CANGINI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, ci tenevo a esprimere due parole a nome del Gruppo Forza Italia su questo emendamento perché si tratta di uno di quei rari casi - o comunque non frequenti - in cui le forze politiche di maggioranza convergono con le forze politiche di opposizione realmente nell'interesse generale.

Il tema è Rigopiano, l'emendamento prevede di sostenere economicamente i bambini e le bambine resi orfani da quella tragedia che tutti quanti noi, credo, porteremo nel cuore e nella mente. È giusto che sia così perché uno Stato difficilmente può prevenire tragedie naturali come quella avvenuta a Rigopiano ma è dalla capacità, dalla qualità e dalla tempestività dell'intervento successivo che si misura la tempra di uno Stato e la qualità di chi ne ricopre le funzioni di Governo. È successo con Rigopiano, è successo, devo dire un po' malamente, con i genovesi colpiti dalla caduta del viadotto Morandi, purtroppo non è ancora successo con le decine di migliaia di nostri connazionali colpiti dal terremoto dell'Italia centrale e questa è un'anomalia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Io confido, sinceramente, che questo grave vizio, questa grave frattura all'interno del Parlamento, ma soprattutto all'interno del Paese, venga sanata. Vedo che il sottosegretario Crimi ha promosso un'indagine conoscitiva

a otto mesi dall'insediamento del Governo, ed a oltre due anni e mezzo di distanza dai fatti. Confido quindi che prima o poi i partiti che sostengono questo Governo si chiariranno le idee su quello che è realmente necessario alle decine di migliaia di nostri connazionali colpiti, oltre due anni e mezzo fa, dal terremoto e che ci sarà prima o poi l'occasione per condividere degli emendamenti. Forza Italia ne ha presentati tanti: li abbiamo presentati in occasione del decreto terremoto, li abbiamo presentati in occasione del milleproroghe, li abbiamo ripresentati in occasione della legge di bilancio, e sono stati sempre respinti. Sono sicuro che arriverà il momento in cui verranno accolti e in cui potremo celebrare tutti insieme il senso dello Stato che ci dovrebbe appartenere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.600 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 11.0.800 e 11.0.900 (testo 2) sono improponibili. L'emendamento 11.0.900 (testo 2)/300 è decaduto.

Passiamo all'emendamento 11.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dal senatore Errani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 11.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 11.0.3 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3 (testo 2), presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti da 11.0.4 (testo 2) a 11.0.12 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.13, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

STABILE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE *(FI-BP)*. Signor Presidente, in questo emendamento si tratta nuovamente del contratto dei medici e dei dirigenti sanitari non perché siano le uniche figure importanti e determinanti del Servizio sanitario na-

zionale, ma perché in questo momento si stanno definendo i contratti. Qui c'è la possibilità di correggere un meccanismo che è nato da qualche anno, perverso e paradossale e forse nemmeno voluto dal legislatore che l'ha introdotto con il decreto Madia. Mi riferisco al fatto che progressivamente alcune quote già nel Fondo sanitario nazionale e già destinate agli stipendi dei medici vengono sottratte progressivamente negli anni, con un meccanismo complesso che chiaramente non riesco a spiegare qui. Se questa erosione continuerà nel tempo, sarebbe inutile da parte nostra permettere, da un lato, di continuare la stagione contrattuale da un punto di vista normativo e, dall'altro, di continuare questa sottrazione di risorse agli stipendi del personale medico.

Quindi, se vogliamo avere un contratto per i medici e i dirigenti sanitari - quindi anche biologi, chimici e altre professionalità - che realmente sia in grado di mantenere le incentivazioni a restare nel Servizio sanitario nazionale, dobbiamo porre fine a questo meccanismo e a ciò è finalizzato l'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.13, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «1° gennaio 2019.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.14.

Gli emendamenti da 11.0.15 a 11.0.23 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.24, identico all'emendamento 11.0.25, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.24, presentato dai senatori Parrini e Collina, identico all'emendamento 11.0.25, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.26, presentato dai senatori Parrini e Collina, identico all'emendamento 11.0.27, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.28, presentato dai senatori Parrini e Collina, identico all'emendamento 11.0.29, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.0.30, identico all'emendamento 11.0.31, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.30, presentato dai senatori Parini e Collina, identico all'emendamento 11.0.31, presentato dal senatore Iannone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 11.0.32 e 11.0.33 (testo 2) sono improponibili. L'emendamento 11.0.34 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.35, presentato dalla senatrice Rossomando.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.36 a 11.0.38 sono improponibili.

L'emendamento 11.0.84 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 11.0.39 a 11.0.61 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.62, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.62, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.63 a 11.0.78 sono improponibili, a eccezione degli emendamenti 11.0.66, 11.0.70 e 11.0.76 che sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.79, presentato dal senatore Barboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.0.80 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 11.0.81 a 11.0.93 (testo 2) sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.94, presentato dal senatore De Bertoldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Comunico che i subemendamenti 11.0.43 (testo 4)/406, 11.0.43 (testo 4)/407, 11.0.43 (testo 4)/408 e 11.0.43 (testo 4)/409 sono da considerarsi proponibili e pertanto ammessi alla votazione.

Passiamo all'emendamento 11.0.43 (testo 4)/404, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, intervengo su questo perché - come sarà chiaro nel corso del mio intervento - è il primo subemendamento relativo al cosiddetto emendamento trivelle, diventato noto - più o meno tristemente, a seconda dei punti di vista - negli ultimi giorni.

Si tratta del vero motivo per cui il provvedimento in esame ha avuto un *iter* tanto travagliato, con imbarazzanti e imbarazzate continue richieste di rinvio. Bisognava che le due forze di maggioranza trovassero un accordo sulla materia: l'hanno trovato, ne hanno discusso a lungo, avranno anche un po' litigato e - come capita spesso in questi casi - hanno fatto un accordo al ribasso, un compromesso di bassissimo profilo, un *bluff* clamoroso, che adesso provano a vendere come un grande risultato. Invece non è nulla, se non un totale e insignificante accordicchio.

Ne è esempio il fatto che in Basilicata i 5 Stelle hanno fatto la campagna elettorale dicendo che, appena arrivati al Governo, sarebbero stati in grado di bloccare le trivellazioni e le coltivazioni di idrocarburi nella Val d'Agri: è assolutamente falso. L'emendamento che voteremo fra poco non blocca assolutamente nulla, sotto questo profilo. Siamo al solito film: dovevano bloccare la TAP e le trivelle e fare sfracelli sull'Ilva, ma non sta succedendo; ugualmente, mi auguro che non riusciranno a bloccare la TAV, ma qui vedremo se la Lega, per una volta, terrà fede alle sue parole.

Il ministro Di Maio aveva promesso di innalzare le *royalty* che vanno alle Regioni e ai territori locali e invece no: aumentano i canoni concessori, che vanno esclusivamente allo Stato centrale, per fare cassa, per i motivi noti, che conosciamo. Attenti, però, perché questa cassa è assolutamente incerta e rischia anzi di diventare un buco nel bilancio dello Stato, a causa dei contenziosi che si svilupperanno.

Non bloccate alcun procedimento in atto. Bloccate solo quelli di ricerca e prospezione che saranno richiesti dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento. Aspettatevi pertanto nei prossimi quindici giorni richieste *à gogo* al riguardo. In compenso, mettete a rischio un settore, quello della ricerca scientifica, ingegneristica e tecnologia sull'*oil and gas*, in cui l'Italia è all'avanguardia, con posti di lavoro a repentaglio, come ha ricordato a tutti noi in questi giorni il sindaco di Ravenna.

Non basta: cancellate la pubblica utilità, negando in tal modo un sacrosanto principio, ossia che la politica energetica sia eminentemente tema di carattere nazionale, che non può essere affidato ai territori locali.

C'è di più, però: la politica energetica è un tema troppo serio perché possa essere affrontato nell'emendamento a un decreto-legge così ampio; anche a tale riguardo esprimo meraviglia, perché è stato ritenuto proponibile, mentre tanti altri sono stati cancellati. La politica energetica non può essere affidata a uno *spot* elettorale né a un emendamento *bluff* da utilizzare per fare propaganda.

È per questi motivi che con rammarico il PD non parteciperà a un voto beffa e inutile, anche se questa è una cosa che in genere non fa. La responsabilità di questo scempio è tutta la vostra e assumetevela per intero voi: noi guarderemo gli errori che continuate a fare. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Airola).*

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, abbiamo dovuto sentire - sia in Commissione sia in Assemblea nel corso della discussione generale - l'intervento del collega Castaldi che, illustrando l'emendamento in titolo, ha voluto parlare continuamente di moratoria. Ora, qui ci dobbiamo mettere d'accordo; la si può chiamare come si vuole - transizione energetica - e quindi, usare nomi anche molto pomposi. È certo, però, che l'emendamento approvato in Commissione è una piccolissima moratoria. Quello che è stato promesso e che i cittadini aspettavano è stato uno dei punti qualificanti del vostro programma, o sbaglio? Ricordo a tutti che nella campagna referendaria ci siamo impegnati tutti - almeno per quanto ci riguarda - e, quindi, l'azione che era necessario fare era evidentemente tutt'altra, come ci siamo permessi di dimostrare attraverso la presentazione di emendamenti e di subemendamenti che di fatto riscrivono completamente l'emendamento 11.0.43 (testo 4).

Qual è l'operazione che fate? Prima erano ventiquattro mesi, adesso sono diciotto, ma il punto è: che cosa viene sospeso? Questo è il punto. Mentre si fa il piano delle aree, quali sono i provvedimenti e le concessioni che vengono sospesi? Vengono sospese soltanto le istanze per quanto riguarda la ricerca e la prospezione, e non con un inserimento all'ultimo minuto del famoso 4-bis - adesso è diventato comma 5 - anche delle istanze di concessione di coltivazione. Questo che cosa produce?

Con l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite - voi lo definite moratoria - vi faccio l'elenco delle istanze che invece continuano ad andare avanti. Cito l'istanza di riattribuzione di concessione di coltivazione: Strangolagalli (Lazio, Frosinone); tre concessioni di 41,7 chilometri quadrati, e - se volete - vi dico anche chi ha presentato l'istanza.

Cito l'istanza di concessione di coltivazione in Sicilia: Bonincontro, Cinquevie e Piano Lupo. E poi vi ricordo l'istanza di concessione di coltivazione in mare: pozzo Vela 1 di fronte ad Agrigento; l'ENI nell'Adriatico; l'Agip sempre nell'Adriatico; Delta del Po, in uno dei parchi più belli che abbiamo. E ancora, istanza di concessione di coltivazione in terraferma: Augusta (Emilia-Romagna), ENI 27 chilometri quadrati: Valli di Comacchio; Colle Santo (Abruzzo), Monte Pallano; Gradizza (Emilia-Romagna); Selva Malezzi; Valle del Mezzano.

Facendo salve tutte le concessioni in essere - poi la chiamate moratoria - rimangono in piedi 116 concessioni di coltivazione in essere in Italia,

che operano su un totale di 8.000 chilometri quadrati, tra cui: Basilicata, Puglia, Emilia-Romagna, Marche e Lombardia.

Sono 66 le concessioni operanti sul fondale marino, su un totale di 8.064 chilometri quadrati. E voi la contrabbandate per moratoria.

Poi, dopo tante promesse - abbiamo votato insieme; abbiamo fatto insieme la battaglia contro l'articolo 38 dello Sblocca Italia - fate un'operazione che interviene sull'articolo 38 e non per l'abolizione, non - per esempio - sui commi 5 e 6 di quell'articolo che riguardano la concessione unica, che è una delle questioni più gravi. Vero, senatore Castaldi? Lo sa perfettamente. Voi fate un'altra operazione, anche in quel caso dicendo che vale per il futuro.

Parliamo anche del fatto che aumentate i canoni. Benissimo, sono d'accordo. A me sarebbe andato bene anche un aumento di 35-40 volte. Ricordo a tutti che il nostro è il paese di Bengodi e per questo vengono qui, anche se poco c'è. Non intervenite però sulla questione della franchigia, che - in realtà - è lo strumento furbesco grazie al quale l'aumento, alla fine, viene di fatto calmierato. Queste sono le questioni che dovrete dire esattamente come stanno.

Tornando al comma 5, fate salve le concessioni non solo delle coltivazioni *in itinere*, ma addirittura anche di quelle pendenti fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Quindi, nel frattempo qualcuno provvederà a spingerle anche molto in avanti. Questa è la realtà.

Per carità - come ho già detto in Commissione - meglio questo che un calcio in faccia. Si tratta di un piccolo passo in avanti, ma voi non potete assolutamente continuare a prendere in giro le persone e mistificare la realtà, perché questa non è una moratoria. Interviene solo parzialmente su alcune sospensioni. Voi pagherete dei prezzi per questo, perché non potete pensare di continuare a portare in giro gli elettori senza pagare pegno. Quando si è maggioranza i compromessi certamente si fanno, ma sulle questioni ambientali ormai voi li fate solo e unicamente al ribasso, tradendo totalmente quello che avete detto e fatto in tutti gli anni precedenti. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, non voglio entrare nel merito specifico della questione, in quanto le sensibilità sull'argomento sono varie.

Desidero tuttavia ricordare che questo è l'argomento che ha tenuto inchiodate le Commissioni riunite 1ª e 8ª per una serie di sedute, durante le quali si arrivava al cospetto della Presidenza e ci veniva detto che le sedute sarebbero state spostate in quanto non c'era l'accordo. Alla fine, effettivamente, si è detto che l'accordo mancava, perché su detta questione i due partiti della maggioranza non avevano trovato l'intesa.

La questione non è banale, perché - con tutto il rispetto per l'ambiente e il tema delle trivellazioni - sul piano politico, che regge le sorti di que-

sto Governo, la questione è altrettanto importante. Questa vicenda è infatti lo specchio di una situazione diventata ormai chiarissima. L'ho detto già in Commissione più volte. Da una parte, emendamenti vengono ritirati da uno dei *partner* di Governo - la Lega - e, dall'altra, vengono approvati quelli dell'altro *partner* di Governo, il MoVimento 5 Stelle. La politica economica di questo Governo, per quanto riguarda il centrodestra, è scomparsa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Tutto quello che riguarda lo sviluppo, le grandi opere, le prospettive e l'occupazione è stato totalmente appaltato al MoVimento 5 Stelle, ai cui esponenti dico: bravi! Non condivido assolutamente il vostro punto di vista e vi sarò sempre avversario, come tutto il Gruppo Forza Italia. Vi dico però che siete bravi, perché avete cancellato completamente ogni prerogativa del vostro *partner* di Governo in tema di politica economica del Paese.

Come Forza Italia, noi ci dobbiamo attrezzare, perché in Parlamento siamo l'unica voce politica che ancora tiene a quei principi che, il 4 marzo scorso, ci hanno portato all'interno delle Aule parlamentari. Il nostro programma di Governo è esattamente il contrario di quello che voi state facendo oggi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S*). Questa è la situazione.

Amici del MoVimento 5 Stelle, siamo noi la vostra alternativa e il vostro *alter ego*. Sul tema della politica economica siete purtroppo rimasti soli e speriamo che chi sta con voi metta cervello. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, sono intervenuto lungamente in discussione generale su questo tema, ma qualche risposta voglio dare a chi è intervenuto, ultimo ma non ultimo il senatore Mallegni.

La capacità di mediazione politica e il compromesso parlamentare che si sono visti con questo emendamento dimostrano che questo Governo vi terrà all'opposizione per cinque anni. Questa è la prima considerazione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

La senatrice De Petris sa benissimo che No Triv, totalmente No Triv, in questa Aula siamo il MoVimento 5 Stelle e lei. Quindi, io reputo questo risultato monumentale, così come ha dichiarato la professoressa Maria Rita D'Orsogna, che è il punto di riferimento di chi si occupa di siffatte tematiche, abruzzese di origine, come me e come la senatrice De Petris.

Mi va di dire qualcosa anche al senatore Margiotta, che chiama accordicchio un qualcosa che sospende la bellezza di 124 titoli (35 vigenti e 89 istanze pendenti). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ci sono poi i canoni per fare cassa, i canoni per eventuali pagamenti, che peraltro possiamo ancora alzare, senza mai far pagare i cittadini, come ho detto ieri in discussione generale. Ma è anche una questione di giustizia sociale, senatore Margiotta. Siete stati capaci di lasciare 5 milioni di poveri in Italia, ma mai vi siete permessi di toccare i petrolieri. Noi sì! Noi sì! Noi

si! (*Applausi dal Gruppo M5S*). E per toccare i petrolieri abbiamo dimostrato di avere gli attributi. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, lei oggi è proprio scatenata.

CASTALDI (*M5S*). Chiudo, perché non mi voglio dilungare. Dico che, sotto questo aspetto, abbiamo ottenuto un risultato enorme, secondo me. Oggi il PD dimostra ancora una volta quello che è e, come l'ultimo dei vigliacchi, non partecipa al voto. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La pregherei di contenersi, senatore Castaldi.

FERRARI (*PD*). Non deve usare quelle parole!

MALPEZZI (*PD*). Si deve scusare!

PRESIDENTE. Ho detto che si deve contenere. Non è ancora prevista la frusta, ma ci possiamo arrivare. La prego di non usare quelle parole, senatore Castaldi.

A questo punto, prima di passare alla votazione, comunico che il Partito Democratico ha ancora a disposizione quattro minuti e qualche secondo di tempo; Forza Italia ha tre minuti e trenta secondi; il MoVimento 5 Stelle ha quarantuno minuti; Fratelli d'Italia ha otto minuti; il Gruppo Misto non ha più tempo e la Lega ha ancora undici minuti.

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che, dal mio punto di vista, la vigliaccheria politica è dire le bugie e prendere in giro gli elettori, come fa il MoVimento 5 Stelle. E l'ultimo dei vigliacchi lo dica ai suoi compagni di partito! (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Va bene. Richiamo anche lei nella stessa identica maniera con cui ho richiamato il senatore dei 5 Stelle.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/404, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «Entro ventiquattro».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.43 (testo 4)/400.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, non so che cosa abbiamo votato.

PRESIDENTE. Se lei parla senza attivare microfono, è molto difficile leggere le labbra. Ci vogliono degli esperti.

LANZI (*M5S*). Non ho capito cosa abbiamo votato.

PRESIDENTE. Era disattento, perché l'ho già detto: la prima parte dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/404. Ne abbiamo parlato per mezz'ora. Su questo lei non è stato molto attento. Il voto contrario su questo emendamento preclude il successivo emendamento 11.0.43 (testo 4)/400.

Ricapitolo per vostra totale comprensione. Abbiamo votato - come credo sia chiaro - la prima parte dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/404, la cui non approvazione ha precluso il successivo emendamento 11.0.43 (testo 4)/400.

LEZZI, *ministro per il Sud*. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti che non sono riuscita a votare l'emendamento precedente. Il mio voto sarebbe stato contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Il Governo dovrebbe votare dai banchi del Governo.

PIROVANO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, visto che da settimane stiamo lavorando a questo provvedimento, credo si possa rallentare un po' e permettere a tutti di capire che cosa stanno votando. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Se non lo capisce lei che ci lavora da tante settimane, figurarsi gli altri! (*Applausi dai Gruppi FdI, PD e FI-BP. Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

CIOFFI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È inaccettabile!

PRESIDENTE. Adesso basta, non siamo allo stadio. Accomodatevi tutti.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,14)

COLTORTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLTORTI, *relatore*. Signor Presidente, siccome molti non hanno capito quale emendamento è stato votato prima, chiedo di rimmetterlo in votazione e di fare una verifica. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Come lei sa, una volta conclusa la votazione, non si può fare quanto da lei chiesto. Se qualcuno intende correggere il proprio voto, chiede agli uffici che sia annotato e ciò rimane agli atti.

Data la stanchezza di tutti e anche di chi è arrivato soltanto in questo momento, cerchiamo di procedere con tempi veloci ma utili per poter comprendere il prosieguo dei lavori.

Passiamo all'emendamento 11.0.43 (testo 4)/401, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/401, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.0.43 (testo 4)/403, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MARTELLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avendo finito il tempo, ha solo un minuto.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, sottoscrivo tutti i subemendamenti a questo emendamento presentati dalla senatrice De Petris.

In particolare, l'emendamento 11.0.43 (testo 4)/403 non fa altro che andare incontro a ciò che il collega Castaldi ha detto prima: è veramente un provvedimento antitrivelle. Sentire in questa sede confondere le istanze e cioè le richieste, con i procedimenti autorizzati non è bello: uno può presentare un'istanza e ritirarla; può presentarne a mazzi e ritirarle. Faccio, invece, notare al collega Castaldi che - per esempio - vengono fatti salvi tutti i procedimenti già in corso, anche se non si capisce a che livello del procedimento autorizzativo.

Voi scrivete che «non si applica ai procedimenti in corso di conferimento di concessione». Ma che cosa vuol dire? Quello di autorizzazione unica è un procedimento composito, fatto da procedimenti esterni ed endoprocedimenti; a quale punto non si applica? Dopo la prima conferenza di servizi? Dopo la richiesta di integrazione della conferenza? Al deposito del progetto definitivo? Prima della stesura del disciplinare di concessione? Dopo la consegna del disciplinare? Cosa vuol dire? Non vuol dire niente.

Senatore Coltorti, secondo lei, questo provvedimento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/403, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/405, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.0.43 (testo 4)/402, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, il subemendamento 11.0.43 (testo 4)/402 è molto importante. Vorrei ricordare che il Senato, nella scorsa legislatura, si era già pronunciato, approvando un ordine del giorno in cui chiedeva di vietare l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* per l'impatto. Se questo subemendamento fosse approvato e l'utilizzo dell'*air gun* venisse vietato - mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - ciò consentirebbe di intervenire su moltissime concessioni in essere. Vi prego, quindi, almeno su questo, di provare a riflettere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/402, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/407.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, magari sono troppo scrupolosa, ma mi risulta che questi emendamenti siano stati resi ammissibili poco fa e, quindi, dovrei esprimere il mio parere, che è contrario su tutti.

Mi riferisco agli emendamenti 11.0.43 (testo 4)/407, 11.0.43 (testo 4)/406, 11.0.43 (testo 4)/408 e 11.0.43 (testo 4)/409.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali emendamenti.

GALLI, *vice ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/407, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/406, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/408, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4)/409, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.0.43 (testo 4)/300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.43 (testo 4).

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario sull'emendamento in esame.

Noi abbiamo provato e sperato che almeno su alcune questioni come l'*air gun* si potesse arrivare a un miglioramento. Torno a ripetere che questa non è una moratoria. Noi abbiamo combattuto e continueremo a farlo per uscire finalmente dall'economia fossile di questo Paese e per una vera transizione energetica.

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, il mio voto sarà in dissenso dal mio Gruppo. Intervengo perché non nasce oggi la mia posizione su questo tema. Prima di oggi, per quanto riguarda il mio impegno politico e giuridico, posso rivendicare il lavoro di una parte importante della Conferenza delle Regioni e in particolare delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, quelle che hanno avuto un rapporto più stretto con il mare blu, con il mare Adriatico, che a più riprese ha conosciuto la pesantezza di questa difficoltà. Parlo con un *curriculum* di iniziative: siamo stati noi che abbiamo attivato *illo tempore* l'iniziativa referendaria, siamo stati noi che abbiamo attivato anche una interlocuzione con Palazzo Chigi a dicembre del 2015 per trovare una soluzione alla questione di Ombrina di ferro, che determinò una grande mobilitazione di persone, di giovani e financo di bambini. Arrivò in Abruzzo anche Erri De Luca a precisare la posizione che occorreva.

Come si concilia questa norma, di cui adesso ci occupiamo pronunciandoci, con quello che serve per la difesa del mare blu? È una norma efficace? È una norma matura? O è una norma frutto di un angolo, di un dialogo difficoltoso tra le due forze principali di Governo? È una norma che raccapezza, rimedia qualche centimetro di posizione politica e pubblica, che però non ce la fa a determinare la soluzione che è attesa dai Comuni bagnati dall'Adriatico, da coloro i quali vogliono un'altra maniera di approvvigionamento energetico. Io rivendico il lavoro fatto a dicembre del 2015 che portò alla morte di Ombrina di ferro.

Concludo, Presidente, con una precisazione (non ho mai superato il tempo consentitomi): vorrei avere due voti, come disse una volta Ugo La Malfa, un voto per determinare l'allontanamento mio da una norma che non è efficace e un voto per incoraggiare una norma migliore, adulta, capace di fronteggiare il bisogno che abbiamo di mare blu, da una parte, e di approvvigionamento energetico, dall'altra.

Per queste ragioni mi auguro che le Commissioni competenti, prevalentemente, si possono trovare fuori da ogni emergenza elettorale e da ogni esigenza di spettacolo tematico, per trovare una sede per dire una cosa chiara sul bisogno di energia e una cosa chiara per quanto riguarda il mare blu.

VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, noi ci asterremo su questo emendamento, perché non condividiamo né il metodo né il merito. Non condividiamo il metodo, perché non si può inserire in un decreto semplificazioni una norma di così grande impatto sociale e anche energetico e non condividiamo il merito, perché questo emendamento è praticamente la mediazione fra gli interessi politici della Lega e dei 5 Stelle che questa volta, mi per-

donerà il collega Mallegni, vede il sopravvento della Lega rispetto al Movimento 5 Stelle. Infatti, il collega Castaldi parla della sospensione di 120 autorizzazioni, ma lo invito a leggere il comma 5, in cui si dice che la sospensione di cui al comma 4 non opera nei confronti dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quindi fino a quando questa legge non sarà pubblicata ci potranno essere richieste di autorizzazioni che non potranno essere fermate. Non è questo il modo serio di affrontare il problema.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.43 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 11.0.774 è precluso.

Gli emendamenti da 11.0.133 a 11.0.773 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.95 (testo 4)/300.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

TARICCO *(PD)*. Se ho un minuto, andrò molto velocemente. Per i motivi che ha detto prima il senatore Margiotta, crediamo che questo procedimento, come quello di cui si è parlato prima, sia sbagliato nel metodo. Nel 2017 è stata approvata una strategia nazionale dell'energia di questo Paese. È legittimo che chi governa oggi possa voler modificare quella strategia, ma credo che di lì bisogna partire per poi arrivare alle ricadute sui singoli filoni e sui singoli settori. Noi oggi interveniamo prima sul sistema cosiddetto delle trivelle, adesso sull'idroelettrico. Siamo intervenuti su altre forme di energia precedentemente, in modo puntuale, senza un disegno generale. Crediamo che questa sia una modalità, dal nostro punto di vista, non condivisibile. Sul tema puntuale di cui stiamo trattando, in senso generale, eravamo d'accordo: abbiamo presentato sia nella passata legislatura che in questa legislatura proposte normative che andavano esattamente in questa direzione. Il metodo però non ci ha permesso di intervenire; tra l'altro, la presentazione del tema in un emendamento, neanche nel testo base, non ha permesso di poter ascoltare nessuno, non c'è stato confronto sul territorio. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Abbiamo conteggiato i minuti giusti, con segnalazione del segretario Capogruppo del PD. Tranquilli, è tutto sotto controllo. Prego senatore, prosegua.

TARICCO *(PD)*. Mi ha detto che avevo un minuto, così sto andando veramente di corsa.

Noi crediamo veramente che questa sia una modalità assolutamente non condivisibile, sbagliata nel metodo e nel merito, per cui non parteciperemo al voto di questo emendamento. Crediamo che sarebbe stato molto meglio quantomeno inserire questo testo nel testo base del decreto semplificazioni, in modo da permettere un minimo di confronto. Non c'è stato questo spazio, non c'è stato neanche lo spazio per fare un intervento decente in questa occasione. Per questo motivo ci asterremo e non parteciperemo al voto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.95 (testo 4)/300, presentato dai senatori Margiotta e Parrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.95 (testo 4)/600, presentato dal senatore Patuanelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 11.0.95 (testo 4)/301 e 11.0.95 (testo 4)/302 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.95 (testo 4).

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, poiché nel testo dell'emendamento non compare alcun riferimento a un'intesa, che dovrebbe essere intercorsa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, la mia domanda è: si tratta di un'omissione del testo oppure questa intesa non è mai stata raggiunta? Se l'ipotesi fosse che questa intesa non è mai stata raggiunta, si tratterebbe di una norma che parte male, perché è una competenza concorrente, rispetto alla quale lo Stato non ha nessuna potestà legislativa piena, se non dopo aver avuto un confronto, nelle sedi istituzionali proprie, con le Regioni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.95 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.96 a 11.0.118 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.119, identico all'emendamento 11.0.120.

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, desidero porre due questioni. La prima è che un emendamento analogo, legato alle strutture balneari, poco fa è stato addirittura considerato non ammissibile. L'emendamento in esame riguarda invece le strutture alberghiere. In Commissione l'abbiamo detto più volte e le associazioni di categoria di ogni ordine e grado lo hanno ribadito: non si capisce perché in un Paese turistico, dove il turismo rappresenta l'11,2 per cento del PIL, le strutture ricettive alberghiere, che hanno le stesse caratteristiche igienico-sanitarie, non possono somministrare alimenti e bevande alle persone che vengono da fuori o addirittura gli ospiti degli alloggiati. Questo è un Paese che guarda all'indietro, anziché guardare in avanti e questa è una misura contro il futuro e contro lo sviluppo, in un periodo di grande difficoltà e di crisi. L'emendamento propone una piccola cosa, per aiutare una delle più importanti imprese del nostro Paese, che è così meraviglioso. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.119, presentato dal senatore Mallegni, identico all'emendamento 11.0.120, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.0.121 a 11.0.131 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.132, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.0.134 a 11.0.140 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.141, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.141, presentato dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.0.145 a 11.0.154 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.660, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 11.0.155 e 11.0.156 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.157, identico all'emendamento 11.0.158, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.157, presentato dal senatore Mallegni, identico all'emendamento 11.0.158, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 11.0.159 e 11.0.1000/500 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.161 a 11.0.500/7 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.500/8, identico all'emendamento 11.0.500/9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.500/8, presentato dai senatori Parrini e Margiotta, identico all'emendamento 11.0.500/9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.500/11 a 11.0.500/45 sono improponibili.

PESCO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento e in nome della Commissione che presiedo, chiedo di rettificare il parere espresso sull'emendamento 11.0.500 (testo 3), espungendo il comma 18 dalle soppressioni e aggiungendo che su di esso il parere è di semplice contrarietà.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MODENA *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, è scomparso un emendamento che avevo presentato e la domanda che le rivolgo riguarda la formulazione di questa norma. La questione è abbastanza delicata, perché, a seconda di

come il testo viene riformulato, c'è una serie di conseguenze sui bilanci del Comune.

La relatrice ha detto che è stato riformulato: ho cercato il testo preciso della riformulazione, perché vorrei capire intanto se nella riforma rimane l'abrogazione del comma 895 dell'articolo 1 della Legge 145 del 2018, dato che si trattava di un punto essenziale nel quadro della norma.

In secondo luogo, il mio subemendamento 11.0.500 (testo 4)/700, da me presentato, prevedeva una soppressione con riferimento alla destinazione dei fondi. Non ho trovato né l'improponibilità né l'inammissibilità dello stesso, quindi vorrei capire se è stato assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 4) oppure che fine abbia fatto.

PIROVANO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO, *relatrice*. Signor Presidente, da quanto ho capito non abbiamo il testo riformulato dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Mi dicono che è in distribuzione.

PIROVANO, *relatrice*. Prima non c'era, quindi probabilmente i colleghi non hanno potuto vederlo.

Preciso esattamente quanto ho detto quando ho espresso il parere sugli emendamenti: si recepisce il parere della 5ª Commissione per l'emendamento 11.0.500 (testo 3), ad eccezione del parere espresso sul comma 18, che era una contrarietà semplice, su cui diamo invece parere favorevole. Quindi il comma 18 resta nell'emendamento.

Per quanto concerne il subemendamento 11.0.500 (testo 4)/700, da quanto mi risulta era già assorbito da quello delle Commissioni riunite. Il testo riformulato dell'emendamento 11.0.500 è in distribuzione, sono stati espunti dei paragrafi, ma non viene espunto il comma 18.

PRESIDENTE. Mi sembra abbastanza chiaro. Il testo è in distribuzione, la relatrice ha chiarito che il comma 18 resta all'interno dell'emendamento.

MODENA (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FI-BP*). Presidente, il subemendamento che ho presentato non riguarda il comma 18, ma la destinazione del Fondo Imu in quanto i Comuni utilizzavano quel Fondo per la spesa corrente e invece, con la manovra di bilancio, viene destinato per opere di manutenzione, strade, scuole e strutture di proprietà comunale. Quindi, chiedevo che questa parte venisse espunta, perché altrimenti si stanziavano 300 milioni che alla fine certamente non serviranno a nulla, perché c'è il vincolo degli investimenti.

PRESIDENTE. Senatrice, il suo subemendamento è stato dichiarato improponibile. Il testo in votazione è quello chiarito dalla relatrice.

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, bene ha fatto la collega Modena a voler chiarire, ma durante l'attività di Commissione si è intervenuti sulla questione più significativa, ovvero, grazie a un emendamento presentato dal Gruppo Forza Italia, che è stato assorbito all'interno dell'11.0.500 (testo 4) delle Commissioni riunite, finalmente si dà la possibilità ai Comuni, dopo tanto tempo, di avere la disponibilità delle risorse del Fondo Imu-Tasi per la spesa corrente.

Credo che questo sia un risultato importantissimo per tanti Comuni italiani - sono più di 1.800 - che finalmente avranno la disponibilità di queste somme sul proprio bilancio dal giorno successivo all'approvazione della legge di conversione da parte delle Camere.

È un risultato significativo che noi di Forza Italia vogliamo ascrivere a un lavoro importante e ringraziamo la maggioranza di aver accolto la nostra proposta. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 4).

PARRINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare che sull'emendamento in oggetto il Partito Democratico si asterrà.

Apprezziamo il fatto che il Governo e la maggioranza abbiano deciso di procedere in senso totalmente diverso rispetto a quanto fatto nella legge di bilancio, che era piena di misure contro i Comuni. Nel frattempo è emersa la consapevolezza del danno arrecato e la volontà di porvi rimedio.

Secondo noi, lo si fa in maniera insufficiente e in molti casi pasticciata, con troppi scaricabarile e incertezze, senza valorizzare pienamente il ruolo dei Comuni come propulsori della spesa per investimenti in Italia. La spesa per investimenti pubblici è sempre più determinante in un contesto di economia calante e occupazione in diminuzione. Tuttavia, la marcia indietro rispetto alla legge di bilancio ci è sufficiente per apprezzare lo sforzo fatto per correggersi e quindi ci asterremo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.500 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5ª Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 11.0.167, 11.0.168 e 11.0.169 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.172 (testo 3).

BINETTI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'approvazione dell'emendamento in esame farà piacere a tutti, perché va a eliminare quella che, nella notte del 31 dicembre scorso, è stata battezzata dal Presidente della Repubblica «tassa sulla bontà».

Mi riferisco a quella iniqua doppia tassazione che veniva a gravare su tutte le imprese del terzo settore, cioè su quella forza motrice del Paese che costituisce davvero l'asse portante del *welfare* italiano, un *welfare* creativo, delle opportunità e delle emergenze. Tassare in doppio modo quel tipo di attività era veramente la follia di un sistema che non si rendeva conto del valore delle iniziative. Da questo punto di vista, l'abolizione di questa tassa rappresenta un punto di civiltà nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.172 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 11.0.174 a 11.0.550 sono improponibili.

Gli emendamenti da 11.0.700/1 a 11.0.700/6 sono decaduti.

Gli emendamenti 11.0.700 e 11.0.187 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 11.0.188, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.188, presentato dal senatore Iannone.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.0.189 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.601.

GALLONE (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo velocemente per perorare la causa di questo emendamento, anche perché ho visto che c'era un emendamento molto simile, se non proprio identico, a firma dei colleghi della Lega. L'emendamento 11.0.601 concerne il mantenimento della targa

originaria sulle auto storiche, che è una cosa molto importante per coloro che sono appassionati di questo settore. Questa misura non comporta oneri per lo Stato; se mi date una mano su questo emendamento, diventa un emendamento di tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.601, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 11.0.190 (testo 2), 11.0.191 e 11.0.2000 sono improponibili.

L'emendamento 11.0.2000/1 è decaduto.

L'emendamento x1.1 all'articolo unico del disegno di legge di conversione è improponibile.

Passiamo alla votazione finale.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, come con la legge di bilancio, ancora una volta maggioranza e Governo hanno mostrato incertezza e approssimazione nella conduzione dei lavori parlamentari. Nel caso di questo provvedimento, ciò è grave. Se infatti con la legge di bilancio c'era la trattativa con l'Europa, qui non c'è nulla che può spiegare quanto accaduto, se non le divisioni e i problemi tutti interni alla maggioranza, che non è riuscita a fare una sintesi virtuosa, senza cioè snaturare la funzione della decretazione d'urgenza. Per giorni e giorni la dialettica preminente è stata quella tra i due partiti di maggioranza e non quella tra maggioranza e opposizione. In attesa che altrove si prendessero decisioni e che venissero sciolti i nodi politici nelle Commissioni, abbiamo vissuto un *déjà vu* della manovra, come se nel frattempo non vi fossero state le parole di Mattarella, con il discorso di fine anno e l'invito alle forze politiche a riflettere sul ruolo del Parlamento. Il risultato di tutto questo è un testo finale fortemente al di sotto delle attese e delle necessità di cittadini e imprese.

Come autonomisti avevamo presentato diverse proposte di buonsenso, condivise con le categorie produttive, che speriamo trovino spazio nella legge di iniziativa parlamentare che il Governo ha annunciato sulla materia degli appalti. Tra queste, quelle sulla modifica della disciplina del subappalto, con la soppressione della terna dei subappaltatori per ciascun servizio, l'introduzione di un termine di cinque giorni per la pubblicazione degli atti relativi alla procedura d'appalto, una revisione della norma sull'impugnazione dei provvedimenti per disincentivare i ricorsi di natura strumentale, un emendamento volto a scoraggiare le offerte con ribassi eccessivi e le offerte così basse da prefigurarsi come anomale, una proposta sul *rating* di impresa

con la soppressione del soccorso istruttorio come criterio reputazionale. Sono solo alcuni esempi, ma voglio menzionarli, perché danno l'idea dell'importanza di un intervento su questa disciplina; spero davvero che, con il provvedimento *ad hoc* annunciato dal Governo, verrà concessa alle opposizioni una possibilità reale di confronto e di contributo.

Il decreto-legge a nostro avviso ha comunque qualche aspetto positivo. Penso soprattutto alla cancellazione del Sistri, ma penso anche alla cosiddetta norma Bramini a tutela dei piccoli imprenditori che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Bene anche l'approvazione dell'emendamento, fortemente sostenuto dal nostro Gruppo, che ha riportato l'Ires per il volontariato al 12 per cento, riparando così al brutto errore compiuto con la legge di bilancio.

Per il resto, non comprendiamo perché non sia stata accolta la richiesta, che giungeva da più parti, di superamento dello *split payment*. Era un intervento semplice, che avrebbe garantito maggiore liquidità alle imprese e ai professionisti, dato che oggi lo strumento cardine per il contrasto dell'evasione fiscale è la fatturazione elettronica. Quindi non capiamo perché il Governo non abbia voluto fare propria questa proposta.

Ci colpisce che non abbia voluto confrontarsi sulla nostra proposta di semplificazione burocratica per la cancellazione automatica delle ipoteche, una volta saldati tutti i debiti. In questo caso sarebbe stata una norma a basso impatto per l'erario, ma aveva un suo valore simbolico, perché non è giusto che per un certificato che attesti ad esempio l'estinzione di un mutuo, i cittadini debbano pagare un'imposta di bollo di 59 euro.

Ci colpisce ancora di più la bocciatura del nostro emendamento per estendere la disciplina dei *voucher* agli eventi sportivi internazionali, una richiesta che giungeva dal nostro territorio in vista dei campionati del mondo di biathlon del prossimo anno. Il punto è che per le società sportive professionistiche questa possibilità è consentita. Perché allora non estenderla anche alle associazioni e a quei soggetti *non profit* che organizzano eventi di così grande importanza?

Parliamo di manifestazioni che smuovono migliaia di persone. Quest'anno, alla coppa del mondo, erano presenti oltre 100.000 persone in tre giorni. Sono eventi che generano ricchezza e sono straordinari veicoli di promozione del territorio e dell'Italia. Fa specie che la sua bocciatura sia giunta in concomitanza con la visita del Presidente del CONI a Bolzano, che ha definito la località Anterselva «asso nella manica» per la candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026. Allora, se non è una beffa la bocciatura di quest'emendamento, poco ci manca.

Anche il settore dell'edilizia non ha trovato l'attenzione che merita, dalla mancata cancellazione dello *split payment* all'assenza di misure per l'edilizia infrastrutturale e le opere pubbliche.

Mi sento allora di condividere quanto hanno detto i rappresentanti delle categorie produttive: questo provvedimento ha qualche elemento positivo, ma manca di un disegno sulla crescita e sullo sviluppo, la stessa mancanza che noi abbiamo sottolineato con la legge di bilancio.

Le stime sulla crescita del Paese sono un terzo rispetto a quanto questo Governo scriveva nel DEF. Manca una vocazione all'impresa, allo svi-

luppo economico, che invece, in questo momento, dovrebbe essere molto forte, molto più decisa, molto più incisiva. Credo che un maggiore confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione avrebbe aiutato in tal senso e ad evitare quello che è accaduto in queste ultime ore.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'*iter* della conversione di questo decreto-legge è stato, come sempre ormai, molto complesso; è stato, come al solito, pieno di problemi. Siamo arrivati persino a un fatto abbastanza inedito, ossia si sono dichiarati inammissibili i due terzi degli emendamenti approvati in Commissione, proprio perché si era trasformato - già lo era in partenza - in una sorta di decreto *omnibus*. Come in tutti i decreti *omnibus*, ovviamente vi sono delle norme magari più positive ed altre, che sono state inserite e che avrebbero forse avuto bisogno di un ragionamento a parte, che certamente non sono né positive né rientrano nel titolo del decreto-legge semplificazioni.

Noi abbiamo cercato, in tutti questi lunghissimi giorni e settimane, di dare il nostro contributo. Abbiamo presentato emendamenti che entravano soprattutto nel merito di alcune questioni che a noi stanno molto a cuore.

Possiamo dirci soddisfatti dell'approvazione unanime da parte dell'Assemblea dell'intervento sull'Ires, su cui avevamo presentato vari emendamenti; era un modo per riparare al torto grave che si era compiuto durante la legge di bilancio, configurando, di fatto, una sorta di tassa sulla solidarietà. Speriamo, come abbiamo detto nell'intervento in dichiarazione di voto, che non ci si torni su, magari inventando qualche altra formula per colpire il volontariato. Spero che il voto di oggi fissi finalmente un percorso di attuazione delle norme che erano state inserite all'interno del Terzo settore.

Si è certamente fatto un passo in avanti anche sulla questione degli enti locali, che abbiamo votato poc'anzi, anche in questo caso per riparare ai guai fatti durante la legge di bilancio. Tuttavia vi erano una serie di nostri emendamenti, che ci stavano molto a cuore e che entravano nel merito di vicende legate ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al caos che continua a sussistere nella scuola, ai concorsi (per cui paradossalmente vi sono molti posti vacanti e molti abilitati che non si riescono a incontrare) e a tanti altri problemi.

Noi abbiamo offerto la nostra collaborazione. Vorrei segnalare che non vi è stata alcuna convergenza, praticamente su nessun emendamento, se non quelli assorbiti nell'ambito dell'intervento sull'Ires.

Il grande dispiacere, su cui mi soffermerò ancora, deriva da una serie di operazioni che proseguono nello stile della propaganda, ossia che vengo-

no presentate in un modo ma sono esattamente il contrario. Faccio riferimento alla questione delle trivelle su cui siamo intervenuti poco fa.

Lo ripeto, le mediazioni sono normali, ma c'è un punto su cui ci dobbiamo mettere d'accordo. Il piano delle aree serve davvero per avviare la transizione energetica o è solo una sospensione di diciotto mesi? Infatti, dopo aver fatto tanti comunicati, propaganda, interruzioni dei lavori di Commissione, minacce di dimissioni del Ministro dell'ambiente, alla fine la mediazione è stata, come sempre, molto al ribasso. Quella, infatti, non è una moratoria, ma è un *time out*, una sospensione che si applica solo e unicamente alle istanze per la ricerca e per la prospezione. Non vi rileggo l'elenco sterminato, ma si prorogano, ad esempio, tutte le concessioni in atto in Basilicata.

Non venite a dire che questo è un grande risultato, perché sapete perfettamente che non lo è: è una sospensione. Vedremo in questi diciotto mesi. Non si inizia a realizzare il piano delle aree, avendo già dovuto accantonare la questione fondamentale, ossia cominciare a mettere un freno, a lavorare davvero per una moratoria, almeno sulla vicenda dell'*air gun*, la tecnica che abbiamo combattuto e che sta creando molti problemi nei nostri fondali; oppure, almeno per la sospensione nell'Alto Adriatico, di fronte a Venezia. Non dico tutto, ma c'erano tanti altri passi in avanti che si potevano fare. Non eravate in grado, per i rapporti con la Lega, di abrogare l'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014? Potevate almeno intervenire sulla concessione unica.

Se tanto mi dà tanto, anche sulla TAV...

Potrei fare un elenco. Vogliamo parlare della Puglia? Vogliamo partire dal TAP?

Su questo punto non so cosa avete scritto in questo benedetto contratto di Governo; sulle questioni ambientali forse avete fatto finta di scrivere qualcosa, ma sta accadendo esattamente l'inverso. Soprattutto - e questo è anche il motivo del voto contrario su quell'emendamento - colpisce il fatto che non si vuole costruire un percorso ma si sta solo chiusi all'interno del rapporto con la Lega ed il lavoro delle Commissioni e in Aula è soltanto conseguente a tale realtà: tutto è legato ai rapporti di forza, per cui se una componente della maggioranza presenta un emendamento, l'altra deve presentarne un altro e in quei rapporti di forza ancora una volta, come in questa vicenda, sta vincendo la Lega.

Non volete ammettere che ci sono concezioni e idee diverse sulla transizione energetica, rispetto al futuro e allo sviluppo del Paese e anche sulle grandi opere; un tema, questo, che non volete affrontare. Vi nascondete con la retorica del Governo del cambiamento, ma ogni volta sono solo compromessi al ribasso che non danno a questo Paese nessuna possibilità di fare passi in avanti. Torno infatti a ripetere che le mediazioni e i compromessi sono parte della politica, ma per fare un passo in avanti, non per sacrificare continuamente i propri punti di vista.

Forse ci eravamo sbagliati noi illudendoci che la battaglia per uscire dal fossile fosse strategica per voi, che la questione di investire sulla cura del territorio, sulle piccole e medie opere, su quella concezione dello sviluppo fosse strategica, ma state dimostrando che non è così su questo e su mol-

te altre questioni che sono state poste in questa sede. Pensate al tema dell'idroelettrico: quella è una pubblicizzazione? È semplicemente un emendamento che favorisce ancora una volta la Lombardia (poi discuteremo su cosa accadrà con l'autonomia) e poi le Regioni sono libere di fare ciò che vogliono. Quella è la gestione delle risorse pubbliche, dell'acqua? Non ci siamo davvero.

In questa sede potrei parlare anche di tante altre norme inserite all'interno di questo provvedimento, ma ancora una volta non ha prevalso la possibilità di dare un contributo per far fare un passo avanti al Paese, bensì solo la mediazione tra di voi. Questo atteggiamento continuerà fino al compimento di questa eterna campagna elettorale (che prima o poi finirà) per le elezioni europee, ma tutto ciò va soltanto a detrimento degli interessi di tutti i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

RUSPANDINI *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI *(Fdi)*. Signor Presidente, la semplificazione è un obiettivo primario per Fratelli d'Italia; la semplificazione arma le nostre azioni, investe il nostro impegno politico, è quello che ci viene chiesto dalla nostra gente, dalle nostre piccole medie aziende, dai nostri imprenditori, da chiunque voglia investire in questo Paese, dalla signora anziana che nei nostri paesi ci chiede aiuto perché nel 2019 il mostro è ancora la burocrazia.

L'unica cosa che riconosciamo a questo Governo è il fatto di aver chiamato il provvedimento in esame decreto semplificazione, ma in realtà, come hanno detto gli altri colleghi, di semplificazione purtroppo c'è ben poco. Si tratta di un decreto *omnibus*, una *summa* ideologica, un maxi provvedimento che ha la pesantezza di una finanziaria, una *jungla* normativa senza un minimo comun denominatore.

In Commissione abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ben presto tradita dalla vostra stella polare, che è così diversa dalla nostra. Voi avete dimostrato di avere come stella polare le elezioni europee, qualche comunicato roboante, qualche marchetta elettorale da lanciare sui *social*. Invece la nostra stella polare è l'interesse nazionale, è qualcosa di completamente diverso. Noi sappiamo quanto sia vitale semplificare e rendere più facile la vita dei cittadini e delle nostre imprese per poterle salvare dalle prescrizioni burocratiche e amministrative.

Per questo abbiamo tentato di emendare, abbiamo tentato di dare una mano, abbiamo chiesto l'abolizione della fattura elettronica - vengo al sodo -, abbiamo chiesto l'abolizione del tetto del contante, che in Germania non esiste e in Italia continuiamo ad avere; abbiamo chiesto l'abolizione dello spesometro e del redditometro; abbiamo chiesto il reinserimento dei *voucher* per l'agricoltura e per il turismo; abbiamo chiesto la compensazione per chi ha crediti nei confronti della pubblica amministrazione, le tante aziende schiacciate, strozzate dai crediti che lo Stato non gli riconosce; abbiamo chiesto l'estensione del credito d'imposta previsto per alcune zone economiche, per il Sud, anche ai grandi porti del Nord. Che cosa abbiamo ottenuto?

Semplicemente che la montagna ha partorito un topolino. Il cosiddetto decreto semplificazione parla di tutto ma cambia la vita davvero a pochi, pur occupandosi, come dicevo prima, di qualcosa per cui servirebbe un'enciclopedia per quanti volumi abbiamo dovuto trattare con tanta pazienza nelle Commissioni. Abbiamo parlato del codice degli appalti, del demanio delle acque interne, di scuola, di agricoltura, di ordini forensi, delle trivelle, per le quali ci siamo incredibilmente arenati. Abbiamo parlato della pubblica amministrazione, delle PMI, della tracciabilità dei rifiuti, dei medici, dell'Alitalia, degli enti locali, dei veterinari, dei concorsi pubblici.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,17)

(Segue RUSPANDINI). Fatemi dire due parole sull'Alitalia: vi sembra questo il modo di affrontare una questione come questa? Senza farci capire se esista la pianificazione di una strategia nazionale del trasporto aereo, del nostro sistema aeroportuale?

Abbiamo visto - mentre qualcuno ride - stralciare fino all'ultimo istante due terzi degli emendamenti da noi presentati. Il decreto semplificazione ci ha lasciato un giudizio positivo per pochissime questioni, per il piccolo fondo per le PMI creditrici nei confronti dello Stato (che abbiamo chiesto di raddoppiare), per il tentativo positivo di mettere ordine nel caos delle licenze degli NCC e dei balneari. Abbiamo apprezzato gli aiuti a Rigopiano e la norma sull'etichettatura con la quale si indica finalmente l'origine dei prodotti. Il resto è propaganda elettorale.

Avremmo voluto votare a favore ma manca un ingrediente che per Fratelli d'Italia è fondamentale: il coraggio. Per questo il Gruppo Fratelli d'Italia si astiene su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame arriva in Aula in ritardo, com'è noto, dopo che l'Aula è stata bloccata per più settimane. Un decreto trasformato in *omnibus*, a serio rischio di costituzionalità, come abbiamo visto, rischio evitato *in extremis* dalle improponibilità e inammissibilità comunicate dalla Presidenza del Senato.

La verità è che è in atto una campagna elettorale strisciante, una competizione tra forze di maggioranza sempre più antitetiche. Siamo stati bloccati a lungo mentre si cercavano mediazioni sempre più al ribasso. Il decreto-legge ha un titolo di sicuro effetto, in questo siete francamente bravi - dignità, sicurezza, spazza corrotti - ma dietro il titolo, anche in questo caso, nulla. Vi sfido anche questa volta a trovare che cosa possa giustificare il nome di semplificazione.

Ieri è stato autorevolmente ricordato, in quest'Aula, l'articolo 77 della Costituzione ed il richiamo della Corte del 2012: nelle leggi di conversione non possono essere inserite norme assolutamente ultronee rispetto al testo del decreto-legge. Ed invece il testo è cresciuto e lievitato di pari passo

agli appetiti del Governo, intenzionato a far rientrare tutto quanto era stato tenuto fuori dalla legge di bilancio per le vicende della trattativa con Bruxelles a tutti note.

Nelle Commissioni riunite sono state approvate 61 pagine di emendamenti, la stragrande maggioranza dei quali valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato, che questa volta ringrazio per la meticolosità del lavoro, credo anche supportata da autorevolissima *moral suasion*. Qui c'è un problema, che è quello di comunicazione tra i Presidenti delle Commissioni e la Presidenza del Senato: non possiamo per tre settimane votare emendamenti poi ritenuti inammissibili in Aula. Sono così scomparsi microinterventi, indegne mance, norme *ad personam*, provvidenze dovute a questo o a quel parlamentare per campagna elettorale. Qualche esempio? Un favore ad un operatore della logistica genovese, la modifica del CDA di ENAC per nominarne uno gradito al nuovo Presidente nominato solo dieci giorni fa, in coerenza con lo *spoil system* già esercitato su Ferrovie e su ANAS, di cui credo che il Governo sarà chiamato a rispondere dalla Corte dei conti; il potenziamento di Equitalia, non più ritenuto il diavolo come mesi fa, da quando l'amministratore delegato è di vostra nomina; persino un posto in più nell'organico del Ministero dell'interno; la pericolosissima deroga di tre anni concessa per l'adeguamento alla norma di sicurezza degli impianti antincendio nelle scuole, dove vivono i nostri figli, i bambini; l'incentivo alle un tempo odiate auto blu; la cancellazione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e persino l'agghiacciante favore alle concessionarie, tra cui quelle autostradale e all'Aspi (a luglio bisognava togliere la concessione, oggi con un emendamento - poi per fortuna dichiarato inammissibile - in Commissione era stata approvata la deroga per le autostrade, tra cui l'Aspi, all'applicazione del codice degli appalti, evitando così il fastidio per loro di assegnare i lavori attraverso la gara). Altro che decreto semplificazioni: decreto complicazione, con molte norme ispirate solo da desiderio di potere, da voglia di occupare, con operazioni di sfacciato clientelismo, ogni spazio possibile. Un vero e proprio assalto alla diligenza. Ma qualcosa di buono c'è ed è grazie al PD - lo ha ricordato questa mattina il presidente Marcucci - ed è la cancellazione dello sbagliatissimo raddoppio dell'Ires sul *no profit*, un errore vostro nella legge di bilancio subito nominato «tassa sulla bontà». Vi diamo atto, su questo, di aver votato insieme a noi in Commissione prima e in Aula poi, un buon segnale, purtroppo episodico ed isolato, di corretta dinamica maggioranza-opposizione nell'interesse dei cittadini.

Abbiamo convenuto insieme di evitare correzioni *spot* al codice degli appalti, una buona legge che certamente merita *check-up* e correzioni - sono il primo a dirlo - ma non certo stravolgimenti. Avete però bocciato il nostro emendamento volto a cancellare l'aumento della soglia al di sotto della quale è possibile affidare lavori senza gara, una norma inserita nottetempo nella legge di bilancio, di cui Cantone ha detto che favorirà la corruzione. Quanto ipocrite suonano le parole di Bonafede e il decreto spazza corrotti, quando poi invece esiste un iato evidente tra le vostre affermazioni e le vostre azioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ho già detto degli NCC e non mi dilungherò. Vi eravate impegnati ad affrontare il tema con una legge *ad hoc*, l'avevate presentata alla Camera

e poi, mentre faceva il suo *iter*, l'avete rovesciata integralmente in questo decreto. Per pagare un dividendo politico ai tassisti, in particolare romani, schierati con la Raggi in campagna elettorale, colpite un settore che non è fatto solo di Uber o di grandi società, ma da tanti lavoratori autonomi, piccoli imprenditori che hanno investito soldi per poter lavorare.

Le trivelle, un *bluff* clamoroso: promettevate di bloccare estrazioni e non bloccate niente; avreste dovuto aumentare le *royalty* che vanno alle Regioni e avete aumentato i canoni sperando di far cassa per lo Stato centrale e rischiando invece un buco serio causato da contenziosi. Non basta, mettete anche in ginocchio un settore - quello della ricerca e dell'ingegneria dell'oil and gas, in cui l'Italia è all'avanguardia.

La chiosa più giusta alla vostra azione di Governo è in questa bellissima frase di Alexis de Tocqueville: «Le loro ambizioni sono talmente concentrate nel mantenimento del potere che, solo al pensiero di lasciarlo, sono presi da una sorta di orrore che impone loro di sacrificare l'avvenire al presente ed il loro onore al ruolo».

Questo siete, ma non ve lo consentiremo, perché amiamo il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono stata lungamente ad ascoltare... (*Brusio*). Siamo già in pochi, se mi date la possibilità di parlare, colleghi, mi fate una cortesia. (*Commenti dei senatori Malpezzi e Marcucci*). Sono stata ad ascoltare in silenzio.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci e senatrice Malpezzi, per cortesia.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Sono stata ad ascoltare gli interventi dei colleghi: interventi anche importanti, che in parte ho condiviso e in parte no. Non entrerà comunque nel merito del provvedimento in esame, che è già stato ampiamente illustrato in tutte le sue parti dai relatori e dal Governo. Coloro che sono intervenuti in precedenza, come primi firmatari degli emendamenti, hanno poi contribuito ad approfondire in maniera ancora più puntuale, se mai ce ne fosse stato bisogno, le varie tematiche connesse al provvedimento, estremamente articolato, molto sofferto e contrastato.

Vorrei invece ricordare alcune dichiarazioni, che hanno richiamato molto la mia attenzione e penso non solo la mia, pronunciate in Assemblea nella giornata di ieri, durante l'esame delle questioni pregiudiziali e successivamente in discussione generale. Ad esempio, il senatore Zanda ci ha richiamati al rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, che non deve essere violato, come si sostiene sia accaduto in questo caso. Successivamente egli ci ha parlato di una sentenza della Corte costituzionale e poi è arrivato a parlare di arroganza, accusandoci di rimpinzare i provvedimenti, che porteremo all'esame dell'Assemblea sfidando la Corte costituzionale. Possiamo poi passare agli interventi delle senatrici De Petris e Rauti, che insieme han-

no definito la cornice del provvedimento in esame, ritraendolo come se fosse letteralmente un mostro e descrivendoci animati da una rincorsa a fette di elettorato. Qualcuno si è spinto ancora un po' più avanti, definendoci colti con le mani nella marmellata o accusandoci di aprire nuovamente la strada all'intrusione mafiosa e di aver approvato prima il provvedimento spazza corrotti, per poi ripristinare questa possibilità. Qualcun altro, invece, molto tranquillamente ci ha definiti in paranoia elettorale, ma va bene, può anche starci all'interno della dialettica politica, che ho imparato a conoscere in questi otto mesi di mandato.

Questo è dunque il mio primo intervento in Assemblea: prima ho preferito stare ad ascoltare, per cercare di acquisire capacità oratorie, che non mi sono così consuete e che invece lo sono molto di più a colleghi giunti al secondo, al terzo o al quarto mandato parlamentare. Mi sono poi accorta che, anche se passava il tempo, alcune posizioni rimanevano tali e quali, vale a dire sempre negative, come se il Governo e la maggioranza, anziché riflettere sulle cose che portano avanti, navigassero a vista, cercando di raffazzonare qualcosa da proporre, che poi viene bocciato o viene portato davanti a questo onorevole consesso, per prendere poi le reprimende, perché non sa fare bene il suo lavoro.

Non è così, però, come dimostra il fatto che quelle appena trascorse sono state due settimane intensissime di lavoro, che oserei definire di squadra, visto che la 1ª e l'8ª Commissione permanente hanno lavorato insieme e ne è una prova il fatto che gli emendamenti non sono stati presentati solo dalla maggioranza.

Sta nel gioco delle parti che ci siano emendamenti approvati dalla maggioranza, ma non dalla minoranza; in totale, però, è stato presentato quasi un migliaio di proposte emendative, perché si credeva e si crede in questo provvedimento. Esso ha tanta fretta di essere posto in essere non solo perché scade il 12 di febbraio ed è la conversione di un decreto-legge, ma soprattutto perché cerca di dare risposte alle centinaia di migliaia di istanze che ci pervengono quotidianamente, non solo alla maggioranza, ma a tutti, tramite l'indirizzo di posta elettronica del Senato. Si tratta di istanze di cittadini e delle più disparate categorie e associazioni che rappresentano gli interessi più differenti e ci chiedono aiuto, poiché da molto tempo attendono una soluzione, magari costituita anche da piccole cose, che però, per chi sta fuori da queste mura, sono fondamentali.

Perdiamo quest'occasione, ma forse non la perdiamo del tutto, perché ogni cosa è stata vidimata, bollinata e autorizzata dalla Ragioneria generale dello Stato, per cui la riproporremo - in una forma diversa, ovviamente - per raggiungere comunque il risultato.

Non mi dilungherò molto, ma sono andata a rivedere qualche ricordo del passato, perché mi sembrava opportuno e per mia deformazione professionale volevo capire se per caso fosse capitato qualcosa di simile, tempo addietro, oppure se succedesse solo a questa maggioranza, la quale, a quanto pare, ha una certa paranoia elettorale.

Ebbene, ho trovato una nuova riforma degli enti locali, proposta con il decreto legislativo n. 78 del 2015, convertito con la legge n. 125 del 2015. In effetti, passò con un voto di fiducia, tanto alla Camera quanto al Senato, e

precisamente con un maxiemendamento che sostituì interamente il testo. Quella legge, che aveva come contenuto la riforma degli enti locali, diventò un vero e proprio decreto *omnibus*: si partì dalla riforma della pubblica amministrazione e si arrivò a toccare la sanità.

È lì, infatti, in quella riforma degli enti locali, che il Governo, con il maxiemendamento e la questione di fiducia, attuò la cosiddetta *spending review* sanitaria, tagliando 2,4 miliardi, che ad oggi non abbiamo proprio e, invece di quei fondi, abbiamo molte noie da risolvere. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

C'è però un'altra cosa che mi è balzata agli occhi: sempre in quel cosiddetto decreto *omnibus*, che però si chiamava originariamente «nuova riforma degli enti locali», passò anche la soluzione-ponte per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che erano stati delegittimati dalla Consulta con la sentenza n. 37 del 2015. Mi sono quindi detta: si vede allora che, quando capita agli altri, la situazione è normale e il Governo dice che va bene; quando capita a noi, invece, abbiamo una paranoia elettorale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Così non è, perché, quand'è toccato a voi, avete cercato in qualche maniera di porre rimedi; quand'è toccato a noi, ci siamo sentiti dare dei «confusionari» e degli «arraffazzoni», e invece così non è.

Chiudo dicendo che il nostro voto sarà favorevole e che il nostro impegno in quest'Aula sarà finalizzato a portare fuori tutto quello che c'è in questo provvedimento complesso e complicato, frutto di anni di vera disattenzione politica da parte di chi ci ha preceduti. Ci impegniamo a cercare di risolvere le questioni in ballo, magari con provvedimenti diversi, più piccoli, semplificati, ma lo faremo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

MALLEGNI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi sono finalmente tolto un dubbio: pensavo che quello al nostro esame fosse un provvedimento di semplificazione, ma, come diceva la collega Faggi qualche minuto fa, stiamo discutendo del decreto-legge complicazioni, più che semplificazioni.

Dividerò il mio intervento in due parti, Presidente: una parte tecnica - e poi le spiegherò cosa intendo - e l'altra politica.

Tutto è iniziato con questo documento che ho in mano: guardate le dimensioni. Era il 22 di dicembre scorso quando abbiamo iniziato a parlare in Commissione del provvedimento semplificazioni, e in quella sede il collega Vitali - che con me è membro della 1ª Commissione - ebbe a dire che, da un esame seppur superficiale, il provvedimento era sicuramente condivisibile nei contenuti; necessitava di un approfondimento ma, qualora fosse rimasto come era, non saremmo stati pregiudizialmente contrari, anzi.

È quindi iniziato un percorso il 7 gennaio con la convocazione delle Commissioni riunite che viene anticipata alle 16; l'8 gennaio abbiamo la proroga per la presentazione degli emendamenti, quindi viene convocata

una seduta, poi improvvisamente sconvocata. Il 9 gennaio viene convocata una seduta poi immediatamente posticipata; il 10 vengono convocate due sedute anche per venerdì 11, alle ore 9:30 e alle 15, ma poi arriva la comunicazione che non avranno luogo. La seduta delle Commissioni riunite viene convocata anche per il 15 gennaio e per il mercoledì, sempre alle ore 16 e alle 9, ma il 15 gennaio, dopo un'altra successiva comunicazione di convocazione per il 16, 17, 18 e 19, improvvisamente alle ore 15, arriva una comunicazione per cui le sedute del 16, 17, 18 e 19 venivano sconvocate. Successivamente, il 17 gennaio, qualche minuto prima delle 18, vengono sconvocate la seduta delle 20,30 e quelle dei giorni successivi. Poi arriva la convocazione per domenica mattina, poi domenica pomeriggio alle 16, che improvvisamente viene sconvocata. Arriviamo al 18 di gennaio, dove c'è la prima convocazione, ma passano poche ore e arriva subito la sconvocazione della seduta che viene convocata nuovamente per lunedì 21 gennaio, quando, improvvisamente, c'è una posticipazione della seduta dalla mattina al pomeriggio. Lo stesso 21 gennaio, nel pomeriggio inoltrato viene posticipata un'altra volta la seduta alle 20,30. Quando, poi, viene convocata - lo stesso giorno - per il giorno successivo alle 9,15, alle 9,59 c'è una sconvocazione per le 14,30 e le 17,30, e successivamente il giorno dopo... Insomma, ho ancora quattro fogli, mi fermo qua. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Se nel frattempo facciamo finta che non sia successo nulla, da questo casino, una bella mattina il Presidente del Senato ci comunica che c'è stata una moria improvvisa - parafrasando Totò, che parlava, però, di moria delle vacche - degli emendamenti.

Quindi, prima si fa confusione nelle Commissioni, tanto che noi commissari non sapevamo più da che parte andare. Io e il collega Vitali - che è già la seconda volta che cito - abbiamo pensato di rimanere in zona, tanto prima o poi avrebbero convocato e sconvocato la seduta.

Se non fossimo al Senato della Repubblica uno potrebbe pensare che questa sia una parodia, un film. No, è la realtà. Il tutto mescolato da una confusione di tipo politico, che ha visto questa maggioranza - ed entro nel tema politico - litigare nelle Commissioni riunite quasi su tutto. La maggioranza ha presentato oltre 400 emendamenti per poi ritirarli quasi tutti, o meglio sicuramente una parte della maggioranza - l'ho detto prima in un intervento - la Lega, ritira tutti gli emendamenti e, in una sorta di partita, che sembrava quasi una partita di tennis - o piuttosto di pallavolo - è finita 30 a 10! Su 40 emendamenti approvati, 30 sono del MoVimento 5 Stelle e 10 della Lega.

Passo alla questione riguardante la caccia, al di là del fatto che i relativi emendamenti siano stati dichiarati inammissibili. I colleghi della Lega hanno presentato emendamenti sulla riorganizzazione venatoria, legittima, seria e importante per tutto il mondo venatorio dell'Italia, che noi abbiamo difeso facendo delle battaglie. Loro li hanno però dovuti ritirare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi li abbiamo ripresentati e hanno votato contro gli stessi emendamenti che avevano precedentemente presentato.

C'è poi la questione delle camere di commercio. Abbiamo fatto un accordo politico per le camere di commercio, che ha coinvolto Forza Italia, la Lega e il MoVimento 5 Stelle. Abbiamo tutti firmato l'emendamento, che

è stato presentato in Commissione. Tuttavia, la spinta gialla era troppo forte e ha costretto la Lega a ritirare - anche in quel caso - l'emendamento. Noi l'abbiamo ripresentato e loro - compresi coloro che lo avevano presentato all'inizio - hanno votato contro. Bisogna che i cittadini sappiano queste cose. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sembra di essere a teatro. Mi occupo di spettacolo da tanti anni, ma francamente non mi sarei mai aspettato di essere protagonista di una situazione come questa, che sarebbe tragicomica se non riguardasse gli italiani.

Ci sono poi le questioni dei dirigenti scolastici e dei balneari pertinentziali. Qualcuno ha detto: «Ci occuperemo di voi la prossima volta, quando porteremo a casa un provvedimento». Quale provvedimento? In queste ore questi signori stanno decidendo se fallire, oppure no. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ma come si fa a non portare avanti queste cose?

Dove è la politica di centrodestra? L'ho detto prima. Ho fatto i complimenti al MoVimento 5 Stelle: «siete stati bravi, vi siete portati via tutto». Sarebbe bene che gli amici della Lega, che ora stanno facendo la riunione in Sala Koch con il capopartito, ragionassero su queste cose. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. I nostri principi e valori sono stati appaltati a voi. Io vi rispetto. Pur non condividendo una sola cosa di quello che fate, ho grande rispetto per voi e vi dico che siete stati pure bravi.

C'è poi la questione legata alle imprese. Abbiamo sollevato una serie di argomenti su quello che - ne ho parlato prima con riferimento a un emendamento - rappresenta l'11,2 per cento del prodotto interno lordo, ossia il turismo. Qualcuno si ricorda, per caso, che l'Italia è uno dei Paesi del Sud Europa? Si chiama penisola, è inserita nel Mediterraneo e vive molto di turismo, settore che occupa qualche milione di cittadino. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Qualcuno se lo ricorda? Nella legge di bilancio approvata lo scorso dicembre avete stanziato una miseria. Anche nel 2017 fu stanziata una miseria: 48 milioni di euro. Ripeto, ben 48 milioni di euro per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Siccome vi sembrava troppo, questa volta ne avete stanziati 42. Avrete pensato: «non si sa mai, questi sono spendaccioni; è arrivato il ministro Centinaio e non vorremmo che pensasse di spendere troppi quattrini».

Arriviamo ora al tema dei Comuni. Vi abbiamo fatto i complimenti per aver accolto il nostro emendamento sulla questione del fondo Imu e Tasi, ma voglio ricordare una cosa alla maggioranza. Mi rivolgo agli amici della Lega, che governano i Comuni, mentre quelli del MoVimento 5 Stelle non lo fanno perché non li governano e, quindi, sono abbastanza disinteressati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Quando parlo di fondo crediti di dubbia esigibilità, che congela e ingessa i bilanci dei Comuni, chi governa il territorio dovrebbe essere interessato. Quando parlo di riscossioni e della necessità di dare la possibilità agli uffici interni dei Comuni di andare agevolmente alla riscossione, la cosa dovrebbe interessare.

C'è un abbandono generale del sistema e c'è un distacco dalla realtà. Voi vivete su un altro pianeta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il mondo che produce vi sta guardando con terrore e noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di dirlo il più forte possibile.

Negli ultimi interventi dicevo agli amici della Lega: «Staccate la spina». Oggi ho però scoperto la verità. Faccio i complimenti alla senatrice Pirovano perché è stata un'ottima relattrice, ma devo sottolineare un passaggio. All'inizio della sua relazione la senatrice Pirovano ha detto che è felice di aver collaborato e che si è trovata benissimo con il MoVimento 5 Stelle. Bene, stategli pure tutta la vita insieme. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Di un sistema del genere noi non abbiamo bisogno e voteremo ovviamente contro il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

SANTILLO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTILLO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono anni che sentiamo ripetere la stessa cantilena secondo la quale il nostro Paese rischia di morire di passaggi burocratici: imprese, lavoratori autonomi, commercianti, agricoltori, artigiani, tutto il mondo produttivo conosce fin troppo bene quel calvario fatto di permessi che non arrivano, adempimenti che si susseguono, certificati, bolli e moduli che si accumulano. Uno spreco di risorse temporali ed economiche che spesso finisce per svilire anche il più strenuo dei cittadini. La burocrazia è una pesante *roulotte* che l'Italia si tira dietro da decenni e che le imprese non riescono più ad avere dietro come una zavorra. In termini assoluti, questo rappresenta oltretutto, come dice l'Istat, un'odiosa tassa occulta del valore di 31 miliardi di euro all'anno.

Lo sappiamo da tempo immemore; eppure nelle precedenti legislature non si è fatto praticamente nulla per alleggerire questo carico burocratico che grava sui cittadini. Tante chiacchiere e zero fatti; si è continuato ad aggiungere quando invece era necessario togliere. Il MoVimento 5 Stelle lo sostiene da sempre e, con questo decreto-legge, fa un primo concreto passo per rendere più facile la vita agli italiani, a cominciare da quel male cronico rappresentato da uno Stato che non paga le piccole e medie imprese. E così la memoria va a cinque anni fa. Ricordate? Un giovane Presidente del Consiglio che oggi siede in quest'Aula, nel 2014, appena arrivato a Palazzo Chigi, dichiarò che avrebbe saldato in soli sei mesi - sentite bene: sei mesi - tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni avevano con gli imprenditori. Ecco, questa è stata solo la prima di un lungo filotto di promesse mai mantenute. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questo provvedimento finalmente iniziamo ad invertire la rotta, con impegni concreti e non con le stanche promesse di Pulcinella, con cui la vecchia politica, quella dei supercompetenti che fanno tutto, ci ha riempito i timpani per anni. Oggi creiamo una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finanziato inizialmente con 50 milioni di euro. Quando è certificato il legame tra la presenza di debiti che lo Stato ha nei confronti di un'impresa e l'impossibilità di quest'ultima di ripagare un prestito o un finanziamento, questa sezione speciale interviene a garanzia dell'imprenditore nei confronti della banca creditrice. Non si possono continuare a vedere aziende prigioniere del travaglio dei mancati pagamenti, con titolari di impresa che si tolgono il pane di bocca per tentare di sopravvivere. Pro-

prio oggi uno studio ci dice che dal 2012 sono stati mille i suicidi per motivi economici nel nostro Paese. Ogni attività che chiude per la mancanza dello Stato è una sconfitta per tutti ed è giunta l'ora di fermare questa deriva. Il MoVimento 5 Stelle lavorerà notte e giorno in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Pertanto, nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare introduciamo nuove tutele a favore di chi fa impresa e si ritrova la casa pignorata per via della crisi. Accogliere il grido di dolore di Sergio Bramini era davvero il minimo che potevamo fare. Uno Stato che butta in mezzo a una strada i cittadini cui deve dei soldi non può e non potrà mai definirsi uno Stato civile. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Due firme, quattro scartoffie, e ti toglievano via tutto: non si poteva più andare avanti così. D'ora in poi il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento delle somme dovute al cittadino; una novità di buon senso. Vogliamo un Paese che tuteli i suoi cittadini e che non diventi il loro aguzzino, come troppe volte è accaduto; le persone e la loro dignità devono venire prima di tutto.

E veniamo al Sud. Da casertano ho smesso di contare i Ministri che negli anni si sono messi sulle labbra pirotecniche novità sul rilancio delle Regioni meridionali. Mentre il divario tra Nord e Sud aumentava di Governo in Governo, oltre al danno abbiamo dovuto sorbirci anche la beffa del fiume di parole inconcludenti della vecchia politica.

In questo contesto sterile di annunci vuoti e di proclami altisonanti, sono nate, ormai da diversi anni, le zone economiche speciali in alcune Regioni del Mezzogiorno. Un proposito buono e lodevole, al quale però i "competenti" hanno abbinato una stupefacente siccità normativa, che ha reso del tutto stagnante il contesto economico delle aree beneficiarie di questa dicitura. Grazie al MoVimento 5 Stelle, tentiamo finalmente di far sì che le zone economiche speciali possano davvero cambiare marcia ed essere speciali di fatto e non soltanto di nome. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Per le imprese che operano al loro interno vengono dimezzati i termini per il rilascio delle licenze, delle concessioni, dei permessi e di tanti altri passaggi burocratici. Inoltre, agevoliamo per esse anche gli interventi di urbanizzazione e istituivamo specifiche aree doganali in regime di sospensione IVA per le merci.

Sono aiuti concreti, e non aria fritta venduta per svolta epocale, come si è visto troppe volte in passato; quella stessa aria fritta che ha attorniato per lunghi anni il percorso del Sistri. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Già, il Sistri, l'ardito e rivoluzionario sistemone che sempre loro, i sapientoni di turno competenti su tutto, ci avevano spacciato come panacea di tutti i mali per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Quello che è successo negli ultimi dieci anni è noto a tutti: un annuncio dietro l'altro, aziende del settore costrette a scucire moneta contante senza alcun ritorno, ed estenuanti e ripetuti rinvii. Un teatrino insopportabile rimasto in piedi per un decennio intorno a un meccanismo obsoleto, farraginoso e mai andato davvero a regime. Mai! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Oggi chiudiamo questa inutile farsa politica.

La tracciabilità dei rifiuti è un tema troppo serio per noi, e non lo si può derubricare a sberleffo normativo, come è stato fatto da troppi Governi. L'informatizzazione vera del ciclo dei rifiuti è una delle grandi sfide che ci

attende nei prossimi anni: fermo restando un periodo transitorio, creeremo un registro elettronico nazionale presso il Ministero dell'ambiente, al quale le imprese dovranno iscriversi.

Come tutti sapete, il MoVimento 5 Stelle è la forza politica che più di ogni altra crede nel progresso e nelle nuove opportunità che la tecnologia offre per migliorare la vita dei cittadini. Tra le tante novità che il decreto-legge prevede c'è l'ingresso della parola «*blockchain*» nel nostro ordinamento giuridico, che fa seguito ai 45 milioni di euro stanziati in manovra per dare il via a questa rivoluzione. E accanto al *blockchain* definiamo anche i primi contorni dello *smart contract*, un programma che opera su tecnologie basate su registri distribuiti come appunto il *blockchain*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È un'Italia che guarda avanti quella verso cui ci muoviamo con questo decreto-legge semplificazioni. E un'Italia che guarda avanti non può strizzare ancora l'occhio ai combustibili fossili. Questa politica energetica a trazione petrolifera appartiene ormai al secolo scorso: nel 2019 è come ascoltare musica utilizzando il mangianastri. (*Applausi dal Gruppo M5S*). L'era degli idrocarburi, cari miei, è finita. Dobbiamo farcene tutti una ragione.

Come il Movimento 5 Stelle sostiene da anni, è ora di dire sì alle energie rinnovabili, non solo a chiacchiere, ma in modo concreto, perché per ogni miliardo investito su fonti sostenibili possono nascere 13.000 nuovi posti di lavoro, a fronte delle poche migliaia che invece si creano trasformando in una groviera i nostri mari e territori trivellando a destra e a manca. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Aspetto, questo, che demolisce ogni teoria economica di chi sostiene in modo miope e procelloso che con l'addio agli idrocarburi l'Italia rischia il baratro finanziario. Ovviamente non è così: sono soltanto gli ultimi sussulti di forze politiche e *lobby* petrolifere che spingono logiche energetiche ammuffite, pronte per essere consegnate ai faldoni della storia.

Con questo provvedimento arrestiamo un gigantesco sfregio ambientale perpetrato per decenni in nome del profitto e ridiamo sovranità ai cittadini rispetto alle valli, alle coste, ai fondali, ai fiumi e a tutto ciò che fa dell'Italia il Paese più bello del mondo dal punto di vista naturalistico. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Oggi aumentiamo di venticinque volte i canoni di concessione che le *major* petrolifere devono pagare allo Stato per svolgere le loro attività (oggi si pagano meno di 60 euro per coltivare idrocarburi per un anno su un chilometro quadrato di territorio). Soprattutto, sospendiamo tutti gli *iter* amministrativi per la concessione di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi.

Abbiamo fatto tutto questo discutendo in Commissione riga per riga, attraverso un'interlocuzione sana tra maggioranza e opposizione, che rappresenta l'*iter* con il quale, secondo noi, va licenziato un simile decreto-legge.

Il MoVimento 5 Stelle, in ogni provvedimento che porta avanti in queste Aule, segue un'unica stella polare: quella che conduce al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Per questo motivo, a nome di tutti i colleghi portavoce del MoVimento 5 Stelle, dico sì alle semplificazioni incluse in questo decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Collegli, prendete posto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo).*

Dulcis in fundo, ci sarebbero gli interventi di fine seduta, ma poiché non vedo presenti in Aula i senatori che ne avevano fatto richiesta si intende che abbiano rinunciato.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 30 gennaio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 gennaio, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Venezuela

La seduta è tolta *(ore 20,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (989) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (989) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

3. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra:

a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e

b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4. La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.

5. La garanzia della sezione speciale può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.

6. La garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.5

Ruspendini

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo,» con le seguenti: «di euro 100.000.000»;*

b) *dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"».*

1.7

Ruspendini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 100.000.000».

1.44 (testo 3)/300

Bellanova, Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento, alla lettera a), numero 1), alle parole:« e dei professionisti» premettere le seguenti:« , delle micro imprese»

1.44 (testo 2) (già 3.22)

Le Commissioni Riunite

V. testo 3

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) dopo le parole: "in favore delle piccole e medie imprese (PMI)" inserire le seguenti: "e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

2) *sopprimere le seguenti parole: "a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo" e sostituire le parole: "e sono" con la seguente: "anche";*

b) al comma 2, sopprimere la parola: "aziendali";

c) al comma 2, sostituire le parole: "alla PMI beneficiaria" con le seguenti: "alla PMI e al professionista beneficiari";

d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "dalla PMI beneficiaria" con le seguenti: "dalla PMI e dal professionista beneficiari";

e) al comma 4, sostituire le parole: "PMI beneficiaria" con le seguenti: "PMI e il professionista beneficiari";

f) al comma 5 sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari";

g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: "alla lettera b) del comma 3" con le seguenti: "al comma 1";

h) al comma 6, sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari".

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "creditrici delle pubbliche amministrazioni".

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.

1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.

1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "i produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "i produttori e gli importatori";

2) il comma 2 è abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2330 del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma

dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-*bis*. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10."

1-*septies*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2."

1-*octies*. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;"

1-*nonies*. All'articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-*decies*. L'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni applicative dell'articolo 12 del DPR 187/2001", e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari", sono abrogati.»

1.44 (testo 3) (già 3.22)

Le Commissioni Riunite

Approvato

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.

1-*ter*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.

1-*quater*. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "i produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "i produttori e gli importatori";

2) il comma 2 è abrogato.

1-*quinquies*. All'articolo 2330 del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-*bis*. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10."

1-*septies*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2."

1-*octies*. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;".

1-*nonies*. All'articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-*decies*. L'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni applicative dell'articolo 12 del DPR 187/2001", e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari", sono abrogati.».

1.8

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,» e sostituire le parole: «e sono» con le seguenti: «anche»;

b) al comma 2 sopprimere la parola: «aziendali» e dopo le parole: «inadempienze probabili» inserire le seguenti: «o sofferenze»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi contrattuali maturati sino alla predetta data.»;

d) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «alla lettera b) del comma 3» con le seguenti: «al comma 1».

e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «creditrici delle pubbliche amministrazioni».

1.11

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)» con le seguenti: «in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

1.10

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)», inserire le seguenti: «e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

b) ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla PMI beneficiaria», con le seguenti: «alla PMI e al professionista beneficiari».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.14

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «che sono in difficoltà» con le seguenti: «che si trovino in una situazione documentata di obiettiva difficoltà economica e finanziaria».

1.1

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «delle rate»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti: «sofferenze o»;

c) al comma 6 sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le parole: «in misura massima determinata dal decreto di cui al comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;

d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili»;

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6.»;

e) alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e del settore dell'edilizia».

1.15

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sostituire le parole:* «delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono» *con le seguenti:* « di finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari ovvero»;

2) *Al comma 2, sostituire le parole:* «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili"» *con le seguenti:* « assistiti da ipoteca su immobili classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili" o "sofferenze"»;

3) *Al comma 5, sostituire le parole:* «in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3» *con le seguenti:* « la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui al comma 1».

1.16

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti».

1.17

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, di cui al comma 1, sono riconosciuti anche al limite percentuale del sub-appalto e il pagamento alle PMI sub appaltatrici avviene in modo diretto».

1.20

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «alla PMI» *con le seguenti:* «a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

1.21

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» *e dopo le parole:* «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» *inserire le seguenti:* «"sofferenze" o »;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «in misura non superiore a un quarto del suo importo» *con le seguenti:* «in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7 e, comunque, non superiore a un quarto del suo importo»;

c) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 e F42 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili";

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettera a), 4, 5 primo e secondo periodo, 6».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» *aggiungere le seguenti:* «e del settore dell'edilizia».

1.22

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di 2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data».

1.23

D'Arienzo

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «il minore tra:» *fino a:* «data e b)».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.

1.24

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «la PMI beneficiaria» con le seguenti: «la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

1.25

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «20 anni», con le seguenti: «30 anni».

1.26

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «da parte della PMI beneficiaria» con le seguenti: «da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

1.27

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Bellanova, Nencini

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «della PMI beneficiaria» con le seguenti: «della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

1.28

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «da adottare», inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.34 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.40

de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e per il microcredito».

1.41

Nastri

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni, in materia di finanziamenti».

1.42

Nastri

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di intermediazione».

1.660 (già 1.0.14)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".

8-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 27 milioni di euro per l'anno 2019».

G1.100

Bottici

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premessi che:

l'articolo 1 è volto a istituire, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI, che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche ed intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario prevede che i soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul il comma 100 della lettera a) dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62 prevede che il CIPE può destinare, come recita la norma «una somma fino a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Spa allo scopo di assicurare ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore» solo « di piccole e medie imprese»;

il disegno di legge in esame risulta particolarmente attento alle politiche di sostegno sociale e alle famiglie, quali, tra altri, i commi dal 251 al 255 disciplinanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad estendere la possibilità di accesso nonché ricorso al microcredito, richiamando il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario, anche alle persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, de-

finendone altresì le modalità e le condizioni semplificate e di maggior favore per l'accesso al fondo de quo con concessione di garanzia pubblica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.11 (già em. 1.0.11)

Santillo, Garruti, Dessì, Puglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali costringe gli operatori postali privati ad abbandonare tale segmento di mercato poiché l'abbassamento delle tariffe a livelli non concorrenziali non risulta economicamente sostenibile;

considerato che:

la fissazione dei prezzi stabiliti per legge rispetto ad un segmento di mercato ormai liberalizzato si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto determina un rafforzamento fattuale del solo operatore Poste italiane S.p.a., ovvero impone un pricing ed un sistema di rimborso nel settore del direct mailing già liberalizzato e non sottoposto a servizio universale;

la Commissione europea, pronunciandosi in materia di aiuti di stato, nella decisione C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, ha affermato che le spedizioni editoriali si differenziano dalla missione di servizio universale postale e che, di conseguenza, il servizio di recapito di prodotti editoriali svolto da Poste italiane S.p.a. soggetto a tariffazione agevolata non può essere qualificato come servizio universale postale;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel 2017, ha altresì evidenziato la palese violazione della normativa italiana con riguardo ai principi della libera concorrenza di cui all'articolo 102 TFUE, lettera c), in base al quale non possono essere applicate condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limite dei

fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a valutare l'opportunità di provvedere al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.13 (già em. 1.0.13)

Santillo, Castaldi, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli, Puglia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale rappresenta un cardine dell'azione di questo Governo. L'evasione fiscale, infatti, è fortemente destabilizzante per l'economia e la giustizia sociale del Paese ed è purtroppo presente nel settore delle libere professioni e dell'edilizia, aggravando il periodo di crisi che ha visto ridurre drasticamente i redditi dei professionisti intellettuali;

premesso ulteriormente che:

l'equo compenso è espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione;

considerato che:

l'equo compenso è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, dall'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Inoltre, è intervenuta in materia anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza) che ha novellato l'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

considerato ancora che:

il mercato privato andrebbe allineato a quanto il d.lgs. 56/2017 (cd. correttivo appalti) ha previsto per il settore dei lavori pubblici, laddove ha cristallizzato in una fonte di rango primario la posizione già espressa da ANAC nelle proprie linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici, disponendo l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti dell'utilizzo di parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gare degli affidamenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata, per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380).

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.29 (già em. 1.0.29)

Vono, Garruti, Dessì

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

la situazione di particolare criticità degli enti locali in dissesto provoca non solo delle ripercussioni negative a livello finanziario, ma impone un ripensamento di carattere generale del sistema delle autonomie territoriali;

considerato che:

il processo riformatore avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, sarebbe stato pienamente attuato solo con l'approvazione finale della riforma costituzionale redatta nella XVII legislatura;

la mancata approvazione della riforma costituzionale in sede referendaria ha di fatto comportato un vero e proprio arresto del processo di riordino istituzionale delle province, le quali in molti casi hanno sospeso i relativi adempimenti previsti per legge in attesa di una definizione precisa delle relative funzioni e risorse disponibili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a dieci anni, per le province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni al fine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci)

All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "riscossione delle somme iscritte a ruolo", inserire le seguenti: "fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.0.2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: "Le attività di somministrazione di alimenti e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale".

2. Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato».

1.0.7

Papatheu

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa".

2. All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata"».

1.0.9

Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata"».

1.0.20

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori,

Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125:

1) le parole: "e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate" sono sostituite dalle seguenti: "e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati";

2) le parole: "incarichi retribuiti" sono soppresse;

3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: "Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico";

b) al comma 126 le parole: "mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254";

c) al comma 127 le parole: "degli incarichi retribuiti" sono soppresse;

d) dopo il comma 128 è aggiunto il seguente:

"128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto"».

1.0.500 testo 3/1

Margiotta, Parrini, D'Alfonso

Respinto

All'emendamento 1.0.500 (testo 3), sopprimere il comma 1.

1.0.500 testo 3/2

Margiotta, Parrini, D'Alfonso

Respinto

All'emendamento 1.0.500 (testo 3), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.0.500 testo 3/3

Margiotta, Parrini, D'Alfonso

Respinto

All'emendamento 1.0.500 (testo 3), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.500 testo 3/4

Margiotta, Parrini, D'Alfonso

Respinto

All'emendamento 1.0.500 (testo 3), sopprimere il comma 2.

1.0.500 testo 3/6 (testo 2)

Saccone, Vitali, Mallegni

Ritirato e trasformato nell'odg G1.506

All'emendamento, dopo il capoverso "Art. 1-bis", inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'art. 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'art.83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'art.76, comma 5 del decreto presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per un massimo di 12 mesi, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo

bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;

d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;

e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.

Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: "il seguente", con le seguenti: "i seguenti".

G1.506 (già em. 1.0.500 testo 3/6 testo 2)

Saccone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

premesso che:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici - all'articolo 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 2, dispone che fino all'adozione delle linee guida che disciplinano il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, si applica quanto previsto dall'articolo 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 14 (Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE -);

fatta salva la possibilità per qualsiasi nuova impresa di attestarsi, tale "cristallizzazione" interessa tutti i soggetti che rispettano degli indici di vitalità, verificati dalla SOA e specificamente individuati al fine di selezionare le imprese in grado di sostenere, economicamente e strutturalmente, un appalto di lavori;

una norma transitoria terrebbe conto del fatto che queste imprese possono rinnovare l'attestazione facendo riferimento ad un periodo in cui vi è stata una forte e generalizzata contrazione dei fatturati, dovuta al crollo degli appalti in termini di numero, importo e diversificazione delle tipologie di qualificazioni richieste.

la cristallizzazione delle attestazioni mira ad evitare la dispersione della professionalità delle imprese italiane ed a scongiurare altresì l'aggravamento della forte e persistente crisi occupazionale registrata nel settore;

nel lungo periodo, la cristallizzazione delle attestazioni mira a tutelare dei principi della concorrenza e dell'economicità negli appalti pubblici, che sarebbero messi a rischio laddove vi fosse un impoverimento del numero di imprese presenti sul mercato;

la previsione di una disposizione transitoria eviterebbe che un decreto concepito nel lontano 2010, ossia in un altro contesto normativo ed macroeconomico, possa produrre effetti penalizzanti nel periodo che segna il passaggio tra due norme, attribuendo invece più propriamente al futuro decreto l'onere di stabilire se le imprese "cristallizzate" sono meritevoli di rimanere, o no, sul mercato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare un periodo transitorio di 12 mesi per le attestazioni in corso di validità, cristallizzandone la scadenza fino all'adozione del futuro decreto sulla qualificazione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

1.0.500 (testo 2) (già 1.0.500 e 1.0.500/5)

Le Commissioni Riunite

V. testo 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino a: "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: "restanti rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31 maggio".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: "193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

3. All'articolo 1, comma 57, alla lettera *d-bis*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad esclusione della attività a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale"».

1.0.500 (testo 3) (già 1.0.500 e 1.0.500/5)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino a: "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: "restanti rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31 maggio".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: "193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

3. Alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «riconducibili ai suddetti datori di lavoro.» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.».

1.0.26

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese)

1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari individuati ai sensi

dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2018 presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia.

2. Entro il 31 dicembre 2019, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario sono tenuti a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2018. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non possono rifiutare la proposta trans attiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito ed a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditori.

5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 3, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2018, per i quali era originariamente previsto un pagamento ratea-

le con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2018. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-*bis* e 120-*quinqüesdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderiscano alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi da 2 a 5 e dal comma 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi da 2 a 5 ed al comma 7 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2018 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi da 2 a 5 e dal comma 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2018.

11. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario hanno diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.

12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intendano cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, sono tenuti a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del mede-

simo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella centrale dei rischi della Banca d'Italia».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il terzo periodo è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

2.1000

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» inserire le seguenti: «come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».

G2.100

Fazzolari, Ruspandini, Urso

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia per cui i complessivi 900 milioni di euro dovranno essere restituiti entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019;

l'originario finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro disposto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A aveva una durata di sei mesi;

successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50 del 2017, ed ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

la medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio;

con il decreto-legge n. 38 del 2018 si è, infine, disposto che il termine per la conclusione delle procedure di cessione fosse ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 ottobre 2018 e che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranches di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018;

i continui slittamenti dei termini non possono più trovare giustificazione se non nel fatto che è in corso un piano di nuovo piano industriale che vede in prima linea Ferrovie dello Stato, il cui amministratore delegato, lo scorso novembre, ha dichiarato di aver presentato un'offerta vincolante per l'acquisizione di Alitalia con l'obiettivo di garantire l'intermodalità nel trasporto in Italia;

per il decollo di quello che è stato ribattezzato «Progetto Az» con l'obiettivo di arrivare a un accordo di partnership nell'ambito dell'operazione di rilancio di Alitalia sono in corso trattative che coinvolgono colossi e partner internazionali, quali Delta Airlines, Lufthansa, EasyJet;

verosimilmente, i tempi per la presentazione del nuovo piano industriale di Fs non sono immediati e l'orizzonte potrà essere definito solo entro i prossimi mesi,

impegna il Governo:

a presentare il piano complessivo nazionale trasporti, e - nello specifico - il piano nazionale del trasporto aereo, nel quale venga chiarito il ruolo di Alitalia e l'eventuale utilità di un vettore nazionale a capitale pubblico, entro e non oltre il termine previsto del 30 giugno 2019.

G2.101

Fazzolari, Ruspandini

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia;

i complessivi 900 milioni di euro dovranno essere restituiti entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019;

il valore dell'Alitalia e la sua stessa esistenza come vettore nazionale dipende anche dalla competitività del sistema aeroportuale italiano, in modo particolare da quello di Roma e del Lazio, naturale *hub* dell'intero Paese;

nel febbraio del 2012 l'ENAC ha presentato un documento, elaborato sulla base dello studio KPMG-Onework-Nomisma del 2010, di riordino del sistema aeroportuale italiano che prevedeva, per il centro Italia, un assetto basato sull'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, l'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, più un terzo aeroporto da realizzarsi a Viterbo;

il ridimensionamento di Ciampino e l'apertura di uno scalo come quello di Viterbo, a due ore di distanza dalla Capitale, avrebbe costituito un assist ad Alitalia, che avrebbe superato la concorrenza dei vettori *low cost* che trasportano circa cinque milioni di passeggeri su Roma Ciampino;

in data 29 gennaio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentava un «Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale» (il cosiddetto «Piano Passera») che invece non contemplava più il terzo aeroporto del Lazio;

a luglio del 2013, il Governo superava il Piano Passera presentando in sede di conferenza Stato-regioni, nuovamente il Piano ENAC 2012 per lo sviluppo aeroportuale futuro dell'Italia; in tale Piano si concepisce il terzo aeroporto del Lazio come aeroporto di riferimento delle compagnie *low cost* e quale necessario aeroporto di supporto all'aeroporto di Fiumicino, anche in considerazione del depotenziamento dell'aeroporto di Ciampino per ragioni di inquinamento acustico in zona urbana;

a distanza di poco più di un anno, però, senza alcun nuovo studio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti produce un nuovo «Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale», trasmesso con nota del 17 novembre 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, contestualmente allo schema di DPR recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione; tale nuovo atto di indirizzo cancella nuovamente il terzo aeroporto del Lazio, creando le condizioni per trasformare l'Aeroporto di Fiumicino da HUB internazionale a aeroporto di riferimento per tutti i voli sul centro Italia, *low cost* comprese, arrecando grande danno ad Alitalia e creando pretestuosamente le condizioni per sostenere la necessità del raddoppio dello scalo di Fiumicino;

tale nuovo Piano prevede, per il 2030, un assetto per il centro Italia composto dall'aeroporto di Fiumicino con un traffico passeggeri di 70 milioni di passeggeri annui, senza alcun aeroporto di servizio e di supporto al principale *hub* nazionale, visto il depotenziamento di Ciampino;

un tale assetto, come esplicitato dal Piano stesso, «non trova riscontro nelle altre realtà europee assimilabili» e presenta evidenti criticità di assetto e di sicurezza,

impegna il Governo:

a ridefinire il Piano nazionale aeroporti, sulla base del Piano ENAC 2012 - studio KPMG-Onetwork-Nomisma, e prevedere la realizzazione di un terzo aeroporto del Lazio da destinare a voli *low cost* e con funzioni di aeroporto di servizio e di supporto al principale *hub* nazionale.

G2.102

Siclari

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

premessi che:

l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per

lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.23

Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

V. testo 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, le parole: "con cadenza superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto dal successivo comma 15"».

3.23 (testo 2)

Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente comma:

«2. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi.»».

3.17

Pietro Pisani, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserite le seguenti: "e illustrata";

c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali indipendentemente dalla loro durata e frequenza. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettere a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, continuano ad applicarsi in ogni caso"».

3.26

Mallegni, Vitali, Pagano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa"».

3.32

Collina

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli obblighi del presente articolo non si applicano alle imprese artigiane, nonché a quelle che svolgono attività di compro oro in via

secondaria rispetto all'attività prevalente, il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.";

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro";

c) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le imprese artigiane e per quelle che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare»;

d) all'articolo 10, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione è proporzionalmente ridotta per le imprese artigiane e per quelle che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro"».

3.39

Pichetto Fratin

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" inserire le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

3.47 (testo 2) (id. a 3.48 testo 2 e 3.49 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.52

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

3.600 (già 3.0.22)

De Petris, Laforgia, Grasso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

1-ter. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo."».

3.64

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente"».

3.65

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Id. em. 3.64

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente"».

3.66

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

3.67

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Sost. id. em. 3.66

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

3.119

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-ter. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.».

3.120

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Sost. id. em. 3.119

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-ter. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

3.68

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.73

Vitali, Mallegni, Pagano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».

3.75

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile».

3.76

Mollame, Agostinelli, Fattori, Puglia, Naturale, Trentacoste, Abate, Garruti, Dessì, Quarto

Id. em. 3.75

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

3.77

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Id. em. 3.75

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

3.84

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.».

3.85

Battistoni, Berutti, Lonardo, Serafini, Mallegni, Vitali, Berardi

Sost. id. em. 3.84

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.».

3.102

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire", sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».

3.108

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA"».

3.117

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.79

Patuanelli, Santillo, Grassi, Dell'Olio, Marco Pellegrini, Turco, Garruti, Accoto, Gallicchio, Pirro, Pesco, Presutto, Puglia, L'Abbate

Ritirato e trasformato nell'odg n. G3.79

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

3.500/1

Margiotta

Respinto

All'emendamento 3.500, al comma 1-ter, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.».

3.500/700

Mallegni

Respinto

All'emendamento, dopo il capoverso "1-ter", inserire i seguenti:

«1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

1-quinquies A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1-quater.

1-sexies. L'Agenzia delle entrate, Direzione generale del territorio, provvede alle conseguenti rideterminazioni delle rendite catastali, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-quater a 1-quinquies, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

3.500/701

Berardi, Battistoni

Respinto

All'emendamento, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Alla legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 682, dopo le parole "legge 4 dicembre 1993, n.494", sono inserite le seguenti "ivi comprese quelle per finalità di pesca e acquacoltura, nonché gli atti di natura concessoria relativi a diritti esclusivi di pesca e acquacoltura nelle acque interne e lagunari."»

3.500

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta nel CNEL" sono inserite le seguenti: "e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore".

1-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI"».

3.550 (già 3.500 Aula)

Vitali, Toffanin, Floris

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I lavoratori impiegati in imprese con più di quindici dipendenti possono chiedere al datore di lavoro quale proprio sostituto d'imposta, ove d'accordo, di curare tutti gli adempimenti di assistenza fiscale. Al datore di lavoro sarà riconosciuto un compenso pari all'80% dell'importo destinato ai Centri di Assistenza Fiscale, come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per ogni dipendente assistito".

3.501

Vitali, Toffanin, Floris

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 6, commi 9 e 10 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, si interpreta nel senso che la perdita della riduzione relativa a tutte le tipologie di agevolazione fiscale e contributiva, compresi esoneri, bonus e incentivi occupazionali, in materia di lavoro in tutti i settori produttivi, non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione

non corrisposta, in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza.».

G3.100

Parente

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 989 di Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 3 abroga l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

considerato che:

nell'attuale sistema si ritiene opportuno regolare le modalità di accesso ai dati relativi al LUL sia da parte degli organi ispettivi che dei soggetti interessati, raccordando le disposizioni previste alla normativa in materia di *privacy*,

impegna il Governo:

prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte ad approfondire e valutare l'efficacia dell'attuale sistema di gestione del libro unico del lavoro.

G3.101

De Bonis

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far

chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

putroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema

bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (I-SMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti

conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una

riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G3.102

De Bonis

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premessi che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G3.103

De Bonis

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premessi che:

il via libera alle trivellazioni, alle ricerche e alla coltivazione di idrocarburi ha innescato una serie di reazioni specie per i tre permessi nel mar Ionio. Una al largo della costa calabra e due al largo delle coste pugliesi;

per le ricerche è previsto l'uso di Air Gun, una tecnica molto discussa: una nave sismica spara violente raffiche d'aria compressa per ispezionare i fondali. Tale tecnica di sondaggio danneggia sia i fondali sia la Fauna Ittica (si pensi ai Cetacei!) in quanto l'esplosione d'aria compressa è continua per giorni o settimane ed è rilevabile a migliaia di km di distanza;

il tema dell'ambiente, pertanto, non può essere utilizzato come strumento di propaganda elettorale. La coerenza impone di non riempire l'Italia di trivelle, favorendo così una politica energetica fossile;

allo stato dei fatti, se da un lato si è annunciato di aver avviato l'iter di rigetto per 7 permessi in Adriatico e nel canale di Sicilia (senza pronunciarsi sul mar Ionio), dall'altro lato occorre comprendere se vige davvero la volontà politica di voler porre rimedio;

la soluzione esige di intervenire sulla legge che attua il nuovo Piano energetico nazionale, nella parte in cui regola permessi e concessioni (legge 9 gennaio 1991, n. 9);

occorrerebbe una «moratoria generale» seguendo l'esempio dei francesi sulle trivellazioni nel Mediterraneo che dal 2016 hanno posto in essere un piano di progressive dismissioni delle piattaforme già autorizzate e fermate quelle nuove. L'allora ministro francese dell'Ambiente e dell'Energia, Ségolène Royal, annunciò l'introduzione di una moratoria «immediata» sui permessi per le trivellazioni alla ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo in ragione dei rischi ambientali elevatissimi che esse comportano;

considerato che:

la Convenzione di Barcellona mira a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, per una vera transizione ecologica verso le fonti rinnovabili;

poiché l'Italia si trova nel centro del Mediterraneo, si dovrebbero immediatamente annunciare le stesse parole ed estendere la moratoria a

tutto il Mediterraneo nel quadro della Convenzione di Barcellona per la protezione del bacino e del litorale,

impegna il Governo:

a valorizzare tutti i giacimenti di petrolio e gas, utilizzandoli come «collaterale di garanzia» per emettere obbligazioni internazionali e ridurre drasticamente il debito pubblico nazionale, liberando così nuove risorse. Con una sola mossa si direbbe basta all'energia fossile, si ridurrebbe il debito pubblico e si rilancerebbero con nuovi investimenti le infrastrutture al Sud, l'occupazione e l'intera economia nazionale.

G3.104

Anastasi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

la direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, impone agli Stati membri di prendere in considerazione le questioni della sicurezza in caso di incendi stabilendo che: «per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termoisolometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.», articolo 1.4;

in Italia la necessità di rendere gli edifici sempre più efficienti dal punto di vista energetico ha prodotto un aumento dell'uso di materiali da costruzione di varia natura, necessari a garantirne l'isolamento termico. Alcuni, tuttavia, pur essendo in grado di migliorare la coibentazione termica, possono peggiorare altre importanti prestazioni dell'edificio stesso, primo tra tutti il comportamento al fuoco, mancando, peraltro, disposizioni nazionali che determinino un maggiore stimolo all'utilizzo di isolanti incombustibili, tantomeno negli edifici elevati;

sarebbe necessario, pertanto, un intervento urgente che nel breve termine consenta, nell'ambito della riqualificazione dello stock edilizio esistente, di rendere gli edifici meno energivori e, al contempo, più sicuri dal punto di vista della protezione antincendio,

impegna il Governo:

nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, a valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'utilizzo di soli prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse A1 o A2-si,do di reazione al fuoco, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.105

Puglia

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

il fenomeno delle frodi assicurative risulta essere particolarmente diffuso su tutto il territorio nazionale, con effetti dirompenti a carico degli assicurati;

la diffusione delle condotte fraudolente comporta una ricaduta inevitabile sui già alti livelli dei premi che gli italiani devono pagare per la copertura Re-auto, obbligatoria per tutti i veicoli;

le frodi trovano attuazione soprattutto attraverso false dichiarazioni d'incidenti simulati e/o falsamente gravati e a falsi certificati, con la complicità di testimoni, professionisti, medici e, delle volte, anche dei liquidatori stessi;

le compagnie assicurative presentano, talvolta, un sistema di liquidazione dei sinistri senza una rilevazione dettagliata e risulta che, anche a causa della scarsa concorrenza sul mercato, esse non sono incentivate a combattere le frodi, potendo recuperare le liquidazioni dei sinistri attraverso l'aumento dei premi assicurativi;

considerato che:

presso l'Ivass è stato istituito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico il maggio 2015, n. 108, un sistema centralizzato denominato Aia (Archivio integrato informatico antifrode) che rappresenta un importante strumento nella strategia di contrasto e repressione;

l'ente si avvale di tale sistema per fornire alle imprese informazioni utili all'individuazione e al contrasto delle frodi assicurative nella fase di liquidazione dei sinistri da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

considerato, in fine, che:

allo scopo di semplificare le attività investigative degli organi inquirenti, di snellire il processo volto all'accesso ai dati sensibili attinenti ai sinistri automobilistici e all'individuazione delle truffe assicurative, è opportuno e auspicabile che i dati di cui l'Aia è in possesso vengano inviati in un apposito Ente, che potrebbe essere denominato «Ufficio Nazionale Antifrode assicurativa», che possa inquadrare i fenomeni organizzati, sia perché numericamente più importanti, sia - ed ancor di più - perché economicamente più rilevanti;

il detto nuovo Ente dovrebbe avere, inoltre, l'autorità di poter richiedere ed ottenere dalle singole Compagnie assicuratrici, senza alcun ostacolo, tutti i dati dei sinistri e tutti gli elementi necessari per gli approfondimenti investigativi, così come risultano individuati dalle ricorrenze della banca dati IVASS-AIA;

dalla lettura incrociata dei dati si potrebbero individuare le aree di maggior rischio su cui è necessario svolgere l'approfondimento investigativo da parte del medesimo Ufficio Nazionale Antifrode Assicurativa, al fine di avere elementi univoci di prova circa l'esistenza del fenomeno organizzato di truffa sistematica alle assicurazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere alla costituzione di un'agenzia nazionale indipendente dedicata alla repressione delle frodi assicurative in coordinamento con l'Ivass e le Procure della Repubblica di tutto il territorio nazionale, anche allo scopo di semplificare e rendere maggiormente efficiente l'attività di tutti gli enti interessati al contrasto del fenomeno indicato.

G3.106

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione AS 989,

premesso che:

il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione;

dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015) è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

qualora i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale non detengano un apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello;

la richiesta di esenzione del canone Rai avviene mediante il modello di dichiarazione sostitutiva che deve essere presentato annualmente direttamente dal contribuente tramite l'applicazione web sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate,

considerato che

la sopradescritta procedura per la richiesta per l'esenzione del pagamento del canone TV comporta un onere finanziario e burocratico notevole come anche la durata della validità di un solo anno della dichiarazione sostitutiva di fatto non rappresenta una procedura semplificata e snella per l'utente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la validità della dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione per uso privato a tutta la durata della non detenzione dell'apparecchio televisivo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.107

Bottici

Respinto

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

premesso che:

numerose sono le norme di carattere ordinamentale rivolte ad agevolare forme di semplificazione anche tributaria,

impegna il Governo:

valutare la possibilità ad assumere iniziative normative volte ad abolire, in ambito fiscale e tributario, il principio giuridico dell'inversione dell'onere della prova, affinché sia posta sempre a carico dell'amministrazione finanziaria e quindi non più del contribuente, con l'esclusione del ri-

corso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di attiva e comprovata regolarità fiscale del contribuente.

G3.108

Lomuti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018 necessitano di un fattivo aiuto, con particolare riferimento a coloro che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata: 1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati; 2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza; 3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi; 4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili; 5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali; 7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà; 8) dava mandato ai

competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018 che, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018 possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G3.79 (già em. 3.79)

Quarto, Patuanelli, Mollame, Abate, Accoto, Angrisani, Auddino, Campagna, Corbetta, Croatti, Dell'olio, Di Micco, Donno, Drago, Florida, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, L'abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lomuti, Marinello, Mininno, Moronese, Naturale, Ortis, Ortolani, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Riccardi, Romano, Turco, Corrado, Guidolin, Nocerino, Marco Pellegrini

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro, anche con riferimento al settore agricolo;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta

assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti,

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 100 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) a valutare la concreta possibilità di riconoscere il valore storico delle piante di ulivo e degli uliveti, che rappresentano un simbolo e un tutt'uno con il nostro territorio e paesaggio;

3) ad attuare una tempestiva eradicazione "chirurgica" dei soli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto, stante anche quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2 bis, della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015;

4) ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

5) ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio xylella nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite rigorosi isolamenti fisici e sovrainnesti.

G3.79 (testo 2)

Quarto, Patuanelli, Mollame, Abate, Accoto, Angrisani, Auddino, Campagna, Corbetta, Croatti, Dell'olio, Di Micco, Donno, Drago, Florida, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, L'abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lomuti, Marinello, Mininno, Moronese, Naturale, Ortis, Ortolani, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Riccardi, Romano, Turco, Corrado, Guidolin, Nocerino, Marco Pellegrini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro, anche con riferimento al settore agricolo;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo

meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti,

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 100 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) a valutare la concreta possibilità di riconoscere il valore storico delle piante di ulivo e degli uliveti, che rappresentano un simbolo e un tutt'uno con il nostro territorio e paesaggio;

3) ad attuare una tempestiva eradicazione "chirurgica" dei soli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto, stante anche quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2 bis, della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015;

4) ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.1 (testo 4)

Patuanelli, Santillo, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese).

1. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale."

2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

3.0.6

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.*(Misure di semplificazione per l'edilizia)*

1. Dopo l'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 23-quater.*(Adempimenti per l'inizio dei lavori)*

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».

3.0.5

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Id. em. 3.0.6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.*(Misure di semplificazione per l'edilizia)*

1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorre il termine di sessanta giorni entro cui possono essere intraprese le azioni dei soggetti terzi legittimati per la tutela dei loro diritti.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».

3.0.7

Steger, Unterberger

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di manutenzione e verifica periodica degli ascensori)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: "ogni due anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni 3 anni".

2. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: "almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una volta ogni dodici mesi per gli ascensori", e le parole: "una volta all'anno per i montacarichi", sono sostituite dalle seguenti: "una volta ogni due anni per i montacarichi"».

3.0.8

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *1.* Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo."

b) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato».

3.0.12

Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici Ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici Ateco che la partita iva"».

3.0.18

Gasparri, Berutti, Pagano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e).»

3.0.19

La Pietra

Id. em. 3.0.18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e).»

3.0.700

Le Commissioni Riunite

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

3-bis Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3.

3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera *a)*, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione".

c) i commi 4 e *4-bis* sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto";

e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto

2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»." Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32".

f) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto".

2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

3.0.700 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lettere b), c) e d), paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

3-bis Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita

come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione".

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto";

e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»." Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32".

f) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto".

2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

3.0.21

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione di oneri informativi per le imprese agricole)

1. A decorrere dal 1º giugno 2019, l'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Denuncia aziendale*). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad iscriversi alla gestione agricola tramite il portale informatico dell'INPS entro 30 giorni dalla prima assunzione di un operaio agricolo. Completata l'iscrizione l'INPS assegna il Codice identificativo di denuncia aziendale (CIDA) all'interno dello stesso applicativo.

2. Al fine dell'espletamento della pratica di cui al comma 1, e alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'INPS acquisisce e aggiorna d'ufficio i seguenti dati:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;

c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;

e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;

f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

3. I datori di lavoro agricoli che hanno presentato la denuncia aziendale prima dell'entrata in vigore del presente articolo sono esonerati dalle disposizioni di cui al comma 1.

4. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».

3.0.27 (testo 2)

Bergesio, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazione degli interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi, nei limiti delle risorse disponibili, mutui agevolati per

gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma I con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».

3.0.34

Gasparri, Berutti, Pagano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 3, lettera e), le parole: "gli atti ed i contratti" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, i contratti e le erogazioni";

2) il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».

3.0.35

La Pietra

Id. em. 3.0.34

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 3, lettera e), le parole: "gli atti ed i contratti" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, i contratti e le erogazioni";

2) il comma 3-bis è abrogato;

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».

3.0.36

Taricco, Biti, Magorno, Sbröllini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3, lettera e), le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro".

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».

3.0.42

De Bonis

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.0.609 (già 1.0.500 Aula)

Mallegni, Gasparri, Biasotti, Damiani, Ronzulli, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le imprese del settore balneare)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente: "484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."»

3.0.81 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.81

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".»

G3.0.81 (testo 3)

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 989,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.81 (testo 3), già approvato dalle Commissioni Riunite durante l'esame in sede referente.

(*) Accolto dal Governo

3.0.614 (già 1.0.28)

Stefano

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, comma 8, sono sostituite le parole: "nei confronti degli enti di cui al comma 1" con le seguenti: "nei confronti degli enti del Terzo settore escluse le cooperative sociali";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

3.0.617 (già 3.502)

Vitali, Toffanin, Floris

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, o alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto collettivo applicato in azienda, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

1-*bis*. Qualora non siano presenti i soggetti sindacali di cui al precedente comma, la predetta comunicazione potrà essere inviata alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

3.0.618 (testo 2) (già 3.20 testo 2))

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Sbroolini (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

«1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbroolini e i restanti componenti del Gruppo PD, il senatore Saccone e i restanti componenti del Gruppo FI-BP e il senatore Ruspandini e i restanti componenti del Gruppo FdI

3.0.145

Ferrero, Zuliani, Rivolta, Solinas, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazione in materia di modelli dichiarativi)

1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già forniti per il periodo d'imposta interessato.

2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.

3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:

a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770».

3.0.144

Ferrero, Zuliani, Rivolta, Solinas, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di dichiarazione dei redditi)

1. Al comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

3.0.129

D'Alfonso

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria alle istanze di autotutela)

1. All'articolo 2-*quater* del Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente comma:

"1-*novies*. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità applicative della presente disposizione"».

3.0.131

D'Alfonso

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito ai contribuente.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non adottati né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza dei termine di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;

e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».

3.0.136 testo 3/300

Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento, sopprimere il comma 1

3.0.136 testo 3/301

Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento, sopprimere il comma 2

3.0.136 testo 3/500

Urso, Ciriani

Respinto

All'emendamento 3.0.136 (testo 3), capoverso «Art. 3-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni» sono inserite le seguenti: «Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria.»;

3-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «L'attuazione» inserire le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3, 3-bis 3 3-ter del presente articolo, pari 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.136 testo 3/501

Urso, Ciriani

Respinto

All'emendamento 3.0.136 (testo 3), capoverso «Art. 3-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nella zona logistica semplificata di Venezia e nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

3-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma *3.bis*, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

3-quater. L'agevolazione di cui al comma *3.bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

3-quinquies. Il beneficio di cui al comma *3.bis* è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.»

b) al comma 4, dopo le parole: «L'attuazione» inserire le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo, nel massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n° 145.»

3.0.136 testo 3/502

Urso, Ciriani

Respinto

All'emendamento 3.0.136 (testo 3), capoverso «Art. 3-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo.»

3.0.136 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

V. testo 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

a-quinquies) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

a-sexies) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 64 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure

semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a, *a-bis*, *a-ter*, *a-quater*, *a-quinquies*, *a-sexies*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.136 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo

sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

a-quinquies) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera *a-quater*. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 64 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a, a-bis, a-ter, a-quater, a-quinquies, a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;

c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore precedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.».

3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».

4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

4.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'art 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "non inferiore a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a un ventesimo";

b) al quarto comma le parole: "di trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 mesi";

c) al quarto comma le parole "può disporre, se ricorrano giustificati motivi" sono sostituite con la seguente: "dispone";

d) al quarto comma le parole: "maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorata al tasso legale";

e) al quinto comma le parole: "oltre 15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "oltre 60 giorni";

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. All'art. 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi in cui il debitore è titolare di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, il debitore, ai sensi del primo comma, può chiedere di sostituire alle cose o ai

crediti pignorati la suddetta somma all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese"».

4.3 testo 3/300

Cucca, Cirinnà, Valente, Collina, Margiotta

Respinto

All'emendamento, al comma 2, capoverso «Art. 560, settimo comma, dopo le parole: "Al debitore" inserire le seguenti: "e al terzo nominato custode"».

4.3 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (*Modo della custodia*) - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre

il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.».

4.5

Buccarella, Martelli

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.6

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Buccarella

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al codice di procedura civile, articolo 591, comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato sulla base delle disposizioni previste all'articolo 568».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione».

4.7

Buccarella, Martelli, De Petris

Sost. id. em. 4.6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

4.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano alle esecuzioni iniziate all'inizio della crisi economica, e comunque non oltre 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge».

4.11

Dal Mas, Modena

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire il rilascio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico."».

4.12

Dal Mas

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

"Art. 608-ter.

(Esecuzione attuata dall'avvocato del precedente)

I titoli esecutivi di rilascio dei beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del precedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data del rilascio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.600 (già 11.0.153)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione ed informatizzazione del processo amministrativo)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 2016, n. 167, come modificato dall'articolo 1, comma 1150 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

4.0.10

Papatheu

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale", sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale", sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite dalle seguenti: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.";

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti:

4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di

ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

4. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».

4.0.12

Papatheu

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

"4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

327-ter) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».

4.0.25 (testo 2)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.0.27

Vitali

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente».

4.0.1000

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni

gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi e a carico;

f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.500

Romagnoli, Lannutti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «a partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «interamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche»;

b) dopo il primo periodo del comma 3-*bis*, è inserito il seguente: «Ferma restando la validità delle procedure di riscossione avviate fino al 31 marzo 2019, le autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al presente comma perdono ogni efficacia e validità a decorrere dal 1° luglio 2019».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

«*c*) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.21

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere il seguente periodo: "La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8"».

5.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dai contratti collettivi nazionali di lavoro di ciascun comparto produttivo sottoscritti"».

5.24

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse"».

5.25

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere alla fine del penultimo periodo il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

01-bis. All'articolo 24, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste" inserire le seguenti "a pena di nullità" e in fine aggiungere il seguente periodo: "L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispose contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico"».

5.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento." e il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

01-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 2-bis è soppresso.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 01, 01-bis e 1» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.29

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *oo*) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo"».

5.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

5.31

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento."».

5.32

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del *Green Public Procurement*, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂».

5.35

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere

dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

Conseguentemente alla rubrica dello stesso articolo, eliminare le parole: «sotto soglia comunitaria».

5.36

Iannone

Id. em. 5.35

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere le parole: «sotto soglia comunitaria».

5.38

De Petris, Laforgia, Grasso

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

5.39

Rauti

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: "rispetto all'importo complessivo dei lavori" sono aggiunte le seguenti: "o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35"».

5.41

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente:

"Art 66-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni)

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti"».

5.42

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere alla fine il seguente periodo:

"Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire"».

5.44

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-*bis*. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia"».

5.46

Nencini

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla fine aggiungere il seguente periodo:

"La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte"».

5.50

Nencini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera *c*), aggiungere il seguente periodo: "Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare"».

5.13

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quarto periodo, le parole: "al mancato utilizzo del soccorso istruttorio", sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis» e la Rubrica con la

segunte: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.52

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "Può", è sostituita dalla seguente: "Deve";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;"».

5.54

Nencini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, la parola: "30" è sostituita con la parola: "20"».

5.14

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione."».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "realizzabilità", è inserita la seguente: "complessiva";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora più della metà delle offerte ammesse abbia ottenuto un punteggio sia tecnico che economico pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando, la stazione appaltante ha la facoltà di non procedere alla valutazione della congruità delle offerte, potendo considerare implicitamente congruo il prezzo proposto perché in linea con il prezzo di mercato";

c) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";

d) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile."».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.55

de Bertoldi

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 500 euro la stessa non è dovuta"».

5.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.";

b) al comma 3, la lettera c-bis) è soppressa;

c) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "All'atto dell'offerta o, nel caso di variante in corso di esecuzione, al fatto dell'affidamento, è obbligatoria l'indicazione dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo."».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.56

De Petris, Laforgia, Grasso

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) soppressa».

5.57

Nencini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-ter. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività"».

5.58

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi e personale proprio"».

5.60

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non sono inserite nella base di calcolo delle percentuali individuate dal comma 1, le prestazioni oggetto della concessione svolte direttamente dal concessionario avvalendosi della propria organizzazione aziendale"».

5.63

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le concessioni per i servizi di trasmissione, di dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"».

5.64

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati";

b) i commi 17 e 17-bis sono abrogati".

2-ter. All'articolo 217, comma 1, la lettera u), è sostituita dalla seguente:

"u) nelle more della loro revisione, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, continuano ad applicarsi, ove compatibili, con le norme di cui al presente decreto".

2-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto ad effettuare la ricognizione e la conseguente revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine dell'armonizzazione e del coordinamento con le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.65

Malan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni - ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice - per le quali seguirà procedure diverse dalla gara».

5.66

Malan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018».

5.69

Margiotta, Mirabelli, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi».

5.70

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».

5.71

Margiotta, Mirabelli, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Id. em. 5.70

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».

5.550 (già 5.500 Aula)

Vitali, Toffanin, Floris

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5-bis è sostituito con il seguente: " Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, nonché con l'arresto fino a due anni. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena dell'arresto è aumentata fino a quattro anni e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo";

2-ter. Sono deducibili i costi sostenuti per l'affidamento di servizi o di parte della produzione in appalto solo i contratti di appalto certificati ai sensi dell'art. 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

5.501

Conzatti, Testor, de Bertoldi, Steger

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2019".».

G5.100 (testo corretto)

Malan

Respinto

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 989, e specificamente dell'articolo 5 decreto-legge, premesso che il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che:

a) per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore di tale codice, erano scadute, il concedente, doveva procedere alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in *house*, le cui procedure devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore di tale codice;

b) il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente la scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in *house*;

c) è vietata la proroga delle concessioni autostradali;

l'articolo 192, comma 2, del citato Codice prescrive tassativamente che, in caso di affidamento in *house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in *house*, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

considerato che:

la concessione dell'Autostrada Ligure-Toscana scadrà il 31 luglio 2019, dunque la gara andava avviata almeno un anno e mezzo fa; quella dell'Autostrada Torino-Piacenza è scaduta il 30 giugno 2017, quella delle Autovie Venete il 31 marzo dello stesso anno, quella dell'Ativa il 31 agosto 2016, il lontano 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'Autostrada del Brennero, per la quale la gara fu avviata dal Governo Berlusconi nel 2011, ma in seguito fu bloccata;

tali concessioni nei soli ultimi sette mesi hanno incassato pedaggi per oltre seicento milioni di euro;

il tempo necessario per la conclusione delle procedure di gara è comunque di fatto superiore, spesso di molto, ai due anni, e la concessione dell'Autostrada dei Fiori scadrà il 30 novembre 2021,

impegna il Governo:

a comunicare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 28 febbraio 2019, i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del citato codice dei contratti pubblici, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni scadute o in scadenza nei successivi tre anni ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni - ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice - per le quali seguirà procedure diverse dalla gara.

G5.101

Malan

Respinto

Il Senato,
rilevato che:

nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 989, e specificamente dell'articolo 5 decreto-legge, non risulta ancora pubblicata la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017; quella per il 2016 fu pubblicata il 7 settembre 2017 cioè oltre quattro mesi più presto della data odierna;

tale relazione è uno strumento indispensabile alla trasparenza nel settore delle concessioni autostradali e la pubblicazione di dati vecchi diminuisce fortemente la trasparenza stessa,

impegna il Governo:

a pubblicare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 28 febbraio 2019, la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 nonché la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a

ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso".

b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi,

c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice";

d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali";

e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo.

E' aggiunto infine il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati".

f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis*. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

c) al comma 4, la lettera a) è abrogata".

g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale".

h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, lettera *b*) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera *d*);

2) al comma 6,

a) al primo periodo, le parole: "E' obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una",

b) al secondo periodo, le parole: "la terna di subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori",

c) al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara"».

5.0.2

D'Arienzo

Id. em. 5.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso«.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice».

3. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali».

4. All'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo.

È aggiunto infine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.

5. All'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.";

c. al comma 4, la lettera a) è abrogata.

6. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delibale, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale".

7. All'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80" e sopprimere la lettera d);

2) al comma 6,

a) al primo periodo, le parole: "E obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una",

b) al secondo periodo, le parole: "la terna di subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori,

c) al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara"

8. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

primo periodo, dopo le parole: "di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a" sostituire le parole: "100.000 euro" con le parole: "209.000 euro";

secondo periodo, dopo le parole: "Gli incarichi di importo pari o superiore a" sostituire le parole: "100.000 euro" con le parole: "209.000 euro"».

5.0.600 (già 1.0.19)

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, sono soppresse".

2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al primo periodo le parole: "E' obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una";

b) al secondo periodo le parole: "la terna dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori";

c) al terzo periodo le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara".

3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare"».

5.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituiti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

5.0.601 (già 11.0.148)

Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici sono", sono soppresse le seguenti: "o di forniture"

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori", sono soppresse le seguenti: "servizi e forniture", e sono aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono soppresse le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 7, 8, 9, 9-*bis*, secondo periodo, 10, 11, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-*bis* e 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-*bis*, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

Vitali

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 14, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp*)".

2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno";

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221,».

6.2

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Id. em. 6.1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116";

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp*)".

2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno"»;

c) *al comma 3 le parole:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, consolidato con le disposizioni previste ai commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35, e dall'articolo 60, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,».

6.3 (testo 3)

Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia, Quarto

Approvato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e

gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma *3-bis*, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma *3-bis*, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.4

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, D'Arienzo

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito un Registro Elettronico gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che garantisce la tracciabilità dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis che non può comunque superare la data del 30 giugno 2019, i soggetti di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del registro elettronico di cui al comma 3, in termini di semplificazione, ottimizzazione e digitalizzazione degli adem-

pimenti, nonché l'eventuale previsione e le relative modalità di versamento di un contributo annuale da parte degli operatori finalizzato alla parziale o totale copertura dei costi di funzionamento del Registro elettronico. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e (e violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al presente comma, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, fino al termine di cui al comma 3, i soggetti di cui agli articoli 188-*bis* e 188-*ter* del medesimo decreto legislativo, garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-*bis* del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. I soggetti, diversi da quelli di cui al periodo precedente, tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti, effettuano la medesima sulla base delle disposizioni e del regime giuridico attualmente applicabile, fino al termine, per quelli tenuti ad aderire al registro di cui al comma 3, individuato con il decreto di cui al comma 3-*bis*».

6.5

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, D'Arienzo

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, che deve in ogni caso garantirne la completa realizzazione e la piena operatività entro il termine del 30 giugno 2019».

6.9 (testo 2)

Lanzi, Garruti, Dessì, Girotto

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora gli impianti di ricerca e sperimentazione si sottopongano alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), i termini di durata della autorizzazione si intendono raddoppiati. Per gli impianti sperimentali già autorizzati e beneficiari di VIA sono automaticamente raddoppiati i termini di durata della autorizzazione, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri 2 anni."».

6.10

Pichetto Fratin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

6.11

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui agli Allegati B, lettera D 10, e C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, che oltre a rispettare le medesime prescrizioni e condizioni ambientali di cui al comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

G6.100

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

V. testo 2

Il Senato,

premesse che:

il sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17 dicembre 2009 (come previsto dall'art. 14-bis del D.L. 78/2009) viene definitivamente soppresso dall'articolo 6 del presente decreto;

la storia del SISTRI si è evoluta nel corso degli anni in senso tragicomico, dopo che il suddetto modalità di attivazione. Il SISTRI non è, infatti, mai stato realmente operativo, nonostante il suo inserimento nel cosiddetto Codice dell'ambiente (D LGS 152/2006) mediante gli articoli all'iscrizione;

le numerose criticità in merito alla sua applicazione, verificatesi sin dall'avvio del sistema, hanno condotto a un susseguirsi di proroghe sia per la sua entrata in operatività (D.L. 83/2012, D.M. 20 marzo 2013, D.L. 101/2013) che per l'applicazione delle sanzioni (DL 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016). Inoltre, è stato prorogato numerose volte il cosiddetto doppio binario, che ha imposto ai soggetti obbligati al controllo telematico anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti antecedente al SISTRI (responsabilità della gestione dei rifiuti, catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti). La Legge 205/2017, (legge di bilancio 2018) ha previsto per il doppio binario una scadenza 31 dicembre 2018 o, in alternativa, la data di subentro del nuovo concessionario per la gestione del servizio: un subentro anch'esso prorogato più volte;

il comma 2 dell'articolo 6 del presente Decreto prevede l'istituzione di un nuovo sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell'Ambiente, sino alla definizione del quale sarà applicabile una disciplina transitoria con i tradizionali adempimenti (registri, formulari e Mud di carta) previsti dagli articoli 188-190 e 193 del Codice dell'ambiente, nel testo precedente le modifiche apportate del D.Lgs 205/2010. Medesimo destino per le sanzioni;

si toma dunque al punto di partenza: l'obiettivo dovrà essere, a questo punto, quello di istituire attuazione per i soggetti che debbano accedervi;

ciò anche in considerazione di come la gestione dei rifiuti sia, come tutti i settori inerenti la materia ambientale, un ambito in perenne evoluzione, che non può rischiare di avere una legislazione statica e anchilosata, ostacolante processi quali l'economia circolare e la progressiva diminuzione dei rifiuti. Di fondamentale rilievo, in questo caso, è la previsione di un adeguato ed efficace sistema di controlli;

la superficialità in materi è registrabile anche nella mancata attuazione della Legge sulle Agenzie Ambientali (L. 132/2016), che prevedeva una serie di provvedimenti attuativi non ancora definiti;

in particolare, non si registra ancora il Regolamento previsto all'articolo 14 della suddetta Legge, necessario a definire sia le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale ivi istituito, che il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive,

impegna il Governo:

a garantire la definizione di un sistema di controlli realmente efficace con un adeguato apparato sanzionatorio, che assicuri una tracciabilità dei rifiuti certa in luogo dell'attuale, confuso, sistema, che favorisce una mole di illeciti ancora preoccupante;

a definire quanto prima il Regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, in modo da rafforzare le funzioni di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

G6.100 (testo 2)

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo:

a garantire la definizione di un sistema di controlli realmente efficace con un adeguato apparato sanzionatorio, che assicuri una tracciabilità dei rifiuti certa in luogo dell'attuale, confuso, sistema, che favorisce una mole di illeciti ancora preoccupante;

a definire quanto prima il Regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, in modo da rafforzare le funzioni di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G6.500

Pergreffi, Briziarelli, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Ripamonti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

con l'introduzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ad opera dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le amministrazioni comunali hanno dovuto fare fronte ad una perdita di gettito fiscale rispetto agli anni immediatamente precedenti;

al fine di reintegrare i medesimi comuni del mancato gettito, l'articolo 1, comma 731, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha attribuito ai comuni per l'anno 2014 un contributo di 625 milioni di euro, ripartito successivamente con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2014;

negli anni successivi, il contributo è stato progressivamente ridotto, dapprima a 530 milioni per l'anno 2015 per effetto dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, poi a 390 milioni per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quindi a 300 milioni sia per l'anno 2017 sia per l'anno 2018, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ha disposto che, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI ai comuni sia assegnato un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui;

il contributo erogato è altresì circoscritto al solo finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;

considerato che:

l'ennesima riduzione del contributo assegnato ai comuni mette in difficoltà tali enti, i quali possono peraltro utilizzare i fondi esclusivamente per interventi di investimento indicati dalla legge (piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reperire le risorse necessarie a compensare le minori entrate di parte corrente per i bilanci comunali conseguenti al taglio, richiamato in premessa, del contributo erogato a comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile in conseguenza dell'introduzione della TASI.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.601 (già 6.6)

Bernini, Gallone, Tiraboschi, Alfredo Messina, Papatheu, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Minuto, Modena, Moles, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione e includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)* e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».

6.0.602 (già 6.7)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Id. em. 6.0.601

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-*ter*.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da *a)* a *e)*. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e

dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto"».

6.0.4

Rauti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006"».

6.0.11

Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Vigilanza sui siti di discarica)

1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare e già messe a disposizione a tale scopo.

2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».

6.0.14

Taricco

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Inserimento impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche tra i destinatari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono inserite le parole: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche"».

6.0.15

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: "ovvero" è sostituita con le parole: "che ne corrisponderà una quota parte in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta e documentata";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche prevedendo modalità semplificate di riscossione, con possibilità di spostamento del punto di prelievo sul cliente del primo produttore o importatore o, eventualmente, sulla base delle procedure elaborate dal CONOE, sugli utilizzatori fino all'utilizzatore finale, nonché di applicazione forfettaria in proporzione alle quantità di prodotto destinato a diventare rifiuto, al fine di evitare l'applicazione del contributo a prodotti destinati al consumo umano diretto e di prevenire successive operazioni di rimborso o conguaglio".

1. La sanzione di cui all'articolo 256, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è altresì applicata alle ipotesi di violazione dell'obbligo di pagamento del contributo previsto dall'articolo 233, comma 10, lettera d) del medesimo decreto e dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016 n. 154"».

6.0.16

Maffoni

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) il periodo da "con esclusione" fino a "pericolosi" è sostituito dal seguente: "compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

b) il periodo da «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» è sostituito dal seguente: «compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.0.500

Lannutti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di procedure autorizzative per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In caso di revoca o annullamento in autotutela, o in caso di annullamento o nullità in via giurisdizionale, anche in solo primo grado e, comunque, in tutti i casi di illegittimità dell'autorizzazione unica, non è ammessa convalida o comunque qualsivoglia provvedimento con efficacia sanante *ex tunc*. La concessione di successiva autorizzazione è da intendersi a tutti gli effetti quale nuova autorizzazione con efficacia *ex nunc*."

2. Il disposto del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica ai procedimenti di autorizzazione in itinere e ai procedimenti di autorizzazione per i quali non sono spirati i termini per l'impugnazione giurisdizionale o amministrativa e, comunque, per i procedimenti oggetto di impugnazione in via giurisdizionale o amministrativa e non ancora passati in giudicato. Nei predetti casi l'amministrazione procede d'ufficio in autotutela.»

6.0.18

Bernini, Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Minuto, Modena, Moles, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

2. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di *repowering*, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

6.0.21

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

1. Il termine per la conclusione delle procedure relative all'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è fissato in due anni dalla presentazione della relativa istanza e includono anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di *repowering*, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

4. I termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

6.0.29

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Legale rappresentante e responsabile tecnico)

1. All'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle Infrastrutture, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».

6.0.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di patente a punti in edilizia)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, in. 81, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è abrogato.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)

1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni:

a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;

b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;

c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.

3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonché l'ordine di priorità degli stessi, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

Fazzolari

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso;

considerato che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette circa 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi; i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sostenuto dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo:

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

G7.100 (testo 2)

Fazzolari

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso;

considerato che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette circa 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi; i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sostenuto dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo:

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano eventualmente anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7 E ORDINE DEL GIORNO

7.0.500

Lorefice

Ritirato e trasformato nell'odg G7.0.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace)

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari, il termine per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116, è prorogato al 31 gennaio 2020. Tale termine è ulteriormente prorogato se a quella data la dotazione organica dei magistrati ordinari non è congrua all'attività del tribunale.»

G7.0.500 (già em. 7.0.500)

Lorefice

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 989,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 7.0.500

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Piattaforme digitali)

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato.».

EMENDAMENTI

8.1

Bellanova, Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.500/1

Bellanova, Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-bis.

8.500/2

Bellanova, Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-ter.

8.500/3

Bellanova, Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quater.

8.500/4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

All'emendamento 8.500, al capoverso comma «1-quater», sostituire le parole da: «da nominare» sino alla fine del comma con le seguenti: «. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Agli esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma «1-quinquies».

8.500/5

Bellanova, Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quinquies.

8.500

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l'operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle strutture di cui al comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili».

8.100

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale» *con le seguenti:* «già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale».

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

8.4

Perosino

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE».

8.5

Quagliariello

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il terri-

torio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici in modalità digitale nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane decentrate e rurali, consentendo agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, il Ministero della pubblica amministrazione, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, può stipulare, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convenzioni per la delega dell'erogazione dei servizi pubblici in modalità digitale, anche qualora necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, con concessionari di servizi pubblici dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento effettuati in modalità digitale e in mobilità. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delegati della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regolerà i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il concessionario, indicando il possesso da parte del concessionario dei requisiti previsti dal presente comma. All'onere derivante dal presente comma, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1116 della predetta legge. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale eventualmente aderente che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente. L'utente oltre al servizio *standard* previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dal concessionario sul proprio sito *internet*, per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al concessionario del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito *internet*».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di semplificazioni dei servizi pubblici in modalità digitale».

8.6

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 87, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti 'carrati', necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

10-ter. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare"».

8.7

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,", sono inserite le seguenti parole: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

b) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti parole: "questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano l'immediato ripristino della situazione precedente l'intervento comunicato"».

8.8

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile"».

8.10

Margiotta, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata relativa agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui la competenza ad autorizzare gli interventi di cui al comma 1 sia in capo a più amministrazioni, il richiedente provvede ad inviare contestualmente le richieste a ciascuna amministrazione, anche a mezzo di Sportello Unico. Alla fattispecie di cui al primo periodo trovano applicazione i termini di cui all'articolo 10".

5-ter. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione alla soprintendenza competente della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, senza che la soprintendenza abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima si intende in ogni caso accolta".

5-quater. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti", sono aggiunte le seguenti parole: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti, qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.3

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

1. Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "*smart contract*" un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli *smart contract* soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli *standard* tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

8.0.500 (testo corretto)/1

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a) sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136,143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

8.0.500 (testo corretto)/2

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole: «alla trasmissione» con le seguenti: «esclusivamente alla previa comunicazione».

8.0.500 (testo corretto)/3

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a), comma 2-bis, sostituire le parole: «alla Soprintendenza competente» con le seguenti: «all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi».

8.0.500 (testo corretto)/4

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», al comma 1, lettera a), comma 2-ter, sopprimere le parole: «dei cui esiti valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento» e sopprimere l'ultimo periodo.

8.0.500 (testo corretto)/5

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera b), comma 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

8.0.500 (testo corretto)/6

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia" inserire le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) al comma 2 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 7, sostituire le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni"»;

c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminare le seguenti parole: "Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività"».

8.0.500 (testo corretto)/7

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo," sono inserite le seguenti: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

2) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti: "; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità"».

8.0.500 (testo corretto)/8

Mallegni

Id. em. 8.0.500 (testo corretto)/7

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ", sono inserite le seguenti: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

2) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti: "; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità"».

8.0.500 (testo corretto)/9

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), capoverso «Art. 8-bis.» al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 7, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di proposizione di istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte della competente amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla sua proposizione, questa si intende accolta"».

8.0.500 (testo corretto)/10

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 7, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti" sono sostituite con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete", e dopo le parole: "il termine è ridotto a otto giorni" sono aggiunte le seguenti: "; si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10"».

8.0.500 (testo corretto)/11

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera c), sopprimere le parole: «ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42/2004».

8.0.500 (testo corretto)/12

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata relativa agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui la competenza ad autorizzare gli interventi di cui al comma 1 sia in capo a più amministrazioni, il richiedente provvede ad inviare contestualmente le richieste a ciascuna amministrazione, anche a mezzo di Sportello Unico. Alla fattispecie di cui al primo periodo trovano applicazione i termini di cui all'articolo 10"».

8.0.500 (testo corretto)/13

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti 'carrati', necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

10-ter. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare"».

8.0.500 (testo corretto)/14

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine

tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente"».

3-ter. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti": aggiungere le seguenti: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».

8.0.500 (testo corretto)/15

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».

8.0.500 (testo corretto)/16

Mallegni

Respinto

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il comma 5.

8.0.500 (testo corretto)/17

Margiotta, Astorre, D'Arienzo

Id. em. 8.0.500 (testo corretto)/16

All'emendamento 8.0.500 (testo corretto), al capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il comma 5.

8.0.500 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla

trasmissione da parte dell'operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.";

b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis.* I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree", sono aggiunte le seguenti: "un'istanza unica";

b) al comma 6 dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono aggiunte le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica".

3. All'allegato "B" al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso "B.10" è sostituito con il seguente: "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete - fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 - o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".

4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune".

5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta", sono aggiunte le seguenti: "ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga"»

8.0.18

Ruspendini

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazione per le richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario)

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 aggiungere il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10"».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

Ciriani

Respinto*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

«1. In relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale, aventi il requisito del titolo di servizio, certificato ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, di aver svolto attività di medicina generale in qualità di sostituto o per incarico a tempo determinato certificato per un periodo complessivo di tre anni uguale al periodo di durata dello specifico corso di formazione predetto, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti e secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.»

9.3

Boldrini, Faraone, Bini, Parrini, Margiotta, Pittella

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a stabilire standard formativi di riferimento utili a garantire uniformità a livello nazionale, in linea con quanto previsto per ogni altra specializzazione medica in ambito accademico.»

9.4

Testor, Vitali, Mallegni, Pagano

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti.»

9.5

Boldrini

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e la sostenibilità del sistema di emergenza sanitaria nel Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati nelle aziende sanitarie, operanti nei servizi di emergenza da cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o comunque al compimento dei cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti di anzianità di servizio continuativo e previa verifica della professionalità. Ai predetti professionisti, pur in assenza di titolo di specializzazione in medicina di emergenza urgenza o in discipline equipollenti o affini, transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza di cui alla tabella delle equipollenze ed affinità n. 13 Area Medica del decreto 22 gennaio 1999 e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 e nelle more della specializzazione in medicina di emergenza urgenza».

9.6

Boldrini

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione».

9.7

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di

attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

9.8

Binetti, Rizzotti

Id. em. 9.7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

G9.100

Endrizzi

V. testo 2

Il Senato,
premessi che:

le cure odontoiatriche hanno un notevole impatto sulla salute del cittadino, innanzitutto sul piano organico, poiché la corretta masticazione influisce sull'equilibrio muscoloscheletrico e posturale, nonché sulla digestione e assimilazione dei cibi. Il mantenimento della salute dei tessuti dell'apparato masticatorio previene lo sviluppo di infezioni anche sistemiche e infine incide in modo sempre più rilevante sulla qualità della vita di relazione dei cittadini;

le cure odontoiatriche costituiscono a tutti gli effetti cure sanitarie e debbono pertanto essere garantite per livello di sicurezza e qualità delle prestazioni dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea ed è compito dello Stato e degli enti preposti vigilare affinché questo diritto sia garantito;

l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso di titoli abilitanti. La legge 4 agosto 2017, n. 124,

all'articolo 1, comma 153, ha consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri e a condizione che le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Tali condizioni non appaiono tuttavia sufficienti a garantire i cittadini sulla correttezza commerciale, tecnica e deontologica e fiscale delle attività in oggetto e numerose e gravi violazioni sono state riportate dagli organi di stampa, quali: ricorso obbligato a società finanziarie per i pagamenti, impedendo così al paziente l'esercizio di rivalsa in caso di malasanità; diagnosi di patologie non sussistenti e trattamenti non necessari; utilizzo di materiali non biocompatibili o comunque non regolarmente certificati; omissione dell'applicazione dell'IVA quantomeno sui servizi non sanitari offerti;

in caso di violazioni, l'ordine professionale ha difficoltà a svolgere la propria azione ispettiva e disciplinare, potendo agire unicamente verso soggetti iscritti nel territorio di appartenenza, mentre accade che il ruolo di direttore sanitario sia ricoperto spesso da soggetti residenti in territori diversi. Nessun limite minimo di esperienza e competenza è posto per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, cioè della figura che deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi e assume su di sé le funzioni di garanzia per il paziente/cliente. Non esiste attualmente un registro pubblico delle persone che di fatto assumono tale ruolo; sono segnalate altresì frequenti assunzioni di incarichi multipli da parte di professionisti con limitata esperienza e residenti in territori anche lontani dalle strutture dove dovrebbero operare;

considerato che,

le società di capitali operanti nel settore odontoiatrico hanno rapidamente e ampiamente sostituito il tessuto di piccole imprese professionali, assumendo un indebito vantaggio concorrenziale nei loro confronti con impatti sull'erario da valutare attentamente, poiché tali società hanno spesso sede all'estero consentendo loro di ridurre formalmente il margine tassabile, deducendo dall'IRES le royalties versate alla casa madre; inoltre l'IRES applicata alle società, a differenza dell'IRPEF ha una aliquota fissa del 24 per cento, mentre le imposte sui redditi, IRPEF applicata agli odontoiatri ha una aliquota progressiva, più coerente col dettato costituzionale e vantaggiosa per l'erario, potendo raggiungere il 43 per cento;

l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra in via societaria avente la veste, forma e denominazione di società tra professionisti tutela e

garantisce la personalità della prestazione e quindi i diritti del paziente. Per i cittadini il diritto alla qualità delle cure da parte di società in forme diverse dalla STP non appare adeguatamente tutelato, né vale la considerazione che tali società consentano l'accesso alle cure a più ampie fasce di popolazione, innanzitutto poiché le pratiche denunciate rappresentano troppo spesso aggravii di costi, nonché danni economici e biologici ingenti a carico dei pazienti/clienti. Inoltre, va considerato che esiste una ampia fascia di popolazione che non ha comunque accesso alle cure, non potendo in alcun modo affrontare i costi relativi. Appare necessario dunque ricavare risorse per redistribuire l'accesso alle cure alle fasce di popolazione con redditi inferiori, attraverso prestazioni gratuite,

impegna il Governo:

vincolare l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita con indipendenza ed autonomia funzioni di controllo e garanzia del corretto esercizio gestionale e prestazionale dell'attività sanitaria ivi erogata, vietando altresì l'assunzione di incarichi plurimi in territori diversi e prevedendo una anzianità minima di iscrizione all'albo quale garanzia dell'esperienza necessaria a ricoprire il ruolo;

istituire un registro consultabile pubblicamente riportante i nominativi di tutti i soggetti che rivestono il ruolo di direttore sanitario, nonché gli incarichi pregressi ricoperti, la loro durata, ed ogni dato utile alla trasparenza e garanzie per i cittadini;

riservare l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati iscritti al relativo Albo professionale ovvero a società che assumano la connotazione di STP (società tra professionisti) ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, consentendo un periodo transitorio per l'adeguamento degli assetti alle società che non rispettino tali requisiti;

valutare l'impatto positivo per l'erario derivante dalla trasformazione delle società operanti nel settore odontoiatrico in società tra professionisti e destinare tali risorse ad un Fondo da definire per l'accesso alle terapie rivolto prioritariamente a bambini e famiglie senza reddito o con redditi pro capite inferiori.

G9.100 (testo 2)

Endrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesse che:

le cure odontoiatriche hanno un notevole impatto sulla salute del cittadino, innanzitutto sul piano organico, poiché la corretta masticazione influisce sull'equilibrio muscoloscheletrico e posturale, nonché sulla digestione e assimilazione dei cibi. Il mantenimento della salute dei tessuti dell'ap-

parato masticatorio previene lo sviluppo di infezioni anche sistemiche e infine incide in modo sempre più rilevante sulla qualità della vita di relazione dei cittadini;

le cure odontoiatriche costituiscono a tutti gli effetti cure sanitarie e debbono pertanto essere garantite per livello di sicurezza e qualità delle prestazioni dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea ed è compito dello Stato e degli enti preposti vigilare affinché questo diritto sia garantito;

l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso di titoli abilitanti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 153, ha consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri e a condizione che le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Tali condizioni non appaiono tuttavia sufficienti a garantire i cittadini sulla correttezza commerciale, tecnica e deontologica e fiscale delle attività in oggetto e numerose e gravi violazioni sono state riportate dagli organi di stampa, quali: ricorso obbligato a società finanziarie per i pagamenti, impedendo così al paziente l'esercizio di rivalsa in caso di malasanità; diagnosi di patologie non sussistenti e trattamenti non necessari; utilizzo di materiali non biocompatibili o comunque non regolarmente certificati; omissione dell'applicazione dell'IVA quantomeno sui servizi non sanitari offerti;

in caso di violazioni, l'ordine professionale ha difficoltà a svolgere la propria azione ispettiva e disciplinare, potendo agire unicamente verso soggetti iscritti nel territorio di appartenenza, mentre accade che il ruolo di direttore sanitario sia ricoperto spesso da soggetti residenti in territori diversi. Nessun limite minimo di esperienza e competenza è posto per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, cioè della figura che deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi e assume su di sé le funzioni di garanzia per il paziente/cliente. Non esiste attualmente un registro pubblico delle persone che di fatto assumono tale ruolo; sono segnalate altresì frequenti assunzioni di incarichi multipli da parte di professionisti con limitata esperienza e residenti in territori anche lontani dalle strutture dove dovrebbero operare;

considerato che,

le società di capitali operanti nel settore odontoiatrico hanno rapidamente e ampiamente sostituito il tessuto di piccole imprese professionali, assumendo un indebito vantaggio concorrenziale nei loro confronti con im-

patti sull'erario da valutare attentamente, poiché tali società hanno spesso sede all'estero consentendo loro di ridurre formalmente il margine tassabile, deducendo dall'IRES le royalties versate alla casa madre; inoltre l'IRES applicata alle società, a differenza dell'IRPEF ha una aliquota fissa del 24 per cento, mentre le imposte sui redditi, IRPEF applicata agli odontoiatri ha una aliquota progressiva, più coerente col dettato costituzionale e vantaggiosa per l'erario, potendo raggiungere il 43 per cento;

l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra in via societaria avente la veste, forma e denominazione di società tra professionisti tutela e garantisce la personalità della prestazione e quindi i diritti del paziente. Per i cittadini il diritto alla qualità delle cure da parte di società in forme diverse dalla STP non appare adeguatamente tutelato, né vale la considerazione che tali società consentano l'accesso alle cure a più ampie fasce di popolazione, innanzitutto poiché le pratiche denunciate rappresentano troppo spesso aggravii di costi, nonché danni economici e biologici ingenti a carico dei pazienti/clienti. Inoltre, va considerato che esiste una ampia fascia di popolazione che non ha comunque accesso alle cure, non potendo in alcun modo affrontare i costi relativi. Appare necessario dunque ricavare risorse per redistribuire l'accesso alle cure alle fasce di popolazione con redditi inferiori, attraverso prestazioni gratuite,

impegna il Governo:

a vincolare l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita con indipendenza ed autonomia funzioni di controllo e garanzia del corretto esercizio gestionale e prestazionale dell'attività sanitaria ivi erogata, vietando altresì l'assunzione di incarichi plurimi in territori diversi e prevedendo una anzianità minima di iscrizione all'albo quale garanzia dell'esperienza necessaria a ricoprire il ruolo;

ad istituire un registro consultabile pubblicamente riportante i nominativi di tutti i soggetti che rivestono il ruolo di direttore sanitario, nonché gli incarichi pregressi ricoperti, la loro durata, ed ogni dato utile alla trasparenza e garanzie per i cittadini;

a valutare l'opportunità di:

riservare l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati iscritti al relativo Albo professionale ovvero a società che assumano la connotazione di STP (società tra professionisti) ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, consentendo un periodo transitorio per l'adeguamento degli assetti alle società che non rispettino tali requisiti;

valutare l'impatto positivo per l'erario derivante dalla trasformazione delle società operanti nel settore odontoiatrico in società tra professionisti e destinare tali risorse ad un Fondo da definire per l'accesso alle terapie rivolto prioritariamente a bambini e famiglie senza reddito o con redditi pro capite inferiori.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9 E ORDINI DEL GIORNO

9.0.5

Boldrini, Faraone, Bini

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 9-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.41 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.41

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 274 sono inseriti i seguenti:

"274-bis. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della definizione del Patto per la Salute 2019-2021 con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di

personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni e delle Province autonome.

274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la Regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

274-quinquies. Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai *deficit* sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

274-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3."».

G9.0.41 (già em. 9.0.41 testo 2)

I Relatori

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 989,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.41, già approvato dalle Commissioni Riunite durante l'esame in sede referente.

9.0.500 testo 2/3

Vitali, Stabile

Respinto

All'emendamento 9.0.500 (testo 2), sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Al comma 687 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, prevedendo un'apposita area contrattuale in deroga alle previsioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

9.0.500 (testo 2) (già 9.0.500, 9.0.500/1 e 9.0.500/2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2019 - 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

3. Per le finalità di cui al comma 582 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378

milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che è ridenominato allo scopo "Fondo per *payback* 2013-2017".

4. L'accertamento di cui al comma 3 è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013- 2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento è data notizia sul sito istituzionale dell'AIFA.

5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 s'intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per *payback* 2013-2017».

9.0.40

Guidolin, Endrizzi, Nocerino, Campagna, Auddino, Matricciano, Romagnoli, Garruti, Dessì

Ritirato e trasformato nell'odg G9.40

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e socio-sanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

3. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.

(Elenco nazionale degli operatori socio-sanitari)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'elenco nazionale degli operatori sociosanitari. Sono inseriti nell'elenco nazionale gli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di cui all'articolo 12 dell'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni".

4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del ruolo socio-sanitario nell'ambito dello stato giuridico del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale».

G9.40 (già em. 9.0.40)

Guidolin, Endrizzi, Nocerino, Campagna, Auddino, Matriciano, Romagnoli, Garruti, Dessì

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (AS 989);

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sanità;

considerato che:

l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, c.d. Legge Lorenzin, ha istituito una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinnovando quanto già previsto dall'articolo 3-octies del D. Lgs. n. 502/1992, e prevedendo che nell'immediato confluiscono in detta area i preesistenti profili professionali, ovvero quelli di: operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;

il citato articolo 5 della legge 3/2018, in sede di contrattazione collettiva (CCNL relativo al personale del comparto sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018) non è sembrato sufficiente a dar corso ad una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinviando l'individuazione della soluzione ad una specifica Commissione Paritetica composta da Aran e dalle Parti firmatarie, che avrebbe dovuto concludere i lavori entro il mese di luglio 2018, ma che, ad oggi, non si è ancora insediata;

tale evento ha creato contrarietà tra il personale interessato. In particolare, tra operatori socio-sanitari e assistenti sociali attualmente - ingiustamente- inquadrati nel ruolo tecnico, secondo l'articolo 47 della legge 833/1978, nonostante i contenuti propriamente socio-sanitari dei loro profili, come espressamente enunciato e previsto dall'articolo 5 della legge 3/2018,

impegna il Governo:

ad istituire uno specifico tavolo tecnico al fine di procedere alla revisione delle competenze e della formazione dell'operatore sociosanitario espressamente stabilite dell'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni, adeguandole alla collocazione nell'area sociosanitaria di cui all'articolo 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, omogenizzando, così, la figura dell'operatore sociosanitario alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca)

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

2. Le risorse stanziare negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

La Pietra, Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», aggiungere le seguenti: «inderogabilmente dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.», e dopo le parole: «di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», aggiungere le seguenti: «anche attraverso un confronto con le associazioni professionali dei dirigenti scolastici più rappresentative».

10.2

Vitali, Berardi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.3

Iannone

Id. em. 10.2

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.4

Vitali, Berardi, Damiani

Respinto

Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il

decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.11

Iannone, Marsilio

Id. em. 10.4

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«2-*bis*. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.5

Iannone

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come

previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F"».

10.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio

2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-*bis*».

10.12

Lonardo, Masini (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.30

Iannone

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».

10.31

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Id. em. 10.30

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».

10.38

Iannone

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente; a partire dal 1° settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002».

10.39

Vitali

Id. em. 10.38

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1° settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.».

10.40

Nastri

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «di ricerca», aggiungere infine le seguenti: «nonché disposizioni in materia di pagamenti elettronici».

G10.100

Granato, Montevecchi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che;

l'articolo 10 stabilisce semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università e ricerca;

l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016 qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;

tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto del contributo erariale si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

in riferimento agli anni 2016 e 2017 il trasferimento delle risorse, che ammontavano rispettivamente a 70 e 75 milioni di euro, è avvenuto, rispettivamente, con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2016 e 28 settembre 2017;

valutato che:

l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un aumento di 25 milioni di euro annui del contributo, che arriverà ad un importo pari a 100 milioni di euro all'anno nel triennio 2019-2021, allocato presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerato che:

per l'anno 2018, l'articolo 1, comma 70, della legge 205 del 2017 aveva già previsto un rifinanziamento per un importo complessivo di 75 milioni di euro;

nonostante l'avvenuta approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'erogazione del contributo nel 2018, in seguito alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nel Consiglio dei ministri n. 20 del 24 settembre 2018, si è registrato un forte ritardo nel trasferimento delle risorse;

per tale ragione, onde evitare episodi analoghi, si ritiene opportuno stabilire un timing più certo per i trasferimenti, che contribuiscono in modo fondamentale ad assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale il trasporto scolastico dei disabili, anche in considerazione dei tempi lunghi per alcune procedure, quali l'intesa in Conferenza unificata, la trasmissione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,

impegna il Governo:

a provvedere affinché lo schema di decreto, per il triennio 2019-2021, sia approvato entro termini congrui, e comunque entro la prima metà di ciascun anno, con l'obiettivo di assicurare che il trasferimento alle Regioni del contributo statale, anche ai fini dei successivi trasferimenti delle risorse agli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, avvenga entro e non oltre la data di avvio di ogni anno scolastico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 10 E ORDINE DEL GIORNO

10.0.11 (testo 3)

Pittoni, Barbaro, Nisini, Rufa, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Arrigoni, Romeo (*)

Respinto ()**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1.L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, fermo restando il rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 e articolo 13 del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.

3.Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalla senatrice Binetti

10.0.30 (testo 2)

Pergreffi, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.

(Istituzione delle aree doganali intercluse nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS))

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta delle Regioni e delle Autorità di sistema portuali interessate, all'interno delle aree ZES e delle aree ZLS potranno essere istituite Zone franche doganali (ZFD), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 243 del CDU.

2. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, formulano nella proposta di istituzione della ZES, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, la proposta di istituzione della ZFD specificando i confini dell'area identificata e le attività che possono essere svolte al suo interno e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

3. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, possono, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, integrare la proposta di istituzione della ZES già approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con una successiva proposta di istituzione della ZFD, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

4. Le Regioni e le Autorità di sistema portuale interessate alla ZLS possono egualmente presentare proposta di istituzione della ZFD, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

5. Salve le competenze ed i poteri controllo dello Sportello unico delle dogane e dei controlli, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 6 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n.123 esercita le funzioni amministrative anche sulle ZFD.

6. Le merci introdotte nelle ZFD possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste dall'articolo 220 del CDU. Le merci possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti previsti dalle disposizioni che, in base al loro decreto istitutivo, disciplinano il funzionamento della ZFD.

7. Alle ZFD istituite in base al presente articolo non si applica l'articolo 166 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43».

10.0.1000/1

Steger, Unterberger, Durnwalder

Respinto

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Ad integrazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio"».

10.0.1000/2

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«Al comma 1, sostituire la lettera *b*, con la seguente: «*b*) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono esclusi dal presente provvedimento le Autorizzazioni delle Province Autonome di Bolzano e Trento. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019";

Al comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: "al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana", con le seguenti: "al di fuori della Regione", e le parole da: "in formato elettronico, le cui specifiche", fino alla fine della lettera con le seguenti: ", che deve indicare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati generici del fruitore del servizio.

Il foglio di servizio, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, deve essere tenuto a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo.";

Al comma 1, lettera *d*), capoverso "4-*bis*", sostituire le parole: "all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune", con le seguenti: "all'interno della Regione";

Al comma 2, sostituire le parole: "30 giugno 2019", con le seguenti: "30 settembre 2019";

Al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono introdotte limitazioni all'immissione in servizio: potranno essere trasformati in veicoli ad Uso Noleggio con Conducente soltanto quelli immatricolati non oltre 5 anni prima della data di trasformazione".

Al comma 4, sostituire le parole: "novantesimo giorno", con le seguenti: "trentesimo giorno", e aggiungere in fine i seguenti periodi: "Tali sanzioni vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione per giorni 30 dell'iscrizione all'Albo Regionale dei conducenti di auto da noleggio con conducente, alla terza infrazione commessa nel quinquennio. D'ufficio sarà cancellato il conducente che avrà raggiunto la quinta infrazione negli ultimi cinque anni e potrà essere riammesso ad esami per nuova iscrizione, anche in Regione differente dalla precedente, solo e soltanto trascorsi due anni dalla data della quinta infrazione. Sono previste sanzioni pecuniarie a carico del titolare nei casi di mancanza della copertura assicurati va, della Autorizzazione in originale, della effettuata revisione e del contratto di lavoro. Per la terza inosservanza dell'obbligo di documentazione nell'arco di 5 anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Libretto di Circolazione per giorni 15, mentre la quinta infrazione nel quinquennio comporterà d'ufficio la sospensione di giorni 60.";

Al comma 6, dopo le parole: "non è consentito", inserire le seguenti: "alle Regioni", ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "Successivamente i criteri per l'ampliamento dei numero delle autorizzazioni avverrà a titolo oneroso, attraverso appositi bandi di cui le singole Regioni avranno responsabilità, e tenendo conto non solo del numero di residenti ma anche delle necessità del bacino di utenza, d'intesa con le associazioni di consumatori, Enti del Turismo locali e Prefetti. Fatta salva la possibilità delle singole Regioni di abbreviare i tempi di rinnovo, sarà al massimo ammesso a 5 anni il limite per la verifica della continuità del possesso di requisiti ed operatività per un rinnovo periodico. Saranno forzatamente restituite alle Regione di origine tutte le autorizzazioni che non potranno godere del rinnovo ed immediatamente rimesse a bando di concorso. Dal rinnovo saranno escluse autovetture con oltre 8 anni dalla prima immatricolazione. Verranno esentati da codesta regola le vetture di interesse storico, inserite nei registri ASI e verrà concessa una proroga di un singolo anno ai veicoli che hanno subito riparazioni, di importo fatturato superiore a euro 5,000 nell'ultimo anno. Gli esami di accesso agli Albi Regionali del Conducenti di autovetture ad uso Ncc dovranno svolgersi con cadenza massima semestrale e richiedere al candidato una buona conoscenza del territorio regionale, la padronanza di almeno due lingue tra cui l'italiano (più altra lingua, nelle zone di minoranza linguistica), l'utilizzo di apparecchiature GPS e applicazioni per Smartphone che permettano l'implementazione dei servizi offerti alla clientela.";

Sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme intermediazione che mediano tra domanda autoservizi pubblici non di linea.";

Sostituire il comma 9 con i seguenti: "9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, tutti coloro, ditte Individuali, cooperative e consorzi che hanno operatività in Regioni differenti da quella del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, possono convertire, presentando alle apposite commissioni regionali:

- a) domanda di variazione di Regione in carta semplice;
- b) originale dell'autorizzazione;
- c) contratto comprovante la titolarità esclusiva di una rimessa ubicata nella Regione di iscrizione;
- d) ricevuta del versamento di euro 500 a favore della Regione di nuova iscrizione (causale: Spese amministrative di trasferimento del titolo autorizzativo Ncc dal Comune di [...] alla Regione [...]);
- e) ricevuta del versamento di euro 500 a favore dell'Ufficio competente della MCTC;
- f) Dure.

La conversione avverrà, per tutti coloro che manterranno l'autorizzazione nella medesima Regione, previa presentazione di:

- a) Domanda di variazione di Regione in carta semplice;
- b) originale dell'autorizzazione;
- c) Dure.

9-bis. Le autorizzazioni attualmente rilasciate dai Comuni capoluogo di Regione conserveranno la medesima numerazione in ambito Regionale, mentre i numeri successivi seguiranno la cronologia delle richieste, senza precedenza territoriali"».

10.0.1000/3

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, apportare la seguente modificazione:
«Al comma 1, lettera b), l'alinnea "3." è sostituita dalla seguente:

"3. La sede operativa del vettore o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio provinciale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il vettore disponga di più rimesse per la stessa autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione presso quale Comune si trovano le ulteriori rimesse"».

10.0.1000/4

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «È possibile per il vettore disporre di», con le seguenti: «Le Regioni stabiliscono le».

10.0.1000/5 (testo 2)

Mallegni, Barboni

Respinto

Al capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole «della medesima Provincia o area metropolitana» con le seguenti: «della Regione o Città metropolitana».

10.0.1000/6

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera b), capoverso "3", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per la sola regione Sicilia l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa."; al comma lettera d, capoverso "4-bis" aggiungere infine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la regione Sicilia, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale"».

10.0.1000/8

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza. Sa cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale"».

10.0.1000/9

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, al capoverso articolo «10-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come introdotto dall'articolo 29 comma 1 quater del Decreto legge 30 dicembre 2008 convertito in legge con modifiche dalla legge 10 febbraio 2009, n. 5 è abrogato».

10.0.1000/600

Dessi

Approvato

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera c), le parole: «perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti o perdita del requisito di cui al precedente comma 2, dell'articolo 6,» e le parole: «o perdita dell'abilitazione professionale» sono soppresse.

10.0.1000/10 (testo 2)

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento, al capoverso "Articolo 10-bis", comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. I veicoli o natanti immatricolati servizio noleggio con conducente, qualora privi di prenotazione o di contratto di servizio, debbono sostare nelle rimesse o presso i pontili di attracco di cui all'art. 3 c. 3. Al termine dei servizi prenotati o del contratto a tempo i veicoli ed i natanti debbono rientrare presso le rimesse o i pontili di attracco di cui all'art. 3 c. 3. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Regione in cui ricade il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la prova di prenotazione di servizio o del contratto a tempo da tenere a bordo del veicolo o del natante. I requisiti e le specifiche tecniche dei documenti di prova del servizio sono stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto di concerto con il Ministro dell'Interno previo parere della Conferenza Unificata e sentite le Organizzazioni di Categoria del Noleggio con Conducente. La presente disposizione non si applica alle Città metropolitane".».

10.0.1000/11 (testo 2)

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento, al capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera e), le parole «della Provincia e dell'area metropolitana» sono sostituite con le seguenti «della Regione o delle Città Metropolitane».

10.0.1000/12

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, apportare la seguente modificazione: «Al comma 1, lettera e), all'alea: "4.", la lettera b) è soppressa».

10.0.1000/13

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento n. 10.0.1000, apportare la seguente modificazione: «Al comma 1, lettera e), all'alea: "A.", sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti: "b) data, luogo di partenza e di arrivo; c) numero di telefono del finitore del servizio"».

10.0.1000/14

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento n. 10.0.1000, apportare la seguente modificazione: «Al comma 1, lettera e), all'alea: "4.", la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) data, luogo di partenza e di arrivo;"».

10.0.1000/15

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento n. 10.0.1000, apportare la seguente modificazione: «Al comma 1, lettera e), all'alea: "4", la lettera d) è soppressa"».

10.0.1000/16

Durnwalder, Laniece

Respinto

All'emendamento n. 10.0.1000, apportare la seguente modificazione: «Al comma 1, lettera e), all'alea: "4.", la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) numero di telefono del fruitore del servizio"».

10.0.1000/17 (testo 2)

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento, al capoverso «Articolo 10-bis», comma 1, lettera f), sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa o al pontile di attracco quando l'esercente del servizio debba eseguire più prestazioni a viaggio o prestazioni con contratto a tempo. Alla fine dell'esecuzione dell'ultima prenotazione o del contratto a tempo il veicolo o il natante debbono rientrare nelle rispettive rimesse o pontili di attracco. La presente disposizione non si applica alle Città Metropolitane».

10.0.1000/18

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, lettera f), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto».

10.0.1000/19

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, lettera f), capoverso «4-bis», aggiungere, infine, le seguenti parole: «, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019».

10.0.1000/20

Steger, Unterberger, Durnwalder

Respinto

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il corrispettivo, anche qualora stabilito sulla base di tariffe predeterminate, non può subire sconti o maggiorazioni sulla base di accordi tra vettore e utente"».

10.0.1000/22

Margiotta

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, comma 4, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dall'adozione del decreto di cui al comma 2».

10.0.1000/23

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, al capoverso «Art. 10-bis», comma 6, dopo le parole: «motocarozzetta e natanti», inserire le seguenti: «e licenze di taxi. È fatto salvo il rilascio di licenze o di autorizzazioni ai concorsi in essere o comunque pubblicati alla data del 29 dicembre 2018. La durata massima della sospensione non può essere superiore a 18 mesi dal 1° gennaio 2019».

10.0.1000/24

Mallegni, Barboni

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, al capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esecuzione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura o natante, a seguito di prenotazione o contratto a tempo, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa o dal pontile di attracco, fermo restando la prova del contratto a tempo o della prenotazione da tenere a bordo».

10.0.1000/25

Steger, Unterberger, Durnwalder

Respinto

All'emendamento 10.0.1000, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza"».

10.0.1000/26

Conzatti

Id. em. 10.0.1000/25

All'emendamento 10.0.1000, al capoverso «Art. 10-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "a carico dei concessionari subentranti.", è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza"».

10.0.1000/27

D'Arienzo

Id. em. 10.0.1000/25

All'emendamento 10.0.1000, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "a carico dei concessionari subentranti.", aggiungere le seguenti: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza"».

10.0.1000/28

Conzatti

Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.1000/28

All'emendamento 10.0.1000, al comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 148 del 2017 le parole: «non figurano privati», sono sostituite con le seguenti: «figurano privati con una partecipazione massima del 20 per cento come previsto dalla specifica Direttiva».

G10.0.1000/28 (già em. 10.0.1000/28)

Conzatti, Testor

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 989,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.1000/28.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

10.0.1000

Le Commissioni Riunite

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono aggiunte infine le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici";

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.";

c) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti o perdita del requisito di cui al precedente comma 2, dell'articolo 6, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente".

d) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione"».

e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia

o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.";

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso."

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzeria, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzeria e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le

specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera *b*), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

Boldrini, Faraone, Bini, Parrini, Margiotta, Pittella

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione).

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.3

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,» inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso d'inflazione certificata registrata dal 1° gennaio 2010,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10,

comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.4

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e agli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni;

c) alle risorse destinate ai fondi per effetto delle nuove assunzioni;

d) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;

e) alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98, e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10,

comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.5

Boldrini, Faraone, Bini, Parrini, Margiotta, Pittella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per il personale del SSN alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017 ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del citato decreto legislativo;»

11.8

Vitali, Stabile, Rizzotti

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) alle risorse attribuite per il personale del SSN da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo.»

11.12

Iannone

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa».

11.16

Fedeli, Malpezzi

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:

«2-bis. La deroga al limite di cui al comma 1 si applica anche in caso di assunzioni effettuate in deroga al regime ordinario delle assunzioni, effettuate sulla base di specifiche disposizioni legislative che autorizzino tale deroga, che siano avvenute successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, a condizione che le amministrazioni che hanno effettuato tali assunzioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, ivi compreso il trattamento accessorio. In tal caso il fondo accessorio potrà essere incrementato nella misura massima pari al valore medio procapite precedente dette assunzioni.

2-ter. Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.17 (testo 3)

Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

V. testo 4

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.";

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019."

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in," sono sostituite dalle seguenti: "In"».

11.17 (testo 4)

Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 151, all'alinea le parole «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro» e alla lettera a) le parole «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021»

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.";

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019.".

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in," sono sostituite dalle seguenti: "In"».

11.19

Boldrini, Faraone, Bini, Parrini, Margiotta, Pittella

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 375, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità," sono soppresse.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.20

Mallegni

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il personale collocato in soprannumero presso la presidenza del Consiglio dei ministri prima del 21 novembre 1980, ai sensi dell'articolo 7, legge 24 ottobre 1977, n. 801 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 24 luglio 1978, ha diritto al trattamento economico e normativo alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilite per il personale facente parte della consistenza organica della presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 21 novembre 1980. Il termine di prescrizione per esercitare i diritti decorre dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

11.21

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G11.100

Bottici

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

premesso che;

l'articolo 11 disciplina l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio al personale dipendente della pubblica amministrazione;

l'articolo 25 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n 175, recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, fa espresso divieto per le Società a controllo pubblico di procedere a nuove forme di assunzione a tempo indeterminato fino alla data del 30 giugno

2018 fatta salva la possibilità di attingere agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti disciplinati dalla norma de qua ai commi 2 e 3;

tutto ciò premesso consta una *vacatio legis* per quanto concerne l'arco temporale successivo al 30 giugno 2018,

impegna il Governo:

a porre in essere norma di interpretazione autentica in materia di assunzione del personale nelle società a controllo pubblico affinché il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n.175 si interpreti nel senso che dal 1° luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25.

G11.100 (testo 2)

Bottici

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

premessi che;

l'articolo 11 disciplina l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio al personale dipendente della pubblica amministrazione;

l'articolo 25 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n 175, recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, fa espresso divieto per le Società a controllo pubblico di procedere a nuove forme di assunzione a tempo indeterminato fino alla data del 30 giugno 2018 fatta salva la possibilità di attingere agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti disciplinati dalla norma de qua ai commi 2 e 3;

tutto ciò premesso consta una *vacatio legis* per quanto concerne l'arco temporale successivo al 30 giugno 2018,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di approvare una norma di interpretazione autentica in materia di assunzione del personale nelle società a controllo pubblico affinché il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n.175 si interpreti nel senso che dal 1° luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.101

Romeo, Augussori

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

la non completa applicazione del CCNL comparto enti locali per il triennio 2016-2018 per via del contenzioso in essere lascia tuttora irrisolta la questione riguardante i profili professionali dei giornalisti operanti presso le medesime amministrazioni;

tali figure, infatti, verrebbero indubbiamente penalizzate dall'applicazione delle specifiche disposizioni contrattuali previste dall'articolo 18-*bis* del CCNL dei comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, specie con riguardo alla eventuale esclusione della possibilità di riallineamento degli stipendi del personale cui è attualmente applicato il CNLG ai minimi contrattuali stabiliti nella contrattazione collettiva del settore privato;

l'ipotesi di un inquadramento giuridico ed economico più sfavorevole rischia di dar luogo a contenzioso, con maggior oneri a carico delle amministrazioni;

le criticità potrebbero essere superate prefigurando una sorta di ruolo ad esaurimento per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni medesime alla data di entrata in vigore del predetto CCNL,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.

G11.101 (testo 2)

Romeo, Augussori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

la non completa applicazione del CCNL comparto enti locali per il triennio 2016-2018 per via del contenzioso in essere lascia tuttora irrisolta la questione riguardante i profili professionali dei giornalisti operanti presso le medesime amministrazioni;

tali figure, infatti, verrebbero indubbiamente penalizzate dall'applicazione delle specifiche disposizioni contrattuali previste dall'articolo 18-*bis* del CCNL dei comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, specie con riguardo alla eventuale esclusione della possibilità di riallineamento degli stipendi del personale cui è attualmente applicato il CNLG ai minimi contrattuali stabiliti nella contrattazione collettiva del settore privato;

l'ipotesi di un inquadramento giuridico ed economico più sfavorevole rischia di dar luogo a contenzioso, con maggior oneri a carico delle amministrazioni;

le criticità potrebbero essere superate prefigurando una sorta di ruolo ad esaurimento per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni medesime alla data di entrata in vigore del predetto CCNL,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative indispensabili per la risoluzione della problematica esposta in premessa.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.102

Pucciarelli

Non posto in votazione (*)

il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge A.S. n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione",

premessi che:

- Il personale effettivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si distingue per l'elevatissima professionalità dimostrata in ogni contesto operativo ed emergenziale e svolge un ruolo essenziale e imprescindibile per il sistema del soccorso pubblico;

- la componente volontaria del predetto Corpo Nazionale assicura, altresì, un apporto fondamentale per l'espletamento dei compiti operativi del Corpo medesimo e per l'efficiente funzionamento dell'intero dispositivo di *safety*;

- Il ruolo dei distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco, ove presenti, si è rivelato indispensabile in relazione alle attività connesse alla tutela dell'incolumità delle popolazioni nelle zone dell'Italia centrale colpite dai recenti eventi sismici, nonché negli altri territori del Paese interessati da fenomeni calamitosi;

- La vigente normativa, tuttavia, non è aggiornata per consentire un uso sempre flessibile, che ne valorizzi le capacità operative, delle unità di personale volontario, ove presenti all'interno delle strutture del Corpo nazionale sul territorio (come nel caso del Distaccamento di Norcia),

impegna il Governo a promuovere iniziative normative e porre in essere soluzioni amministrative volte a valorizzare e razionalizzare l'utilizzo della componente volontaria del personale del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco armonizzandolo con l'impiego del personale permanente, in proporzione al livello di rischio presente sul territorio.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G11.9 (già em. 11.0.9)

Auddino, Puglia, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli, Botto, Morra, Abate, Granato, Corrado, Vono, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

in base al medesimo comma tali assunzioni possono avvenire solo nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;

l'articolo 1, comma 399, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che per l'anno 2019, gli enti pubblici non economici, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

il combinato delle disposizioni di cui sopra, unitamente a tutti gli altri limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, di fatto limitano la possibilità per taluni comuni ed enti parco di procedere all'assunzione dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità e dunque di contribuire al perseguimento della finalità del definitivo superamento delle situazioni di precariato di tali lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere specifici provvedimenti di carattere normativo al fine di concedere alle pubbliche amministrazioni interessate la possibilità, per il solo anno 2019, di procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in

deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui al medesimo comma 446, utilizzando sia le risorse già stanziata a tal fine dalla normativa vigente sia, per i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.600 (testo 2) (già 11.0.600 e 11.0.600/1 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano)

1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "pari".

2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio».

11.0.1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Superamento del blocco al trattamento accessorio)

All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

11.0.3 (testo 2)

Grassi, Santillo, Moronese, Puglia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni organizzative degli Enti Locali)

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.»

11.0.13

Vitali, Stabile, Rizzotti

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

11.0.24

Parrini, Collina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni)

1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A. A far data dal 1° gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.

3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Comuni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche».

11.0.25

Iannone

Id. em. 11.0.24

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre PP.AA.)

1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.; a far data dal 1° gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.

3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Co-

muni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche».

11.0.26

Parrini, Collina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abolizione comunicazioni contabili superflue)

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante: "Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».

11.0.27

Iannone

Id. em. 11.0.26

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abolizione comunicazioni contabili superflue)

Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante "Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».

11.0.28

Parrini, Collina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1° gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-bis del TUEL».

11.0.29

Iannone

Id. em. 11.0.28

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1° gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-bis del TUEL».

11.0.30

Parrini, Collina

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazione dati Conto Annuale)

1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui

all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale,

2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1».

11.0.31

Iannone

Id. em. 11.0.30

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione e comunicazione dati Conto Annuale)

1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.

2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1».

11.0.35

Rossomando

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In conformità al principio di cui all'articolo 51 della Costituzione, considerata l'obbligatorietà delle funzioni svolte a garanzia dell'interesse generale, i componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, fruendo di permessi non retribuiti e conservando comunque il proprio posto di lavoro».

11.0.62

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di vendita di generi di monopolio)

1. All'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074, del 14 ottobre 1958, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Titolari di patentini possono essere sia le persone fisiche, sia le società, di persone o di capitali, sia le cooperative. Nel caso di società e cooperative sarà il legale rappresentante ad essere l'unico responsabile verso l'Amministrazione.";

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il rilascio dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati, e fermo il requisito della redditività dell'esercizio";

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori, né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio. È altresì abrogato l'obbligo di invio, con cadenza semestrale, del prospetto riepilogativo del modello U88/Pat contenente l'entità complessiva, a quantità e valore, dei prelevamenti effettuati nel semestre da parte dei titolari di patentini"».

11.0.79

Barboni, Mallegni, Fantetti, Aimi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: " in Svizzera, nella Repubblica di San Marino o"».

11.0.94

de Bertoldi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanza digitale)

1. Al testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 5-*novies*, è sostituito dal seguente: "Per portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali si intende una piattaforma *on line* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio e/o di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *(f)*, primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese";

b) all'articolo 50-*quinquies*, comma 2, dopo le parole: "a condizione che questi ultimi trasmettano" e prima delle parole: "esclusivamente a", le parole: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale" sono sostituite dalle seguenti: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari";

c) il comma 1-*ter* dell'articolo 100-*ter* è sostituito dal seguente: "1-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

d) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. I commi primo e secondo dell'articolo 2412 del codice civile non si applicano alle emissioni di obbligazioni da parte di piccole e medie imprese destinate a formare oggetto di offerte al pubblico rivolte al pubblico generale degli investitori promosse tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

e) all'articolo 100-*ter*, dopo il nuovo comma 1-*quater*, è inserito il seguente: "1-*quinquies*. La sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari di debito promosse tramite i portali per la raccolta di capitali deve avvenire su una sezione separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio"».

11.0.43 testo 4/404

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento, al comma 1, sostituire le parole "Entro diciotto" con le seguenti "Entro ventiquattro".

Conseguentemente, sostituire i commi 4, 4-bis e 5 con il seguente "4. Nelle more di approvazione del Piano di cui al comma 1 sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Conseguentemente, al comma 7:

1) al primo periodo sostituire le parole "del comma 5" con le seguenti "del comma 4";

2) al secondo periodo, dopo le parole "relativi ai procedimenti" inserire le seguenti "nuovi e pendenti" e sostituire le parole "e di ricerca" con le seguenti "di ricerca e coltivazione";

3) al terzo periodo, sostituire le parole "o di ricerca" con le seguenti ", di ricerca e di coltivazione";

4) al quinto periodo, sostituire le parole "ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5" sino alla fine del periodo con la seguente "e";

5) all'ultimo periodo sostituire le parole da "mantengono la loro efficacia" sino alla fine del comma con le seguenti "perdono la loro efficacia".

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/401

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole «limitatamente alle aree di terraferma», al secondo periodo sopprimere «per le aree su terraferma» e all'ultimo periodo sostituire le parole «è adottato con riferimento alle sole aree marine» con le seguenti «non è adottato.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/403

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, al comma 4, sostituire le parole "di nuovi permessi di prospezione o ricerca" con le seguenti "di permessi e concessioni di prospezione, ricerca e coltivazione in essere, pendenti e nuovi" e al medesimo comma 4 sopprimere le parole da "fatti salvi" sino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4-bis e 5.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole "comma 5" con le seguenti "comma 4" e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 7:

1) al primo periodo sostituire le parole "del comma 5" con le seguenti "del comma 4";

2) al secondo periodo, dopo le parole "relativi ai procedimenti" inserire le seguenti "nuovi e pendenti" e sostituire le parole "e di ricerca" con le seguenti "di ricerca e coltivazione";

3) al terzo periodo, sostituire le parole "o di ricerca" con le seguenti ", di ricerca e di coltivazione";

4) al quinto periodo, sostituire le parole "ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5" sino alla fine del periodo con la seguente "e";

5) all'ultimo periodo sostituire le parole da "mantengono la loro efficacia" sino alla fine del comma con le seguenti "perdono la loro efficacia".

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/405

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire la cifra «1.481,25» con la seguente «2.041,00»;

2) alla lettera b), sostituire la cifra «2.221,75» con la seguente «2.221,75».

Conseguentemente, al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire la cifra «92,50» con le seguenti «129,15»;

2) alla lettera b), sostituire la cifra «185,25» con la seguente «258,3»;

3) alla lettera c), sostituire la cifra «370,25» con la seguente «516,6»;

4) alla lettera d), sostituire la cifra «740,50» con la seguente «1.033,2».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/402

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 452-bis - (Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun). -

1. È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro».

2. Dal 1° gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/407

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/406

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/408

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, dopo il comma 12 inserire i seguenti

"12-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 38 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati.

12-ter. Al comma 6-bis dell'articolo 38 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole «I progetti di opere e interventi» inserire le seguenti "per la prospezione e" e sopprimere le parole: "relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5".

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 testo 4/409

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli (*)

Respinto

All'emendamento, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 38 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.0.43 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

V. testo 4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della

Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:

- a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
- b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
- d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d'anno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

8. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle con-

cessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano. In caso di mancata adozione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1

milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso, in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della presente norma, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.»

11.0.43 (testo4)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:

- a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
- b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
- c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
- d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d'anno si provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

8. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso

di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano. In caso di mancata adozione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

- a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai

commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso, in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della presente norma, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sottoterraneo.»

11.0.95 testo 4/300

Margiotta, Parrini

Respinto

All'emendamento, al comma 1, sopprimere la lettera a)

11.0.95 testo 4/600

Patuanelli

Approvato

All'emendamento 11.0.95 (testo 4), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-quinquies», dopo le parole: «alle Province» sono inserite le seguenti: « e alle Città Metropolitane»;

b) al capoverso «1-septies», dopo le parole: «alle Province» sono inserite le seguenti: « e alle Città Metropolitane».

11.0.95 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

V. testo 4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1 *bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-*ter*, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione.

1-*bis*. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 *ter*, lettera *d*) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-*ter*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-*bis*;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-*bis*;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4-*bis*, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione

dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-quater Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *1-ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a ca-

rico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies*) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-*quinquies*, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-*octies*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

11.0.95 (testo 4)

Le Commissioni Riunite

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1 *bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-*ter*, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione.

1-*bis*. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 *ter*, lettera *d*) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-*ter*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-*bis*;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-*bis*;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

c-*bis*) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla

presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4-*bis*, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza

della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-quater Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma *1-ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la

scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies*) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-*quinquies*, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-*octies*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-*bis* e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

11.0.119

Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

11.0.120

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Id. em. 11.0.119

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

11.0.132

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni nel settore alimentare)

1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole: "dalle imprese agricole", sono sostituite dalle seguenti: "da tutti gli operatori"».

11.0.141

de Bertoldi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni nelle comunicazioni delle dichiarazioni dei redditi)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

2. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

11.0.660 (già 3.503 e 11.0.600 Aula)

Gallone, Toffanin, Damiani, Vitali, Conzatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "in mercati regolamentari", sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Euro-sistema.».

11.0.157

Mallegni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis***.

(Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

11.0.158

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Id. em. 11.0.157

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-*bis***.

(Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

11.0.1000

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente:

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2».

11.0.500 testo 4/8

Parrini, Margiotta

Respinto

All'emendamento 11.0.500 (testo 4), al capoverso: «Art. 11-bis», al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».

11.0.500 testo 4/9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Id. em. 11.0.500 testo 4/8

All'emendamento 11.0.500 (testo 4), al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».

11.0.500 (testo 3) (già 11.0.500 testo 2 e 11.0.500/25 testo 2)

Le Commissioni Riunite

V. testo 4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

- a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di

investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati".

4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020" sono soppresse.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle

richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."

8. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

9. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".

10. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.";

11. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

12. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre

2018 n. 145 è integrato di 71, 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13 a 17.

13. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

14. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

15. Ai fini dell'applicazione dei commi 13 e 14, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

16. Il soggetto passivo che ai sensi dei commi 13 e 14 facilita le vendite a distanza di cui ai commi 13 e 14 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

17. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 13 e 14, è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

18. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

19. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

20. All'onere di cui al comma 19 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

11.0.500 (testo 4) (già 11.0.500 testo 2 e 11.0.500/25 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci gior-

ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020" sono soppresse.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. ".

8. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

9. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".

10. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti i seguenti:

"895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 da ripartire

con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

'895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

12. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato di 71, 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 13 a 17.

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019», sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2019», le parole: «20 febbraio 2019», sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2019» e le parole: «10 marzo 2019», sono sostituite dalle parole: «15 aprile 2019»;

b) ai commi 824 e 842, le parole «dai commi 98 e 126», sono sostituite dalle parole: «dal comma 98»;

c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019», sono sostituite dalle parole: «15 marzo 2019».

13. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

14. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

15. Ai fini dell'applicazione dei commi 13 e 14, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

16. Il soggetto passivo che ai sensi dei commi 13 e 14 facilita le vendite a distanza di cui ai commi 13 e 14 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

17. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 13 e 14, è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

18. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

19. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

20. All'onere di cui al comma 19 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

11.0.172 (testo 3)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».

11.0.188

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1015, al primo periodo, le parole fino a: "se sono verificate entrambe le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti:

"Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'ammontare di cui al periodo precedente può essere ridotto al 75 per cento, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:";

b) al comma 1016, le parole: "di cui al comma 1015" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo periodo del comma 1015";

c) al comma 1017, le parole: "I commi 1015 e" sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo del comma 1015 e il comma";

d) al comma 1018, le parole: "dai commi da 1015 a 1017" sono sostituite dalle seguenti: "dal secondo periodo del comma 1015 e dai commi 1016 e 1017";

e) dopo il comma 1018 è inserito il seguente:

"1018-*bis*. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: 'salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio' sono sostituite dalle seguenti: 'L'accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo è comunque determinato nella stessa misura dell'accantonamento al bilancio di previsione, come disciplinata dalla legge o dal presente principio'"».

11.0.601 (già 10.0.500 Aula)

Gallone, Tiraboschi, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di veicoli di interesse storico)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A richiesta di chi si dichiara proprietario ed a spese di questi, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a rettificare immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà con il numero di targa di prima immatricolazione, se cessata. La nuova targa, da rilasciarsi sempre a spese di chi si dichiara proprietario, dovrà essere identica a quella di prima immatricolazione per materiale utilizzato, per dimensioni e per caratteristiche grafiche."».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno dichiarati improponibili, preclusi, ritirati, decaduti e assorbiti, si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 85 .

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti
al disegno di legge n. 989**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.23, 1.29 (testo corretto), 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.37, 1.40, 1.0.3, 1.0.11, 1.660 (già 1.0.14), 1.0.15, 1.0.25, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.26, 1.0.27, 1.0.22, 1.18, 3.0.614 (già 1.0.28), 2.0.1, 2.0.5, 3.56, 3.57, 3.82, 3.84, 3.85, 3.98, 3.99, 3.112, 3.116, 3.117, 3.115, 3.118, 3.32, 3.7, 3.0.619 (già 3.21), 3.38, 3.0.621 (già 3.96), 3.0.622 (già 3.97), 3.109, 3.110, 3.0.26, 3.0.42, 3.0.59, 3.0.60, 3.0.64, 3.0.70, 3.0.99, 3.0.100, 3.0.108, 3.0.111, 3.0.112, 3.0.120, 3.0.124, 3.0.126, 3.0.127, 3.0.134, 3.0.137, 3.0.141, 3.0.24, 3.0.29, 3.0.30, 3.0.54, 3.0.56, 3.0.62, 3.0.63, 3.0.122, 3.0.123, 3.0.125, 3.0.135, 3.0.3, 3.0.107, 3.0.109, 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49, 3.0.50, 3.0.74, 3.0.130, 3.0.131, 3.0.89, 3.0.144, 3.15, 3.37, 3.80, 3.81, 3.83, 3.93, 3.111, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.0.37, 3.0.44, 3.0.58, 3.0.88, 3.0.132, 3.0.133, 3.0.39, 3.0.40, 3.0.55, 3.0.91, 3.0.92, 3.0.93, 3.0.52, 3.0.53, 3.0.128, 3.91 (testo 2), 3.92 (testo 2), 3.0.25 (testo 2), 3.125 (testo 3), 3.0.51 (testo 2), 4.2, 4.0.27, 4.8, 4.0.26, 5.34, 5.35, 5.36, 3.0.608 (già 5.0.14), 5.0.15, 5.0.19, 6.0.11, 6.0.41, 6.0.42, 6.12, 6.0.43, 6.0.46, 6.0.2, 6.0.40, 6.10, 6.0.600 (già 6.13), 6.0.17, 6.0.28, 6.3, 6.4, 6.0.3, 6.0.14, 6.0.16, 6.0.39, 6.0.31 (testo 2), 6.0.22, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27, 8.5, 8.0.37, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.14, 8.16, 8.0.34 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 9.5, 9.0.5, 9.0.26, 9.0.35, 9.1, 9.7, 9.8, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.24, 9.0.25, 9.0.27, 9.0.28, 9.0.29, 9.0.30, 9.0.31, 9.0.32, 9.0.33, 9.0.34 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 10.9, 10.16, 10.4, 10.10, 10.11, 10.12, 10.35, 10.36, 10.0.16, 10.0.20, 10.0.19, 10.13, 10.14, 10.0.7, 10.0.14, 10.0.32, 10.0.22 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 10.0.30 (testo 2), 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 9.0.660 (già 11.18 e 9.0.600 Aula), 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.32, 11.33, 11.0.13, 11.0.62, 11.9, 11.10, 11.11, 11.39, 11.40, 11.0.3 (testo 2), 11.0.4 (testo 2), 11.0.8, 11.0.9 (testo corretto), 11.0.10 (testo 2), 11.0.17, 11.0.22 (testo 2), 11.0.24, 11.0.25, 11.0.33 (testo 2), 3.0.660 (già 11.0.49 e 3.0.600 Aula), 3.0.601 (già 11.0.50), 11.30, 11.31, 11.38, 11.0.1, 11.0.6, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.66, 11.0.87, 11.0.89 (testo 2), 11.0.106, 11.0.107, 11.0.108, 11.0.112, 6.0.605 (già 11.0.117), 6.0.604 (già 11.0.133), 11.0.139, 11.0.140, 11.0.144, 11.0.145, 11.0.149, 11.0.155, 11.0.14, 11.0.35, 3.0.602 (già 11.0.51), 3.0.603 (già 11.0.52), 3.0.604 (già 11.0.53), 3.0.605 (già 11.0.54), 3.0.606 (già 11.0.55), 3.0.607 (già 11.0.56), 3.0.610 (già 11.0.57), 3.0.612 (già 11.0.58), 3.0.613 (già 11.0.59), 3.0.611 (già 11.0.60), 11.0.88, 11.0.187, 11.0.188, 11.0.189, 11.0.89, 11.0.103, 11.0.123, 11.0.179, 11.0.127, 11.0.141, 1.0.600 (già 11.0.142), 1.0.601 (già 11.0.143), 11.0.157, 11.0.158,

11.0.177, 11.0.178, 11.0.182, 11.0.183, 11.0.184, 11.0.121, 11.0.122, 11.0.129, 11.0.130, 11.0.131, 11.0.159, 11.0.99, 11.0.100, 8.500/4, 8.500/5, 9.0.500/3, 11.0.500/8, 11.0.500/9, 3.0.136 (testo 2)/500, 11.0.43 (testo 3)/404, 11.0.43 (testo 3)/403, 11.0.43 (testo 3)/402, 1.44 (testo 2)/300, 3.0.136 (testo 2)/501, 11.0.43 (testo 3)/400, 11.0.43 (testo 3)/401, 3.0.609 (già 1.0.500), 5.501, 3.550 (già 3.500 Aula), 4.0.500, 7.0.500, 11.500, 3.501, 3.0.16 (testo 3) e 3.0.97.

Sugli emendamenti 1.650 (già 11.0.170), 1.651 (già 11.0.171) e 1.653 (già 11.0.173), si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nella versione dell'emendamento 1.34 (testo 3).

Sull'emendamento 1.44 (testo 2) (già 3.22), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "Apportare le seguenti modifiche:", fino a: "Conseguentemente, ancora,".

Sull'emendamento 1.0.500 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. Alla lettera *d-bis* del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole "riconducibili ai suddetti datori di lavoro." sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.".

Sull'emendamento 3.0.136 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *a-sexies*) con la seguente: "*a-sexies*) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ed approvata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.".

Sull'emendamento 3.0.700, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine del capoverso *3-bis* del comma 1, lettera *b*), del seguente periodo: "All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Sull'emendamento 8.0.550 (già 8.0.500 Aula), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "euro 500.000,", delle seguenti: "limitatamente alle risorse del fondo,".

Sull'emendamento 11.0.43 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: "si provvede", siano inserite le seguenti: "ai sensi del comma 12,";

b) al comma 12, al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020", e, al secondo periodo, le parole: "gli importi eccedenti 1 milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

Sull'emendamento 11.17 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2-ter con il seguente: "2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 151, all'alinea le parole "pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro" e alla lettera a) le parole "quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4.500.000 di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2.500.000 euro a decorrere dal 2021".

Sull'emendamento 11.0.95 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933", siano sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933";

- al comma 1-ter, dopo la lettera c), sia inserita la seguente: "c-bis) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;".

Sull'emendamento 11.0.500 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: si sopprimano i commi 2, 3 e 18;

- al comma 7, capoverso 2, si sopprima l'ultimo periodo;

- i commi 10 e 11 siano sostituiti dal seguente: «10. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti i seguenti:

"895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

- dopo il comma 12, sia inserito il seguente: «"12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019", sono sostituite dalle parole: "15 marzo 2019", le parole: "20 febbraio 2019", sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2019" e le parole: "10 marzo 2019", sono sostituite dalle parole: "15 aprile 2019";

b) ai commi 824 e 842, le parole "dai commi 98 e 126", sono sostituite dalle parole: "dal comma 98";

c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019", sono sostituite dalle parole: "15 marzo 2019".».

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.7, 1.17, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.10, 3.1 (testo 2), 3.0.620 (già 3.16), 3.19, 3.20, 3.0.618 (testo 2) (già 3.20 (testo 2)), 3.68, 3.69, 3.105 (testo 2), 3.600 (già 3.0.22), 3.0.121, 4.0.25 (testo 2), 5.0.16, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 6.0.15, 8.0.21 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 11.29, 11.0.19, 11.0.26, 11.0.27, 3.0.81 (testo 3), 10.0.1000/25, 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 989. Em. 1.5, Ruspandini	236	235	000	097	138	118	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.7 (1a parte), Ruspandini	237	236	000	098	138	119	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.44 (testo 3)/300, Bellanova e altri	238	237	036	062	139	101	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.44 (testo 3), Le Commissioni Riunite	240	239	013	226	000	114	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.8 (1a parte), Bellanova e altri	241	240	037	049	154	102	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.11, Margiotta e altri	243	242	037	050	155	103	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.10 (1a parte), Bellanova e altri	243	242	037	049	156	103	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.14, Bellanova e altri	243	242	037	050	155	103	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.1 (1a parte), Bernini e altri	240	239	002	098	139	119	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.15, De Petris e altri	243	242	081	006	155	081	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.16, Margiotta e altri	245	244	041	046	157	102	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.17, De Petris e altri	242	241	038	049	154	102	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.20, Margiotta e altri	244	243	001	086	156	122	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.21, Bellanova e altri	243	242	035	052	155	104	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.22, Bellanova e altri	246	245	036	051	158	105	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.23, D'Arienzo	246	245	043	044	158	102	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.24, Margiotta e altri	250	249	039	051	159	106	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.25, Margiotta e altri	249	248	036	054	158	107	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.26, Margiotta e altri	250	249	001	088	160	125	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.27, Margiotta e altri	252	251	002	089	160	125	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.28, Bellanova e altri	250	249	039	052	158	106	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.34 (testo 3), Le Commissioni Riunite	258	257	000	256	001	129	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.40, de Bertoldi	258	257	098	014	145	080	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.41, Nastri	260	259	057	058	144	102	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.42, Nastri	256	255	051	058	146	103	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.660 (1a parte), De Petris e altri	258	257	048	051	158	105	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.1, Papatheu	261	260	003	111	146	129	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.2, De Petris e altri	260	259	005	094	160	128	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.7 (1a parte), Papatheu	260	259	004	110	145	128	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.9, Papatheu	261	260	001	101	158	130	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.20, Bernini e altri	261	260	056	056	148	103	RESP.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.500 (testo 3)/1, Margiotta e altri	261	260	043	069	148	109	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.500 (testo 3)/2, Margiotta e altri	261	260	043	070	147	109	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.500 (testo 3)/3, Margiotta e altri	263	262	059	056	147	102	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.500 (testo 3)/4, Margiotta e altri	260	259	061	053	145	100	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.500 (testo 3), Le Commissioni Riunite	261	260	006	207	047	128	APPR.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 1.0.26, De Petris e altri	261	260	005	051	204	128	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 2.1000, Le Commissioni Riunite	264	263	018	245	000	123	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G2.100, Fazzolari e altri	264	263	056	060	147	104	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G2.101, Fazzolari e Ruspandini	260	259	053	059	147	104	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.23 (testo 2), Augussori e altri	258	257	045	212	000	107	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.17, Pietro Pisani e altri	262	261	044	020	197	109	RESP.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.26, Mallegni e altri	262	261	016	094	151	123	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.32 (1a parte), Collina	260	259	005	106	148	128	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.39, Pichetto Fratin	262	261	002	061	198	130	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.47 (testo 2), Le Commissioni Riunite	263	262	000	261	001	132	APPR.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.52, Battistoni e altri	259	258	001	060	197	129	RESP.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.600 (1a parte), De Petris e altri	262	261	002	056	203	130	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.64 e 3.65, Battistoni e altri; Taricco e altri	261	260	001	112	147	130	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.119 e 3.120, Battistoni e altri; Taricco e altri	263	262	002	107	153	131	RESP.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.68 (1a parte), Battistoni e altri	262	261	000	113	148	131	RESP.
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.66 e 3.67, Taricco e altri; Battistoni e altri	263	262	000	114	148	132	RESP.
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.73, Vitali e altri	261	260	002	061	197	130	RESP.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.75, 3.76 e 3.77, Battistoni e altri; Mollame e altri; Taricco e altri	262	261	001	111	149	131	RESP.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.84 e 3.85, Taricco e altri; Battistoni e altri;	262	261	000	113	148	131	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.102, Durnwalder e altri	261	260	059	010	191	101	RESP.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.108, Durnwalder e altri	260	259	059	004	196	101	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.117 (1a parte), Taricco e altri	262	261	016	096	149	123	RESP.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.500/1, Margiotta	261	260	002	111	147	130	RESP.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.500/700, Mallegni	263	262	049	064	149	107	RESP.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.500/701, Berardi e Battistoni	260	259	002	060	197	129	RESP.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.500, Le Commissioni Riunite	263	262	041	217	004	111	APPR.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.550, Vitali e altri	261	260	001	060	199	130	RESP.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.501, Vitali e altri	262	261	001	060	200	131	RESP.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.100, Parente	262	261	057	056	148	103	RESP.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.101, De Bonis	261	260	061	008	191	100	RESP.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.102, De Bonis	256	255	020	043	192	118	RESP.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.103, De Bonis	259	258	017	050	191	121	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.105, Puglia	261	260	017	045	198	122	RESP.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G3.107, Bottici	262	261	016	004	241	123	RESP.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.1 (testo 4), Patuanelli e altri	262	261	110	151	000	076	APPR.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.0.6 e 3.0.5, Margiotta e altri; Bernini e altri	263	262	015	094	153	124	RESP.
<u>73</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.7, Steger e Unterberger	262	261	017	048	196	123	RESP.
<u>74</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.8, Le Commissioni Riunite	261	260	014	241	005	124	APPR.
<u>75</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.12, Papatheu	262	261	002	107	152	130	RESP.
<u>76</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.0.18 e 3.0.19, Gasparri e altri; La Pietra	261	260	003	060	197	129	RESP.
<u>77</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.700 (testo 2), Le Commissioni	261	260	001	259	000	130	APPR.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
		Riunite							
<u>78</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.21, Durnwalder e altri	261	260	052	060	148	105	RESP.
<u>79</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.27 (testo 2), Bergesio e altri	262	261	000	108	153	131	RESP.
<u>80</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 3.0.34 e 3.0.35, Gasparri e altri; La Pietra	259	258	002	062	194	129	RESP.
<u>81</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.36, Taricco e altri	256	255	033	077	145	112	RESP.
<u>82</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.42, De Bonis	263	262	000	011	251	132	RESP.
<u>83</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.609, Mallegni e altri	255	254	002	059	193	127	RESP.
<u>84</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.614, Stefano	255	254	000	094	160	128	RESP.
<u>85</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.617, Vitali e altri	253	252	044	057	151	105	RESP.
<u>86</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.618 (testo 2), Durnwalder e altri	252	251	001	109	141	126	RESP.
<u>87</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.145, Ferrero e altri	250	249	019	035	195	116	RESP.
<u>88</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.144, Ferrero e altri	255	254	003	057	194	126	RESP.
<u>89</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.129, D'Alfonso	257	256	041	052	163	108	RESP.
<u>90</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.131, D'Alfonso	255	254	040	055	159	108	RESP.
<u>91</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3)/300, Margiotta e Parrini	252	251	043	049	159	105	RESP.
<u>92</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3)/301, Margiotta e Parrini	246	245	041	048	156	103	RESP.
<u>93</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3)/500, Urso e Ciriani	254	253	050	052	151	102	RESP.
<u>94</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3)/501, Urso e Ciriani	249	248	050	053	145	100	RESP.
<u>95</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3)/502, Urso e Ciriani	257	256	046	058	152	106	RESP.
<u>96</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 3.0.136 (testo 3), Le Commissioni Riunite	257	256	005	209	042	126	APPR.
<u>97</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.2, Modena e altri	248	247	004	052	191	122	RESP.
<u>98</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.3 (testo 3)/300, Cucca e altri	247	246	012	092	142	118	RESP.
<u>99</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.3 (testo 3), Le Commissioni Riunite	251	250	006	198	046	123	APPR.
<u>100</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.5, Buccarella e Martelli	249	248	000	013	235	125	RESP.
<u>101</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 4.6 e 4.7, De Petris e altri; Buccarella e altri	249	248	001	054	193	124	RESP.
<u>102</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.600, De Petris e altri	250	249	000	006	243	125	RESP.
<u>103</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.8, Modena e altri	250	249	000	054	195	125	RESP.
<u>104</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.11, Dal Mas e Modena	250	249	003	053	193	124	RESP.
<u>105</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.12, Dal Mas	249	248	003	050	195	123	RESP.
<u>106</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.10 (1a parte), Papatheu	249	248	004	098	146	123	RESP.
<u>107</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.12, Papatheu	251	250	004	101	145	124	RESP.
<u>108</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.25 (testo 2), Steger e altri	251	250	032	024	194	110	RESP.
<u>109</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.27, Vitali	253	252	004	052	196	125	RESP.
<u>110</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.1000, Le Commissioni Riunite	248	247	001	246	000	124	APPR.
<u>111</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 4.0.500, Romagnoli e Lannutti	249	248	050	000	198	100	RESP.
<u>112</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.21, Nencini	253	252	055	001	196	099	RESP.
<u>113</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.22, Steger e altri	250	249	011	048	190	120	RESP.
<u>114</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.24, Nencini	247	246	023	002	221	112	RESP.
<u>115</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.25, Nencini	251	250	052	005	193	100	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>116</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.5, Steger e altri	246	245	000	050	195	123	RESP.
<u>117</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.29, Nencini	249	248	054	000	194	098	RESP.
<u>118</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.30, Steger e altri	248	247	004	055	188	122	RESP.
<u>119</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.31, Steger e altri	247	246	000	059	187	124	RESP.
<u>120</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.32, Steger e altri	245	244	001	055	188	122	RESP.
<u>121</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 5.35 e 5.36, Errani e altri; Iannone	252	251	003	018	230	125	RESP.
<u>122</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.38, De Petris e altri	251	250	000	004	246	126	RESP.
<u>123</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.39, Rauti	247	246	000	054	192	124	RESP.
<u>124</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.41, Nencini	250	249	000	002	247	125	RESP.
<u>125</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.42, Nencini	252	251	036	002	213	108	RESP.
<u>126</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.44, Nencini	248	247	038	001	208	105	RESP.
<u>127</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.46, Nencini	251	250	040	000	210	106	RESP.
<u>128</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.50, Nencini	252	251	038	001	212	107	RESP.
<u>129</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.13, Steger e altri	253	252	000	056	196	127	RESP.
<u>130</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.52, Steger e altri	251	250	001	056	193	125	RESP.
<u>131</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.54, Nencini	252	251	000	041	210	126	RESP.
<u>132</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.14, Steger e altri	251	250	001	056	193	125	RESP.
<u>133</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.15, Steger e altri	253	252	001	057	194	126	RESP.
<u>134</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.55, de Bertoldi	251	250	002	030	218	125	RESP.
<u>135</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.16, Steger e altri	230	229	001	034	194	115	RESP.
<u>136</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.56, De Petris e altri	252	251	001	006	244	126	RESP.
<u>137</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.57, Nencini	249	248	035	001	212	107	RESP.
<u>138</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.58, Durnwalder e altri	253	252	003	056	193	125	RESP.
<u>139</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.60, Laniece e altri	254	253	038	021	194	108	RESP.
<u>140</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.63, Laniece e altri	254	253	053	006	194	101	RESP.
<u>141</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.64, Steger e altri	253	252	013	043	196	120	RESP.
<u>142</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.65, Malan	252	251	001	103	147	126	RESP.
<u>143</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.66, Malan	252	251	000	103	148	126	RESP.
<u>144</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.69, Margiotta e altri	252	251	002	056	193	125	RESP.
<u>145</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 5.70 e 5.71, De Petris e altri; Margiotta e altri	251	250	002	057	191	125	RESP.
<u>146</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.550, Vitali e altri	251	250	000	053	197	126	RESP.
<u>147</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.501, Conzatti e altri	248	247	006	100	141	121	RESP.
<u>148</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G5.100 (testo corretto), Malan	250	249	001	098	150	125	RESP.
<u>149</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G5.101, Malan	249	248	000	099	149	125	RESP.
<u>150</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 5.0.1 e 5.0.2, Iannone; D'Arienzo	247	246	000	054	192	124	RESP.
<u>151</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.0.600, Bernini e altri	250	249	000	052	197	125	RESP.
<u>152</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.0.10, De Petris e altri	242	241	000	006	235	121	RESP.
<u>153</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 5.0.601, Gasparri	252	251	000	049	202	126	RESP.
<u>154</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 6.1 e 6.2, Vitali; Ferrazzi e altri	225	224	000	080	144	113	RESP.
<u>155</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.3 (testo 3), Patuanelli e altri	226	225	083	141	001	072	APPR.
<u>156</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.4, Ferrazzi e altri	227	226	040	040	146	094	RESP.
<u>157</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.5, Ferrazzi e altri	238	237	010	050	177	114	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>158</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.9 (testo 2), Lanzi e altri	237	236	048	000	188	095	RESP.
<u>159</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.10, Pichetto Fratin	244	243	000	050	193	122	RESP.
<u>160</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.11, Ferrazzi e altri	247	246	051	045	150	098	RESP.
<u>161</u>	Nom.	ANNULLATA	243	242	000	004	238	122	RESP.
<u>162</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 6.0.601 e 6.0.602, Bernini e altri; Ferrazzi e altri	250	249	002	098	149	124	RESP.
<u>163</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.4, Rauti	249	248	035	016	197	107	RESP.
<u>164</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.11, Gallone	250	249	001	104	144	125	RESP.
<u>165</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.14, Taricco	252	251	001	051	199	126	RESP.
<u>166</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.15, Ferrazzi e altri	250	249	001	048	200	125	RESP.
<u>167</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.16, Maffoni	252	251	039	011	201	107	RESP.
<u>168</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.500, Lannutti	248	247	010	001	236	119	RESP.
<u>169</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.18, Bernini e altri	251	250	047	058	145	102	RESP.
<u>170</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.21, Ferrazzi e altri	251	250	047	057	146	102	RESP.
<u>171</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.29, Ferrazzi e altri	247	246	042	049	155	103	RESP.
<u>172</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 6.0.35, Steger e altri	251	250	011	045	194	120	RESP.
<u>173</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.1, Bellanova e altri	249	248	039	055	154	105	RESP.
<u>174</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500/1, Bellanova e altri	250	249	001	053	195	125	RESP.
<u>175</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500/2, Bellanova e altri	252	251	002	054	195	125	RESP.
<u>176</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500/3, Bellanova e altri	242	241	002	052	187	120	RESP.
<u>177</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500/4, De Petris e altri	251	250	003	086	161	124	RESP.
<u>178</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500/5, Bellanova e altri	248	247	006	057	184	121	RESP.
<u>179</u>	Nom.	ANNULLATA	248	247	003	125	119	123	APPR.
<u>180</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.500, Le Commissioni Riunite	256	255	001	148	106	128	APPR.
<u>181</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.100, Le Commissioni Riunite	258	257	013	148	096	123	APPR.
<u>182</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.4, Perosino	255	254	003	054	197	126	RESP.
<u>183</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.5, Quagliariello	258	257	002	050	205	128	RESP.
<u>184</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.6, Margiotta e altri	260	259	049	050	160	106	RESP.
<u>185</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.7, Margiotta e altri	246	245	012	049	184	117	RESP.
<u>186</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.8 (1a parte), Margiotta e altri	258	257	008	051	198	125	RESP.
<u>187</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.10, Margiotta e altri	253	252	007	047	198	123	RESP.
<u>188</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.3, Le Commissioni Riunite	258	257	012	237	008	123	APPR.
<u>189</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/1, Margiotta e altri	258	257	006	053	198	126	RESP.
<u>190</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/2, Margiotta e altri	256	255	007	051	197	125	RESP.
<u>191</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/3, Margiotta e altri	256	255	003	051	201	127	RESP.
<u>192</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/4, Margiotta e altri	255	254	003	050	201	126	RESP.
<u>193</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/5, Margiotta e altri	249	248	002	050	196	124	RESP.
<u>194</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/6, Margiotta e altri	259	258	002	050	206	129	RESP.
<u>195</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 8.0.500/7 e 8.0.500/8, Margiotta e altri; Mallegni	254	253	011	088	154	122	RESP.
<u>196</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/9, Margiotta e altri	252	251	006	087	158	123	RESP.
<u>197</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/10, Margiotta e altri	257	256	007	091	158	125	RESP.
<u>198</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/11, Margiotta e altri	257	256	040	052	164	109	RESP.
<u>199</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/12, Margiotta e altri	253	252	040	049	163	107	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>200</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/13, Margiotta e altri	250	249	038	050	161	106	RESP.
<u>201</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/14, Margiotta e altri	259	258	043	051	164	108	RESP.
<u>202</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500/15, Margiotta e altri	258	257	043	051	163	108	RESP.
<u>203</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 8.0.500/16 e 8.0.500/17, Mallegni; Margiotta e altri	257	256	014	089	153	122	RESP.
<u>204</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.500 (testo corretto), Le Commissioni Riunite	257	256	019	191	046	119	APPR.
<u>205</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 8.0.18, Ruspandini	258	257	019	087	151	120	RESP.
<u>206</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.1, Ciriani	256	255	002	054	199	127	RESP.
<u>207</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.3, Boldrini e altri	260	259	053	057	149	104	RESP.
<u>208</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.4, Testor e altri	260	259	014	052	193	123	RESP.
<u>209</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.5, Boldrini	253	252	053	049	150	100	RESP.
<u>210</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.6, Boldrini	250	249	052	055	142	099	RESP.
<u>211</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 9.7 e 9.8, Errani e altri; Binetti e Rizzotti	259	258	005	107	146	127	RESP.
<u>212</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.0.5, Boldrini e altri	257	256	056	055	145	101	RESP.
<u>213</u>	Nom.	DDL n. 989. ODG G9.0.41, I relatori	253	252	040	211	001	107	APPR.
<u>214</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.0.500 (testo 2)/3, Vitali e Stabile	255	254	053	055	146	101	RESP.
<u>215</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 9.0.500 (testo 2), Le Commissioni Riunite	251	250	000	249	001	126	APPR.
<u>216</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.1, La Pietra e Iannone	253	252	089	014	149	082	RESP.
<u>217</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 10.2 e 10.3, Vitali e Berardi; Iannone	252	251	003	059	189	125	RESP.
<u>218</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 10.4 e 10.11, Vitali e altri; Iannone e Marsilio	253	252	049	060	143	102	RESP.
<u>219</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.5, Iannone	253	252	005	055	192	124	RESP.
<u>220</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.10, De Petris e altri	247	246	052	012	182	098	RESP.
<u>221</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.12, Lonardo	255	254	054	055	145	101	RESP.
<u>222</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 10.30 e 10.31, Iannone; De Petris e altri	254	253	071	018	164	092	RESP.
<u>223</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 10.38 e 10.39, Iannone; Vitali	249	248	051	055	142	099	RESP.
<u>224</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.40, Nastri	255	254	002	106	146	127	RESP.
<u>225</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.11 (testo 3), Binetti	246	245	045	061	139	101	RESP.
<u>226</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.30 (testo 2), Pergreffi e altri	252	251	059	003	189	097	RESP.
<u>227</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/1, Steger e altri	252	251	010	098	143	121	RESP.
<u>228</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/2, Margiotta	244	243	037	061	145	104	RESP.
<u>229</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/3, Durnwalder e Laniece	243	242	046	056	140	099	RESP.
<u>230</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/4, Margiotta	245	244	049	054	141	098	RESP.
<u>231</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/5 (testo 2), Mallegni e Barboni	243	242	007	096	139	118	RESP.
<u>232</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/6, Margiotta	243	242	012	055	175	116	RESP.
<u>233</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/8, Margiotta	243	242	011	055	176	116	RESP.
<u>234</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/9, Mallegni e Barboni	246	245	009	092	144	119	RESP.
<u>235</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/600, Dessi	249	248	040	162	046	105	APPR.
<u>236</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/10 (testo 2), Mallegni e	246	245	011	091	143	118	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
		Barboni							
<u>237</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/11 (testo 2), Mallegni e Barboni	244	243	012	092	139	116	RESP.
<u>238</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/12, Durnwalder e Laniece	243	242	047	056	139	098	RESP.
<u>239</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/13, Durnwalder e Laniece	244	243	048	052	143	098	RESP.
<u>240</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/14, Durnwalder e Laniece	246	245	050	054	141	098	RESP.
<u>241</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/15, Durnwalder e Laniece	243	242	046	057	139	099	RESP.
<u>242</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/16, Durnwalder e Laniece	242	241	049	056	136	097	RESP.
<u>243</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/17 (testo 2), Mallegni e Barboni	250	249	012	095	142	119	RESP.
<u>244</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/18, Margiotta	246	245	050	053	142	098	RESP.
<u>245</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/19, Margiotta	243	242	049	054	139	097	RESP.
<u>246</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/20, Steger e altri	250	249	013	054	182	119	RESP.
<u>247</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/22, Margiotta	251	250	050	057	143	101	RESP.
<u>248</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/23, Mallegni e Barboni	250	249	014	092	143	118	RESP.
<u>249</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000/24, Mallegni e Barboni	248	247	010	095	142	119	RESP.
<u>250</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 10.0.1000/25, 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27, Steger e altri; Conzatti; D'Arienzo	244	243	000	105	138	122	RESP.
<u>251</u>	Nom.	ANNULLATA	235	234	014	037	183	111	RESP.
<u>252</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 10.0.1000, Le Commissioni Riunite	243	242	001	153	088	121	APPR.
<u>253</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.1, Boldrini e altri	234	233	041	046	146	097	RESP.
<u>254</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.3, Patriarca e altri	241	240	024	054	162	109	RESP.
<u>255</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.4, Parente e altri	242	241	013	052	176	115	RESP.
<u>256</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.5 (1a parte), Boldrini e altri	241	240	004	052	184	119	RESP.
<u>257</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.8, Vitali e altri	244	243	002	102	139	121	RESP.
<u>258</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.12 (1a parte), Iannone	240	239	001	100	138	120	RESP.
<u>259</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.16, Fedeli e Malpezzi	245	244	046	055	143	100	RESP.
<u>260</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.17 (testo 4), Augussori e altri	237	236	002	132	102	118	APPR.
<u>261</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.19, Boldrini e altri	236	235	029	049	157	104	RESP.
<u>262</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.20, Mallegni	242	241	001	048	192	121	RESP.
<u>263</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.21 (1a parte), Patriarca e altri	242	241	010	050	181	116	RESP.
<u>264</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.600 (testo 2), Le Commissioni Riunite	241	240	000	234	006	121	APPR.
<u>265</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.1, Errani e altri	239	238	003	054	181	118	RESP.
<u>266</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.3 (testo 2), Grassi e altri	242	241	058	041	142	092	RESP.
<u>267</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.13 (1a parte), Vitali e altri	246	245	052	051	142	097	RESP.
<u>268</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.24 e 11.0.25, Parrini e Collina; Iannone	247	246	001	101	144	123	RESP.
<u>269</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.26 e 11.0.27, Parrini e Collina; Iannone	247	246	001	101	144	123	RESP.
<u>270</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.28 e 11.0.29, Parrini e Collina; Iannone	248	247	001	102	144	124	RESP.
<u>271</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.30 e 11.0.31, Parrini e Collina; Iannone	245	244	002	099	143	122	RESP.
<u>272</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.35, Rossomando	243	242	048	050	144	098	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>273</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.62, Steger e altri	245	244	004	052	188	121	RESP.
<u>274</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.79, Barboni e altri	243	242	049	048	145	097	RESP.
<u>275</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.94, de Bertoldi	245	244	063	033	148	091	RESP.
<u>276</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/404 (1a parte), De Petris e altri	177	176	002	013	161	088	RESP.
<u>277</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/401, De Petris e altri	206	205	000	007	198	103	RESP.
<u>278</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/403, De Petris e altri	202	201	001	008	192	101	RESP.
<u>279</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/405, De Petris e altri	202	201	003	006	192	100	RESP.
<u>280</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/402, De Petris e altri	200	199	002	012	185	099	RESP.
<u>281</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/407, De Petris e altri	204	203	002	007	194	101	RESP.
<u>282</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/406, De Petris e altri	202	201	002	006	193	100	RESP.
<u>283</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/408, De Petris e altri	203	202	002	006	194	101	RESP.
<u>284</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4)/409, De Petris e altri	204	203	002	006	195	101	RESP.
<u>285</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.43 (testo 4), Le Commissioni Riunite	200	199	040	153	006	080	APPR.
<u>286</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.95 (testo 4)/300, Margiotta e Parrini	198	197	005	000	192	097	RESP.
<u>287</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.95 (testo 4)/600, Patuanelli	198	197	006	156	035	096	APPR.
<u>288</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.95 (testo 4), Le Commissioni Riunite	198	197	006	151	040	096	APPR.
<u>289</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.119 e 11.0.120, Mallegni; Steger e altri	235	234	042	053	139	097	RESP.
<u>290</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.132, Steger e altri	238	237	004	053	180	117	RESP.
<u>291</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.141, de Bertoldi	237	236	001	015	220	118	RESP.
<u>292</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.660, Gallone e altri	238	237	000	047	190	119	RESP.
<u>293</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.157 e 11.0.158, Mallegni; Steger e altri	239	238	013	041	184	113	RESP.
<u>294</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.1000, Le Commissioni Riunite	240	239	078	159	002	081	APPR.
<u>295</u>	Nom.	DDL n. 989. Emm. 11.0.500 (testo 4)/8 e 11.0.500 (testo 4)/9Parrini e Margiotta; De Petris e altri	241	240	033	064	143	104	RESP.
<u>296</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.500 (testo 4), Le Commissioni Riunite	237	236	056	180	000	091	APPR.
<u>297</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.172 (testo 3), Le Commissioni Riunite	240	239	001	238	000	120	APPR.
<u>298</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.188, Iannone	236	235	004	090	141	116	RESP.
<u>299</u>	Nom.	DDL n. 989. Em. 11.0.601, Gallone e altri	240	239	003	098	138	119	RESP.
<u>300</u>	Nom.	DDL n. 989. votazione finale	227	226	010	142	074	109	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Caliendo Giacomo	F	F	A	F	A	A	A	A		A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
Campagna Antonella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
Cantù Maria Cristina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casolati Marzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	C	A	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	F	F	F	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
Corbetta Gianmarco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Croatti Marco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Dal Mas Franco	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
D'Alfonso Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Damiani Dario	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	F	F	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Bonis Saverio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	F	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Caliendo Giacomo	A	F	A	F		F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Campagna Antonella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Campari Maurizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Cangini Andrea	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Cantù Maria Cristina	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Carbone Vincenzo	A	F	A	F	F	F	F	A		F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casolati Marzia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Castaldi Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Castellone Maria Domenica	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Castiello Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Catalfo Nunzia	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	F	F	A	F	F		F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	C	C
Cioffi Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ciriani Luca	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Cirinnà Monica	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Collina Stefano	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Coltorti Mauro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Conzatti Donatella	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A		F	C	F	F	F
Corbetta Gianmarco	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Corrado Margherita	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
Croatti Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Crucioli Mattia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Dal Mas Franco	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
D'Alfonso Luciano	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Damiani Dario	A	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
De Bertoldi Andrea	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A	A	F	C	A	F	F
De Bonis Saverio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
De Petris Loredana	F	F	A	A	C	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
De Vecchis William	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Dessi Emanuele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Di Marzio Luigi	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Di Micco Fabio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Di Nicola Primo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Di Piazza Stanislao	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Donno Daniela	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A
Endrizzi Giovanni	C												C	C	C	C	F	C	F	C
Errani Vasco	F	F	A	A	C	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A
Evangelista Elvira Lucia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
Faggi Antonella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista																				
Fazzone Claudio		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Fede Giorgio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ferrara Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ferrari Alan	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Ferrazzi Andrea	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Ferrero Roberta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Florida Barbara	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Fusco Umberto		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Gallone Maria Alessandra	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Garavini Laura	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Garnero Santanchè Daniela	C	F	F	F		C	A	C	F	C	A		F	A	A	F	C	A	F	F
Garruti Vincenzo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Gasparri Maurizio		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Gaudiano Felicia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Ginetti Nadia	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Giro Francesco Maria	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Giroto Gianni Pietro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Granato Bianca Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Grassi Ugo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Grasso Pietro	F	F	A	A	C	F	F	F	A	F	A		F	F	F	A	F	F	A	A
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Iannone Antonio	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Iori Vanna	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Iwobi Tony Chike	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
La Mura Virginia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	A	A	F	C	A	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	F	C	A	F	F
L'Abbate Pasqua	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Laforgia Francesco	F	F	A	A	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	A
Laniece Albert	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	C	F	F	A	A
Lannutti Elio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Lanzi Gabriele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Laus Mauro Antonio Donato		F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Leone Cinzia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Lonardo Alessandrina	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Lorefice Pietro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Lucidi Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Lupo Giulia	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Maffoni Gianpietro	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Malan Lucio	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Mallegni Massimo	A		A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F			F	A	A
Manca Daniele	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Mangialavori Giuseppe Tommaso		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Marcucci Andrea	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Margiotta Salvatore	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Marilotti Giovanni	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Marino Mauro Maria	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	F	A	A	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A
Marti Roberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Masini Barbara	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Matriciano Mariassunta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Siclari Marco																				
Sileri Pierpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Stancanelli Raffaele	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Stefani Erika	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Steger Dieter	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Testor Elena	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Toffanin Roberta	A	F	A	F	F	F	F		F	F	F	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Tosato Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Totaro Achille	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Trentacoste Fabrizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Turco Mario	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Unterberger Juliane	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	C	A	A	A	A
Urraro Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Urso Adolfo	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Vaccaro Sergio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Valente Valeria	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Vallardi Gianpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Vanin Orietta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C
Vattuone Vito	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Verducci Francesco	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Vescovi Manuel	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Vitali Luigi	A	F	A	F	F	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	C	F	F	F
Vono Gelsomina	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
Zaffini Francesco	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	A	A	F	C	A	F	F
Zanda Luigi Enrico	F	F	A	A	A		F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	A	A
Zuliani Cristiano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Caliendo Giacomo	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
Campagna Antonella	F		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	A	A	F	F	F
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casolati Marzia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A
Ciampolillo Alfonso	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Cirinnà Monica	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Collina Stefano	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Coltorti Mauro	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Conzatti Donatella	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
Corbetta Gianmarco	F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Croatti Marco	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Dal Mas Franco	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
D'Alfonso Luciano	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C
Damiani Dario	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
De Bertoldi Andrea	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
De Bonis Saverio	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	F	C	C		C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	A
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
De Vecchis William	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Dessi Emanuele	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Donno Daniela	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	A	F	F	A	F	C	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Errani Vasco	F	C	C	A	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	A
Evangelista Elvira Lucia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista																				
Fazzone Claudio	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
Fede Giorgio	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrari Alan	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Ferrazzi Andrea	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Ferrero Roberta	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Florida Barbara	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Galicchio Agnese	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
Garavini Laura	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Garnero Santanchè Daniela	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F
Garruti Vincenzo	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F
Gaudiano Felicia	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	A	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A
Giro Francesco Maria	F	A	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
De Vecchis William	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Dessi Emanuele	C	F	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Micco Fabio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Nicola Primo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Donno Daniela	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dumwalder Meinhard	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
Endrizzi Giovanni	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Errani Vasco	C	C	C	C	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	C	C	F	A	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Faggi Antonella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista																				
Fazzone Claudio	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fede Giorgio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ferrari Alan	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Ferrazzi Andrea	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Ferrero Roberta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Florida Barbara	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Fusco Umberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Galicchio Agnese	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Gallone Maria Alessandra	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Garavini Laura	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Garnero Santanchè Daniela	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F
Garruti Vincenzo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gaudio Felicia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Ginetti Nadia	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Giro Francesco Maria	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	A		F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Giroto Gianni Pietro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Grassi Ugo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	C	C	A	F	F	F	C	C	A	C	A	C	C	C	F	A	C	C
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Iannone Antonio	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
Iori Vanna	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Iwobi Tony Chike	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
La Mura Virginia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F
L'Abbate Pasqua	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Laforgia Francesco	C	F	C	C	F	F		F	C	C	A	C	C	C	C	C	F	A	C	C
Laniece Albert	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F
Lannutti Elio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Leone Cinzia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Lonardo Alessandrina	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lorefice Pietro	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Lucidi Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Lupo Giulia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Malan Lucio	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mallegni Massimo	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Malpezzi Simona Flavia	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Manca Daniele	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Marcucci Andrea	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Margiotta Salvatore	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Marilotti Giovanni	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Marino Mauro Maria	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	F	A	C	C
Marti Roberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Masini Barbara	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Matriciano Mariassunta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F
Siclari Marco																				
Sileri Pierpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stancanelli Raffaele	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	
Steger Dieter	A	F	A	A	A	A	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Testor Elena	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Toffanin Roberta	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Toninelli Danilo	M	F	C	C	C	C	C	M	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Tosato Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Totaro Achille	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F	F
Trentacoste Fabrizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Turco Mario	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Unterberger Juliane	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
Urraro Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Urso Adolfo	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
Vaccaro Sergio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Valente Valeria		F	C	C	F	C		C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	C
Vallardi Gianpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Vanin Orietta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Vattuone Vito	C	F		C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Verducci Francesco	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Vescovi Manuel	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Vitali Luigi	F	A	F	F	A	A	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vono Gelsomina	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
Zaffini Francesco	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F
Zanda Luigi Enrico	C	F	C	C	F	C			C	C	A	F	C	F	F	C	F	A	F	C
Zuliani Cristiano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Dessi Emanuele	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Di Nicola Primo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Di Piazza Stanislao	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Donno Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	A	A	F	A	C	F	F	C
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Errani Vasco	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	A	F	C		C	F	C	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C				
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista																				
Fazzone Claudio	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	C
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Ferrari Alan	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Ferrazzi Andrea	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F		A	A	C	C	F	C	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Ferro Giuseppe Massimo	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Florida Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C		C	F	C	C	F	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Galicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Gallone Maria Alessandra	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Garavini Laura	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Garnero Santanchè Daniela	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Gasparri Maurizio		C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Ginetti Nadia	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Giro Francesco Maria		C	F	F	F		F	F	A	A		A	F	F	F	F				

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Giroto Gianni Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C
Grasso Pietro	F	F	C	F	C	F		C	F	F	A		C	C	C	F	C	F	F	F
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Iannone Antonio	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	C
Iori Vanna	F	F	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F				
La Russa Ignazio Benito Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	C	C	F	F	F	F	A	F	C
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Laforgia Francesco	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C
Laniece Albert	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	C
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Lonardo Alessandrina	A	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Maffoni Gianpietro	F	C	F	C	F		F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Malan Lucio	A	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Mallegni Massimo	A	C	F	C	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Malpezzi Simona Flavia	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Manca Daniele	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	A	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Marcucci Andrea	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Margiotta Salvatore	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Marino Mauro Maria	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	F	A	F	C	F	C	C	F	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
Masini Barbara	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
Segre Liliana																					
Serafini Giancarlo	F	C	F	F	F	F	C	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F				
Siclari Marco																					
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Solinas Christian																					
Stabile Laura	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F		F	F	F	F	A	C	
Stancanelli Raffaele	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Stefano Dario	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C	
Steger Dieter	A	C	C	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	C	
Sudano Valeria Carmela Maria																					
Taricco Giacomino		C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C	
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Testor Elena	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	
Tiraboschi Maria Virginia	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	
Toffanin Roberta	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	M	
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Totaro Achille	F	C	F	C	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Unterberger Juliane	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	C	C	
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Urso Adolfo	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F					
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Valente Valeria	F	C				F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C		F	C	C	
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C		C	F	C	C	F	C	
Vattuone Vito	F	C		F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	C	C	
Verducci Francesco	F	C	C	F	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	C	C	
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Vitali Luigi	A	C	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	
Zaffini Francesco	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F					
Zanda Luigi Enrico	F	C	C	F	A	F		C	F	F	F		A	A	A	C	C	F	C	C	
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Ferrari Alan	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrazzi Andrea	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	C	A	F	A	F	F	F
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C		C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	C	A	F	A	F	F	F
Garavini Laura	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	A	A		A	F	F	F
Gaudio Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C		
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	F	F	F	C	C	A	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F
Iori Vanna	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo										F	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F
L'Abbate Pasqua		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	F	F	F	C	C	A	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laniece Albert	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	C	C	C	C	F	F		C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Schifani Renato										F	A	A	F	C	A	F	A	F	F	F
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Siclari Marco																				
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	C	C	F	F	F	F	F	A	F		A	A	F	C	A	F	A	F	F	F
Stancanelli Raffaele	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Steger Dieter	F	C	F	A	F	F	F	F	A	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C		C	C		C	C	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	C	A	F	A	F	F	F
Toffanin Roberta	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	C	A	F	A	F	F	F
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo																				
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verducci Francesco	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	C	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	C	A	F	A	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Ferrari Alan	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrazzi Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	F	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C	F	C	A	F	A	A
Garavini Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A
Iori Vanna	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A
La Russa Ignazio Benito Maria	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	A
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Laniece Albert	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Lannutti Elio	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Malan Lucio	C	C	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	A	A
Mallegni Massimo	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C	F	C	A	F	A	A
Malpezzi Simona Flavia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Manca Daniele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	C	C	F	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	A
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Margiotta Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	F	C	C	C	C
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C	F	C	A	F	A	A
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Schifani Renato	A	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	A	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	C	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F		C	C	F	A	A
Siclari Marco																				
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	A	A
Stancanelli Raffaele	F	C	F	C	C		C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Steger Dieter	A	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	A	F	A	C	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	A	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	C	F	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	F	A
Toffanin Roberta	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	A	A
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	A	F	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo																				
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C		C	A	F	A	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C		F	A
Alfieri Alessandro	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Astorre Bruno																	F	C	C	F
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	A
Barachini Alberto	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C					A	F	A
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Berardi Roberto	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		F						F	A
Bertacco Stefano	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F							
Berutti Massimo Vittorio	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Biasotti Sandro Mario	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Binetti Paola																				
Bini Caterina	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Biti Caterina	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C		C	F	A	F	F	C	C	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C							C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C							
Bonino Emma	C	F	F	F	F	C	F	F	F		C	C	C				F	C	C	F
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia																				
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bossi Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
Bottici Laura	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C				F	C	C	F
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F				C	A	F	A
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F							
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F				C	A	F	A
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F		C	F	F	C		A	F	A
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C		C	C	C
Cioffi Andrea	C	C	C					C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F							
Cirinnà Monica	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	A	F	C	C	F
Collina Stefano	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Coltorti Mauro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Conzatti Donatella	F		C	C	C		F			F	F	C	F						F	A
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C							C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Croatti Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Dal Mas Franco	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	F	A
D'Alfonso Luciano	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C		C	F	A	F	F	C	C	F
Damiani Dario	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C		F			C		F	A
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
De Bertoldi Andrea	A																			
De Bonis Saverio	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C				C	C	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	C	F	F	F	F	C	A		F	C	C		C	C	A	C	F	A	C	C
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Dessi Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	C	C	C	C							C	F	C	C	C	C	C
Donno Daniela	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dumwalder Meinhard	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C	A
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C				C
Errani Vasco	C	F	F	F	F	C	F	A		C	C		C	C	A	C	F	A	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C							
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovambattista																				
Fazzone Claudio	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Fede Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Ferrari Alan	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Ferrazzi Andrea	C	F	F	F	F	C	F	F	F		C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Garavini Laura	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Garnero Santanchè Daniela	A																			
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F							
Gaudio Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	F	F	F	F	C	A	C	C	C	C	C	C				F	A	C	C
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	A
Iori Vanna	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
La Mura Virginia	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	
La Russa Ignazio Benito Maria	A	F	F	C																
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	F	F	F	F	C	A	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	A	C	C
Laniece Albert	C	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C							
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Lorefice Pietro	C	A	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Malan Lucio		F	F	A	C	F		F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Mallegni Massimo	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F				C		F	A
Malpezzi Simona Flavia	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Manca Daniele	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F							
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C				F	C	C	F
Margiotta Salvatore	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C				F	C		F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	C	F	F	F	F	C	A	F	F	C	C		C	C	A	C	F	A	C	C
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C
Masini Barbara	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	C	A	F	A
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Mininno Cataldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Minuto Anna Carmela	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Mirabelli Franco	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Misiani Antonio	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C						C	F
Modena Fiammetta	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Moles Rocco Giuseppe	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Mollame Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Montevocchi Michela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Morra Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Nannicini Tommaso	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C							
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F
Naturale Gisella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ortolani Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pagano Nazario																				
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Parente Annamaria	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Paroli Adriano	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	A	F	A
Parrini Dario	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C		C	C				F	C	C	F
Patriarca Edoardo	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Patuanelli Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pellegrini Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pellegrini Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pepe Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Pergreffi Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Perilli Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Perosino Marco																				
Pesco Daniele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela		F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Schifani Renato	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Siclari Marco	F			C	C	F	F	F	F	F	F	F	F						F	A
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	F	A
Stancanelli Raffaele	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Steger Dieter	F	F	C	A	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C	A
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Testor Elena	F		C	C	C	F	F			F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Tiraboschi Maria Virginia	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Toffanin Roberta	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A
Toninelli Danilo	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	A	A	F	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C	A
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Urso Adolfo														F	A	A	A	A	F	A
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Valente Valeria	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	F	F	C	C	F
Verducci Francesco	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	A	F	F	C	C	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	C	A	F	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco														F	A	A	A	A	F	A
Zanda Luigi Enrico		F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C		A	F	F	C	C	F
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Laus Mauro Antonio Donato		F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F		C
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F
Lezzi Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Lonardo Alessandra	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	C	C	C
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Maffoni Gianpietro	C	F	F	F	C	C	F	A	F	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C	
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Malan Lucio	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C		F	C	C	C
Mallegni Massimo	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F										
Manca Daniele	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso																				
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Marcucci Andrea	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Margiotta Salvatore	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Marino Mauro Maria	C	F	C	F	F	F	F	C	A	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Masini Barbara	C	F	F	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	A	C	C
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Mautone Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F		F	F	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Sbrollini Daniela	C	A	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Schifani Renato	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	C		C
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	F	F	F	C	C	A	C	F	A	A	F	F	C	C	C	F	F	C	C
Siclari Marco	C	F	F	F	F	C	A	C	F	A	A	F	F	C	F	C	F	C	C	
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	A	C	C
Stancanelli Raffaele	C	F	F	F	C	C	F	A	F	A	C	A	C	C	C	C	C	F	C	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F		C	F	F	F	F	F	F	C	C
Steger Dieter	C	F	C	F	A	A	C	C	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Sudano Valeria Carmela Maria															F	F	F	F	C	C
Taricco Giacomino	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Testor Elena	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	A	C	C	C
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	C	C	C
Toffanin Roberta	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	F	C	C	C
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	F
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Totaro Achille	C	F	F	F	C	C	F	A	F	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F
Unterberger Juliane	C	F	C	F	F	F	C		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Urso Adolfo	C	F	F	F	C	C	F	A	F	A	C	A	C	C	C	C	C	C		
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Valente Valeria	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F				F	F	F	F	F		C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
Vattuone Vito	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Verducci Francesco	C	F	C	F	F	F	C	C	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Vitali Luigi	C	F	A	F	C	C	A	C	F	A	A	F	A	C	C	C	A	A	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	C		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Schifani Renato		F		A	C															
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A
Siclari Marco	C	F	F	A	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A
Sileri Pierpaolo	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A
Stancanelli Raffaele	A	F	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Steger Dieter	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Sudano Valeria Carmela Maria	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	F	F	A	A	A
Toffanin Roberta	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A
Toninelli Danilo	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C
Tosato Paolo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Trentacoste Fabrizio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo																				
Vaccaro Sergio	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	C	C	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
Vallardi Gianpaolo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
Vattuone Vito	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	C	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Abate Rosa Silvana	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Airola Alberto	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	
Alfieri Alessandro	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Anastasi Cristiano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A		A	C	A	C	A
Auddino Giuseppe	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Augussori Luigi	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	C	C	C	A	F	F	C	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Barachini Alberto	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Barbaro Claudio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	A
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	F	A	C	A	C	A
Berardi Roberto	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	A	A	A	F	F	F	A	F	A		F	A	A	F	F	A	F	A	F	
Bertacco Stefano	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Berutti Massimo Vittorio	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Biasotti Sandro Mario	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	A	F	F	C
Binetti Paola	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	
Bini Caterina	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Biti Caterina	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Bonfrisco Anna	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F							F	A
Bonino Emma	F	F	F	C	F	C	F	C	A	F	A	A								
Borghesi Stefano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia																				
Bossi Simone	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bossi Umberto						C	C	C	C	C	C	C	F	C		C		C	C	C
Bottici Laura	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Botto Elena	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F		A	F	A	C	A	C	A
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
Caliendo Giacomo	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	
Campagna Antonella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	
Cantù Maria Cristina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A		A	C	A
Casolati Marzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	
Catalfo Nunzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	A	F	F	F	F	C	F	A		F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	A	A	A	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C
Cioffi Andrea	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ciriani Luca						F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Cirinnà Monica	F	F	F	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Collina Stefano	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Coltorti Mauro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Conzatti Donatella	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Corbetta Gianmarco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Croatti Marco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Crucioli Mattia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Dal Mas Franco	A	A	F	F	A	F	A	F	C		F	A	A		F	C	F	F	F	C
D'Alfonso Luciano	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Damiani Dario	A	A		F	A	F	A	F	A		F	A	A	F	F	A	F	F	F	
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	C	F	C	F	C			F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
De Bertoldi Andrea	C	C	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
De Bonis Saverio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
De Petris Loredana	C	C	C	A	C		F	A	F	F	F	F	F	A		C	F	F	A	F
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	
De Vecchis William	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Dessi Emanuele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C		C	C
Di Micco Fabio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Di Nicola Primo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Di Piazza Stanislao	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F			C	C	C
Donno Daniela	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	A	A	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Endrizzi Giovanni	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Errani Vasco	C	C	C	A	C	C	F	A	F	F	F	F		A	F	C	F	F	A	F
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	C	C	A
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovambattista																				
Fazzone Claudio	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	C
Fede Giorgio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ferrara Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Ferrari Alan	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Ferrazzi Andrea	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Ferrero Roberta	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	C
Floridia Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Galicchio Agnese	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C		C	C
Gallone Maria A- lessandra	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Garavini Laura	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C
Gasparri Maurizio							A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Gaudio Felicia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Giro Francesco Maria	A	A	F	F	F															
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	C	C	C	A	C	C	F	A	F	F	F			A	F	C	F	F	A	F
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Iori Vanna	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Iwobi Tony Chike	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
La Mura Virginia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	A	A	F	F	A	A		A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
L'Abbate Pasqua	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	C	C	C	A	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	C	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	C	F	C		F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Lannutti Elio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	A	A	F	A	C	A	C	A
Leone Cinzia	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A	A	F		F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Lorefice Pietro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	C	C	A	A	F	F	F	A		A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Malan Lucio	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	A
Mallegni Massimo	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	A						
Manca Daniele	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Mangialavori Giuseppe Tommaso																				
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Margiotta Salvatore	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Marilotti Giovanni	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	C	C	A	A	C	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	A	F
Marti Roberto	C	C	C	F	C								C	F	C	F	C	C	C	C
Masini Barbara	A	A	F	F	F	F	A	F	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C
Matriciano Mariassunta	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Mininno Cataldo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Minuto Anna Carmela	A	A	F	F	A		A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F		C
Mirabelli Franco	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Misiani Antonio	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Modena Fiammetta	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	A
Moles Rocco Giuseppe	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Mollame Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Montani Enrico	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Montevocchi Michela	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Morra Nicola	C	C	C	F	C															
Nannicini Tommaso	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	A	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Naturale Gisella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo	F	F	F	C	F															
Nisini Tiziana	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ortis Fabrizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Ortolani Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pagano Nazario																				
Papathou Urania Giulia Rosina	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Paragone Gianluigi	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Parente Annamaria	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Paroli Adriano	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Parrini Dario	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Patriarca Edoardo	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Patuanelli Stefano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pellegrini Emanuele	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pellegrini Marco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pepe Pasquale	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pergreffi Simona	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Perilli Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Perosino Marco																				
Pesco Daniele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Schifani Renato						F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	A	F	F	F	A	F	A	F	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C
Siclari Marco	A	A	F	A	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Sileri Pierpaolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F					
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F		A		F	A	F	F	F	C
Stancanelli Raffaele	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A		A	F	F	F	F	F	F	F	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Steger Dieter	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	A	A
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Taricco Giacomino	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Testor Elena	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Toffanin Roberta	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C
Toninelli Danilo	C	C	C	F	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Totaro Achille	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Urraro Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Urso Adolfo						F	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Vaccaro Sergio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	F	F	C	F	C	F	C			F	F	F	A	F	A	C	A	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	C	A	C	A
Verducci Francesco	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F			F	A	C	A	C	A
Vescovi Manuel	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Vono Gelsomina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco	C	C	A	A	F	F	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C
Zanda Luigi Enrico	F	F	F	C	F	C	F	C		F	F			A	F	A	C	A	C	A
Zuliani Cristiano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Aimi Enrico	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	A	A	A
Airola Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	F	C	F	F	F	A	F	A												
Alfieri Alessandro	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
Angrisani Luisa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Augussori Luigi	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bagnai Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Barachini Alberto	F	A	F	F	F	A	F		A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	F	A	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Berardi Roberto	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	C	F	F			F		A
Bertacco Stefano	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A
Berutti Massimo Vittorio	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	F	F	F	A	A	A
Biasotti Sandro Mario	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Binetti Paola	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	C	F	A	F	F	A	A	A
Bini Caterina	A	A	A	F	A	C	F	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Biti Caterina	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	C	C	C	C	C						F	C	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia																				
Bossi Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
Bossi Umberto	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bottici Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Botto Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Caliendo Giacomo	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F		C	F	A	F	F	F	A	
Campagna Antonella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	F	A	F	F	F	F	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C		A	F	F	A	A	A
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Casolati Marzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	F	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	C	F	F	F	C	F	F	F	A	F	C	F	F	C	F	F	A	A	A
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	F	C	F	F	F	A	F	F	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Cioffi Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
Cirinnà Monica	A	A	A			C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F
Collina Stefano	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C
Corrado Margherita	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Ferrari Alan	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	F	C	F	F	F	A	F	C	F	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Floridia Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C			C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Garavini Laura	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	A	F	F	F	A	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	A		A
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia	A	A	A	F	A	C	F													
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	A	F	A		F	C	F		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Iori Vanna	F	A	A	C	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
La Mura Virginia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	A	F	A	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Lannutti Elio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	A	A	A	F	A	C	F				F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lezzi Barbara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	F		F	F	F	A	F	F	A	A	F	C	C		A	F	F	A	A	A
Lorefice Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	F	F	F	F	F	A					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Malan Lucio	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Mallegni Massimo	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Malpezzi Simona Flavia	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
Manca Daniele	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso																				
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marcucci Andrea	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	F
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Masini Barbara	F	A	F	F	F	A	F	C		A	F	C	C	C	F	F	F	F		A
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Mautone Raffaele	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela		A		F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F
Schifani Renato	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A			A	A	A
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	A	F	F	F	A	F	C	A	A	F	C	C	C	F	F	F	F	A	A
Siclari Marco	F	A	F	F	F	A	F		A	A	F		C	A	F	F	F	A	A	A
Sileri Pierpaolo																				
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Stancanelli Raffaele	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	A	A	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Steger Dieter	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	A	A	A	F										F	C	F	F	F	F	F
Taricco Giacomino	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Testor Elena	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A
Tiraboschi Maria Virginia	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F		A	A	A
Toffanin Roberta	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A		A
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Totaro Achille	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Turco Mario	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	A	A		F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	A	F	F	F	F	A	A	A	A	F										
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Valente Valeria	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Vattuone Vito	A	A	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	A	A	A	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	F	C	F	F	F	A	F	A	A	A	F	C	C	F	A	F	F	A	A	A

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
Vono Gelsomina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Zaffini Francesco	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Zanda Luigi Enrico	A		A	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	
Schifani Renato	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	C	A	C	C	C	F	F	A	C
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	F	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	A	C
Siclari Marco	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	C	F	C	C	C	F	F	A	
Sileri Pierpaolo																				
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F	A	C		C	C	C	F	F	A	C
Stancanelli Raffaele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	C	F	F	A	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Steger Dieter	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F	F			F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	A	F	F	F	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Testor Elena	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F		C	A	C	C	C	F	F	A	C
Tiraboschi Maria Virginia	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F	A	C
Toffanin Roberta	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F		C	A	C	C	C	F	F	A	C
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Totaro Achille	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	C	F	F	A	C
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Unterberger Juliane	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Urso Adolfo										F	F	F	A	A	A	C	F	F	A	C
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Valente Valeria	F	F	F	F	F	C	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Vanin Orietta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	F
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
Vescovi Manuel	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
Vitali Luigi	A	A	F	A	A	F	A	F	F	F	F	C	A	A	C	C	F	F	A	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
Botto Elena	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bressa Gianclaudio	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	C
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	A	F
Calderoli Roberto	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Caliendo Giacomo	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	A	C	C	C	C	C
Campagna Antonella	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Campari Maurizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	A	F	A		C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	A		C	C	C	C
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	C	C	C	F	F	F			F	F	F	F	C	A	A			A	A	A
Casolati Marzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
Castellone Maria Domenica	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea										C	F	A	F	C	A	F	C	C	C	C
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi																				
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	
Cioffi Andrea	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C
Ciriani Luca	C	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	C	C	C	C
Cirinnà Monica	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Collina Stefano	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Coltorti Mauro	C	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Conzatti Donatella	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F		C	C	C	C	C
Corbetta Gianmarco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Corrado Margherita	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio																C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
Ferrari Alan	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Ferrazzi Andrea	F	C	F	F	F	F	A	F		F	F		C	A	A					
Ferrero Roberta	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	A	C	C	F		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	C	C	C
Floridia Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gallone Maria A- lessandra	A	F	C	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Garavini Laura	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Gasparri Maurizio		F	C	F	F		F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
Gaudiano Felicia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Ginetti Nadia																				
Giro Francesco Maria	A	F	C	F	C	F	F	F	F			A	F	F	A	C	F	C	C	C
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Granato Bianca Laura	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grassi Ugo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Grasso Pietro		C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C		C	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Iannone Antonio	C	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	C	C	C	C
Iori Vanna	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Iwobi Tony Chike	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
La Mura Virginia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
La Pietra Patrizio Giacomo	C	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Laforgia Francesco	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	C	F	F	F	F	F
Laniece Albert	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
Lannutti Elio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lanzi Gabriele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	A						
Leone Cinzia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
Lezzi Barbara	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lonardo Alessandra	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Lorefice Pietro	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C	F
Lucidi Stefano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lupo Giulia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Maffoni Gianpietro	C	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F		C	C	C	C
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Malan Lucio	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C			
Mallegni Massimo	A	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	F	C	F	F	F		A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Manca Daniele	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Mangialavori Giuseppe Tommaso																				
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C
Marcucci Andrea	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Margiotta Salvatore	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A						
Marilotti Giovanni	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Marino Mauro Maria	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	A	A					
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	C	F	F	F	F	F
Marti Roberto	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Masini Barbara	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F		F	C	C	C	C	C
Matriciano Mariassunta	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Mautone Raffaele	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	F				F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
Mininno Cataldo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Minuto Anna Carmela	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F			F	F	A	C	C	C	C	C
Mirabelli Franco	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C		A					
Misiani Antonio	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	C				
Modena Fiammetta	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	F	F	C
Moles Rocco Giuseppe	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Mollame Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Montani Enrico	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Montevocchi Michela	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Morra Nicola																				
Nannicini Tommaso	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	A				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	C	C	C	C
Naturale Gisella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nencini Riccardo																				
Nisini Tiziana	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nugnes Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ortis Fabrizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Ortolani Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pagano Nazario																				
Papatheu Urania Giulia Rosina		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Paragone Gianluigi	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Parente Annamaria	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Paroli Adriano	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
Parrini Dario	F	C	F	F		A	A	F	F	F	F	F			F					
Patriarca Edoardo	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	A	A					
Patuanelli Stefano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pellegrini Emanuele	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pellegrini Marco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pepe Pasquale	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Pergreffi Simona	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Perilli Gianluca	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Perosino Marco																				
Pesco Daniele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Saponara Maria	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	A					
Schifani Renato	A	F	C		C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
Siclari Marco	A	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	F	C	C
Sileri Pierpaolo				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	A	F	C	F			F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Stancanelli Raffaele		F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F					
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A						
Steger Dieter	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	C	C	C	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Taricco Giacomino	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	A	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C		C	C
Toffanin Roberta		F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Totaro Achille	A	F	C	F	C	A	A	F	F	F	F	A	F	A	F	C	C	C	C	C
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Turco Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Unterberger Juliane	F	C	F		F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C	C	A	A
Urraro Francesco	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	C	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	C	C	C	C
Vaccaro Sergio	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Valente Valeria	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
Vattuone Vito	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	C				
Verducci Francesco	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A					
Vescovi Manuel		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	A	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	C	C	C	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Abate Rosa Silvana	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Accoto Rossella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Agostinelli Donatella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Aimi Enrico	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Airola Alberto	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca				C	A	C	F	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Alfieri Alessandro									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Angrisani Luisa	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Astorre Bruno																				
Auddino Giuseppe	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Augussori Luigi	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Bagnai Alberto	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Balboni Alberto	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
Barachini Alberto	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F		F	C
Barbaro Claudio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Barboni Antonio	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Berardi Roberto	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Bertacco Stefano	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
Berutti Massimo Vittorio	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Biasotti Sandro Mario																				
Binetti Paola	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Bini Caterina									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Biti Caterina									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Bonfrisco Anna	C	C	C	C	F			F												F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Borgonzoni Lucia																				
Bossi Simone	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Bossi Umberto																				
Bottici Laura	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Botto Elena	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Bressa Gianclaudio	C	C	C	C				C	A	F	C	C	F	A	F	A	F	F	F	
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzone Francesco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Buccarella Maurizio	F	F	F	F	F	C	F	F	C				C	F	C	F	F	C	F	F
Calderoli Roberto	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	P
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Campagna Antonella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C		F	C	F	F	C	C	F
Campari Maurizio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Candiani Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candura Massimo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Cangini Andrea	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Carbone Vincenzo	C	C		C	A	C	C	C		F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Cario Adriano																				
Casini Pier Ferdinando	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	F	A	A	F	F	
Casolati Marzia	C	C	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Castellone Maria Domenica	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Castiello Francesco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F	
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi																				
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	F	C	F	F		C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Cioffi Andrea	C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F
Ciriani Luca	C		C	C		C	F	F	F	F	F	F	C	F	F		F	F	F	A
Cirinnà Monica									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	
Collina Stefano					C				A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Coltorti Mauro	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Comincini Eugenio Alberto									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Conzatti Donatella	C	C	C	C	A	C	C	A	F	F	C	F	F	A	A	F	F		F	C
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Corrado Margherita	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Croatti Marco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Crucioli Mattia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Dal Mas Franco	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
D'Alfonso Luciano					F				A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Damiani Dario	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
De Bertoldi Andrea	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
De Bonis Saverio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
De Petris Loredana	F	F	F	F	C	C	F	C	F	A	C	C	A	F	F	F	F	C	A	C
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico																				
De Vecchis William	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Dessi Emanuele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Di Marzio Luigi	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Di Micco Fabio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Di Nicola Primo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F		C	F
Di Piazza Stanislao	C	C	C		F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Donno Daniela	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dumwalder Meinhard	C	C	C	C	A	A	A	A	F	F	C		F	A	F	F	F	F	F	
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Errani Vasco	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Faggi Antonella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovambattista																				
Fazzone Claudio	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	
Fede Giorgio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fenu Emiliano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Ferrari Alan									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Ferrazzi Andrea									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Ferrero Roberta	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Ferro Giuseppe Massimo	C	C	C	C																
Floridia Barbara	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Floris Emilio																				
Fregolent Sonia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Fusco Umberto	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Gallone Maria A- lessandra	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Garavini Laura									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Garnero Santanchè Daniela																				
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Gasparri Maurizio	C	C	C	C																
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe France- sco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Ga- briella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Ginetti Nadia									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	
Giro Francesco Maria	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	
Giroto Gianni Pie- tro	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Granato Bianca Laura	C		C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Grassi Ugo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Grasso Pietro	F	F	F	F	C	C	F	C	F	A	C	C	A	F	F	F	F	C	A	C
Grimani Leonardo																				
Guidolin Barbara	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
Iori Vanna									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
La Mura Virginia	C	C	C	C		C	F		C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Laforgia Francesco	F	F	F	F	C	C	C	C	F	A	C	C	A	F	F	F	F	A	F	C
Laniece Albert	C	C	C	C	A	A	A	C	A	F	C	C	F	F	F	A	F	F	F	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Lannutti Elio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Lanzi Gabriele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Laus Mauro Antonio Donato									A	A	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Leone Cinzia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Lezzi Barbara	C	C	C	C	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Licheri Ettore Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lomuti Arnaldo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Lonardo Alessandra	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Lorefice Pietro		C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Lucidi Stefano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Lupo Giulia	C	C	C	C																F
Maffoni Gianpietro	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Malan Lucio																				
Mallegni Massimo	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Malpezzi Simona Flavia									A	C					F	A	F	F	F	C
Manca Daniele									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso																				
Mantero Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantovani Maria Laura	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Marcucci Andrea									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Margiotta Salvatore									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Marilotti Giovanni	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Marinello Gaspare Antonio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Marino Mauro Maria									A	F	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Marsilio Marco																				
Martelli Carlo	F	F	F	F	C	C	A	C	F	C	C	C	A	F	F	F	F	A	F	
Marti Roberto	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Masini Barbara	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	C
Matriciano Mariassunta	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Mautone Raffaele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Assunta Carmela					F				A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Mininno Cataldo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Minuto Anna Carmela	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Mirabelli Franco									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Misiani Antonio											C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Modena Fiammetta	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Moles Rocco Giuseppe	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Mollame Francesco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Montani Enrico	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Montevocchi Michela	C				F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Morra Nicola																				
Nannicini Tommaso												C	C	A	F	A	F	F	F	
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A
Naturale Gisella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Nencini Riccardo																				
Nisini Tiziana	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Nocerino Simona Nunzia	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Nugnes Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ortis Fabrizio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Ortolani Franco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pacifico Marinella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pagano Nazario																				
Papatheu Urania Giulia Rosina	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Paragone Gianluigi	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F		C	F
Parente Annamaria									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	
Paroli Adriano	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Parrini Dario									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Patriarca Edoardo									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Patuanelli Stefano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pellegrini Emanuele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pellegrini Marco	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pepe Pasquale	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Pergreffi Simona	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Perilli Gianluca	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Perosino Marco																				
Pesco Daniele	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F

85ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

29 Gennaio 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Saponara Maria	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Saviane Paolo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Sbrollini Daniela									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Schifani Renato	C	C	C	C																
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana																				
Serafini Giancarlo	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	C
Siclari Marco	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
Siri Armando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Solinas Christian																				
Stabile Laura	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Stancanelli Raffaele	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	A
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Steger Dieter	C	C	C	C	A	A	A	A	F	F	C	F	F	A	A	F	F	A	F	C
Sudano Valeria Carmela Maria									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Taricco Giacomino									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Taverna Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tesei Donatella	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Testor Elena	C	C	C	C	A	C	C	A	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Tiraboschi Maria Virginia	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Toffanin Roberta	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C
Toninelli Danilo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tosato Paolo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Totaro Achille	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Turco Mario	C	C	C	C																
Unterberger Juliane	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	C	C	F	A	F	A	F	F	F	C
Urraro Francesco	C	C	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Urso Adolfo	C	C	C	C	A	C	F	A	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Valente Valeria									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Vanin Orietta	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	
Vattuone Vito									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Verducci Francesco									A	C	C	C	C	A	F	A	F	F	F	C
Vescovi Manuel	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Vitali Luigi	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Vono Gelsomina	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Zaffini Francesco																				
Zanda Luigi Enrico									A	C		C	C	A	F		F	F	F	
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 989:

sugli emendamenti 1.5, 1.7 (1a parte) e 1.44 (testo 3)/300, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1 (1a parte), la senatrice La Mura avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G3.103, il senatore Dessì avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.0.36, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.0.609, la senatrice Garnerò Santanchè avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.3 (testo 3), la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.21, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.66, la senatrice Donno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 6.0.601, identico all'emendamento 6.0.602, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.4, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.0.500/5, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 9.7, identico all'emendamento 9.8 e sull'emendamento 10.0.1000/600, la senatrice Rizzotti avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 10.0.11 (testo 3), la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.0.1000/11 (testo 2), la senatrice Gaudiano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 10.0.1000/12 e 10.0.1000/14, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.0.1000/600, il senatore Giuseppe Pisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.1, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.12 (1a parte), la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.3 (testo 2), la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.600 (testo 2), la senatrice Granato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.0.94, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 11.0.43 (testo 4)/404 (1a parte), il senatore Vattuone avrebbe voluto non esprimere un voto mentre il senatore Romano avrebbe voluto e-

sprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.600 (testo 2), il senatore Pescò avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Vanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Battistoni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Briziarelli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, D'Angelo, De Poli, Drago, Fantetti, Galliani, Giacobbe, Magorno, Mantero, Merlo, Messina Alfredo, Monti, Napolitano, Nugnes, Ortolani, Pichetto Fratin, Rauti, Renzi, Ronzulli, Santangelo, Sciascia e Siri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando e Casini, per attività di rappresentanza del Senato; Garavini, per attività della 4ª Commissione permanente; Fedeli, Giammanco e Licheri, per attività della 14ª Commissione permanente; Taverna, per partecipare ad un incontro internazionale; Craxi e Pinotti, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

senatori Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Morra Nicola, Moronese Vilma, Romagnoli Sergio, Ortis Fabrizio, Airola Alberto, Guidolin Barbara, Di Girolamo Gabriella, Dessì Emanuele, Lannutti Elio, Lomuti Arnaldo, Puglia Sergio, Angrisani Luisa, Di Marzio Luigi, Marinello Gaspare Antonio, Mautone Raffaele, Gaudiano Felicia, Grassi Ugo, Lupo Giulia, Croatti Marco, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Fede Giorgio, Botto Elena, Floridia Barbara, Pisani Giuseppe

Modifica all'articolo 117 della Costituzione relativa alla tutela della salute (1019)

(presentato in data 24/01/2019);

senatrice Sbröllini Daniela

Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (1020)

(presentato in data 24/01/2019);

senatori Santillo Agostino, Dessì Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Lupo Giulia, Ricciardi Sabrina

Delega al Governo in materia di dispositivi di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (1021)

(presentato in data 24/01/2019);

DDL Costituzionale

senatore Cerno Tommaso

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica (1022)

(presentato in data 24/01/2019);

senatore Nencini Riccardo

Disposizioni concernenti le storiche contrade e le associazioni di contradaio-
li della città di Siena (1023)

(presentato in data 24/01/2019);

senatori Pillon Simone, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni contro il turismo riproduttivo (1024)

(presentato in data 25/01/2019);

senatori Maiorino Alessandra, Dessì Emanuele

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (1025)

(presentato in data 28/01/2019);

senatori Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Pisani Giuseppe, Di Marzio Luigi, Mautone Raffaele, Marinello Gaspare Antonio, Endrizzi Giovanni, Ricciardi Sabrina, Leone Cinzia, Trentacoste Fabrizio, Lanzi Gabriele, Lannutti Elio, Angrisani Luisa, Accoto Rossella, Di Nicola Primo, Pirro Elisa, Gaudio Felicia, Fattori Elena, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Coltorti Mauro, Pesco Daniele, Croatti Marco, Guidolin Barbara, Morra Nicola

Istituzione della giornata nazionale per l'aderenza alla terapia (1026)

(presentato in data 28/01/2019);

senatrice Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (1027)

(presentato in data 28/01/2019);

senatrice Bonfrisco Anna Cinzia

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti

la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (1028)
(presentato in data 29/01/2019).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Rizzotti e il senatore Serafini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01095 delle senatrici Testor e Giammanco.

I senatori Giuseppe Pisani, Alessandra Riccardi, Puglia, Lucidi, Lannutti e Romano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01126 della senatrice Piarulli e del senatore Lomuti.

Mozioni

ROMEO, PERGREFFI, MARIN, BRUZZONE, BERGESIO, PELLEGRINI Emanuele, SAVIANE, FERRO, CASTELLONE, TOSATO, RIVOLTA, FREGOLENT, CALDEROLI, FLORIS - Il Senato,

premessi che:

il cancro è oggetto di ampie trattazioni a livello ed internazionale, sia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, che della Commissione europea;

il 31 maggio 2017, nel corso della settantesima assemblea dell'OMS, è stata approvata una risoluzione sulla prevenzione ed il controllo del cancro;

la risoluzione spinge gli Stati membri a definire piani nazionali di controllo del cancro, migliorare la qualità di raccolta dati e dei registri, promuovere la prevenzione primaria, oltre a piani di riduzione del fumo;

la stessa risoluzione raccomanda, inoltre, di porre in essere attività rivolte alla diagnosi precoce del cancro, di sviluppare protocolli diagnostico terapeutici assistenziali rivolti alla gestione della patologia, di promuovere un ricorso sostenibile agli strumenti di diagnosi e cura dei tumori, di assicurare ai pazienti, laddove necessarie, le cure palliative, di promuovere la ricerca sul cancro, di favorire forme di collaborazione fra le autorità e le associazioni pazienti e di favorire l'impiego in centri di eccellenza della psico-oncologia;

sempre secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, il cancro è la principale malattia a livello mondiale con 14,2 milioni di nuovi casi nel 2012 e una proiezione di oltre 21,6 milioni nel 2030;

in Italia, malgrado l'altissimo livello dei ricercatori e clinici attestato dal recente congresso dell'American society of clinical oncology (ASCO)

svoltosi a Chicago, a causa di fattori culturali, socio-economici ed ambientali, ci sono parecchie disparità nell'esposizione ai fattori di rischio, nell'accesso agli *screening* per la prevenzione oncologica, alla diagnosi precoce e alla cura;

tenendo presente i notevoli avanzamenti terapeutici degli ultimi anni, si assiste ad una difficoltà di accesso ad essi per questioni legate, soprattutto, alla sostenibilità del sistema e all'eccessiva frammentazione delle decisioni a livello territoriale;

considerato che:

secondo il rapporto AIOM/AIRTUM, sono 369.000 i nuovi casi di cancro stimati nel 2017 (192.000 fra i maschi e 177.000 fra le femmine), le 5 neoplasie più frequenti nel 2017 nella popolazione sono quelle del colon-retto (53.000 nuovi casi), seno (51.000), polmone (41.800), prostata (34.800) e vescica (27.000);

in Italia vivono oltre 3.300.000 malati di cancro, il 5 per cento circa dell'intera popolazione italiana. La sopravvivenza cresce ogni anno e oggi oltre il 60 per cento dei pazienti ha una sopravvivenza a 5 anni;

in Italia ci sono notevoli disparità di trattamento dovute alle diverse gestioni all'interno delle singole Regioni, che determinano tempi e qualità della prestazione profondamente diversi e spesso conflittuali;

in questo difficile contesto, la presa in carico del paziente è un momento strategico in grado di segnare in modo decisivo la qualità del percorso terapeutico;

anche la prevenzione è un aspetto fondamentale che richiede strategie di comunicazione condivise e capaci di convincere la popolazione ad affrontare con responsabilità gli *screening* oncologici oggi offerti dai LEA (livelli essenziali di assistenza);

gli stili di vita hanno in questa prospettiva un'importanza fondamentale e, in questo senso, sono necessarie politiche rivolte alla promozione della dieta mediterranea, dell'attività fisica, alla lotta contro il fumo e l'*alcohol* e gli altri fattori di rischio;

il movimento di associazioni pazienti "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato da "Salute Donna" *onlus*, ha dato vita negli ultimi anni ad un intergruppo parlamentare nazionale a 4 intergruppi consiliari regionali (Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia) al fine di identificare percorsi condivisi con il mondo politico e rivolti a migliorare i processi di presa in carico e cura dei pazienti onco-ematologici, affrontando con realismo e nei limiti della sostenibilità del sistema una serie di problematiche puntuali e afferenti all'universo dell'onco-ematologia,

impegna il Governo:

1) a garantire a breve l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale basato sulla centralità del paziente e del suo percorso terapeutico, in

cui sia inserito un sistema di indicatori delle *performance* a livello regionale;

2) a dare effettiva attuazione alle reti oncologiche ed ematologiche regionali al Registro tumori nazionale;

3) a dare continuità al dialogo e al confronto con le istituzioni sanitarie per favorire la messa a punto e l'adozione di protocolli diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per le diverse forme di cancro, prevedendo il coinvolgimento ed il contributo permanente delle associazioni pazienti di riferimento per specifica patologia neoplastica, portatori di interessi imprescindibili del percorso;

4) a garantire l'accesso permanente delle associazioni pazienti presso i tavoli istituzionali di riferimento nel campo dell'onco-ematologia;

5) a promuovere a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psicofisico del paziente oncologico ed onco-ematologico;

6) a favorire l'istituzione nelle Regioni del Centro accoglienza e servizi (CAS), porta d'ingresso ed inizio del percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico;

7) a lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento del Fondo per i farmaci oncologici innovativi e il suo corretto ed uniforme utilizzo da parte delle Regioni;

8) a favorire la diffusione e l'accesso ai *test* diagnostici molecolari, che permettono di accedere a terapie *target* personalizzate, utilizzando in modo appropriato le risorse del Servizio sanitario nazionale;

9) a garantire la corretta informazione del medico al paziente e ottenere la sua condivisione nel caso si opti per uno *shit* terapeutico;

10) a diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica e facilitare l'accesso agli studi clinici da parte dei pazienti oncologici e onco-ematologici con l'obiettivo di favorire l'approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più innovative;

11) a riconoscere ufficialmente la psico-oncologia come professione sanitaria;

12) a completare l'istituzione in tutte le Regioni italiane delle "Breast Unit", il cui termine fissato a livello comunitario è scaduto nel 2016;

13) a lavorare per garantire, nel rispetto dei vincoli della sostenibilità del sistema e delle necessità dei pazienti oncologici e onco-ematologici, un accesso regionale il più rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso sistemi alternativi ai prontuari terapeutici ospedalieri regionali, come già fatto in alcuni Regioni;

14) a porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per promuovere l'adesione agli *screening* oncologici garantiti dai LEA;

15) a promuovere un nuovo piano di comunicazione per la prevenzione come "Guadagnare Salute", riconosciuto da studi pubblicati come molto efficace per prevenire l'insorgenza di molte malattie incluse quelle oncologiche.

(1-00067)

Interrogazioni

LAFORGIA - *Al Ministro della salute.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 28 gennaio 2019, il quotidiano locale "Adige" ha riportato la notizia di un questionario del servizio di neuropsichiatria della ASL di Bolzano, che aveva il fine di delineare i profili per valutare i ragazzi e si chiedeva di indicare il "gruppo etnico o razza dell'alunno";

secondo quanto riporta il quotidiano è seguita una protesta degli insegnanti;

a quanto pare non sarebbe la prima volta che con disinvoltura si parla di «razza» in documenti rivolti alle scuole;

svariati mesi fa, a Treviglio, è stata fermata la distribuzione di un opuscolo sull'educazione stradale che conteneva frasi con riferimenti razziali e ha portato alla sollevazione dei dirigenti e degli insegnanti;

considerato che l'articolo 3 della nostra Costituzione recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intenda agire affinché la razza non sia elemento discriminatorio nel nostro Paese.

(3-00566)

RIZZOTTI, MALAN, BERUTTI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, TIRABOSCHI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

per malattia rara si intende una patologia che colpisca meno di 5 persone su 10.000 nell'Unione europea. La rarità di una patologia fa sì che i pazienti che ne sono affetti sperimentino maggiori problematiche rispetto ai pazienti affetti da patologie comuni sia per le difficoltà diagnostiche e le carenze di informazione anche fra gli operatori sanitari, sia per la carenza di opzioni terapeutiche, soprattutto farmacologiche, sia per l'impatto emotivo e il vissuto di isolamento che affligge i pazienti e i loro familiari;

la rete piemontese per le malattie rare è stata disegnata per sviluppare un modello di assistenza che, garantita la qualità della prestazione diagnostica presso istituzioni di eccellenza, favorisca la presa in carico del paziente nelle strutture territoriali più vicine al luogo di residenza;

il modello si fonda sulla promozione di protocolli diagnostici condivisi, la tempestiva diffusione di informazioni sanitarie e legislative al personale sanitario, ai pazienti ed alle associazioni, e l'utilizzo del registro regionale come strumento di identificazione di criticità, parametro non autoreferenziale di attività di assistenza dei presidi della rete ed indicatore potenziale di investimento di risorse;

l'ambulatorio "Transitional Care" dell'ospedale "Molinette" di Torino è un centro che accompagna i bambini affetti da malattie rare e complesse nel delicato passaggio all'età adulta, e secondo i pazienti rappresenta un esempio di competenza, attenzione e umanità;

secondo quanto apparso in diversi organi di stampa, attraverso l'appello delle madri di due ragazze affette da varie patologie rare e in cura presso il Transitional Care, l'ambulatorio sarebbe in chiusura;

l'ambulatorio è un centro di altissima specializzazione nato per garantire una continuità assistenziale ai pazienti nel delicato passaggio dall'età pediatrica a quella adulta e per assicurare la continuità della presa in carico e l'appropriatezza delle cure, minimizzando lo *stress* emotivo di pazienti e familiari;

non sono state fornite ai pazienti e ai loro familiari motivazioni circa la chiusura e soprattutto rassicurazioni su eventuali altri centri specializzati a cui possano far riferimento,

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto esposto e quali siano le motivazioni dell'effettiva chiusura di un centro altamente specializzato in grado di fornire un importante servizio ai pazienti affetti da malattie rare e complesse e alle loro famiglie.

(3-00567)

CONZATTI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

i commi 125-129 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", concernono la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche;

gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sono applicabili dal 2018, cioè il 2018 deve essere inteso quale anno di decorrenza fiscale per l'applicazione del comma 125 e conseguentemente solo dal 2019 sono da ritenersi cogenti i nuovi obblighi pubblicitari e trasparenza (con adempimenti da assicurare, secondo le forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019);

in particolare, il comma 125 introduce obblighi di pubblicità in capo a soggetti che possono essere classificati secondo due categorie principali:
a) associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, *onlus* e

fondazioni, associazioni, in senso generico, che intrattengano rapporti economici con pubbliche amministrazioni (primo periodo); b) imprese (secondo periodo);

per le due categorie di operatori, il comma prevede un diverso tipo di pubblicità: a) per la prima, la pubblicazione delle informazioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, sul proprio sito o portale digitale; b) per la seconda, la pubblicazione degli importi percepiti nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato;

il terzo periodo del comma 125 dispone che "L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente";

la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° gennaio 2019 chiarisce che "le cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto mentre, sotto il profilo civilistico, sono società che, per effetto del dettato dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n. 112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125";

evidenziato che:

il Consiglio di Stato, Sezione II, ha espresso in data 28 marzo 2018 un parere (affare n. 00374/2018) per il Ministero dello sviluppo economico, che si ritiene opportuno riportare: "È stato sostenuto, infatti, che l'applicazione della sanzione di restituzione dell'erogazione ai soggetti diversi dalle imprese non parrebbe in linea con il dato testuale della norma, poiché il terzo periodo del comma 125, che irroga la sanzione, è collocato immediatamente dopo il periodo che impone l'obbligo pubblicitario a carico delle sole imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei tre mesi per la restituzione, fa riferimento alla 'data di cui al periodo precedente'. Sul piano sistematico, inoltre, la specifica sanzione della nullità potrebbe essere qualificata come disposizione eccezionale, con ciò precludendo la possibilità di una interpretazione a casi non espressamente previsti. La Sezione ritiene di dover aderire all'interpretazione proposta nella richiesta di parere, potendosi argomentare facendo leva anzitutto sulle diverse strutture e finalità dei soggetti indicati rispettivamente sotto le lettere a) e b). Tale differenza (che può sintetizzarsi nell'esistenza o meno di un fine di lucro) giustifica, se non impone, un trattamento differenziato";

restano, pur con il parere del Consiglio di Stato, ancora alcune questioni interpretative ed applicative irrisolte, che rendono difficile organizza-

re in modo efficace e per tempo i flussi informativi, i sistemi informatici e il coordinamento con la disciplina dei bilanci;

secondo le informazioni raccolte dall'interrogante attraverso una consultazione con numerosi soggetti interessati dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza vengono rilevate alcune criticità: 1) gli obblighi di trasparenza dei vantaggi economici a carico delle risorse pubbliche ricevuti dalle imprese (comma 125, secondo periodo) sarebbero superflui perché l'obiettivo parrebbe già assicurato dalla disciplina del registro nazionale degli aiuti di Stato; 2) gli obblighi di trasparenza in capo a soggetti del terzo settore riguardo alle erogazioni pubbliche ricevute (comma 125, primo periodo) e gli obblighi di trasparenza in capo alle società a controllo pubblico riguardo alle erogazioni liberali effettuate (comma 126) richiedono soprattutto chiarimenti a livello interpretativo mediante linee guida, in modo da sopperire alla scarsa chiarezza della formulazione ed assicurare una *compliance* uniforme da parte dei soggetti interessati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se gli obblighi di trasparenza possano, per un principio di semplificazione amministrativa, essere soddisfatti dall'applicazione della disciplina del registro nazionale degli aiuti di Stato;

se successivamente all'entrata in vigore dei commi 125-129 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 vi sia stata una consultazione pubblica con i soggetti interessati dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche per comprendere se vi siano delle criticità dall'applicazione delle norme al fine di superare eventuali criticità;

se non ritenga opportuno promuovere una modifica del terzo periodo del citato comma 125, nel senso di prevedere non una restituzione del contributo pubblico, a fronte di un mero inadempimento formale di pubblicità, ma una sanzione pari ad una percentuale, da stabilirsi, del contributo non pubblicato.

(3-00568)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRUZZONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto la predisposizione di un piano di gestione nazionale per la specie tortora (*Streptopelia turtur*);

nel mese di ottobre 2018 la prima bozza, redatta dall'ISPRA, è stata inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turi-

simo, alle Regioni e ai portatori d'interesse. Nell'*e-mail* d'invio della bozza si preannunciava la convocazione di riunioni per la redazione definitiva del piano, confronti ritenuti necessari e utili, così come già effettuati per l'approvazione dei precedenti piani relativi all'allodola e alla coturnice;

sembra che dal mese di ottobre non siano ancora state convocate riunioni, né si siano avuti aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori per la redazione del piano;

risulta all'interrogante che entro il 31 gennaio 2019 la Commissione europea dovrebbe ricevere dagli Stati membri una relazione contenente le iniziative di ripristino e conservazione degli *habitat* e di gestione venatoria messa in atto negli Stati membri, secondo quanto richiesto dal piano internazionale sulla tortora, approvato nel maggio 2018 nel comitato NADEG della Commissione europea;

relativamente ai piani già approvati, la precedente esperienza di svolgere incontri che ha visto coinvolte tutte le istituzioni e i portatori d'interesse è stata ritenuta positiva e utile;

il Ministero delle politiche agricole ha competenza specifica sulla gestione delle specie cacciabili e per quanto riguarda la legge n. 157 del 1992 ha competenza concorrente con il Ministero dell'ambiente;

gli ambiti territoriali di caccia (ATC) hanno un ruolo determinante nella gestione degli *habitat*, in particolare agricoli, di grande importanza per la specie,

si chiede di sapere:

per quale motivo, ad oggi, non siano stati ancora previsti incontri e riunioni pianificati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e i portatori d'interesse per la redazione del piano;

quali siano le informazioni, relativamente alla conservazione degli *habitat* e alla gestione venatoria, che il Ministero dell'ambiente intenda trasmettere nella relazione indirizzata alla Commissione europea;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli investimenti fatti dagli ambiti territoriali di caccia sul territorio, in colture a perdere e mantenimento di stoppie che, da una prima analisi, ammontano a un minimo di 1.000 ettari e 400.000.000 di euro di investimenti annuali.

(4-01161)

PEROSINO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le società semplici hanno un regime di tassazione del reddito differente dalle altre tipologie di società, rispetto alle quali ogni tipo di reddito confluisce nel cosiddetto reddito d'impresa;

le società semplici fanno eccezione in quanto, così come previsto delle norme del codice civile, non possono esercitare attività di tipo commerciale;

le stesse vengono infatti utilizzate solo per attività agricole, esercizio di arti e professioni e per godimento di beni;

ciò comporta che, analogamente alle persone fisiche, le società semplici possono produrre redditi di una qualunque delle categorie previste dall'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni), escluso solo il reddito d'impresa di cui alla lett. e) del comma 1;

nella dichiarazione dei redditi, in separati quadri, vengono quindi inserite le varie tipologie di redditi che vengono poi riepilogati nel "reddito complessivo", e tale reddito viene ripartito tra i vari soci che provvedono a inserirlo e tassarlo direttamente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;

in concreto quindi la società semplice quantifica il proprio reddito ma non lo tassa, in quanto la tassazione compete ad ogni singolo socio, per la quota di propria competenza, nella dichiarazione dei redditi personale;

con la legge di bilancio per il 2018, legge n. 205 del 2017, è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi prodotti dall'esercizio 2018, con la previsione di un periodo transitorio durante il quale i dividendi prodotti prima del 2018 continuano ad essere tassati con la vecchia norma;

la nuova normativa prevede che tutti i dividendi che incassano i percipienti diversi dalle imprese siano soggetti a ritenuta di imposta a titolo definitivo del 26 per cento;

è di tutta evidenza come i soggetti che incassano, diversi dalle imprese, siano proprio le persone fisiche e le società semplici;

la formulazione della norma ha però prodotto dei problemi di interpretazione applicativa, in quanto da una lettura superficiale potrebbe sembrare che le società semplici non abbiano più la tassazione al 26 per cento come le persone fisiche (mentre conservano, come le persone fisiche, la tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni dalle quali i dividendi originano);

ciò in quanto, l'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato, prevede che la ritenuta del 26 per cento si applichi alle "persone fisiche", e non cita le società semplici;

in mancanza di un'interpretazione autentica si sono sviluppate diverse interpretazioni che hanno creato solo un'incertezza interpretativa, e sarebbe opportuno chiarire in via legislativa o, in attesa, tramite una circolare esplicativa l'applicabilità del regime anche alle società semplici,

si chiede di sapere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di risolvere la problematica applicativa descritta.

(4-01162)

CASTIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

in un suo recente comunicato il presidente della Provincia di Salerno ha affermato che la Regione Campania e la Provincia hanno impegnato e speso cospicue risorse (circa 11 milioni di euro) per la manutenzione della strada provinciale "Cilentana" (ex strada provinciale 430 ora passata ad Anas), raggiungendo soddisfacenti risultati;

senonché l'arteria è rimasta interrotta all'altezza di Agropoli (Salerno) per la durata di ben tre anni, dal febbraio 2014 al dicembre 2016, a causa di una frana che ha interessato il piano viario, con la conseguenza che il Cilento è rimasto in condizioni di segregazione topografica, scollegato dal capoluogo e dagli altri comuni del nord della provincia;

per la ricostruzione del viadotto una progettazione definitiva approssimativa fu approntata dalla Provincia di Salerno con soltanto nel marzo 2015;

l'interruzione, protrattasi per un triennio, ha prodotto come effetto l'esclusione della costiera cilentana dai circuiti turistici nazionali ed esteri, tanto che i giornali tedeschi negli anni 2014-2016 più volte dissuasero i connazionali dal recarsi nel Cilento per le gravi criticità dei collegamenti viari;

gli operatori turistici ancora lamentano i gravi danni arrecati dal protrarsi, oltre i limiti della ragionevolezza, dell'interruzione;

si aggiunga che la qualità dei lavori di ripristino è risultata inadeguata, in quanto l'errato posizionamento dei raccordi sui giunti genera elevati rischi per la circolazione, provocando continui sobbalzi degli autoveicoli, in particolare dei motocicli, evidenziando lo stato estremamente critico in cui versa questa importante infrastruttura viaria, di cui non si hanno ancora i collaudi definitivi;

il piano viabile è gravemente deformato su tutta l'arteria che si estende per circa 80 chilometri;

sono riscontrabili, *ictu oculi*, gravi anomalie che riguardano l'intero tracciato;

è presente una frana di un chilometro circa prima dell'uscita di Agropoli nord. È lì presente anche un sottopasso i cui muri d'ala sono staccati dal manufatto principale per oltre 50 centimetri con grave rischio per chi attraversa il sottopasso stesso;

nei pressi della stazione ferroviaria di Agropoli è crollato un muro di contenimento dell'arteria per la lunghezza di circa 15 metri;

è presente un'ulteriore frana all'altezza del viadotto poco prima dello svincolo di Prignano Cilento. La galleria è priva di impianto antincendio, di sistema di aerazione e di vie di fuga (versando in condizioni, quindi, di totale illegalità);

i sistemi di monitoraggio dei viadotti dopo Prignano risultano, inespiegabilmente, rimossi. L'Anas, cui, fortunatamente, il 26 novembre 2018 è stata trasferita la manutenzione dell'arteria, ha chiesto alla Provincia le ragioni della mancata attivazione di tali presidi di sicurezza, senza che sia giunta sinora risposta;

all'uscita della galleria di Prignano Cilento è presente un altro evento franoso, che attende, da sempre, la messa in sicurezza;

in occasione dei lavori di ripristino del viadotto "Chiusa" nei pressi di Agropoli i giunti sono stati posti in opera prima della pavimentazione definitiva, risultando a una quota inferiore rispetto al piano viabile, creando gravissimo rischio alla sicurezza del traffico per i notevoli dislivelli;

la galleria nei pressi di Vallo Scalo è priva di illuminazione e degli altri presidi di sicurezza previsti dalla legge. È, inoltre, interessata da caduta di calcinacci;

la galleria poco prima dello svincolo di Pattano è priva di sistemi di aerazione, antincendio, vie di fuga e di adeguata illuminazione, trovandosi anch'essa in condizioni di illegalità;

subito dopo Vallo della Lucania sono presenti altri due eventi franosi di cui, allo stato, non si conoscono neppure la reale gravità e l'effettivo rischio alla sicurezza della circolazione;

la galleria "S. Vito" (nei pressi di Cuccaro Vetere) è, del pari, in stato di totale illegalità per i forti dislivelli del piano viario, le infiltrazioni di acqua dalla calotta, la mancanza di impianti di aerazione e antincendio, di vie di fuga, di piazzole di sosta;

il tratto tra Centola e Poderia è interessato da un grave evento franoso che ha destato preoccupazione nei geologi dell'Anas che negli scorsi giorni hanno eseguito un sopralluogo. Tale tratto, già oggetto di attenzione progettuale da parte dell'Impresa Astaldi per conto della Provincia, è minacciato da una frana che interessa l'intera carreggiata, tanto che, probabilmente, il traffico dovrà essere incolonnato a senso unico alternato per consentire gli interventi di messa in sicurezza;

all'altezza dello svincolo di Ceraso, la superstrada presenta un vistoso cedimento con forte restringimento della carreggiata, di cui non si è in grado di conoscere la genesi e di apprezzare l'entità del rischio. Ne è prova che l'Anas, subito dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa (26 novembre 2018), col quale ha avuto luogo il passaggio delle consegne da parte della Provincia, ha dovuto provvedere ad un intervento peritale di urgenza di cui si attende di conoscere, a giorni, l'esito;

ridotte in stato di fatiscenza totale, per carente manutenzione, sono le barriere di sicurezza, del tutto fuorilegge. È allo studio dell'Anas una drastica riduzione del limite di velocità, ribassandolo a 50 chilometri orari per vasti tratti dell'arteria per consentirne la messa in sicurezza;

il pessimo stato di manutenzione della Cilentana ha provocato, com'è noto, numerosi incidenti, anche mortali, di cui spesso hanno dato notizie i *mass media*;

dalla puntuale verifica condotta nei giorni scorsi dall'Anas è risultato che per il 90 per cento il manto bituminoso è privo del coefficiente d'attrito necessario ad assicurare la stabilità agli autoveicoli. Per questo l'Anas ha già provveduto all'avvio della ripavimentazione con la precedenza per i tratti a maggiore rischio per l'incolumità degli automobilisti,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché siano rimosse con la dovuta necessaria tempestività le molteplici e gravi criticità al fine della salvaguardia dell'incolumità pubblica.

(4-01163)

PUGLIA, VACCARO, SANTILLO, DONNO, DE LUCIA, CORRADO, LANZI, GALLICCHIO, GAUDIANO, MATRISCIANO, CASTELLONE, ANASTASI, LANNUTTI, ENDRIZZI, L'ABBATE - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che i treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, gli ETR.500 ed ETR.400 rappresentano la punta di diamante della flotta alta velocità (AV) Trenitalia e nel tempo sono diventati una presenza abituale sulle principali linee ferroviarie italiane. Numerosi sono, infatti, i convogli e complessivamente milioni sono i chilometri percorsi, con prestazioni che richiedono continui e accurati controlli per garantirne l'esercizio in piena sicurezza. Conseguentemente, i mezzi di trasporto sono sottoposti a manutenzione e verifiche pressoché quotidiane, ma anche a revisioni più approfondite allo scadere di percorrenze prestabilite, effettuate in tre impianti specializzati: Vicenza per la revisione ciclica, Napoli Gianturco polo manutentivo principale, Milano Martesana impianto di manutenzione corrente (IMC) di primo livello;

considerato che:

l'impianto IMC-AV-Napoli è uno degli impianti di manutenzione dei rotabili più importanti, per la sua strategica posizione geografica e per il ruolo che ha assunto nel tempo. Nell'impianto, attualmente, insistono tre linee di produzione diverse. La situazione attuale sulla manutenzione prevede un sistema ibrido sbilanciato verso l'esterno, ossia le attività sono affidate a ditte esterne, le quali, da quanto risulta agli interroganti, sembrerebbero applicare contratti privi di clausole sociali, cosiddette di salvaguardia dei livelli occupazionali, nei casi di cambio d'appalto. L'esternalizzazione sembrerebbe ricoprire una percentuale pari al 75 per cento;

la semplificazione dei processi di produzione, a svantaggio della sicurezza ferroviaria, e la riduzione drastica dell'attuale manutenzione ciclica, hanno fatto sì che mentre nel passato venivano realizzati lavori su 12/15 treni all'anno dall'impianto in questione, riducendo il numero delle scadenze di verifica intermedia di sicurezza (Vis), per il 2019, si arrivi a soli 6 treni.

Questo fattore, sommato alla sperimentazione sull'allungamento delle scadenze, provoca danni all'indotto e anche al lavoro dei ferrovieri, dati i cambi d'appalto frequenti;

considerato inoltre che l'appello lanciato dai lavoratori interessati dalla vicenda, unitamente ai sindacati, è volto a scongiurare il rischio, attualmente probabile, di un ridimensionamento produttivo e occupazionale dell'azienda,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di verificare, nel dettaglio, la situazione descritta;

se intendano convocare un Tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, affinché non vengano compromessi i livelli occupazionali, con il conseguente ridimensionamento del ruolo del sito produttivo.

(4-01164)

GASPARRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che il generale Giuseppe Bottillo della Guardia di finanza ricoprirà la carica di direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia con sede a Roma,

si chiede di sapere:

se si tratti del medesimo generale Bottillo che ha ricoperto nel passato vari incarichi operativi di comando di reparti che hanno coordinato diverse inchieste giudiziarie accompagnate da una vasta eco mediatica;

quante di queste inchieste si siano risolte con una piena assoluzione dei soggetti sottoposti ad indagine;

quali siano le statistiche della sua attività;

se il suo percorso di carriera lo renda meritevole di un incarico come quello di direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

(4-01165)

IANNONE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

gli scontrini fiscali possono contenere delle sostanze altamente dannose per la salute;

i ricercatori dell'Università di Granada, in Spagna, parlano difatti di contenuti cancerogeni dopo l'analisi di 112 scontrini di carta e biglietti provenienti dal Brasile, dalla Spagna e dalla Francia;

secondo i risultati, oltre il 90 per cento di queste ricevute contenevano una molecola chiamata bisfenolo A (BPA), un interferente endocrino noto per alterare l'equilibrio ormonale nelle persone esposte alla sua azione;

questa può causare malattie legate alla produzione ormonale, come malformazioni genitourinarie, sterilità, obesità e tumori negli organi ormono-dipendenti, come le mammelle;

questi scontrini possono essere facilmente identificati dai clienti perché, dopo tanto tempo dalla loro emissione, perdono ancora inchiostro;

solo nella metà delle ricevute in Francia è stato rilevato il BPA: ciò significa che il progetto del Governo di risolvere il problema nel 2014 ha parzialmente funzionato;

tuttavia il bisfenolo S (BPS), impiegato come alternativa, pare non essere meno dannoso del BPA, come riportato dai ricercatori: la sua persistenza nell'ambiente è perfino maggiore del BPA, dunque non è un'opzione valida;

alla luce di questi risultati, gli esperti consigliano a tutti i clienti che conservano le loro ricevute, di evitare il contatto con il cibo, specialmente quando si ritira la spesa in cucina, di non scrivere o annotare appunti sopra, né conservare gli scontrini in auto o nei portafogli;

la ricerca è stata pubblicata nella rivista scientifica "Environmental Research": gli scontrini, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", sono fatti con carte termiche, i cui componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi del riciclo e dello stesso tipo di carta sono fatti anche le ricevute rilasciate dalle bilance elettroniche e dai "pos" per carte di credito, oltre alla carta per i *fax* e a quella di alcuni tipi di ricevute fiscali e dei biglietti aerei;

la scelta di questo tipo di carta per gli scontrini fiscali è però dettata da precise disposizioni normative: il rotolo di carta in dotazione al misuratore fiscale deve essere in carta termica omologata dall'Istituto superiore di poste e telecomunicazione;

un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato il 31 gennaio 2012, ha fissato nuovi e più stringenti requisiti tecnici necessari per la certificazione della carta termosensibile utilizzata gli scontrini fiscali,

si chiede di sapere se il Governo ritenga che esistano rischi per la salute dei cittadini e, nell'eventualità, quali iniziative intenda realizzare per scongiurarli.

(4-01166)

PILLON - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
- Premesso che:

storicamente (da Cesare Lombroso, 1835-1909) la criminologia nasce come criminologia clinica, specializzazione triennale *post* laurea che si conseguiva presso sei Facoltà di Medicina delle università di Milano, Genova, Modena, Chieti, Bari e Roma, venti esami più la tesi, accesso a numero chiuso (dieci per ateneo) per concorso (esame scritto e orale). Con la riforma Moratti (legge n. 53 del 2003) e l'introduzione della laurea 3+2, queste

scuole *post* laurea, anziché essere moltiplicate, sono state chiuse (disperdendo così un patrimonio culturale e scientifico), con la conseguenza che oggi in Italia non esiste più detta specializzazione e nemmeno un corso di laurea in criminologia generica. Esistono alcuni corsi di laurea, ma solo ad indirizzo criminologico, non con la classe di laurea in criminologia;

per il nostro ordinamento i titoli accademici sono la laurea triennale, che dà diritto alla qualifica accademica di "dottore", la laurea magistrale che dà diritto a quella di "dottore magistrale", il dottorato di ricerca, che conferisce il titolo di "dottore di ricerca" o "PhD". Per quanto esposto, rimane fermo che unico titolo legalmente valido è quello predetto di specializzazione in criminologia clinica e quello di dottorato (posto che laurea in criminologia non esiste). Ciò premesso, ai sensi dell'avviso di selezione di esperti in psicologia e criminologia da inserire nell'elenco, *ex art.* 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, si ritiene erroneamente che i requisiti per essere un criminologo siano la laurea, più il *master*;

non esiste una laurea in criminologia, non si è criminologi col *master* in criminologia (non essendo un titolo accademico particolare, né idoneo a conferire titoli professionali), poiché la criminologia è una specializzazione professionale che richiede titolo accademico di specializzazione o dottorato, ai sensi del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che all'articolo 178 recita: «La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori»,

si chiede di sapere:

chi siano tali sedicenti "criminologi" iscritti (con quale titolo e percorso di studi) presso l'Associazione nazionale "Criminologi e Criminalisti" e nell'Accademia europea di scienze criminologiche e forensi (AESCRim), entrambe "accreditate" dal Ministero dello sviluppo economico, e presso l'AICIS (Associazione italiana criminologi per l'investigazione e la sicurezza), che ha attivato l'*iter* della norma tecnica presso l'UNI (Ente italiano di normazione) per riconoscere e creare la figura del criminologo certificato (ad opera di non criminologi);

quali iniziative si intenda intraprendere per porre fine ed evitare usurpazioni o millanteria di titoli o abusi (anche in ipotetica violazione dell'art. 498 del codice penale) o profili ingannevoli a completo danno della pubblica fede e di chi possiede realmente il titolo di specializzazione triennale *post* laurea o dottorato;

quali iniziative si intenda intraprendere per evitare che sedicenti criminologi certificati o no, ma sprovvisti del titolo accademico, abbiano i requisiti per iscriversi all'albo del Tribunale e ricoprire l'incarico di CTU (consulente tecnico d'ufficio).

(4-01167)

LA MURA - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Sorrento (Napoli) il 15 ottobre 2018 ha rilasciato permesso a costruire per realizzare un intervento di *housing* sociale di ben 53 appartamenti, oltre 200 *box* interrati, in sostituzione di un capannone già della società Aprea Mare. L'intervento è stato previsto in un'area densamente urbanizzata e abitata;

risulta all'interrogante che sotto l'accattivante dizione *housing* sociale, si celino attici lussuosi con piscine e giardini pensili, e il solo 30 per cento sarebbe effettivamente destinato all'edilizia sociale;

in proposito, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/14 ha definitivamente chiarito che l'*housing* sociale è tutt'altro rispetto all'edilizia economica e popolare, che resta l'unica possibilità prevista dal piano urbanistico territoriale (PUT) nell'ambito del Comune di Sorrento;

il fabbricato è stato progettato per un'altezza di circa metri 21 dal piano di campagna, ma l'art. 19 del Piano territoriale della costiera sorrentino amalfitana per la "sub area 1", nella quale è inserito il Comune di Sorrento, dispone che i fabbricati non possano avere «altezza massima superiore a m. 14,00» e solo se compatibili con le situazioni ambientali. Di norma l'altezza massima consentita sarebbe pari a metri 7,40;

tuttavia il 3 agosto 2018, il soprintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli si espresse favorevolmente ritenendo ammissibile la procedura semplificata, nonostante si trattasse di un progetto in variante di precedente permesso a costruire, già annullato in autotutela. Detta procedura semplificata, introdotta dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, mai si sarebbe potuta applicare, date le previste significative modifiche prospettiche e di sagoma;

l'associazione WWF "Terre del Tirreno" e alcuni privati segnalano la circostanza inerente al permesso a costruire rilasciato con il suddetto intervento del 3 agosto 2018 al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale chiedeva chiarimenti al soprintendente che, dopo oltre 50 giorni, con nota firmata anche dal responsabile del procedimento, prot. 0020419 del 20 dicembre 2018, rispondeva: «al fine di dare risposte al Ministero sulle problematiche avanzate dagli scriventi si chiedono idonei chiarimenti in ordine alla determinazione delle altezze del fabbricato in coerenza con quanto previsto dalle norme del vigente PUC tenuto conto che si tratta di un edificio che si articola su diversi piani di livello e non su un unico piano di campagna»;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la vicenda appare grottesca e di gravità inaudita, essendo evidente che avrebbe dovuto essere la Soprintendenza a indicare quali parametri avesse applicato per valutare il fabbricato conforme al PUT e non già chiedere al Ministero la soluzione tecnica. Per di più, dopo aver già espresso in da-

ta 3 agosto 2018 un parere favorevole che, alla luce della nota del 20 dicembre 2018, appare formulato senza adeguata istruttoria circa la compatibilità dell'edificio con il PUT;

la soprintendente avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha inteso applicare una procedura semplificata, nonostante non ve ne fossero i presupposti, come segnalato dal WWF;

il 16 gennaio 2019 è intervenuta un'ordinanza del TAR Campania, VII sezione, che ha disposto l'acquisizione presso il Comune di Sorrento e la Soprintendenza di Napoli degli atti istruttori, che hanno preceduto la valutazione relativa alle altezze massime del fabbricato oltre al parere favorevole espresso,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di accertare, alla luce di quanto disposto dal TAR Campania, la correttezza e la legittimità dei procedimenti amministrativi inerenti all'intervento di *housing* sociale, in particolare relativamente l'operato della Soprintendenza di Napoli, nonché del citato parere espresso il 3 agosto 2018, procedendo, ove si riscontrino irregolarità, ad atti anche sostitutivi o di indirizzo, onde evitare l'ennesima violazione della normativa urbanistica e paesaggistica vigente.

(4-01168)

LA MURA - Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

la città di Pompei è una delle principali mete turistiche del nostro Paese in ragione degli scavi archeologici e del pontificio santuario della Beata Vergine del rosario, che ogni anno sono visitati da migliaia di persone provenienti da tutto il mondo;

da mesi il Comune di Pompei non assicura un servizio di Polizia municipale idoneo a garantire l'ordine pubblico, e, quindi, la sicurezza dei residenti e dei turisti;

in particolare, il sindaco, con ordinanza n. 99 del 7 agosto 2018, ha limitato l'orario di servizio della Polizia locale ai giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e, con ordinanza n. 105 del 12 settembre 2018, ha successivamente disposto, per ragioni di ordine pubblico, l'apertura del comando di Polizia locale tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 23.00 con chiusura dalle ore 15.00 alle ore 15.30;

tuttavia, stante l'inadeguatezza del fondo per le indennità di turnazione, spettanti ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, riscontrata dai revisori contabili, il Comune non dispone delle risorse necessarie per retribuire il servizio che dovrebbe essere prestato dagli agenti municipali, al fine di assicurare l'ordine pubblico nella città, come in più occasioni evidenziato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

poiché i sindacati e il Comune non sono ancora riusciti a trovare un accordo, il servizio prestato dagli agenti di Polizia municipale continua a essere inadeguato, come si evince chiaramente dalla recente circostanza del rinvio del concerto del cantautore Alex Britti, previsto per il 31 dicembre 2018, al 2 gennaio 2019, in ragione dell'impossibilità di garantire il servizio di ordine pubblico, come riportato dal giornale *on line* "Fanpage" il 27 dicembre 2018;

considerato che, a parere dell'interrogante:

nelle sedi opportune si dovranno accertare le ragioni per le quali il Comune non dispone delle risorse destinate alla corresponsione delle indennità di turnazione, e, dunque, se tale carenza sia ascrivibile a *mala gestio* di denaro pubblico;

è indispensabile assicurare un adeguato servizio di Polizia municipale nella città di Pompei per garantire la pubblica sicurezza, e così conservare e promuovere il turismo che la riguarda,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure di competenza abbiano adottato o intendano adottare affinché sia assicurato il servizio di Polizia municipale nella città di Pompei.

(4-01169)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00568 della senatrice Conzatti, sugli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle erogazioni pubbliche.